




REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Elezioni regionali e comunali **2023**



L'Ufficio elettorale di sezione e le operazioni di votazione e di scrutinio

In allegato:

- A** normativa applicabile
- B** esempi di espressione del voto e registrazione nelle tabelle di scrutinio
- C** destinazione delle buste dell'Ufficio elettorale di sezione

A cura del Servizio elettorale e consiglio delle autonomie locali
della Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica,
sicurezza e politiche dell'immigrazione

Sommario

Parte I

L'Ufficio elettorale di sezione.....	9
Composizione dell'Ufficio.....	10
1. Il presidente.....	10
2. Il vicepresidente	11
3. Gli scrutatori	11
4. Il segretario.....	12
5. Sostituzioni.....	12
Rappresentanti di lista	12
6. Designazione.....	12
7. Consegna delle designazioni e verifica dei requisiti.....	13
8. Facoltà.....	14
Uffici per la raccolta del voto nei luoghi di cura e di detenzione e del voto domiciliare.....	15
9. Sezione ospedaliera	15
10. Seggio speciale.....	15
11. Compiti del Seggio speciale.....	15
12. Ufficio distaccato.....	15
13. Raccolta del voto domiciliare	16
Materiale elettorale e sala della votazione	16
14. Il materiale per la votazione e lo scrutinio	16
15. Elenchi di particolari categorie di elettori	16
16. Materiale per il Seggio speciale e l'Ufficio distaccato.....	17
17. Arredo della sala della votazione.....	17
18. Accesso nella sala della votazione.....	18
Sanzioni penali.....	18
19. Azione penale	19
Verbale dell'Ufficio	19

Parte II

La votazione	21
Annotazioni nelle liste della sezione.....	22
Accertamento del numero degli elettori assegnati alla sezione	22
Autenticazione delle schede.....	22
Votazione nella sezione.....	23
20. Elettori che votano nella sezione.....	23
21. Ammissione degli elettori al voto	24
22. Espressione del voto	25
Raccolta del voto dei degenti, dei detenuti e del voto domiciliare.....	25
23. Votazione nei luoghi di cura fino a 199 posti letto.....	25

24. votazione nei luoghi di detenzione	26
25. votazione presso il domicilio	26
Casi particolari nel corso della votazione.....	27
26. voto assistito.....	27
27. Elettori non iscritti che votano nella sezione	28
28. Altri casi particolari.....	29
29. Adempimenti dell'Ufficio	30
Operazioni di riscontro dopo la votazione	30

Parte III

Lo scrutinio.....	33
Modalità di espressione del voto nelle elezioni regionali.....	34
Modalità di espressione del voto nelle elezioni comunali.....	36
Principi generali dello scrutinio	39
30. Principio del "favor voti"	39
31. Principio di non riconoscibilità del voto	39
32. Principio della univocità del voto.....	40
Le operazioni di scrutinio.....	40
33. Modalità dello scrutinio.....	40
Schede bianche, casi di nullità e voti contestati	41
34. Schede bianche	41
35. Casi di nullità.....	41
36. Voti contestati.....	43
Operazioni di controllo dello scrutinio e operazioni finali	44
37. Controllo dello scrutinio.....	44
38. Formazione e invio delle buste delle elezioni regionali	44
39. Formazione e invio delle buste delle elezioni comunali.....	45
Lo scrutinio in caso di ballottaggio (elezioni comunali).....	45

Allegato A

Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361	46
<i>Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati.</i>	

Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223	51
<i>Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali.</i>	

Legge 8 marzo 1989, n. 95.....	54
<i>Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.</i>	
Legge 21 marzo 1990, n. 53.....	55
<i>Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale.</i>	
Legge 15 gennaio 1991, n. 15.....	56
<i>Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti.</i>	
Legge regionale 18 giugno 2007, n. 17.....	58
<i>Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia.</i>	
Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28.....	60
<i>Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale.</i>	
Decreto-legge 1 aprile 2008, n. 49.....	81
<i>Misure urgenti volte ad assicurare la segretezza della espressione del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie.</i>	
Legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19.....	82
<i>Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali.</i>	
Legge regionale 28 dicembre 2022, n. 21.....	101
<i>Legge collegata alla manovra di bilancio 2023 -2025.</i>	

Allegato B

Esempi di espressione del voto e registrazione nelle tabelle di scrutinio.....	103
--	-----

Allegato C

Destinazione delle buste dell'Ufficio elettorale di sezione Elezioni regionali.....	184
Destinazione delle buste dell'Ufficio elettorale di sezione Elezioni comunali.....	185

AVVERTENZA

Questa pubblicazione descrive le operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione, dal momento dell'insediamento e sino alla dichiarazione dei risultati dello scrutinio. Per la compilazione del verbale e per gli altri adempimenti materiali (chiusura della sala della votazione, formazione delle buste, ecc.) si rinvia alle relative istruzioni, allegate a ciascuna copia del verbale.

Si ricorda che il verbale è atto pubblico, al quale è attribuita fede privilegiata con riferimento alla dimostrazione della regolarità delle operazioni.

Si raccomanda di prestare particolare attenzione nella compilazione del verbale, soprattutto per quanto riguarda i dati dello scrutinio, che costituiscono gli elementi in base ai quali gli uffici competenti attribuiscono i seggi e proclamano gli eletti.

L'allegato **A** contiene le principali norme applicabili (per comodità di lettura sono indicati gli estremi delle norme nel testo vigente, senza citare le varie norme di modifica); nell'allegato **B** sono riportati alcuni esempi di espressione del voto e di registrazione nelle tabelle di scrutinio; nell'allegato **C** è indicata la destinazione delle buste contenenti gli atti dell'Ufficio.

Parte I

L'Ufficio elettorale di sezione

Composizione dell'Ufficio

L'Ufficio elettorale di sezione (di seguito "Ufficio") è composto dal presidente, tre scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente, e un segretario.¹

Negli Uffici nella cui circoscrizione esistono luoghi di cura con meno di 100 posti letto, gli scrutatori sono quattro; lo stesso vale per gli Uffici che devono procedere alla raccolta del voto domiciliare.

La composizione dell'Ufficio rimane invariata per tutta la durata delle operazioni e, nelle elezioni comunali, anche in occasione dell'eventuale ballottaggio, fatti salvi ovviamente provvedimenti sostitutivi intervenuti per sopraggiunti gravi impedimenti.

L'Ufficio può legittimamente funzionare con la presenza di almeno tre componenti, tra cui il presidente o il vicepresidente; tuttavia, nel corso delle operazioni di autenticazione delle schede e di scrutinio tutti i componenti devono essere sempre presenti.²

L'incarico di presidente, scrutatore e segretario è obbligatorio e non può essere rifiutato, se non per giustificato motivo.³ Il presidente, lo scrutatore e il segretario che, senza giustificato motivo, rifiuta l'incarico o non è presente all'atto dell'insediamento dell'Ufficio, è punito con la multa da euro 306 a euro 516. La stessa sanzione si applica ai componenti che, senza giustificato motivo, si allontanano dall'Ufficio prima del termine delle operazioni.⁴

I componenti, durante l'esercizio delle loro funzioni, sono considerati pubblici ufficiali.⁵ Per i reati commessi nei loro confronti si procede con giudizio direttissimo.⁶

In caso di contemporaneità delle elezioni regionali con le elezioni comunali, la costituzione e il funzionamento dell'Ufficio sono disciplinati dalle disposizioni relative alle elezioni regionali.⁷

1. Il presidente

Il presidente dell'Ufficio è nominato dal Presidente della Corte d'appello competente entro il trentesimo giorno precedente la votazione. Il ventesimo giorno precedente la votazione la Corte d'appello trasmette ad ogni comune l'elenco dei presidenti nominati.⁸

Se il presidente nominato non è in grado, per giustificati motivi, di assumere l'incarico, deve avvertire immediatamente il sindaco e il Presidente della Corte d'appello, il quale nomina un nuovo presidente. Se non risulta possibile la surroga con la procedura ordinaria, il sindaco provvede alla sostituzione attingendo dall'albo di cui alla legge 21 marzo 1990, n. 53 oppure, in via subordinata, designa un elettore del comune.⁹ Dopo l'insediamento dell'Ufficio il presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal vicepresidente.

¹ Articolo 9, comma 1, della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28.

² Articolo 9, comma 8, della legge regionale n. 28/2007.

³ Articolo 9, comma 7, della legge regionale n. 28/2007.

⁴ Articolo 108 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

⁵ Articolo 9, comma 7, della legge regionale n. 28/2007.

⁶ Articolo 112 del d.P.R. n. 361/1957.

⁷ Articolo 59, comma 2, della legge regionale n. 28/2007.

⁸ Articolo 9, comma 2, della legge regionale n. 28/2007.

⁹ Articolo 9, comma 3, della legge regionale n. 28/2007.

Il presidente: ¹⁰

- a) decide, sentiti gli scrutatori, su tutti i problemi che si verificano durante le operazioni e sui reclami, anche orali, presentati;
- b) decide, sentiti gli scrutatori, sulla nullità dei voti e sull'attribuzione dei voti contestati;
- c) accerta il numero totale dei votanti e dichiara il risultato dello scrutinio;
- d) esercita le funzioni di polizia previste dalla legge. In particolare: ¹¹
 - dispone degli agenti della Forza pubblica per far espellere o arrestare chi disturba il regolare svolgimento delle operazioni o commette reato;
 - dispone di sua iniziativa, o su richiesta degli scrutatori, l'ingresso e la permanenza nella sala della votazione degli appartenenti alla Forza pubblica;
 - presenta alle autorità civili e militari le richieste ritenute opportune per assicurare agli elettori il libero accesso al seggio e impedire gli assembramenti all'esterno;
 - dispone, con ordinanza motivata e sentiti gli scrutatori, l'allontanamento degli elettori che hanno già votato quando ritiene che la loro permanenza turbi il regolare svolgimento delle operazioni;
 - dispone l'allontanamento dalla cabina degli elettori che indugiano senza motivo nella votazione o che non rispondono all'invito di concludere l'operazione di voto;
 - allontana dalla sala, sentiti gli scrutatori, il rappresentante che, anche se richiamato, non consente il regolare svolgimento delle operazioni.

2. Il vicepresidente

Il vicepresidente è scelto dal presidente tra gli scrutatori. Coadiuvano il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza temporanea sopraggiunta dopo l'insediamento dell'Ufficio. ¹²

3. Gli scrutatori

Gli scrutatori sono nominati dalla Commissione elettorale comunale tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno precedente la votazione. La Commissione forma anche una graduatoria di ulteriori nominativi per sostituire gli scrutatori che non sono presenti il sabato, in occasione dell'insediamento dell'Ufficio. ¹³

Gli scrutatori:

- a) partecipano alle operazioni di autenticazione delle schede, identificano gli elettori e coadiuvano il presidente nelle operazioni di votazione e di scrutinio;
- b) esprimono parere obbligatorio sui problemi che si verificano durante le operazioni e sui reclami, anche orali, presentati, nonché sull'attribuzione dei voti contestati. Esprimono, inoltre, parere obbligatorio nel caso in cui il presidente intenda emanare l'ordinanza di sgombero della sala nei confronti degli elettori che hanno già votato. In materia di polizia, se tre scrutatori lo richiedono, il presidente ha l'obbligo di far entrare la Forza pubblica nella sala;
- c) esprimono ulteriori pareri su richiesta del presidente.

¹⁰ Articoli 9, 36, 37, 47 e 48 della legge regionale n. 28/2007.

¹¹ Articolo 44 del d.P.R. n. 361/1957.

¹² Articolo 9, comma 5, della legge regionale n. 28/2007.

¹³ Articolo 6 della legge n. 95/1989.

4. Il segretario

Il segretario è scelto dal presidente, prima dell'insediamento dell'Ufficio, fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione di secondo grado.¹⁴ In caso di temporanea assenza o impedimento del segretario, il presidente sceglie tra gli scrutatori un sostituto.

Il segretario assiste il presidente in tutte le operazioni dell'Ufficio provvedendo, in particolare, alla compilazione del verbale, alla registrazione dei voti nelle tabelle di scrutinio, alla raccolta degli atti da allegare al verbale e alla preparazione delle buste.

5. Sostituzioni

La composizione dell'Ufficio resta invariata così com'era all'inizio delle operazioni del sabato, anche se nel frattempo si presentano gli scrutatori che erano stati sostituiti perché assenti all'atto dell'insediamento.

Se dopo l'insediamento dell'Ufficio alcuni dei componenti risultano assenti per sopravvenuto impedimento, si provvede alla sostituzione degli stessi con le modalità ordinarie sopra illustrate, eventualmente anche chiamando coloro che erano stati inizialmente designati e non si erano presentati il sabato.

Della composizione dell'Ufficio e della eventuale sostituzione di alcuni componenti è dato atto nel verbale.

Rappresentanti di lista

6. Designazione

I delegati delle liste circoscrizionali dei candidati (elezioni regionali) e delle liste dei candidati (elezioni comunali) possono designare presso ciascun Ufficio due rappresentanti, uno effettivo e uno supplente. Nelle elezioni regionali la designazione dei rappresentanti può essere effettuata anche da persone autorizzate dai delegati con dichiarazione sottoscritta e autenticata.¹⁵

La designazione deve essere effettuata in forma scritta e la firma dei delegati deve essere autenticata da uno dei soggetti indicati dall'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53:¹⁶

- notai;
- giudici di pace;
- cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali;
- segretari delle procure della Repubblica;
- membri del Parlamento;
- consiglieri regionali;
- presidenti delle provincie;
- sindaci metropolitani;

¹⁴ Articolo 9, comma 6, della legge regionale n. 28/2007.

¹⁵ Articolo 12 della legge regionale n. 28/2007; articolo 26 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19.

¹⁶ Articolo 23, comma 7, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; articolo 5, comma 1, della legge regionale n. 28/2007; articolo 6 della legge regionale n. 19/2013.

- sindaci;
- assessori comunali e provinciali;
- componenti della conferenza metropolitana;
- presidenti dei consigli comunali e provinciali;
- presidenti e vicepresidenti dei consigli circoscrizionali;
- consiglieri comunali;
- consiglieri provinciali;
- consiglieri metropolitani;
- segretari comunali e provinciali;
- funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia;
- avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza.

Non è più previsto che i consiglieri comunali e provinciali debbano comunicare al sindaco e al presidente della provincia la propria disponibilità ad autenticare.

I soggetti competenti dispongono del potere di autenticare le sottoscrizioni esclusivamente nel territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari (per quanto riguarda la potestà autenticatoria del pubblico ufficiale, si rinvia alla pubblicazione "Presentazione e ammissione delle candidature").

L'autenticazione [come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445] deve essere redatta con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del citato d.P.R., e cioè: ¹⁷

- a) deve essere effettuata di seguito alla sottoscrizione;
- b) il pubblico ufficiale che autentica deve attestare che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante;
- c) il pubblico ufficiale, inoltre, deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, e deve apporre la propria firma e il timbro dell'Ufficio.

L'accertamento dell'identità del sottoscrittore avviene sulla base di un documento con fotografia, ¹⁸ oppure per conoscenza personale.

7. Consegna delle designazioni e verifica dei requisiti

Le designazioni dei rappresentanti di lista sono presentate entro il venerdì precedente la votazione al segretario comunale, che ne cura la trasmissione agli Uffici di sezione. In alternativa, le designazioni possono essere consegnate direttamente ai presidenti di seggio il sabato pomeriggio oppure la mattina della domenica, purché prima dell'inizio della votazione. ¹⁹

Le designazioni dei rappresentanti di lista per tutte le sezioni dello stesso comune possono essere contenute in un unico atto; in questo caso al presidente dell'Ufficio viene presentato un estratto autenticato, contenente le designazioni che si riferiscono alla sezione.

I presidenti verificano che la designazione dei rappresentanti di lista sia regolare tenendo presente che:

- a) solo i delegati e, per le elezioni regionali, le persone dagli stessi autorizzate, possono de-

¹⁷ Articolo 5, comma 2, della legge regionale n. 28/2007.

¹⁸ Non sono pertanto da ritenersi validi ai fini dell'identificazione del sottoscrittore il codice fiscale o documenti attestanti il titolo alla pensione (Consiglio di Stato, V Sezione, 18 giugno 2001, n. 3212; Consiglio di Stato, V Sezione, 29 ottobre 2012, n. 5504).

¹⁹ Articolo 12, comma 4, della legge regionale n. 28/2007; articolo 26, comma 3, della legge regionale n. 19/2013.

signare i rappresentanti. A tal fine, ai presidenti degli Uffici viene consegnato dal comune l'elenco dei delegati. Nel caso di designazione da parte di persone autorizzate, dovrà essere prodotta fotocopia, anche non autenticata, dell'autorizzazione;

- b) il rappresentante designato deve essere elettore di un comune della circoscrizione elettorale (elezioni regionali), o del comune (elezioni comunali);²⁰
- c) l'autenticazione delle firme dei delegati deve essere effettuata nei modi sopra descritti.

Quando tali condizioni non sussistono, in tutto o in parte, o non sono comprovate, il presidente non può ammettere ad assistere alle operazioni i rappresentanti designati.

Nelle elezioni comunali, le designazioni dei rappresentanti di lista valgono anche con riferimento all'eventuale turno di ballottaggio, fatte salve diverse determinazioni dei delegati di lista.

8. Facoltà

I rappresentanti di lista non fanno parte dell'Ufficio e possono presentarsi anche nel corso delle operazioni, purché le designazioni siano state precedentemente presentate nei termini e nei modi indicati. Della loro designazione e della loro effettiva presenza nel corso delle operazioni viene dato atto nel verbale.

I rappresentanti di lista effettivi o, in caso di assenza, quelli supplenti:

- a) hanno diritto di assistere a tutte le operazioni dell'Ufficio e possono far inserire a verbale eventuali dichiarazioni;²¹
- b) possono firmare le strisce di chiusura dell'urna e la busta contenente gli atti della votazione;
- c) firmano in ciascun foglio il verbale dell'Ufficio e lo sottoscrivono;²²
- d) possono portare, all'interno della sala della votazione, un distintivo con riprodotto il contrassegno della lista.

Ai sensi delle norme in materia di protezione dei dati personali, i rappresentanti non possono compilare elenchi nominativi degli elettori che hanno o non hanno votato.

Il presidente dell'Ufficio, compatibilmente con l'esigenza di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di voto, garantisce ai rappresentanti di lista la concreta possibilità di adempiere al loro incarico.

I rappresentanti di lista che impediscono il regolare svolgimento delle operazioni sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 1.032 a euro 2.065.²³

Anche i rappresentanti di lista, al pari dei componenti dell'Ufficio, durante l'esercizio delle loro funzioni sono considerati pubblici ufficiali.²⁴ Per i reati commessi nei loro confronti si procede con giudizio direttissimo.²⁵

²⁰ Articolo 12, comma 2, della legge regionale n. 28/2007; articolo 26, comma 1, della legge regionale n. 19/2013.

²¹ Articolo 12, comma 5, della legge regionale n. 28/2007; articolo 26, comma 4, della legge regionale n. 19/2013.

²² Articolo 50, comma 3, della legge regionale n. 28/2007; articolo 67, comma 3, della legge regionale n. 19/2013.

²³ Articolo 104, sesto comma, del d.P.R. n. 361/1957.

²⁴ Articolo 40 del d.P.R. n. 361/1957.

²⁵ Articolo 112 del d.P.R. n. 361/1957.

Uffici per la raccolta del voto nei luoghi di cura e di detenzione e del voto domiciliare

9. Sezione ospedaliera

Negli ospedali con almeno 200 posti letto è istituita (ogni 500 letti o frazioni di 500) una Sezione ospedaliera nella quale si insedia un Ufficio composto e funzionante secondo la disciplina prevista per gli ordinari Uffici elettorali di sezione.²⁶

Nella sezione ospedaliera votano gli elettori ricoverati nonché, se ne hanno fatto richiesta al comune, gli elettori che fanno parte del personale dell'istituto di cura.

Per la raccolta del voto degli elettori ricoverati che, a giudizio della direzione sanitaria, non possono recarsi nelle cabine, nella Sezione ospedaliera viene costituito il Seggio speciale di cui al successivo paragrafo.

10. Seggio speciale

Nelle sezioni nella cui circoscrizione esistono ospedali o altri luoghi di cura²⁷ con almeno 100 e fino a 199 posti letto o istituti di detenzione viene costituito il Seggio speciale.²⁸

Il Seggio speciale è composto da un presidente, nominato dal Presidente della Corte d'appello, e da due scrutatori nominati nei termini e nei modi ordinari. Il segretario è scelto dal presidente tra i due scrutatori.

Il Seggio speciale si insedia contemporaneamente all'Ufficio di sezione. La sostituzione dei componenti assenti o impossibilitati avviene nei modi già descritti.

11. Compiti del Seggio speciale

Il Seggio speciale ha il compito di raccogliere il voto degli elettori:

- a) ricoverati nei luoghi di cura da 100 a 199 posti letto;
- b) detenuti nei luoghi di detenzione;
- c) ricoverati nei luoghi di cura con almeno 200 posti letto (sezione ospedaliera) impossibilitati a recarsi nella cabina per esprimere il voto.

Nessun altro compito è attribuito al Seggio speciale; in particolare, i componenti del Seggio speciale non partecipano alle operazioni di autenticazione delle schede né a quelle di scrutinio.

12. Ufficio distaccato

Nelle sezioni nella cui circoscrizione esistono ospedali o altri luoghi di cura con meno di 100 posti letto, il voto degli elettori ricoverati è raccolto dall'Ufficio distaccato (Seggio volante), di cui fanno parte il presidente, uno degli scrutatori e il segretario dell'Ufficio di sezione.²⁹

²⁶ Articolo 39 della legge regionale n. 28/2007.

²⁷ Nell'espressione "altri luoghi di cura" sono comprese le strutture sanitarie (anche di modesta entità, quali le infermerie) presenti nelle case di riposo e negli istituti per l'assistenza e la riabilitazione dei lungodegenti.

²⁸ Articolo 40 della legge regionale n. 28/2007.

²⁹ Articolo 41 della legge regionale n. 28/2007.

Come nel caso del Seggio speciale, i compiti dell'Ufficio distaccato sono limitati alla raccolta del voto presso il luogo di cura.

13. Raccolta del voto domiciliare

L'Ufficio distaccato viene costituito anche nelle sezioni nella cui circoscrizione hanno la propria dimora elettori ammessi al voto domiciliare.³⁰

Naturalmente, se nella stessa sezione esistono sia luoghi di cura con meno di 100 posti letto, sia elettori ammessi al voto domiciliare, in quella sezione viene costituito un unico Ufficio distaccato, che procederà alla raccolta del voto di entrambe le categorie di elettori.

Materiale elettorale e sala della votazione

14. Il materiale per la votazione e lo scrutinio

La mattina del sabato che precede la votazione al presidente dell'Ufficio viene consegnato il materiale necessario per le operazioni di voto e di scrutinio:³¹

- a) le schede di votazione, chiuse in scatole sigillate;
- b) il bollo della sezione, chiuso in una scatola sigillata;
- c) l'urna per la votazione;
- d) le matite copiative per l'espressione del voto;
- e) la lista degli elettori della sezione, autenticata dalla Commissione o dalla Sottocommissione elettorale circondariale, ed eventualmente la lista elettorale aggiunta dei cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea che hanno chiesto di votare nonché le altre liste aggiunte;
- f) tre copie del manifesto delle candidature (due copie sono affisse nella sala della votazione e una rimane a disposizione dell'Ufficio);
- g) il manifesto esplicativo delle modalità di voto, da affiggere nella sala della votazione;
- h) il verbale, o il relativo estratto, di nomina degli scrutatori ed, eventualmente, anche quello di nomina degli scrutatori del Seggio speciale;
- i) l'elenco dei delegati di lista autorizzati a designare i rappresentanti, nonché le designazioni eventualmente già presentate alla segreteria del comune;
- l) gli stampati (buste, verbali, tabelle di scrutinio) da utilizzare nel corso delle operazioni.

Il presidente controlla che tutto il materiale sia stato consegnato e segnala all'Ufficio elettorale del Comune eventuali carenze o inconvenienti. Ricevuto in consegna il materiale, il presidente diviene responsabile della sua conservazione e custodia.

15. Elenchi di particolari categorie di elettori

Al presidente dell'Ufficio sono inoltre consegnati gli elenchi delle seguenti categorie di elettori iscritti nelle liste della sezione:

- a) elettori deceduti dopo la revisione straordinaria delle liste (15° giorno precedente quello

³⁰ Articolo 42 della legge regionale n. 28/2007.

³¹ Articolo 24 della legge regionale n. 28/2007; articolo 42 della legge regionale n. 19/2013.

- della votazione) o prima della revisione, ma non cancellati dalle liste;
- b) elettori che hanno ottenuto il duplicato della tessera elettorale;
 - c) elettori che hanno perso il diritto elettorale a seguito di provvedimento intervenuto dopo la data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali;
 - d) elettori degenti o detenuti che hanno dichiarato di voler votare nel luogo di cura o nel luogo di detenzione;
 - e) elettori che voteranno presso il proprio domicilio situato nella circoscrizione di altre sezioni dello stesso comune o di altri comuni della Regione;
 - f) elettori ammessi a votare in base ad attestazione del sindaco;
 - g) elettori residenti all'estero;
 - h) elettori marittimi o aviatori che voteranno in altro comune della Regione, nel quale si trovano per motivi di imbarco.

16. Materiale per il Seggio speciale e l'Ufficio distaccato

Nelle sezioni nelle quali viene costituito il Seggio speciale o l'Ufficio distaccato, il presidente riceve anche:

- a) un secondo bollo da utilizzare solo per timbrare la tessera elettorale degli elettori degenti o detenuti; se vi sono elettori ammessi al voto domiciliare, il bollo da utilizzare solo per timbrare la tessera elettorale di tale categoria di elettori;
- b) gli elenchi degli elettori, della stessa o di altre sezioni del comune o di altri comuni della Regione, che voteranno nel luogo di cura o di detenzione esistente nella circoscrizione della sezione;
- c) gli elenchi degli elettori, della stessa o di altre sezioni del comune o di altri comuni della Regione, che voteranno presso il proprio domicilio situato nella circoscrizione della sezione;
- d) gli stampati (buste, verbali) necessari per le operazioni del Seggio speciale e dell'Ufficio distaccato.

17. Arredo della sala della votazione

L'arredo della sala della votazione deve rispettare i seguenti requisiti:

- a) **urna**
l'urna è collocata sul tavolo in modo da essere sempre visibile a tutti;³²
- b) **cabine per l'espressione del voto**
in ogni sezione sono installate, salva comprovata impossibilità, quattro cabine, di cui una destinata ai portatori di handicap.
Le cabine devono essere separate l'una dall'altra e collocate in modo da rimanere isolate e a conveniente distanza dal tavolo dell'Ufficio e dal tramezzo che divide la sala; il tavolo all'interno delle cabine deve essere completamente sgombro;
- c) **manifesti da affiggere nella sala**
all'interno della sala devono essere affissi, in modo da consentire un'agevole lettura anche da parte degli elettori non deambulanti, il manifesto delle candidature e il manifesto esplicativo delle modalità di voto. Nella sala inoltre deve essere affisso il manifesto che ricorda il divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre

³² Articolo 25 della legge regionale n. 28/2007.

apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini;

d) illuminazione della sala e delle cabine

i mezzi di illuminazione, normale e sussidiaria, devono essere disposti in modo che la sala e le cabine siano sufficientemente illuminate anche nelle ore notturne;

e) sala priva di barriere architettoniche

nella sezione ubicata in sede priva di barriere architettoniche, gli arredi sono disposti in modo da permettere agli elettori non deambulanti: di leggere il manifesto delle candidature; di votare in assoluta segretezza; di svolgere eventualmente le funzioni di componente dell'Ufficio o di rappresentante; di assistere alle operazioni.

Almeno una delle cabine deve essere attrezzata con un idoneo piano di scrittura.

La sezione è segnalata con il simbolo dei portatori di handicap.

Il presidente dell'Ufficio verifica la sussistenza di tali requisiti. I presidenti delle sezioni nella cui circoscrizione esistono ospedali e case di cura con meno di 100 posti letto accertano che negli stessi sia stata predisposta una cabina mobile o un altro mezzo idoneo ad assicurare la libertà e la segretezza del voto. Analoga verifica effettuano i presidenti del Seggio speciale.

18. Accesso nella sala della votazione

Nella sala della votazione possono entrare soltanto gli elettori in possesso della tessera elettorale che attesta l'iscrizione nella lista della sezione o di altro documento che dia diritto di votare nella sezione.³³

Nella parte della sala destinata all'Ufficio gli elettori possono entrare solo per votare, o per identificare o aiutare altro elettore, trattenendosi per il tempo strettamente necessario.

Possono in ogni caso entrare nella sala:

- a) gli ufficiali di polizia giudiziaria e gli agenti della Forza pubblica che li assistono, su richiesta del presidente o, in caso di tumulti o disordini, anche senza richiesta;
- b) gli ufficiali giudiziari, per la notifica dei reclami relativi alle operazioni;
- c) tutti coloro i quali devono compiere incarichi previsti dalla legge.

Sanzioni penali

È opportuno che il presidente dell'Ufficio, all'atto dell'insediamento, ricordi le sanzioni penali previste nei confronti dei componenti e dei rappresentanti per violazione delle norme di legge.

Gli articoli del d.P.R. 361/1957 sui quali è opportuno richiamare l'attenzione sono i seguenti: 100, 102, 103, 104, 108, 109, 110, 111, 112. Si tratta di disposizioni che prevedono sanzioni anche nei confronti di chiunque turba, in qualsiasi modo, il regolare svolgimento delle operazioni di votazione e di scrutinio.

In sintesi, i componenti dell'Ufficio possono incorrere nelle responsabilità e sanzioni penali previste a carico di chi:

- a) non compie o ritarda le operazioni necessarie per la preparazione tecnica o per il normale svolgimento degli scrutini;

³³ Articolo 26 della legge regionale n. 28/2007.

- b) si adopera, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio delle stesse, per vincolare i suffragi degli elettori a favore o in pregiudizio di liste o candidati o a indurli all'astensione;
- c) turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o altera il risultato della votazione;
- d) concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha diritto o alla esclusione di chi lo ha o concorre a permettere a un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da altri nella votazione;
- e) contravviene alle disposizioni concernenti le operazioni di scrutinio e di accertamento e attestazione dei voti nel verbale;
- f) con specifico riferimento al segretario del seggio, rifiuta di inserire nel verbale o di allegarvi proteste o reclami di elettori.

19. Azione penale

Il presidente, gli scrutatori e il segretario, in qualità di pubblici ufficiali, hanno l'obbligo di rilevare i casi di violazione di legge che rivestono estremi di reato, facendo rapporto al Pubblico Ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria.³⁴

Al medesimo obbligo sono soggetti gli agenti della Forza pubblica e delle forze armate incaricati di prestare servizio di ordine pubblico presso le sezioni.

Se la violazione è commessa dal presidente, dal vicepresidente, da elettori o da rappresentanti di lista, gli scrutatori e il segretario promuovono direttamente l'azione penale richiedendo l'intervento della competente autorità giudiziaria, oppure sollecitano il presidente o il vicepresidente a promuovere l'azione.

L'elettore che, trovandosi nella sala della votazione, rilevi violazioni di legge o irregolarità nelle operazioni di voto, può procedere alla relativa denuncia.

Verbale dell'Ufficio

Nel verbale dell'Ufficio vengono registrate dal segretario tutte le operazioni svolte e le decisioni adottate dal presidente. In apposito verbale vengono registrate le operazioni del Seggio speciale o dell'Ufficio distaccato.

Il verbale, compilato in due esemplari firmati in ciascun foglio e sottoscritti da tutti i componenti e dai rappresentanti di lista che lo richiedono, è atto pubblico al quale è attribuita fede privilegiata (fino a querela di falso) con riferimento alla regolarità delle operazioni documentate.³⁵

Il presidente e il segretario hanno la piena responsabilità della regolare compilazione del verbale e, in caso di inadempienza, incorrono nelle sanzioni amministrative o penali previste dalla legge.

Si raccomanda una scrupolosa compilazione del verbale, in particolare per quanto riguarda la parte relativa ai dati dello scrutinio, che costituiscono gli elementi in base ai quali gli uffici competenti attribuiscono i seggi e proclamano gli eletti.

³⁴ Articolo 331 del codice di procedura penale.

³⁵ Articolo 50, comma 2, della legge regionale n. 28/2007; articolo 67, comma 2, della legge regionale n. 19/2013.

Parte II

La votazione

Annotazioni nelle liste della sezione

Dopo l'insediamento dell'Ufficio, il primo adempimento consiste nell'aggiornare le liste della sezione sulla base degli elenchi di cui ai **paragrafi 15. e 16.**

In particolare il presidente prende nota, accanto ai nominativi degli elettori della sezione:

- a) degli elettori che voteranno nel luogo di cura o nel luogo di detenzione;
- b) degli elettori che voteranno presso il proprio domicilio situato nella circoscrizione di altre sezioni del comune o di altri comuni della Regione, depennandoli dalle liste;
- c) degli elettori che voteranno presso il proprio domicilio situato nella circoscrizione della sezione;
- d) degli elettori marittimi o aviatori che voteranno in altro comune della Regione, nel quale si trovano per motivi di imbarco.

Inoltre, il presidente aggiunge in calce alle liste i nominativi degli elettori di altre sezioni dello stesso comune o, per le elezioni regionali, di altri comuni della Regione che voteranno presso il proprio domicilio situato nella circoscrizione della sezione.

Accertamento del numero degli elettori assegnati alla sezione

Dopo che le liste della sezione sono state aggiornate, il presidente accerta, sia per le elezioni regionali sia, eventualmente, per quelle comunali, il numero degli elettori assegnati alla sezione, tenendo eventualmente conto, in caso di elezioni comunali, degli elettori iscritti nella lista aggiunta dei cittadini dell'Unione europea.

Nelle Sezioni nella cui circoscrizione esistono luoghi di cura o di detenzione, per determinare il numero degli elettori assegnati devono essere considerati anche gli elettori che voteranno nel luogo di cura o di detenzione, risultanti dagli elenchi di cui al **paragrafo 16.**, lettera b).

Autenticazione delle schede

Deve essere autenticato un numero di schede corrispondente al numero degli elettori assegnati alla sezione.

In caso di contemporaneità delle elezioni regionali con le elezioni comunali, l'autenticazione delle schede relative alle elezioni comunali viene effettuata dopo aver autenticato le schede relative alle elezioni regionali.

Il presidente apre la scatola contenente le schede di votazione e verifica la regolarità delle stesse. L'esito della verifica è comunicato al comune per la successiva segnalazione al Servizio elettorale della Regione.

Successivamente il presidente, dato atto nel verbale del numero indicato sul bollo della sezione, imprime lo stesso su ciascuna scheda.

L'autenticazione delle schede consiste nella SOLA TIMBRATURA DELLA PARTE ESTERNA di ciascuna scheda con il bollo della sezione. (Articolo 27, comma 2, lett. d), della legge regionale n. 28/2007; articolo 45, comma 3, lett. d), della legge regionale n. 19/2013).

Nelle sezioni nella cui circoscrizione esistono luoghi di cura o di detenzione, non deve essere aperta la scatola che contiene il secondo bollo destinato alla timbratura delle tessere degli elettori degenti o detenuti. Analogamente, nelle sezioni nella cui circoscrizione vi sono elettori ammessi al voto domiciliare, non deve essere aperta la scatola che contiene il bollo destinato alla timbratura delle relative tessere elettorali.

Conclusa l'autenticazione, il presidente verifica se il numero delle schede autenticate corrisponde a quello degli elettori assegnati alla sezione e ne dà atto nel verbale.

Durante le operazioni di autenticazione nessuno dei componenti dell'Ufficio può allontanarsi dalla sala.

Votazione nella sezione

La votazione si svolge, anche nell'eventuale ballottaggio in caso di elezioni comunali, la domenica, dalle ore 07.00 alle ore 23.00 e il lunedì dalle ore 7.00 alle ore 15.00.³⁶ Gli elettori che all'ora stabilita come termine della votazione si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre tale termine.³⁷

Ad eccezione degli elettori degenti, detenuti e di quelli ammessi al voto domiciliare (vedi *infra*), l'elettore vota presentandosi di persona presso la sezione nelle cui liste è iscritto.³⁸

Il presidente può consentire che votino con precedenza rispetto agli altri elettori il sindaco, i funzionari di P.S., gli addetti al servizio elettorale del comune e tutti coloro che nei giorni della votazione svolgono compiti istituzionali.

20. Elettori che votano nella sezione

Sono ammessi a votare nella sezione:³⁹

- a) gli iscritti nelle liste della sezione ed eventualmente, in caso di elezioni comunali, gli iscritti nella lista elettorale aggiunta dei cittadini dell'Unione europea;
- b) chi è stato dichiarato elettore del comune in base ad una sentenza della Corte d'appello o ad attestazione del sindaco;
- c) gli elettori non deambulanti iscritti nelle liste elettorali di altre sezioni del comune ubicate in edifici non accessibili mediante sedia a ruote.

Inoltre, fermo restando che nelle elezioni regionali l'elettore può votare nella sezione di un comune anche se iscritto nelle liste elettorali di un altro comune della Regione mentre nelle elezioni comunali può votare solo l'elettore dello stesso comune, sono ammessi a votare nella sezione anche:⁴⁰

- d) i componenti dell'Ufficio, i rappresentanti di lista, gli ufficiali e gli agenti della Forza pubblica e i militari in servizio di ordine pubblico presso i seggi;
- e) i militari delle Forze armate, gli appartenenti alle Forze di polizia, a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che si trovino

³⁶ Articolo 9, comma 23, della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 21.

³⁷ Articolo 28 della legge regionale n. 28/2007.

³⁸ Articolo 29, comma 1, della legge regionale n. 28/2007.

³⁹ Articoli 29 e 30 della legge n. 28/2007; articolo 48 della legge regionale n. 19/2013.

⁴⁰ Articoli 29 e 31 della legge n. 28/2007; articolo 48 della legge regionale n. 19/2013.

- nel comune per motivi di servizio;
 f) i marittimi e gli aviatori fuori residenza per motivi di imbarco.

21. Ammissione degli elettori al voto

Per essere ammessi al voto gli elettori devono essere identificati e presentare la tessera elettorale.

L'identificazione avviene: ⁴¹

a) mediante esibizione di uno dei seguenti documenti:

- carta di identità o altro documento di identificazione con fotografia, rilasciato dalla Pubblica Amministrazione, anche se scaduto. Gli elettori che hanno presentato richiesta di carta d'identità elettronica (CIE) e sono momentaneamente sprovvisti della carta d'identità cartacea, possono essere identificati mediante l'esibizione della ricevuta della richiesta della CIE. Tale ricevuta, infatti, in quanto munita della fotografia del titolare, dei relativi dati anagrafici e del numero della CIE cui si riferisce, deve considerarsi quale documento di riconoscimento, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 445/2000 (Ministero dell'interno, circolare n. 2/2018 del 14 febbraio 2018);
- tessera di riconoscimento rilasciata dall'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, purché munita di fotografia e convalidata da un comando militare;
- tessera di riconoscimento con fotografia rilasciata da un ordine professionale;

b) per attestazione di uno dei componenti dell'Ufficio il quale dichiara di conoscere personalmente l'elettore.

Nel caso di falsa dichiarazione il componente dell'Ufficio è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 2.065; ⁴²

c) per attestazione di altro elettore del comune.

L'elettore che attesta deve essere a sua volta identificato; è da considerarsi identificato l'elettore già ammesso a votare nella stessa o in altre sezioni del comune.

Il presidente avverte l'elettore che, in caso di falsa attestazione, sarà punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa fino a euro 1.032. ⁴³

In caso di dissenso sull'identità degli elettori, decide il presidente. ⁴⁴

Nelle liste della sezione sono indicati gli estremi del documento di identificazione dell'elettore; nel caso di identificazione per attestazione, il soggetto che attesta appone la propria firma e il presidente fa prendere nota degli estremi del documento di identità.

Dopo l'identificazione dell'elettore e prima che il presidente consegni la scheda, uno scrutatore imprime il bollo della sezione e indica la data della votazione nell'apposito spazio della tessera elettorale.

L'elettore che si presenta a votare in base a sentenza o attestazione del sindaco esibisce, in luogo della tessera elettorale, la sentenza o l'attestazione. Su tali documenti il presidente prende nota dell'avvenuta ammissione al voto, appone la propria firma e imprime il bollo

⁴¹ Articolo 34 della legge regionale n. 28/2007; articolo 51 della legge regionale n. 19/2013.

⁴² Articolo 104, primo comma, del d.P.R. n. 361/1957.

⁴³ Articolo 104, primo comma, del d.P.R. n. 361/1957.

⁴⁴ Articolo 57, ultimo comma, del d.P.R. n. 361/1957.

della sezione.

In caso di contemporaneità delle elezioni regionali con le elezioni comunali, ai fini dell'accertamento del numero dei votanti nelle liste della sezione si deve prendere nota dell'elettore che vota solo per una delle due consultazioni.

22. Espressione del voto

Il presidente consegna all'elettore la scheda e la matita copiativa. L'elettore esprime il voto all'interno della cabina e restituisce la scheda già piegata al presidente, insieme con la matita copiativa.

Si ricorda che è vietato l'utilizzo all'interno della cabina di telefoni cellulari con fotocamera o di altre apparecchiature in grado di registrare immagini.⁴⁵ Il presidente invita l'elettore a depositare le apparecchiature di cui sia eventualmente in possesso, prendendole in consegna e restituendole dopo l'espressione del voto.

Quando la scheda non è piegata il presidente invita l'elettore a piegarla, facendolo rientrare nella cabina.

Il presidente verifica che la scheda sia autenticata e che sulla parte esterna della stessa non vi siano segni o scritte che possono portare al riconoscimento dell'elettore. Quindi, la scheda viene inserita nell'urna.

Uno dei componenti dell'Ufficio attesta che l'elettore ha votato apponendo la propria firma nell'apposita colonna delle liste della sezione.

Ai fini dell'accertamento del numero dei votanti, nelle liste della sezione si deve prendere nota dell'elettore che, dopo aver ricevuto la scheda, non l'ha inserita nell'urna.

Raccolta del voto dei degenti, dei detenuti e del voto domiciliare

23. Votazione nei luoghi di cura fino a 199 posti letto

Nelle sezioni con ospedali o altri luoghi di cura il voto dei degenti, anche se elettori di altre sezioni dello stesso comune o, nelle elezioni regionali, di altri comuni della Regione, viene raccolto dall'Ufficio distaccato (luoghi di cura con meno di 100 posti letto) o dal Seggio speciale (luoghi di cura da 100 a 199 posti letto).⁴⁶

Il Seggio speciale e l'Ufficio distaccato procedono alla raccolta del voto degli elettori degenti durante l'orario in cui è aperta la votazione, nel giorno e nelle ore preventivamente concordate con la direzione sanitaria. Per quanto riguarda l'Ufficio distaccato, durante l'assenza del presidente e del segretario, le funzioni di presidente dell'Ufficio di sezione sono assunte dal vicepresidente e quelle di segretario sono affidate ad un altro scrutatore.

⁴⁵ Articolo 1 del decreto-legge 27 gennaio 2008, n. 49.

⁴⁶ Articolo 38 della legge regionale n. 28/2007; articolo 56 della legge regionale n. 19/2013. Nelle Sezioni ospedaliere le operazioni di votazione si svolgono nei modi descritti per gli ordinari Uffici elettorali di Sezione. Gli elettori degenti votano previa esibizione della tessera elettorale e dell'attestazione del sindaco concernente l'avvenuta inclusione negli elenchi predisposti dal comune. Gli elettori che votano nelle Sezioni ospedaliere sono iscritti, all'atto della votazione, nelle liste della sezione. Il voto degli elettori degenti impossibilitati a recarsi nella cabina è raccolto dal Seggio speciale costituito presso la Sezione ospedaliera.

Nel giorno e nelle ore stabilite, l'Ufficio distaccato o il Seggio speciale si recano, accompagnati dai rappresentanti di lista che lo richiedono, presso il luogo di cura con le schede e l'altro materiale occorrente per la votazione (verbali, liste aggiunte, secondo bollo da utilizzare per la timbratura della tessera elettorale dei votanti nel luogo di cura, matite copiative, ecc.).

Per la votazione viene inserito nell'apposita busta (*Busta Os/1 R* elezioni regionali; *Busta Os/1 C* elezioni comunali) un numero di schede autenticate pari al numero degli elettori degenti risultante dagli elenchi di cui al **paragrafo 16.**, lettera *b*), maggiorato del 10%.

I degenti votano previa esibizione della tessera elettorale e dell'attestazione del sindaco concernente l'avvenuta inclusione negli elenchi predisposti dal comune. All'atto della votazione, i nominativi degli elettori che votano nel luogo di cura vengono registrati nella lista aggiunta.

Dopo l'espressione del voto l'attestazione esibita è allegata alla lista aggiunta. Le schede votate, chiuse nell'apposita busta (*Busta Os/2 R* elezioni regionali; *Busta Os/2 C* elezioni comunali), vengono riportate nella sezione elettorale e inserite nell'urna, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori degenti che hanno votato. Le schede deteriorate e quelle ritirate ad elettori esclusi dal voto sono conservate in una busta (diversa per le elezioni regionali e per quelle comunali) per essere poi unite alle analoghe schede presso la sezione.

Se nella circoscrizione della sezione esistono più luoghi di cura, le schede autenticate e quelle votate sono inserite in buste distinte per ciascun luogo di cura; per la registrazione degli elettori che votano viene utilizzata la stessa lista aggiunta; per la verbalizzazione delle operazioni vengono utilizzati distinti verbali.

24. Votazione nei luoghi di detenzione

Nelle sezioni con luoghi di detenzione il voto dei detenuti, anche se elettori di altre sezioni dello stesso comune o, nelle elezioni regionali, di altri comuni della Regione, viene raccolto dal Seggio speciale.

Il Seggio speciale procede alla raccolta del voto dei detenuti durante l'orario in cui è aperta la votazione, nel giorno e nelle ore preventivamente concordate con la direzione del luogo di detenzione. Le modalità di raccolta del voto sono analoghe a quelle descritte al **paragrafo 23.**

I detenuti votano previa esibizione della tessera elettorale e dell'attestazione del sindaco concernente l'avvenuta inclusione negli elenchi predisposti dal comune. Dopo l'espressione del voto l'attestazione esibita è allegata alla lista aggiunta.

Le schede autenticate per la votazione – in numero pari a quello dei detenuti aventi diritto al voto, risultante dagli elenchi di cui al **paragrafo 16.**, lett. *b*) maggiorato del 10% – e le schede votate sono inserite nelle apposite buste (rispettivamente: *Buste D/1 R* e *D/2 R* elezioni regionali; *Buste D/1 C* e *D/2 C* elezioni comunali).

25. Votazione presso il domicilio

Gli elettori affetti da gravi infermità che si trovano in dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali e gli elettori intrasportabili perché affetti da gravissime infermità votano presso il proprio domicilio.

Il voto viene raccolto dall'Ufficio distaccato della sezione nella cui circoscrizione si trova il domicilio dell'elettore, anche se iscritto in altra sezione dello stesso comune o, nelle elezioni regionali, di altro comune della Regione.

L'Ufficio distaccato procede alla raccolta del voto domiciliare durante l'orario in cui è aperta

la votazione, nel giorno e nelle ore preventivamente concordate con gli interessati.

Nel giorno e nelle ore stabilite, l'Ufficio distaccato si reca, accompagnato dai rappresentanti di lista che lo richiedono, presso il domicilio degli elettori con le schede e l'altro materiale occorrente per la votazione. In particolare l'Ufficio porta con sé il verbale e gli elenchi di cui al **paragrafo 16.**, lettera c).

Per la votazione viene inserito in una busta un numero di schede autenticate pari al numero degli elettori risultante dagli elenchi di cui al **paragrafo 16.**, lettera c), maggiorato del 10%.

Gli elettori votano previa esibizione della tessera elettorale e dell'attestazione del sindaco concernente l'avvenuta inclusione negli elenchi predisposti dal comune. L'attestazione è allegata al verbale utilizzato per la raccolta del voto, sia nel primo che nel secondo turno.

All'atto della votazione, a fianco dei nominativi contenuti negli elenchi viene annotata l'avvenuta espressione del voto.

Le schede votate, raccolte in una busta (diversa per le elezioni regionali e per quelle comunali), vengono riportate nella sezione elettorale e inserite nell'urna, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori iscritti negli elenchi che hanno votato. Successivamente, le annotazioni effettuate all'atto della votazione negli elenchi predisposti dal comune vengono riportate nelle liste della sezione; in particolare nelle liste viene attestata l'avvenuta espressione del voto presso il domicilio:

- a) da parte degli elettori della sezione;
- b) da parte degli elettori di altre sezioni dello stesso comune o, nelle elezioni regionali, di altro comune della Regione, aggiunti in calce alle liste della sezione in occasione dell'aggiornamento delle stesse, prima dell'inizio della votazione.

Casi particolari nel corso della votazione

26. Voto assistito

Gli elettori non vedenti, amputati delle mani, affetti da paralisi o da altro impedimento di analogia gravità, non essendo in grado di esprimere il voto in modo autonomo, possono votare con l'assistenza di un accompagnatore, scelto volontariamente, iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica.⁴⁷

Per votare con l'assistenza di un accompagnatore deve ricorrere una delle seguenti condizioni:

- a) l'impedimento fisico è evidente;
- b) la tessera dell'elettore riporta la sigla "AVD" ("diritto voto assistito"). In questo caso l'elettore è ammesso al voto assistito senza necessità di esibire altra documentazione;
- c) l'elettore è ancora in possesso del libretto nominativo di pensione di invalidità civile che veniva rilasciato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale – I.N.P.S. (e, in precedenza, dal Ministero dell'Interno) ai sensi dell'articolo 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 854. All'interno del libretto, recante, tra l'altro, la fotografia del titolare, oltre all'indicazione della categoria «ciechi civili», deve essere riportato uno dei seguenti codici, attestanti la cecità assoluta: 10, 11, 15, 18, 19, 06, 07;
- d) l'elettore esibisce un certificato medico, rilasciato da un funzionario medico designato

⁴⁷ Articolo 32 della legge regionale n. 28/2007; articolo 49 della legge regionale n. 19/2013.

dai competenti organi dell'Azienda sanitaria locale, attestante che l'infermità fisica diagnosticata impedisce di esprimere il voto senza l'aiuto di un altro elettore.

Non è consentito il voto assistito per infermità riguardanti la sfera psichica.

Il presidente, prima di consegnare la scheda:

- a) richiede all'accompagnatore di esibire la tessera elettorale, per assicurarsi che lo stesso sia elettore e che non abbia già svolto la funzione di accompagnatore;
- b) accerta che l'elettore abbia scelto liberamente l'accompagnatore e ne conosca il nome e il cognome.

Nel verbale (**paragrafo 6.**) si prende nota del nome e cognome dell'elettore, del nome e cognome dell'accompagnatore, del numero della tessera elettorale (in caso di annotazione permanente al diritto al voto assistito) o del motivo dell'assistenza (in caso di impedimento fisico evidente o di esibizione del certificato medico).

Sulla tessera elettorale dell'accompagnatore, all'interno dello spazio destinato alla certificazione dell'esercizio del voto, si prende nota dell'avenuto assolvimento della funzione di accompagnatore.

27. Elettori non iscritti che votano nella sezione

Alcune categorie di elettori possono votare nella sezione anche se non sono iscritti nelle relative liste.

Gli elettori **non deambulanti**, iscritti nelle liste elettorali di sezioni ubicate in edifici non accessibili mediante sedia a ruote, possono votare in una qualsiasi sezione elettorale del comune collocata in sede priva di barriere architettoniche.⁴⁸

Per essere ammessi al voto tali elettori devono esibire, oltre alla tessera elettorale, una certificazione medica rilasciata, anche in precedenza per altri scopi, dall'azienda per i servizi sanitari, oppure la patente di guida speciale. Dalla documentazione esibita, deve risultare l'impossibilità o l'incapacità gravemente ridotta di deambulazione.

Nel verbale (**paragrafo 7.**) si prende nota delle generalità degli elettori non deambulanti e del titolo in base al quale gli stessi sono stati ammessi a votare nella sezione. I nominativi degli elettori sono aggiunti in calce alle liste della sezione.

Nella sezione possono anche presentarsi coloro che sono stati dichiarati elettori del comune da una **sentenza della Corte d'appello** o da un'**attestazione del sindaco**.⁴⁹

Per essere ammessi al voto tali elettori devono esibire, in sostituzione della tessera elettorale, la sentenza o l'attestazione. Sul documento esibito il presidente appone l'annotazione «*Ha votato*», la propria firma, la data e il bollo della sezione, così da impedire che l'elettore sia ammesso a votare anche in altra sezione.

Nel verbale (**paragrafo 7.**) si prende nota delle generalità degli elettori e degli estremi della sentenza o dell'attestazione. I nominativi degli elettori sono aggiunti in calce alle liste della sezione.

I componenti dell'Ufficio, i rappresentanti di lista, gli ufficiali e gli agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico presso i seggi possono votare nella sezione presso la

⁴⁸ Articolo 30 della legge regionale n. 28/2007; articolo 48, comma 2, della legge regionale n. 19/2013.

⁴⁹ Articolo 29, comma 2, lett. b), della legge regionale n. 28/2007; articolo 48, comma 1, lett. b), della legge regionale n. 19/2013. Si tratta dell'attestazione di ammissione al voto rilasciata dal sindaco ai sensi dell'articolo 32 - bis del d.P.R. 223/1967 (riacquisto del diritto elettorale); un caso quindi diverso rispetto a quello dell'elettore, già iscritto nelle liste della sezione, al quale il sindaco, non avendo potuto rilasciare, sostituire o rinnovare subito la tessera elettorale, ha consegnato un attestato sostitutivo della tessera.

quale svolgono l'incarico purché risultino iscritti nelle liste elettorali: ⁵⁰

- a) di un'altra sezione dello stesso comune (scrutatori, segretario, rappresentanti delle liste per le elezioni comunali);
- b) di un'altra sezione dello stesso comune o di altri comuni della stessa circoscrizione elettorale (rappresentanti delle liste circoscrizionali per le elezioni regionali);
- c) di un'altra sezione dello stesso comune o di altri comuni della Regione (presidente dell'Ufficio, ufficiali e agenti della Forza pubblica).

Tali elettori sono aggiunti in calce alle liste della sezione.

Nel verbale (**paragrafo 7.**) si prende nota delle generalità e del titolo in virtù del quale l'elettore è stato ammesso al voto nella sezione.

I militari delle Forze armate, gli appartenenti alle Forze di polizia, a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i marittimi e gli aviatori fuori residenza per motivi di imbarco sono ammessi a votare nel comune in cui si trovano per causa di servizio. ⁵¹

Per essere ammessi al voto tali elettori devono esibire, oltre alla tessera elettorale:

- a) per quanto riguarda i militari, la dichiarazione del comandante che attesta il reparto al quale il militare è assegnato e la sede dello stesso;
- b) per i marittimi e gli aviatori: il certificato del comandante del porto o del direttore dell'aeroporto attestante che il marittimo o l'aviatore si trova nell'impossibilità, per motivi di imbarco, di recarsi a votare nel comune di residenza; il certificato del sindaco del comune in cui l'elettore si trova per motivi di imbarco attestante l'avvenuta notifica al sindaco del comune di residenza della volontà dell'elettore di votare nel comune stesso.

Tali elettori possono votare in una qualsiasi sezione elettorale e sono iscritti in apposita lista aggiunta.

Nel verbale (**paragrafo 7-bis.**) si prende nota delle generalità degli elettori e del titolo in virtù del quale l'elettore è stato ammesso al voto nella sezione.

28. Altri casi particolari

Se l'elettore riscontra che la **scheda è deteriorata** o egli stesso, per negligenza, la deteriora, la restituisce al presidente. ⁵² Sulla scheda viene apposta l'indicazione «*scheda deteriorata*». Nel verbale (**paragrafo 8.**) si prende nota delle generalità dell'elettore. Il presidente preleva una nuova scheda dalla busta contenente le schede non autenticate, la autentica e la consegna all'elettore in sostituzione di quella deteriorata.

Il presidente può disporre l'allontanamento dalle cabine, previa restituzione della scheda, degli **elettori che** a suo giudizio **indugiano artificiosamente** nell'espressione del voto o che non rispondono all'invito di concludere l'operazione di voto e di restituire la scheda. ⁵³ Sulla scheda restituita senza espressione di voto viene apposta l'indicazione «*Scheda annullata*». Nel verbale (**paragrafo 9.**) si prende nota delle generalità dell'elettore, il quale può essere riammesso a votare soltanto dopo che hanno votato tutti gli elettori presenti.

⁵⁰ Articolo 29, comma 2, lett. c) e d), della legge regionale n. 28/2007; articolo 48, comma 1, lett. c) e d), della legge regionale n. 19/2013.

⁵¹ Articolo 31 della legge regionale n. 28/2007.

⁵² Articolo 35, comma 3, della legge regionale n. 28/2007; articolo 53, comma 1, della legge regionale n. 19/2013.

⁵³ Articolo 35, comma 7, della legge regionale n. 28/2007; articolo 53, comma 4, della legge regionale n. 19/2013.

Se un **elettore non vota nella cabina**, il presidente ritira la scheda e l'elettore non è più riammesso a votare.⁵⁴ Sulla scheda viene apposta l'indicazione «*Scheda annullata*». Nelle liste della sezione, accanto al nome dell'elettore, viene fatta apposita annotazione. Nel verbale (**paragrafo 10.**) si prende nota delle generalità dell'elettore.

Al caso dell'elettore che non vota nella cabina devono ricondursi le seguenti due ulteriori ipotesi:

- a) quella in cui l'elettore viene colto all'interno della cabina nell'atto di fotografare o registrare immagini del proprio voto. In questo caso la scheda, sia o meno stata votata, deve comunque essere annullata e l'elettore non è più riammesso a votare;
- b) quella dell'elettore che si rifiuta di ritirare la scheda o che, dopo averla ritirata, non entra in cabina e restituisce la scheda senza esprimere il voto. In entrambi i casi, se l'elettore chiede che vengano verbalizzati suoi reclami o dichiarazioni di astensione dal voto o di protesta, il presidente fa riportare sinteticamente nel verbale il contenuto dei reclami o delle dichiarazioni, allegando gli eventuali documenti presentati dall'elettore.

Se un elettore restituisce una **scheda non autenticata**, la stessa non viene inserita nell'urna e l'elettore non è più riammesso a votare.⁵⁵ Sulla scheda viene apposta l'indicazione «*Scheda annullata*». Nelle liste della sezione, accanto al nome dell'elettore, viene fatta apposita annotazione. Nel verbale (**paragrafo 11.**) viene preso nota delle generalità dell'elettore.

Nel verbale (**paragrafo 12.**) si prende anche nota delle generalità dell'**elettore che non restituisce la scheda o la matita**.⁵⁶ L'elettore non è più riammesso a votare e viene segnalato ai fini dell'applicazione della sanzione prevista dalla legge.

Le schede deteriorate e quelle annullate vengono firmate dal presidente e da uno scrutatore e inserite nell'apposita busta (*Busta 5/bis R* elezioni regionali; *Busta 5/bis C* elezioni comunali).

29. Adempimenti dell'Ufficio

Con riferimento ai casi descritti nei **paragrafi 27. e 28.**, è opportuno che l'Ufficio operi nel modo seguente:

- a) la scheda consegnata ad elettori che votano nella sezione pur non essendo iscritti nelle relative liste (non deambulanti, elettori che votano in base a sentenza o attestazione del sindaco, componenti dell'Ufficio, rappresentanti di lista, ufficiali e agenti della Forza pubblica in servizio presso la sezione) è prelevata dalla scatola contenente le schede non autenticate e di volta in volta appositamente autenticata;
- b) allo stesso modo si procede quando deve essere consegnata una seconda scheda in sostituzione di quella deteriorata o nel caso di elettori allontanati dalla cabina e poi riammessi al voto;
- c) invece nel caso di elettori allontanati dalla cabina e non riammessi al voto, di elettori che non hanno votato nella cabina e di elettori che hanno restituito la scheda non autenticata, nessuna nuova scheda deve essere autenticata.

Operazioni di riscontro dopo la votazione

In caso di contemporaneità delle elezioni regionali con le elezioni comunali, l'Ufficio compie le operazioni di riscontro distintamente per ciascun tipo di elezione iniziando dalle elezioni

⁵⁴ Articolo 35, comma 6, della legge regionale n. 28/2007; articolo 53, comma 3, della legge regionale n. 19/2013.

⁵⁵ Articolo 35, comma 5, della legge regionale n. 28/2007; articolo 53, comma 2, della legge regionale n. 19/2013.

⁵⁶ Articolo 35, comma 8, della legge regionale n. 28/2007; articolo 53, comma 5, della legge regionale n. 19/2013.

regionali.

Chiusa la votazione il presidente accerta il numero degli elettori che hanno votato e il numero delle schede autenticate ma non utilizzate.

Il numero dei votanti, distinto in maschi e femmine, è dato dal totale delle categorie indicate al **paragrafo 13.** del verbale (si vedano anche le “*Istruzioni per la compilazione del verbale*”). Il numero delle schede autenticate ma non utilizzate per la votazione viene attestato nel **paragrafo 14.** del verbale.

Ultimate le operazioni di riscontro, le liste della sezione vengono firmate in ciascun foglio dal presidente e da uno scrutatore. La firma delle liste assolve la funzione di una autentica formale, mediante la quale viene attestato, sino a querela di falso, che quelle, e non altre, sono le liste usate per la votazione. La sua funzione è quella di evitare qualsiasi manomissione delle liste dopo la votazione.

Successivamente, le liste della sezione vengono inserite nella *Busta 3 R* (anche nel caso di contemporaneità delle elezioni regionali con le elezioni comunali; in questo caso, pertanto, la *Busta 3 C* viene utilizzata solo nell'eventuale del ballottaggio); le schede autenticate ma non utilizzate per la votazione vengono inserite, insieme alle schede non autenticate, nella *Busta 4 R* (*Busta 4 C* per le elezioni comunali). Prima di iniziare lo scrutinio le buste vengono depositate nella segreteria del comune.⁵⁷

⁵⁷ Articolo 37, comma 1, lett. c) e d), della legge regionale n. 28/2007; articolo 54, comma 1, lett. f), della legge regionale n. 19/2013.

Parte III

Lo scrutinio

Modalità di espressione del voto nelle elezioni regionali

La circoscrizione per l'elezione del presidente della Regione coincide con il territorio regionale. Invece, per l'elezione del consiglio regionale, il territorio della Regione è suddiviso in cinque circoscrizioni elettorali. I partiti o gruppi politici presentano in ciascuna circoscrizione liste di candidati alla carica di consigliere. L'insieme delle liste presentate dallo stesso partito nelle diverse circoscrizioni costituisce il gruppo di liste di quel partito.

Sulla scheda di votazione è riportato il nominativo di ciascun candidato alla carica di presidente, con il contrassegno o i contrassegni che contraddistinguono la sua candidatura. Alla destra del nominativo del candidato presidente sono riportati i contrassegni delle liste, con a fianco lo spazio per esprimere il voto di preferenza (un solo voto di preferenza, in quanto nelle elezioni regionali non è prevista la doppia preferenza di genere).

Il voto può essere espresso in uno dei modi seguenti:

1	Nome e cognome del candidato presidente	<input checked="" type="checkbox"/>	(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)
2	Nome e cognome del candidato presidente	2	(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)
3		3	(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)
4		4	(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)
		4	(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)

tracciando un segno di voto sul contrassegno di una lista. In questo modo l'elettore esprime un voto valido per la lista e per il collegato candidato presidente;⁵⁸

lo stesso risultato si ottiene tracciando un segno di voto, oltre che sul contrassegno di una lista, anche sul nome del collegato candidato alla carica di presidente;

1	Nome e cognome del candidato presidente	1	(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)
2	Nome e cognome del candidato presidente	2	(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)
3		3	(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)
4		4	(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)
		4	(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)

tracciando un segno di voto sul nominativo di un candidato alla carica di presidente, senza tracciare alcun segno di voto nello spazio della scheda riservato ai voti di lista. In questo modo l'elettore esprime un voto valido solo per il candidato presidente, anche nel caso di collegamento con una sola lista.⁵⁹ Lo stesso risultato si ottiene tracciando un segno di voto sul contrassegno o su uno dei contrassegni che contraddistinguono il candidato alla carica

⁵⁸ Articolo 25, comma 2, della legge regionale n. 17/2007.

⁵⁹ Articolo 25, comma 3, della legge regionale n. 17/2007.

di presidente;⁶⁰

1	Nome e cognome del candidato presidente	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Tizio</i> <small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
2	Nome e cognome del candidato presidente	2	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
3		3	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
4		4	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>

tracciando un segno di voto sul contrassegno di una lista e scrivendo, sull'apposita riga alla destra del contrassegno, il nominativo di un candidato appartenente alla lista votata. In questo modo l'elettore esprime un voto valido in favore della lista e del candidato consigliere, che si estende anche al collegato candidato presidente;⁶¹

lo stesso risultato si ottiene scrivendo correttamente il solo voto di preferenza;⁶²

1	Nome e cognome del candidato presidente	<input checked="" type="checkbox"/>	1 <small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
2	Nome e cognome del candidato presidente	2	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
3		<input checked="" type="checkbox"/>	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
4		4	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>

tracciando un segno di voto sul nominativo di un candidato alla carica di presidente e un altro segno di voto sul contrassegno di una lista non collegata al candidato presidente votato. In questo modo l'elettore esprime un voto valido per un candidato alla carica di presidente e per una lista tra loro non collegati (**voto disgiunto**).⁶³

⁶⁰ Articolo 45, comma 2, della legge regionale n. 17/2007.

⁶¹ Articolo 25, commi 4 e 5, della legge regionale n. 17/2007.

⁶² Articolo 46, comma 2, della legge regionale n. 28/2007.

⁶³ Articolo 25, comma 1, della legge regionale n. 17/2007.

Modalità di espressione del voto nelle elezioni comunali

Le modalità di espressione del voto sono le stesse in tutti i comuni. L'unica diversità è rappresentata dalla possibilità per l'elettore, **nei soli comuni con più di 15.000 abitanti**, di esprimere un **voto disgiunto**, ossia di votare un candidato alla carica di sindaco e una lista di candidati alla carica di consigliere comunale tra loro non collegati. Inoltre, nelle elezioni comunali l'elettore può esprimere sino a **due preferenze**, per candidati di genere diverso (doppia preferenza di genere).

Il voto può essere espresso in uno dei modi seguenti:

Nome e cognome
(Candidato alla carica di sindaco)

(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)

Nome e cognome
(Candidato alla carica di sindaco)

2
(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)

Nome e cognome
(Candidato alla carica di sindaco)

3
(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)

tracciando un segno di voto sul contrassegno di una lista. In questo modo l'elettore esprime un voto valido per la lista e per il collegato candidato sindaco;⁶⁴

~~Nome e cognome~~
(Candidato alla carica di sindaco)

(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)

Nome e cognome
(Candidato alla carica di sindaco)

2
(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)

Nome e cognome
(Candidato alla carica di sindaco)

3
(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)

lo stesso risultato si ottiene tracciando un segno di voto, oltre che sul contrassegno di una lista, anche sul nome del collegato candidato sindaco;⁶⁵

⁶⁴ Articolo 12, comma 2, e 14, comma 2, della legge regionale n. 19/2013.

⁶⁵ Articolo 12, comma 3, e 14, comma 4, della legge regionale n. 19/2013.

The diagram shows a ballot paper with two rows. The top row has a box labeled 'Nome e cognome' with a large 'X' over it, and the text '(Candidato alla carica di sindaco)' below it. To the right of this box is a circle containing the number '1'. Further right is a horizontal line with a dotted line underneath it, and the text '(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)' below that line. The bottom row has a box labeled 'Nome e cognome' and the text '(Candidato alla carica di sindaco)' below it. To the right of this box are two circles containing the numbers '2' and '3'. To the right of the '2' circle is a horizontal line with a dotted line underneath it, and the text '(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)' below that line. To the right of the '3' circle is another horizontal line with a dotted line underneath it, and the text '(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)' below that line.

tracciando un segno di voto sul nominativo di un candidato sindaco, senza votare alcun contrassegno di lista. In questo modo l'elettore esprime un voto valido solo per il candidato sindaco, anche nel caso di collegamento del sindaco con una sola lista;⁶⁶

The diagram shows a ballot paper with two rows. The top row has a box labeled 'Nome e cognome' and the text '(Candidato alla carica di sindaco)' below it. To the right of this box is a circle containing a large 'X' over it. Further right is the name 'Caio' in a stylized font, and below it is the name 'Tizia' in a stylized font. To the right of the names is a horizontal line with a dotted line underneath it, and the text '(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)' below that line. The bottom row has a box labeled 'Nome e cognome' and the text '(Candidato alla carica di sindaco)' below it. To the right of this box are two circles containing the numbers '2' and '3'. To the right of the '2' circle is a horizontal line with a dotted line underneath it, and the text '(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)' below that line. To the right of the '3' circle is another horizontal line with a dotted line underneath it, and the text '(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)' below that line.

tracciando un segno di voto sul contrassegno di una lista e scrivendo, sulla riga alla destra del contrassegno, il nominativo di uno o due candidati appartenenti alla lista votata. In questo modo l'elettore esprime un voto valido in favore della lista e dei candidati, che si estende anche al collegato candidato sindaco.⁶⁷

⁶⁶ Articolo 12, comma 2, e 14, comma 2, della legge regionale 19/2013.

⁶⁷ Articolo 12, comma 2, e 14, comma 2, della legge regionale n. 19/2013.

Se l'elettore esprime due preferenze, i candidati preferiti devono essere di genere diverso, pena la nullità della seconda preferenza;

Nome e cognome	1	<i>Tizio</i>
(Candidato alla carica di sindaco)		(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)
Nome e cognome	2	
(Candidato alla carica di sindaco)		(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)
Nome e cognome	3	
(Candidato alla carica di sindaco)		(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)

lo stesso risultato si ottiene scrivendo correttamente il solo voto di preferenza per uno o due candidati;⁶⁸

Nome e cognome	1	
(Candidato alla carica di sindaco)		(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)
Nome e cognome	2	
(Candidato alla carica di sindaco)		(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)
Nome e cognome	3	
(Candidato alla carica di sindaco)		(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)

solo nei comuni con più di 15.000 abitanti, è possibile tracciare un segno di voto sul nominativo di un candidato sindaco e un altro segno di voto sul contrassegno di una lista non collegata al candidato sindaco votato. In questo modo l'elettore esprime un voto valido per un candidato sindaco e per una lista tra loro non collegati (**voto disgiunto**).⁶⁹

Nei comuni sino a 15.000 abitanti, se l'elettore ha espresso un voto disgiunto, **è valido il voto al candidato sindaco mentre è nullo il voto di lista**.⁷⁰

⁶⁸ Articolo 64, comma 2, della legge regionale n. 19/2013.

⁶⁹ Articolo 14, comma 3, della legge regionale n. 19/2013.

⁷⁰ Articolo 63, comma 4, della legge regionale n. 19/2013.

Principi generali dello scrutinio

30. Principio del “favor voti”

Fermo restando che spetta al presidente dell'Ufficio, sentiti gli scrutatori, decidere sull'attribuzione o meno dei voti, i casi dubbi devono essere risolti facendo riferimento ad alcuni principi generali, il più importante dei quali è quello del “favor voti”. In base a tale principio la validità dei voti deve essere ammessa ogniqualvolta si possa desumere la volontà effettiva dell'elettore.⁷¹

Ciò significa che il voto, anche se non espresso nelle forme stabilite dalla legge (cfr. le modalità di espressione del voto), deve ritenersi valido tutte le volte in cui l'elettore non sia riconoscibile e la sua volontà risulti manifesta (univocità del voto).⁷²

Il principio del “favor voti” non si applica quando la scheda è nulla, ossia quando la scheda non è conforme alla legge o non risulta autenticata oppure presenta scritte o segni tali da far ritenere che l'elettore ha voluto farsi riconoscere.

31. Principio di non riconoscibilità del voto

I segni che possono invalidare il voto sono soltanto quelli apposti dall'elettore, con esclusione, quindi, di segni tipografici o di altro genere.

Le disposizioni che sanciscono la nullità del voto per la presenza di segni di riconoscimento devono essere qualificate di stretta interpretazione, nel senso che i segni possono determinare la nullità dei voti contenuti nella scheda quando gli stessi, per essere del tutto estranei a ogni plausibile esigenza di espressione del voto, inequivocabilmente dimostrano che l'elettore ha voluto farsi riconoscere.

Ad esempio, secondo il Consiglio di Stato, **non sono segni di riconoscimento:**⁷³

- a) mere anomalie del tratto o errori e incertezze grafiche; è stato considerato valido il voto espresso in sostituzione di uno precedentemente segnato e poi cancellato;
- b) erronee indicazioni del nome del candidato; il voto è da ritenersi valido sempre che l'indicazione errata comunque non ne impedisca l'identificazione;
- c) segni superflui, eccedenti o giustificabili come un'espressione rafforzativa del voto; è stata considerata segno rafforzativo dell'intenzione dell'elettore di votare per il candidato sindaco, l'irregolarità consistente nella mancanza di crocesegno sul simbolo della lista elettorale e nella trascrizione del nome del candidato sindaco nello spazio riservato all'espressione del voto di preferenza;
- d) l'imprecisa collocazione dell'espressione del voto rispetto agli spazi riservati.

Sempre secondo il Consiglio di Stato, **rappresentano invece segni di riconoscimento:**⁷⁴

- a) il motto “*sei forte*”, riferito al candidato per cui è espressa la preferenza;
- b) la frase “*candidato alla carica di consigliere*” apposta dall'elettore;
- c) le parole “*SI*” oppure “*OK*” scritte sulla riga riservata all'espressione della preferenza o a fianco del nominativo del candidato.

⁷¹ Articolo 45, comma 1, della legge regionale n. 28/2007; articolo 63, comma 1, della legge regionale n. 19/2013.

⁷² Consiglio di Stato, Sez. V, 2291/2001.

⁷³ Consiglio di Stato, Sez. V, 3861/2000, 5609/2000, 1897/2001, 6052/2001, 374/2004, 5187/2005, 109/2006.

⁷⁴ Consiglio di Stato, Sez. V, 2291/2001, 374/2004, 4933/2005.

32. Principio della univocità del voto

Il voto, per essere ritenuto valido, oltre a non essere riconoscibile, deve anche essere espresso in modo univoco, ossia in modo tale da non lasciare dubbi circa l'intenzione dell'elettore di preferire una determinata lista o un determinato candidato.

Ad esempio, **non sono modalità univoche di espressione del voto:** ⁷⁵

- a) il voto espresso per due candidati alla carica di presidente o di sindaco, per due liste oppure a cavallo della linea di separazione tra due contrassegni;
- b) la preferenza espressa indicando il solo cognome di un candidato quando nella stessa lista sono presenti altri candidati con lo stesso cognome;
- c) l'indicazione della sola preferenza espressa a fianco del contrassegno di una lista diversa da quella cui il candidato preferito appartiene.

Le operazioni di scrutinio

Lo scrutinio ha inizio il lunedì, subito dopo la conclusione delle operazioni di votazione. ⁷⁶ In caso di contemporaneità delle elezioni regionali con le elezioni comunali, l'Ufficio effettua lo scrutinio iniziando da quello relativo alle elezioni regionali. ⁷⁷

Il presidente dell'Ufficio, dopo aver suddiviso i compiti tra i componenti l'Ufficio e aver designato, mediante sorteggio, lo scrutatore che dovrà estrarre le schede dall'urna, dà inizio alle operazioni di scrutinio.

Nel corso dello scrutinio tutti i componenti dell'Ufficio devono essere sempre presenti.

Alle operazioni di scrutinio possono assistere gli elettori e i rappresentanti di lista della sezione.

33. Modalità dello scrutinio

Nel corso dello scrutinio: ⁷⁸

- a) è vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non è stata scrutinata e il relativo voto non è stato registrato nelle tabelle di scrutinio;
- b) è vietato eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dallo scrutinio dei voti di lista;
- c) è vietato eseguire lo scrutinio dei voti di lista separatamente dallo scrutinio dei voti per il candidato alla carica di presidente o di sindaco;
- d) le schede possono essere toccate soltanto dai componenti l'Ufficio.

In base alle modalità di cui alle lettere a), b), e c) le schede contenenti voti di preferenza e di lista non possono essere accantonate al momento dello scrutinio per essere prese in esame successivamente e separatamente rispetto alle altre schede.

Lo scrutatore designato estrae in successione dall'urna ciascuna scheda, la apre e la consegna al presidente. Il presidente legge, in primo luogo, il nome e il cognome del candidato presidente o sindaco votato e subito dopo, senza soluzione di continuità, il contrassegno

⁷⁵ Consiglio di Stato, Sez. V, 539/1954, 1120/2001, 6052/2001.

⁷⁶ Articolo 9, comma 23, della legge regionale n. 21/2022.

⁷⁷ Articolo 59 della legge regionale n. 28/2007.

⁷⁸ Articolo 44, commi 5, 6 e 7, della legge regionale n. 28/2007; articolo 62, commi 5, 6 e 7, della legge regionale n. 19/2013.

della lista votata e il nominativo del candidato o dei candidati alla carica di consigliere ai quali eventualmente è attribuita la preferenza. Passa quindi la scheda ad un altro scrutatore che la unisce a quelle già scrutinate di uguale espressione.

Il segretario registra nei prospetti delle tabelle di scrutinio il numero dei voti raggiunti di volta in volta da ciascun candidato presidente o sindaco, da ciascuna lista e da ciascun candidato alla carica di consigliere (è prevista una sola copia di tabelle di scrutinio per l'elezione del presidente e del sindaco e una sola copia per l'elezione del consiglio).

Schede bianche, casi di nullità e voti contestati

34. Schede bianche

Sono bianche le schede che, regolarmente autenticate, non contengono alcun segno, né di voto, né di altro tipo.⁷⁹ Tali schede sono registrate nelle tabelle di scrutinio per l'elezione del consiglio, nel prospetto "Schede bianche", e il loro numero viene attestato nel **paragrafo 18.** del verbale.

Le schede bianche sono timbrate sul retro con il bollo della sezione e firmate dal presidente e da uno scrutatore, per essere poi inserite nell'apposita busta (*Busta 5/ter R* elezioni regionali; *Busta 5/ter C* elezioni comunali).

35. Casi di nullità

Nel corso dello scrutinio possono verificarsi i seguenti casi di nullità:

- a) schede nulle;
- b) schede contenenti voti nulli per le liste e validi per i candidati alla carica di presidente o di sindaco;
- c) schede contenenti voti di preferenza nulli.

A

Schede nulle

Le schede, indipendentemente dalla circostanza che contengano o meno segni di voto, sono nulle quando:⁸⁰

- a) presentano scritture o segni tali da far ritenere che l'elettore ha voluto farsi riconoscere;
- b) non risultano autenticate o non sono quelle prescritte dalla legge;
- c) la volontà dell'elettore si è espressa in modo non univoco, in quanto i segni di voto non consentono di individuare con certezza né quale candidato presidente o sindaco né quale lista l'elettore abbia inteso votare. Costituiscono, ad esempio, casi tipici: l'aver votato per più di un candidato presidente o sindaco; l'aver votato due liste collegate a diversi candidati presidenti o sindaci (senza aver votato per un candidato presidente o sindaco).

In ogni caso, la nullità del voto espresso per il candidato presidente o sindaco determina sempre la nullità della scheda.⁸¹ Inoltre, la nullità della scheda comporta la nullità di tutti i voti eventualmente contenuti nella stessa, anche se espressi in modo regolare.

⁷⁹ Articolo 45, comma 4, della legge regionale n. 28/2007; articolo 63, comma 2, della legge regionale n. 19/2013.

⁸⁰ Articolo 45, comma 5, della legge regionale n. 28/2007; articolo 63, comma 3, della legge regionale n. 19/2013.

⁸¹ Articolo 45, comma 6, della legge regionale n. 28/2007; articolo 63, comma 6, della legge regionale n. 19/2013.

Le schede nulle sono registrate nelle tabelle di scrutinio per l'elezione del consiglio, nel prospetto "Schede nulle", e il loro numero complessivo viene attestato nel **paragrafo 19.** del verbale. Se la scheda nulla contiene segni di voto, nei rispettivi prospetti delle tabelle di scrutinio deve essere registrata anche la nullità degli stessi; il numero dei voti nulli per ciascun candidato presidente o sindaco e per ciascuna lista viene attestato nelle tabelle del **paragrafo 20.** del verbale.

B

Schede contenenti voti nulli per le liste e validi per i candidati alla carica di presidente o di sindaco

Ricorre questo caso quando, pur essendo valido il voto per il candidato presidente o sindaco, non è possibile individuare con certezza quale lista l'elettore abbia inteso votare.

Il caso, ad esempio, si verifica quando l'elettore, oltre ad aver tracciato un segno di voto sul nominativo di un candidato presidente o sindaco, ha tracciato un segno di voto sul contrassegno di due o più liste o a cavallo di due contrassegni contigui.

Lo stesso caso si verifica quando l'elettore, senza aver votato alcun candidato presidente o sindaco, ha votato più liste tutte collegate al medesimo candidato.⁸²

Inoltre, nelle elezioni comunali, il caso si verifica anche quando, nei comuni sino a 15.000 abitanti, l'elettore ha espresso un voto disgiunto.⁸³

Il voto valido per il presidente o il sindaco, viene registrato nelle tabelle di scrutinio per l'elezione del presidente o sindaco. Il voto nullo relativo alle liste viene registrato nei rispettivi prospetti delle tabelle di scrutinio per l'elezione del consiglio; il numero dei voti nulli per ciascuna lista viene attestato nella rispettiva tabella del **paragrafo 20.** del verbale.

C

Schede contenenti voti di preferenza nulli

Sono nulli i voti di preferenza espressi:⁸⁴

- a) in eccedenza alla prima preferenza (elezioni regionali) o alle prime due preferenze (elezioni comunali);
- b) per un secondo candidato dello stesso genere del primo (elezioni comunali);
- c) per un candidato compreso in una lista diversa da quella votata. Quindi, ad esempio, una scheda non può contenere un voto di lista per la lista 1 e un voto di preferenza valido per un candidato compreso nella lista 2;
- d) numericamente anziché nominativamente;
- e) senza indicare il candidato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.⁸⁵

Si tenga presente che una scheda non può contenere un voto di preferenza valido se non è

⁸² Articolo 45, comma 3, della legge regionale n. 28/2007; articolo 63, comma 5, della legge regionale n. 19/2013.

⁸³ Articolo 63, comma 4, della legge regionale n. 19/2013.

⁸⁴ Articolo 46, comma 4, della legge regionale n. 28/2007; articolo 64, comma 4, della legge regionale n. 19/2013.

⁸⁵ Il caso, ad esempio, si verifica quando nella stessa lista sono compresi candidati con lo stesso cognome e la preferenza viene espressa indicando il solo cognome del candidato. Diverso è il caso in cui vi sia identità di cognome tra candidati di liste diverse; in questo caso la preferenza espressa indicando il solo cognome nello spazio a fianco del simbolo della lista votata – pur in presenza in altra lista di un candidato con identico cognome – è da considerarsi senz'altro valida (Consiglio di Stato – Sezione V, 30 gennaio 1997, n. 112).

stato anche attribuito un voto valido alla lista nella quale è compreso il candidato preferito. **La nullità del voto di lista determina infatti in ogni caso la nullità del voto di preferenza.**⁸⁶

La nullità del voto di preferenza non comporta di per sé la nullità degli altri voti contenuti nella stessa scheda, i quali, se non sono nulli per altri motivi, rimangono senz'altro validi.

I voti di preferenza nulli sono registrati nelle tabelle di scrutinio per l'elezione del consiglio, nei prospetti relativi ai singoli candidati di ciascuna lista. Il numero dei voti di preferenza nulli per ciascun candidato viene attestato nel **paragrafo 21.** del verbale.

Va precisato che nelle tabelle di scrutinio e nel verbale possono essere registrati e attestati esclusivamente i voti di preferenza nulli che rientrano nei casi di nullità di cui alle lettere a), b) e c), in quanto soltanto questi risultano riferibili ad un determinato candidato. Per quanto riguarda invece gli altri casi di nullità [ossia quelli di cui alle lettere d) ed e)], non essendo possibile individuare un determinato candidato neppure è possibile effettuare alcuna registrazione del voto nullo. In questi due casi, dunque, il voto di preferenza risulta inefficace, nel senso che dello stesso semplicemente non si tiene conto.

Le schede nulle, le schede contenenti un voto valido per il sindaco e voti nulli per le liste, le schede contenenti voti di preferenza nulli, sono timbrate sul retro con il bollo della sezione e firmate dal presidente e da uno scrutatore, per essere poi inserite nell'apposita busta (*Busta 5/ter R* elezioni regionali; *Busta 5/ter C* elezioni comunali).

36. Voti contestati

Durante lo scrutinio possono essere sollevate contestazioni sulla validità del voto per i candidati alla carica di presidente o di sindaco, del voto per le liste e del voto di preferenza.

Spetta al presidente, quando ritiene che la contestazione riguardi un caso effettivamente controverso, decidere se attribuire (voto contestato provvisoriamente attribuito) o non attribuire (voto contestato provvisoriamente non attribuito) il voto. La decisione è adottata sentito il parere obbligatorio ma non vincolante degli scrutatori.⁸⁷

Nel registrare i voti contestati e non attribuiti nelle tabelle di scrutinio si deve tener conto che, per una stessa scheda, non possono essere registrati due voti contestati riferiti, ad esempio, a due candidati alla carica di presidente o di sindaco o a due liste.

Inoltre, quando una scheda contiene un voto contestato e non attribuito, per la registrazione nelle tabelle di scrutinio si tenga conto dei seguenti criteri:

Contenuto della scheda	Registrazione nelle tabelle di scrutinio
Voto contestato e non attribuito riferito ad un candidato alla carica di presidente/sindaco e voto valido per una lista	Anche il voto espresso nella stessa scheda per la lista deve essere considerato contestato e non attribuito
Voto contestato e non attribuito riferito ad una lista senza voto per uno dei candidati alla carica di presidente/sindaco	Deve essere registrato un voto contestato e non attribuito anche per il candidato presidente/sindaco collegato con la lista votata
Voto di preferenza contestato e non attribuito, senza altri segni di voto nella scheda	Deve essere registrato un voto contestato e non attribuito anche per la lista di appartenenza del candidato consigliere e per il collegato candidato presidente/sindaco

⁸⁶ Articolo 46, comma 4-bis, della legge regionale n. 28/2007; articolo 64, comma 5, della legge regionale n. 19/2013.

⁸⁷ Articolo 47, comma 1, della legge regionale n. 28/2007; articolo 65, comma 1, della legge regionale n. 19/2013.

Il numero delle schede contenenti voti contestati viene attestato nelle tabelle del **paragrafo 22.** del verbale.

Le schede contenenti voti contestati, attribuiti o non attribuiti, sono timbrate sul retro con il bollo della sezione e firmate dal presidente e da uno scrutatore, per essere poi inserite nell'apposita busta (*Busta 5/ter R* elezioni regionali; *Busta 5/ter C* elezioni comunali).

Operazioni di controllo dello scrutinio e operazioni finali

37. Controllo dello scrutinio

In caso di contemporaneità delle elezioni regionali con le elezioni comunali, le operazioni di controllo vengono effettuate distintamente per ciascun tipo di elezione.

Terminato lo scrutinio, il presidente conta tutte le schede scrutinate e quindi, distintamente, le schede contenenti voti validi, le schede bianche, le schede nulle, le schede contenenti voti contestati non attribuiti, e verifica se il loro numero corrisponde ai totali risultanti dalle tabelle di scrutinio.⁸⁸

Quindi, accerta che il numero totale delle schede scrutinate corrisponda al numero complessivo degli elettori che hanno votato nella sezione, dandone atto nel **paragrafo 26.** del verbale.⁸⁹

Successivamente, il presidente cura la formazione delle buste contenenti gli atti relativi alle operazioni dell'Ufficio e provvede all'invio delle stesse agli uffici competenti (si veda in proposito l'Allegato C).

38. Formazione e invio delle buste delle elezioni regionali

Il presidente:⁹⁰

- a) raccoglie nella *Busta 5/bis R* le schede deteriorate, le schede riconsegnate non autenticate oppure ritirate ad elettori per artificioso indugio nel voto o perché non si sono recati nella cabina per esprimere il voto;
- b) raccoglie nella *Busta 5/ter R* le schede bianche, le schede nulle, le schede contenenti voti nulli per le liste e validi per il sindaco, le schede contenenti voti di preferenza nulli, le schede contenenti voti contestati attribuiti o non attribuiti, e le carte relative ai reclami;
- c) inserisce nella *Busta 5/quater R* le tabelle di scrutinio;
- d) inserisce nella *Busta 5 R* le *Buste 5/bis*, *5/ter* e *5/quater*, insieme ad un esemplare del verbale;
- e) raccoglie nella *Busta 6 R* le schede valide;
- f) inserisce nella *Busta 7 R* il secondo esemplare del verbale da depositare nella segreteria del comune.

Le buste sono sigillate con il bollo della sezione e firmate dal presidente e da uno scrutatore. La *Busta 5 R* e la *Busta 6 R* sono trasmesse, per il tramite del comune, all'Ufficio centrale regionale.

⁸⁸ Articolo 48, comma 1, lett. a), della legge regionale n. 28/2007; articolo 66, comma 1, lett. a), della legge regionale n. 19/2013.

⁸⁹ Articolo 48, comma 1, lett. b), della legge regionale n. 28/2007; articolo 66, comma 1, lett. b), della legge regionale n. 19/2013..

⁹⁰ Articolo 49, comma 1, lett. a), b) e c), della legge regionale n. 28/2007.

39. Formazione e invio delle buste delle elezioni comunali

Il presidente: ⁹¹

- a) raccoglie nella *Busta 5/bis C* le schede deteriorate, le schede riconsegnate non autenticate oppure ritirate ad elettori per artificioso indugio nel voto o perché non si sono recati nella cabina per esprimere il voto;
- b) raccoglie nella *Busta 5/ter C* le schede bianche, le schede nulle, le schede contenenti voti nulli per le liste e validi per il sindaco, le schede contenenti voti di preferenza nulli, le schede contenenti voti contestati attribuiti o non attribuiti, e le carte relative ai reclami;
- c) inserisce nella *Busta 5/quarter C* le tabelle di scrutinio;
- d) inserisce nella *Busta 5 C* le *Buste 5/bis, 5/ter e 5/quarter*, insieme ad un esemplare del verbale;
- e) raccoglie nella *Busta 6 C* le schede valide;
- f) inserisce nella *Busta 7 C* il secondo esemplare del verbale da depositare nella segreteria del comune.

Le buste sono sigillate con il bollo della sezione e recano il numero della sezione e la firma del presidente e di uno scrutatore. ⁹²

La *Busta 5 C* e la *Busta 6 C* sono trasmesse al comune per essere custodite sino all'inizio delle operazioni dell'Adunanza dei presidenti. Nei comuni con una sola sezione elettorale tali buste sono trasmesse al Servizio elettorale della Regione, al termine delle operazioni di attribuzione dei seggi e proclamazione degli eletti, per le quali si rinvia alle "Istruzioni per la compilazione del verbale". ⁹³

Lo scrutinio in caso di ballottaggio (elezioni comunali)

La scheda per il ballottaggio riporta i nominativi dei due candidati alla carica di sindaco, scritti all'interno del rispettivo rettangolo, sotto il quale sono riportati i contrassegni delle liste collegate. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo che contiene il nominativo del candidato sindaco. ⁹⁴

Nello scrutinio del ballottaggio valgono gli stessi principi generali sopra richiamati. In particolare, in base al principio del "favor voti", il voto, anche se non espresso nelle forme stabilite dalla legge, deve ritenersi valido quando l'elettore non sia riconoscibile e la sua volontà risulti univoca. Pertanto, ad esempio, deve considerarsi valido il voto quando l'elettore: ⁹⁵

- a) ha tracciato un segno di voto, oltre che, come prescrive la legge, sul nominativo del candidato sindaco, anche su uno o più contrassegni delle liste allo stesso collegate;
- b) ha tracciato un segno di voto soltanto su uno o più contrassegni delle liste collegate allo stesso candidato;
- c) ha tracciato un segno di voto fuori dal rettangolo che contiene il nominativo del candidato alla carica di sindaco, purché sempre all'interno dello spazio che contiene il nominativo e i contrassegni delle liste collegate.

⁹¹ Articolo 66, comma 1, lett. d), e), f) e g), della legge regionale n. 19/2013.

⁹² Articolo 66, comma 2, della legge regionale n. 19/2013.

⁹³ Articolo 66, comma 3, della legge regionale n. 19/2013.

⁹⁴ Articolo 16, commi 5 e 6, della legge regionale n. 19/2013.

⁹⁵ Articolo 16, comma 7, della legge regionale n. 19/2013.

Allegato A

Avvertenza: i testi normativi qui pubblicati sono stati redatti al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni normative.

Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361

Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati.

(Omissis) (...)

TITOLO IV Della votazione

(Omissis) (...)

ART. 44

T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 33

1. Il presidente della sezione è incaricato della polizia dell'adunanza. Può disporre degli agenti della Forza pubblica e delle Forze armate per fare espellere od arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato.
2. La Forza non può, senza la richiesta del presidente, entrare nella sala delle elezioni.
3. Però, in caso di tumulti o di disordini nella sala o nelle immediate adiacenze, gli ufficiali di polizia giudiziaria, possono, anche senza richiesta del presidente, ma non contro la sua opposizione, entrare nella sala delle elezioni e farsi assistere dalla Forza.
4. Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali giudiziari per notificare al presidente proteste e reclami relativi alle operazioni della sezione.
5. Il presidente può, in via eccezionale, di sua iniziativa, e deve, qualora tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la Forza entri e resti nella sala dell'elezione, anche prima che comincino le operazioni elettorali.
6. Le autorità civili ed i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del presidente, anche per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale in cui è la sezione, ed impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti.
7. Quando abbia giustificato timore che possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione.
8. Può disporre altresì che gli elettori, i quali indugino artificiosamente nella votazione, o non rispondano all'invito di restituire la scheda riempita, siano allontanati dalle cabine, previa restituzione della scheda, e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti. Di ciò è dato atto nel processo verbale.

(Omissis) (...)

ART. 100

T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 74

1. Chiunque, con minacce o con atti di violenza, turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo altera il risultato della votazione, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000. ¹

2. Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, le schede o altri atti dal presente testo unico destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi è punito con la reclusione da uno a sei anni. È punito con la stessa pena chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non abbia concorso alla consumazione del fatto. Se il fatto è commesso da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena è della reclusione da due a otto anni e della multa da 1.000 euro a 2000 euro. *

* Commi così sostituiti dall'art. 1, c. 1, lett. a) della l. 2.3.2004, n. 61.

3. [Chiunque commette uno dei reati previsti dai Capi III e IV del Titolo VII del Libro secondo del codice penale aventi ad oggetto l'autenticazione delle sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati ovvero forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati, è punito con la pena dell'ammenda da 500 euro e 2000 euro]. ² *

(...)

(Omissis)

ART. 102 ³

T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 76

1. Chiunque, senza averne diritto, durante le operazioni elettorali, si introduce nella sala dell'Ufficio di sezione o nell'aula dell'Ufficio centrale, è punito con l'arresto sino a tre mesi e con l'ammenda sino a lire 400.000. ⁴

2. Chiunque, nelle sale anzidette, con segni palesi di approvazione o disapprovazione, od in qualunque modo cagiona disordini, qualora richiamato all'ordine dal presidente non obbedisca, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire 400.000. ⁵ ⁶

ART. 103

T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 77, e legge 16 maggio 1956, n. 493, art. 43

1. Chi, essendo privato dell'esercizio del diritto elettorale o essendone sospeso, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale è punito con la reclusione fino

¹ L'ammontare della multa è stato così elevato dall'art. 3 della l. 12.7.1961, n. 603, e dall'art. 113, primo comma, della l. 689/1981. Inoltre, la sanzione è esclusa dalla depenalizzazione ai sensi dell'art. 32, secondo comma, della citata l. 689/1981.

² La Corte costituzionale, con sentenza 8-23 novembre 2006, n. 394 ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

³ Ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 28.8.2000, n. 274, la competenza in riferimento alle fattispecie punite a norma del presente articolo è stata attribuita al giudice di pace. Per la misura delle sanzioni, si veda l'art. 52 del citato d.lgs. 274/2000.

⁴ La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 3 della l. 603/1961 e dall'art. 113, primo comma, della l. 689/1981.

⁵ Si veda la nota n. 4.

⁶ Si veda la nota n. 3.

a due anni e con la multa fino a lire 100.000.^{7 8}

2. Chi, incaricato di esprimere il voto per un elettore che non può farlo, lo esprime per una lista o per un candidato diversi da quelli indicatigli, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa fino a lire 250.000.^{9 10}

3. Chi, assumendo nome altrui, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale, e chi dà il voto in più sezioni elettorali di uno stesso Collegio o di Collegi diversi, è punito con la reclusione da tre a cinque anni e con la multa da lire 500.000 a lire 2.500.000.¹¹

4. Chi, nel corso delle operazioni elettorali, enuncia fraudolentemente come designato un contrassegno di lista o un cognome diversi da quelli della lista o del candidato per cui fu espresso il voto, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire 1.000.000 a lire 4.000.000.¹²

ART. 104

T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 78

1. Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha il diritto o alla esclusione di chi lo ha o concorre a permettere a un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da altri nella votazione e il medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non conforme al vero, sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa sino a lire 2.000.000.^{13 14} Se il reato è commesso da coloro che appartengono all'Ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire 4.000.000.^{15 16}

2. Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità delle elezioni, o ne altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire 2.000.000 a lire 4.000.000.¹⁷

3. Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, contravviene alle disposizioni dell'articolo 68, è punito con la reclusione da tre a sei mesi.*

4. Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, ostacola la trasmissione, prescritta dalla legge, di liste elettorali, di liste di candidati, carte, plichi, schede od urne, ritardandone o rifiutandone la consegna od operandone il trafugamento

* Comma inserito dall'art. 17, c. 2, della l. 21.3.1990, n. 53.

⁷ L'ammontare della multa è stato così elevato dall'art. 113, secondo comma, della l. 24.11.1981, n. 689. Inoltre, la sanzione è esclusa dalla depenalizzazione ai sensi dell'art. 32, secondo comma, della citata l. 689/1981.

⁸ Ai sensi dell'art. 24 del codice penale, l'entità della multa non può essere inferiore a euro cinquanta.

⁹ Si veda la nota n. 7.

¹⁰ Si veda la nota n. 8.

¹¹ Si veda la nota n. 7.

¹² Si veda la nota n. 1.

¹³ Si veda la nota n. 1.

¹⁴ Si veda la nota n. 8.

¹⁵ Si veda la nota n. 1.

¹⁶ Si veda la nota n. 8.

¹⁷ Si veda la nota n. 1.

anche temporaneo, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire 2.000.000 a lire 4.000.000. †

† Comma sostituito dall'art. 13, c. 1, della l. 16.1.1992, n. 15.

5. Il segretario dell'Ufficio elettorale che rifiuta di inserire nel processo verbale o di allegarvi proteste o reclami di elettori è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa sino a lire 4.000.000. ^{18 19}

6. I rappresentanti delle liste di candidati che impediscono il regolare compimento delle operazioni elettorali sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire 2.000.000 a lire 4.000.000. ^{20 *}

* Comma modificato dall'art. 3, c. 1, lett. o), del d.lgs. 20.12.1993, n. 534 e dall'art. 6, c. 33 della l. 21.12.2005, n. 270

7. Chiunque al fine di votare senza averne diritto, o di votare un'altra volta, fa indebito uso del [certificato elettorale] ²¹ è punito con la pena della reclusione da sei mesi a due anni e con la multa sino a lire 4.000.000. ^{22 23}

8. Chiunque, al fine di impedire il libero esercizio del diritto elettorale, fa incetta di [certificati elettorali] ²⁴ è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa sino a lire 4.000.000. ^{25 26}

(...)

(Omissis)

ART. 108

T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 82

1. Salve le maggiori pene stabilite dall'articolo 104 pel caso ivi previsto, coloro che, essendo designati all'ufficio di presidente, scrutatore e segretario, senza giustificato motivo rifiutano di assumerlo o non si trovano presenti all'atto dell'insediamento del seggio, sono puniti con la multa da lire 600.000 a lire 1.000.000. ²⁷ Alla stessa sanzione sono soggetti i membri dell'Ufficio che, senza giustificato motivo, si allontanano prima che abbiano termine le operazioni elettorali.

ART. 109

T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 84

1. L'elettore che contravviene alla disposizione contenuta nel secondo comma dell'articolo 43 od a quella di cui al quarto comma dell'articolo 79, è tratto in arresto ed è punito con la reclusione da un mese ad un anno. L'arma è confiscata.

¹⁸ Si veda la nota n. 1.

¹⁹ Si veda la nota n. 8.

²⁰ Si veda la nota n. 1.

²¹ Ai sensi del d.P.R. 8.9.2000, n. 299, il certificato elettorale è stato sostituito dalla tessera elettorale permanente.

²² Si veda la nota n. 1.

²³ Si veda la nota n. 8.

²⁴ Si veda la nota n. 21.

²⁵ Si veda la nota n. 1.

²⁶ Si veda la nota n. 8.

²⁷ L'ammontare della multa è stato così elevato dall'art. 3 della l. 603/1961, e dall'art. 113, primo comma, della l. 689/1981. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione ai sensi dell'art. 34, primo comma, lett. o), della citata legge 689/1981.

ART. 110

T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 85

¹Comma modificato dall'art. 3, c. 1, lett. q), del d.lgs. 534/1993

1. L'elettore che non riconsegna una scheda o la matita è punito con la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 600.000 ²⁸. *

ART. 111

T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 86

1. Il presidente del seggio che trascura, o chiunque altro impedisce di fare entrare l'elettore in cabina, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno.

ART. 112

T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 87

¹Comma modificato dall'art. 3, c. 1, lett. r), del d.lgs. 534/1993 e dall'art. 6, c. 34 della l. 270/2005

1. Per i reati commessi in danno dei membri degli Uffici elettorali, compresi i rappresentanti di lista, e per i reati previsti dagli articoli 105, 106, 107, 108, 109 e 111 si procede a giudizio direttissimo. †

(Omissis) (...)

2. Lo scrutatore che assume la vicepresidenza dell'Ufficio coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e ne fa le veci in caso di temporanea assenza o impedimento.

3. Tutti i membri dell'Ufficio sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni.

4. Per i reati commessi a danno dei membri dell'Ufficio si procede con giudizio direttissimo.

(Omissis) (...)

²⁸ L'ammontare della sanzione è stato così elevato dall'art. 3 della l. 603/1961 e dall'art. 114, primo comma, della l. 689/1981, in relazione all'art. 113, primo comma, della medesima legge. La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, primo comma, della l. 689/1981.

Decreto del Presidente della Repubblica

20 marzo 1967, n. 223 ¹

Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali.

(...)

(Omissis)

ART. 32

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 25, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, artt. 20 e 32, comma 2°)

1. Alle liste elettorali, rettificata in conformità dei precedenti articoli, non possono apportarsi, sino alla revisione del semestre successivo, altre variazioni se non in conseguenza:

1) della morte;

2) della perdita della cittadinanza italiana;

le circostanze di cui al presente ed al precedente numero debbono risultare da documento autentico;

3) della perdita del diritto elettorale, che risulti da sentenza o da altro provvedimento dell'autorità giudiziaria. A tale scopo, il questore incaricato della esecuzione dei provvedimenti che applicano le misure di prevenzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), nonché il cancelliere o il funzionario competenti per il casellario giudiziale, inviano, ciascuno per la parte di competenza, certificazione delle sentenze e dei provvedimenti che importano la perdita del diritto elettorale al comune di residenza dell'interessato ovvero, quando il luogo di residenza non sia conosciuto, a quello di nascita. La certificazione deve essere trasmessa all'atto delle registrazioni di competenza. Se la persona alla quale si riferisce la sentenza o il provvedimento non risulti iscritta nelle liste elettorali del Comune al quale è stata comunicata la notizia, il sindaco, previ eventuali accertamenti per mezzo degli organi di pubblica sicurezza, la partecipa al Comune nelle cui liste il cittadino è compreso; [†]

[†]Numero sostituito dall'art. 9 della l. 15/1992 e modificato dall'art. 52, c. 1, del d.P.R. 14.11.2002, n. 313

4. del trasferimento della residenza. Gli iscritti che hanno perduto la residenza nel Comune sono cancellati dalle relative liste, in base al certificato dell'ufficio anagrafico attestante la avvenuta cancellazione dal registro di popolazione. I già iscritti nelle liste, che hanno acquistato la residenza nel Comune, sono iscritti nelle relative liste, in base alla dichiarazione del sindaco del Comune di provenienza, attestante la avvenuta cancellazione da quelle liste. La dichiarazione è richiesta d'ufficio dal Comune di nuova iscrizione anagrafica;

5. dell'acquisto del diritto elettorale per motivi diversi dal compimento del 18° anno di età o del riacquisto del diritto stesso per la cessazione di cause ostative. Ai fini della iscrizione il sindaco deve acquisire presso l'ufficio anagrafico e richiedere al casellario giudiziale e all'autorità di pubblica sicurezza le certificazioni necessarie per accertare se l'interessato è in possesso dei requisiti di

[†]Numero aggiunto dall'art. 2 della l. 40/1979

¹ Ai sensi dell'art. 6, c. 1, del d.l. 9.2.2012, n. 5, convertito dall'art. 1, c. 1, della l. 4.4.2012, n. 35, le comunicazioni e le trasmissioni tra Comuni di atti e documenti previste dal presente decreto sono effettuate esclusivamente in modalità telematica, in conformità alle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale – d.lgs. 7.3.2005, n. 82.

legge per l'esercizio del diritto di voto nel Comune. ‡

^{*}Comma modificato dall'art. 2, c. 3, della l. 244/1989 e dall'art. 26, c. 9, della l. 340/2000

2. Le variazioni alle liste sono apportate dall'Ufficiale elettorale che vi allega copia dei suindicati documenti; le stesse variazioni sono apportate alle liste di sezione. Copia del verbale relativo a tali operazioni è trasmessa al prefetto, al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio ed al presidente della Commissione elettorale circondariale. *

^{*}Comma modificato dall'art. 2, c. 3, della l. 244/1989

3. La Commissione elettorale circondariale apporta le variazioni risultanti dagli anzidetti verbali nelle liste generali e nelle liste di sezione depositate presso di essa ed ha la facoltà di richiedere gli atti al Comune. †

[‡]Comma sostituito dall'art. 2 della l. 40/1979

4. Alle operazioni previste dal presente articolo la [Commissione comunale] ² è tenuta a provvedere almeno ogni sei mesi e, in ogni caso, non oltre la data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali per la variazione di cui ai numeri 2), 3) e 4); non oltre il 30° giorno anteriore alla data delle elezioni per le variazioni di cui al n. 5); non oltre il quindicesimo giorno anteriore alla data delle elezioni, per le variazioni di cui al n. 1). ‡

^{**}Comma sostituito dall'art. 2 della l. 40/1979 e dall'art. 7-quinquies, c. 1, lett. a), del d.l. 31.1.2005, n. 7, convertito dalla l. 31.3.2005, n. 43

5. Le deliberazioni relative alle cancellazioni di cui ai numeri 2) e 3) devono essere notificate agli interessati entro dieci giorni. **

^{††}Comma inserito, in sede di sostituzione dell'originario quinto comma, dall'art. 2 della l. 40/1979, modificato dall'art. 7-quinquies, c. 1, lett. b), del d.l. 7/2005, convertito dalla l. 43/2005

6. Le deliberazioni relative alle variazioni di cui ai numeri 4) e 5) unitamente all'elenco degli elettori iscritti ed alla relativa documentazione, sono depositate nella segreteria del Comune durante i primi cinque giorni del mese successivo a quello della adozione delle variazioni stesse. Del deposito il sindaco dà preventivo, pubblico avviso, con manifesto da affiggere nell'albo comunale ed in altri luoghi pubblici. ††

^{***}Comma, inserito in sede di sostituzione dell'originario quinto comma, dall'art. 2 della l. 40/1979, modificato dall'art. 2, c. 3, della l. 244/1989

7. Avverso le deliberazioni di cui ai precedenti commi è ammesso ricorso alla Commissione elettorale circondariale nel termine di dieci giorni, rispettivamente dalla data della notificazione o dalla data del deposito. ***

^{†††}Comma modificato dall'art. 2, c. 3, della l. 244/1989

8. La Commissione circondariale decide sui ricorsi nel termine di 15 giorni dalla loro ricezione e dispone le conseguenti eventuali variazioni. Le decisioni sono notificate agli interessati, a cura del sindaco, con le stesse modalità di cui al comma precedente. †††

9. Per i cittadini residenti all'estero si osservano le disposizioni degli articoli 11, 20 e 29.

^{††††}Articolo inserito dall'art. 3 della l. 40/1979

ART. 32 BIS †††

^{****}Comma modificato dall'art. 2, c. 3, della l. 244/1989

1. Decorso il termine di cui al quarto comma dell'articolo 32 relativo alle iscrizioni previste al n. 5) dell'articolo stesso, la Commissione elettorale circondariale dispone la ammissione al voto esclusivamente a domanda dell'interessato. Le richieste del sindaco intese ad acquisire le certificazioni necessarie presso il casellario giudiziale e presso l'autorità provinciale di pubblica sicurezza sono fatte per telegrafo e i documenti richiesti devono pervenire al sindaco entro 48 ore dalla richiesta. ****

² Ai sensi dell'art. 2, c. 30 della l. 24.12.2007, n. 244 le funzioni della commissione elettorale comunale previste dal d.P.R. 223/1967 in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali, sono attribuite al responsabile dell'ufficio elettorale comunale, salvo quanto disposto dagli articoli 12, 13 e 14 dello stesso.

2. Nel caso in cui la domanda debba essere accolta, il sindaco fa notificare all'elettore una attestazione di ammissione al voto nella quale è indicata la sezione elettorale presso la quale è assegnato, secondo i criteri di cui all'articolo 36.
3. Dell'ammissione al voto è data notizia al presidente del seggio, il quale ammette al voto l'elettore previa esibizione dell'attestazione di cui al comma precedente in sostituzione del [certificato elettorale].³
4. Le variazioni alle liste elettorali conseguenti alle determinazioni di cui al presente articolo sono eseguite entro il mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la consultazione.

(...)

(Omissis)

³ Per effetto del d.P.R. 8.9.2000, n. 299, il certificato elettorale è stato sostituito dalla tessera elettorale permanente.

Legge 8 marzo 1989, n. 95

* Titolo modificato dall'art. 3 della l. 21.3.1990, n. 53

*Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.**

(Omissis) (...)

* Articolo sostituito dall'art. 7, c. 1, della l. 53/1990, dall'art. 9, c. 6, della l. 120/1999 e dall'art. 9, c. 4, della l. 270/2005

ART. 6 * 1

1. Tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la Commissione elettorale comunale di cui all'articolo 4-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto affisso nell'albo pretorio del comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se designati, procede:

- a) alla nomina degli scrutatori, per ogni sezione elettorale del comune, scegliendoli tra i nominativi compresi nell'albo degli scrutatori in numero pari a quello occorrente;
- b) alla formazione di una graduatoria di ulteriori nominativi, compresi nel predetto albo, per sostituire gli scrutatori nominati a norma della lettera a) in caso di eventuale rinuncia o impedimento; qualora la successione degli scrutatori nella graduatoria non sia determinata all'unanimità dai componenti la Commissione elettorale, alla formazione della graduatoria si procede tramite sorteggio;
- c) alla nomina degli ulteriori scrutatori, scegliendoli fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune stesso, qualora il numero dei nominativi compresi nell'albo degli scrutatori non sia sufficiente per gli adempimenti di cui alle lettere a) e b).

† Comma modificato dall'art. 3-quinquies, c. 1, del d.l. 3.1.2006, n. 1, convertito dalla l. 27.1.2006, n. 22

2. Alle nomine di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 si procede all'unanimità. Qualora la nomina non sia fatta all'unanimità, ciascun membro della Commissione elettorale vota per un nome e sono proclamati eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età. †

3. Il sindaco o il commissario, nel più breve tempo, e comunque non oltre il quindicesimo giorno precedente le elezioni, notifica agli scrutatori l'avvenuta nomina. L'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico deve essere comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica della nomina, al sindaco o al commissario che provvede a sostituire i soggetti impediti con gli elettori compresi nella graduatoria di cui alla lettera b) del comma 1.

4. La nomina è notificata agli interessati non oltre il terzo giorno precedente le elezioni.

(Omissis) (...)

¹ Il riferimento alla commissione elettorale comunale contenuto in tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto materia elettorale, ai sensi dell'art. 26, c. 13, della l. 24.11.2000, n. 340, si intende effettuato all'Ufficio elettorale, a decorrere dalla data di cui al c. 14 dello stesso art. 26.

Legge 21 marzo 1990, n. 53

Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale.

(...)

(Omissis)

ART. 14 *

1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste [dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29] ¹, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, nonché per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente comunicati nel sito internet istituzionale dell'ordine. *

*Comma sostituito dall'art. 38-bis, c. 8, del d.l. 31.5.2021, n. 77, convertito dalla l. 29.7.2021, n. 108.

(...)

(Omissis)

¹ La l. 6.2.1948, n. 29 ha cessato di avere vigore. La materia è disciplinata, ora, dal d.lgs. 20.12.1993, n. 533.

Legge 15 gennaio 1991, n. 15

Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti.

ART. 1

* Comma modificato dall'art. 8, c. 1, della l. 4.8.1993, n. 277

1. In attesa che sia data piena applicazione alle norme in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, che sono di ostacolo alla partecipazione al voto degli elettori non deambulanti, gli elettori stessi, quando la sede della sezione alla quale sono iscritti non è accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in altra sezione del comune, che sia allocata in sede già esente da barriere architettoniche e che abbia le caratteristiche di cui all'articolo 2, previa esibizione, unitamente al [certificato elettorale],¹ di attestazione medica rilasciata dall'unità sanitaria locale anche in precedenza per altri scopi o di copia autentica della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.*

† Comma sostituito dall'art. 8, c. 2, della l. 2.77/1993

2. Nei comuni ripartiti in più collegi senatoriali o in più collegi uninominali per l'elezione della Camera dei deputati o in più collegi provinciali per l'elezione, rispettivamente, del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati o del consiglio provinciale e nei comuni nei quali si svolge l'elezione dei consigli circoscrizionali, la sezione scelta dall'elettore non deambulante per la votazione deve appartenere, nell'ambito territoriale comunale, al medesimo collegio, senatoriale o della Camera dei deputati o provinciale, o alla medesima circoscrizione, nei quali è compresa la sezione nelle cui liste l'elettore stesso è iscritto.[†]

3. Per tutte le altre consultazioni elettorali, l'elettore non deambulante può votare in qualsiasi sezione elettorale del comune.

4. Gli elettori di cui al comma 1 sono iscritti, a cura del presidente del seggio presso il quale votano, in calce alla lista della sezione e di essi è presa nota nel verbale dell'ufficio.

5. I certificati di cui al comma 1 devono essere rilasciati gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche e vengono allegati al verbale dell'ufficio elettorale.

ART. 2

1. Gli arredi della sala di votazione delle sezioni elettorali accessibili mediante sedia a ruote devono essere disposti in modo da permettere agli elettori non deambulanti di leggere il manifesto contenente le liste dei candidati, di votare in assoluta segretezza, nonché di svolgere anche le funzioni di componente di seggio o di rappresentante di lista e di assistere, ove lo vogliano, alle operazioni dell'ufficio elettorale.

2. Le sezioni così attrezzate sono segnalate mediante affissione, agli accessi delle aree di circolazione, del simbolo di cui all'allegato A) al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.²


¹ Per effetto dell'entrata in vigore del d.P.R. 8.9.2000, n. 299, il certificato elettorale è stato sostituito dalla tessera elettorale.

² Il d.P.R. 27 aprile 1978, n. 384, è stato abrogato dall'art. 32 del d.P.R. 24.7.1996, n. 503, ed il relativo simbolo sostituito con quello di cui all'allegato A) del citato d.P.R. n. 503.

3. Nelle sezioni elettorali di cui al comma 1 deve essere predisposta almeno una cabina per consentire agevolmente l'accesso agli elettori e deve essere previsto un secondo piano di scrittura, eventualmente ribaltabile, all'altezza di circa ottanta centimetri o un tavolo munito di ripari che garantisca la stessa segretezza.

Nota all'articolo 2

L'allegato A) al regolamento di attuazione dell'art. 27 della l. 30 marzo 1971, n. 118, a favore dei mutilati e invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici, approvato con d.P.R. 27.4.1978, n. 384, e richiamato dall'art. 2, c. 2, della l. 15.1.1991, n. 15, è stato sostituito con l'allegato A al d.P.R. 24.7.1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici), e reca il seguente simbolo:



Legge regionale 18 giugno 2007, n. 17

Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia.

(Omissis) (...)

TITOLO III Sistema elettorale

ART. 23

(Modalità di presentazione delle liste circoscrizionali)

1. Ogni lista circoscrizionale deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero di seggi assegnati alla circoscrizione ai sensi dell'articolo 21, comma 4, né inferiore ad un terzo di tale numero.
2. Ogni lista circoscrizionale deve contenere, a pena di esclusione, non più del 60 per cento, arrotondato all'unità superiore, di candidati dello stesso genere; nelle liste i nomi dei candidati sono alternati per genere fino all'esaurimento del genere meno rappresentato.
3. Nessun candidato può essere compreso in liste circoscrizionali con contrasegni diversi, né in più di tre liste circoscrizionali con lo stesso contrassegno, pena la nullità della sua elezione.
4. I gruppi di liste presentati da partiti o gruppi politici espressivi della minoranza linguistica slovena possono contenere una dichiarazione di collegamento con un solo altro gruppo di liste presente in tutte le circoscrizioni, ai fini dell'eventuale attribuzione del seggio di cui all'articolo 28; le dichiarazioni di collegamento devono essere reciproche e il collegamento può intercorrere solo tra gruppi di liste che facciano parte della stessa coalizione.
5. Per le circoscrizioni elettorali di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine le liste dei candidati devono essere presentate, in ogni singola circoscrizione, da non meno di 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della circoscrizione stessa. Per la circoscrizione elettorale di Tolmezzo, le liste dei candidati devono essere presentate da non meno di 750 e da non più di 1.100 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della circoscrizione.
6. Per i gruppi di liste presentati da partiti o gruppi politici espressivi della minoranza linguistica slovena la raccolta delle firme è sufficiente nel numero della metà di quello previsto per gli altri gruppi di liste e solo nelle circoscrizioni di Trieste, Gorizia e Udine, ove è maggiormente presente la minoranza slovena.
7. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un consigliere regionale ovvero da uno dei seguenti pubblici ufficiali: notaio, giudice di pace, cancelliere e collaboratore delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, segretario delle procure della Repubblica, presidente della provincia, sindaco, assessore comunale e provinciale, presidente del consiglio comunale, del consiglio provinciale e del consiglio circoscrizionale, vicepresidente del consiglio circoscrizionale, segretario comunale, segretario provinciale, funzionario incaricato dal sindaco o dal presidente della provincia, consigliere provinciale che abbia comunicato la propria disponibilità al presidente della provincia, consigliere comunale che abbia

comunicato la propria disponibilità al sindaco del comune.

8. Per i partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione del Consiglio regionale abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed abbiano ottenuto almeno un seggio, le liste dei candidati possono essere sottoscritte dal presidente o dal segretario del partito o movimento politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi ovvero da rappresentanti all'uopo incaricati dai rispettivi presidenti o segretari nazionali con atto autenticato nella firma dai pubblici ufficiali di cui al comma 7.

(...)

(Omissis)

ART. 25

(Modalità di espressione del voto)

1. Ciascun elettore può esprimere un voto a favore di una lista e un voto a favore di un candidato alla carica di Presidente della Regione, anche non collegato alla lista votata.

2. Nel caso in cui l'elettore esprima un voto solo a favore di una lista, il voto si intende espresso anche a favore del candidato alla carica di Presidente della Regione con la stessa collegato.

3. Nel caso in cui l'elettore esprima un voto solo a favore di un candidato alla carica di Presidente della Regione, il voto si intende attribuito solo al candidato Presidente.

4. Ciascun elettore può esprimere un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale compreso nella lista votata.

5. Il voto di preferenza si esprime scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome, di un candidato alla carica di consigliere regionale compreso nella lista per la quale si intende votare.

(...)

(Omissis)

Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28

Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale

TITOLO I

Disposizioni generali e procedimento elettorale preparatorio

Capo I

Disposizioni generali

ART. 1

(Finalità)

1. La presente legge disciplina il procedimento per l'elezione diretta del Presidente della Regione e del Consiglio regionale e l'organizzazione amministrativa degli uffici elettorali, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 37 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia).

ART. 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:
 - a) CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE, la suddivisione del territorio regionale ai fini dell'elezione del Consiglio regionale;
 - b) LISTA CIRCOSCRIZIONALE, la lista concorrente di candidati alla carica di consigliere regionale presentata in una circoscrizione elettorale;
 - c) GRUPPO DI LISTE, le liste contraddistinte dal medesimo contrassegno e denominazione nelle diverse circoscrizioni elettorali;
 - d) COALIZIONE DI GRUPPI DI LISTE, più gruppi di liste collegati al medesimo candidato alla carica di Presidente della Regione.

ART. 3

(Elettorato attivo)

1. Sono elettori del Presidente della Regione e del Consiglio regionale gli iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione.¹
2. La tenuta e la revisione delle liste elettorali sono disciplinati dalla normativa statale.

ART. 4

(Elettorato passivo)

¹ Si veda anche l'articolo 15 della l. cost. 31.1.1963, n. 1 "Statuto speciale della Regione Friuli – Venezia Giulia".

1. Sono eleggibili alla carica di Presidente della Regione e di consigliere regionale gli elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione che hanno compiuto la maggiore età entro il giorno delle elezioni.*

* Comma modificato dall'art. 28, c. 1, lett. a), della l.r. 9.2.2018, n. 4

ART. 5

(Autenticazioni previste dalla presente legge)

1. Sono competenti a effettuare le autenticazioni previste dalla presente legge i soggetti di cui all'articolo 23, comma 7, della legge regionale 17/2007.
2. L'autenticazione è compiuta con le modalità previste dall'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, ai fini della presente legge l'autenticazione non è valida quando l'eventuale incompletezza o inesattezza della stessa non consente di identificare il soggetto che autentica. Con riferimento alle singole sottoscrizioni, l'autenticazione non è valida quando non consente di identificare il dichiarante.
4. Le autenticazioni e le relative sottoscrizioni sono nulle se anteriori al novantesimo giorno antecedente il termine finale per la presentazione delle candidature di cui all'articolo 14, comma 1.

(...)

(Omissis)

Capo III Uffici elettorali

ART. 9

(Ufficio elettorale di sezione)

1. In ciascuna sezione elettorale è costituito un Ufficio elettorale di sezione, composto da un presidente, tre scrutatori e un segretario. Per gli Uffici di sezione nelle cui circoscrizioni esistono luoghi di cura con meno di 100 posti letto, il numero degli scrutatori è aumentato a quattro.[†]
2. Il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione è nominato ai sensi dell'articolo 35, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), e dall'articolo 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale). Gli scrutatori sono nominati ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 95 (Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570).[‡]
3. In caso di impedimento del presidente che sopravvenga in condizioni tali da non consentire la surrogazione normale, il sindaco provvede alla sua sostituzione attingendo dall'albo di cui alla legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale), e successive modifiche, e solo in via residuale designa un elettore iscritto nelle liste elettorali del

[†] Comma sostituito dall'art. 80, c. 1, lett. a), della l.r. 19/2013

[‡] Comma sostituito dall'art. 80, c. 1, lett. b), della l.r. 19/2013

proprio comune.

4. In caso di impedimento o rinuncia dello scrutatore, la sua sostituzione avviene secondo le modalità previste dall'articolo 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95 (Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570), e successive modifiche.

5. Uno scrutatore, scelto dal presidente, assume le funzioni di vicepresidente. Il vicepresidente coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporanei.

6. Il segretario è designato dal presidente fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione di secondo grado.

7. L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone nominate e non può essere rifiutato, se non per giustificato motivo. I componenti l'Ufficio elettorale di sezione, durante l'esercizio delle loro funzioni, sono considerati pubblici ufficiali.

8. Le operazioni dell'Ufficio sono eseguite con la partecipazione di almeno tre componenti, tra cui il presidente o il vicepresidente, fatta eccezione per le operazioni di autenticazione delle schede e di scrutinio, nel corso delle quali tutti i componenti devono essere sempre presenti.

9. Il presidente, sentiti gli scrutatori, decide sulla nullità dei voti, sull'attribuzione dei voti contestati, sui reclami, anche orali, presentati e su tutti i problemi che si verificano durante le operazioni.*

10. I poteri del presidente in materia di ordine pubblico sono disciplinati dalla normativa statale in materia di elezione della Camera dei deputati.²

ART. 10

(Cause ostative alla nomina di componente l'Ufficio elettorale di sezione)

1. Sono esclusi dalle funzioni di presidente, scrutatore e segretario:
 - a) i dipendenti dell'Amministrazione regionale assegnati, anche temporaneamente, alla struttura regionale competente in materia elettorale;
 - b) i segretari comunali e i dipendenti comunali assegnati, anche temporaneamente, agli uffici elettorali dei comuni;
 - c) gli appartenenti alle Forze di polizia e alle Forze armate, in servizio;
 - d) i medici designati dai competenti organi delle aziende per i servizi sanitari per il rilascio delle certificazioni attinenti l'esercizio del diritto di voto;
 - e) i candidati alle elezioni.

(Omissis) (...)

* Comma sostituito dall'art. 80, c. 1, lett. c, della l.r. 19/2013

² Per i poteri in materia di ordine pubblico del Presidente dell'ufficio di sezione si veda l'art. 44 del d.P.R. 361/1957.

ART. 12

(Rappresentanti delle liste circoscrizionali presso gli Uffici elettorali di sezione)

1. Presso gli Uffici elettorali di sezione possono essere designati, per ciascuna lista circoscrizionale, due rappresentanti: uno effettivo e uno supplente.
2. I rappresentanti delle liste circoscrizionali devono essere elettori di un comune della circoscrizione.
3. Le designazioni sono effettuate, con atto autentificato, dai delegati delle liste circoscrizionali o da persone dagli stessi autorizzate in forma autentica.
4. Le designazioni sono consegnate entro il venerdì precedente la votazione alla segreteria del comune, che ne cura la trasmissione ai presidenti degli Uffici elettorali di sezione, o direttamente ai singoli presidenti il sabato pomeriggio o la mattina della domenica prima dell'inizio della votazione.
5. Il rappresentante effettivo o, in caso di assenza, il rappresentante supplente, hanno diritto di assistere alle operazioni degli Uffici elettorali di sezione e possono far inserire a verbale eventuali dichiarazioni.
6. Il presidente, sentiti i componenti l'Ufficio, può allontanare dalla sala il rappresentante che, anche se richiamato, non consente il regolare svolgimento delle operazioni elettorali. Del provvedimento è presa nota nel verbale.

(...)

(Omissis)

TITOLO II Votazione

Capo I

Disposizioni generali e operazioni preliminari alla votazione

ART. 22 †

(Documento di ammissione al voto e apertura degli uffici comunali)

1. Nei due giorni che precedono la data delle elezioni e per tutta la durata della votazione i comuni assicurano l'apertura al pubblico dei propri uffici secondo orari e modalità tali da assicurare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o i duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale. ‡

† Articolo sostituito dall'art. 82, c. 1 della l.r. 19/2013

‡ Comma modificato dall'art. 10, c. 51, lett. a), della l.r. 30.12.2014, n. 27

ART. 22 BIS **

(Liste elettorali di sezione)

1. La Commissione elettorale circondariale trasmette al sindaco le liste elettorali di sezione almeno dieci giorni prima della votazione.

** Articolo aggiunto dall'art. 83, c. 1, della l.r. 19/2013

ART. 23

(Agevolazioni per l'esercizio del diritto di voto)

1. I comuni organizzano un adeguato servizio di trasporto per facilitare agli elettori non deambulanti il raggiungimento della sezione elettorale.

2. Analogo servizio di trasporto può essere organizzato anche per facilitare a tutti gli elettori il raggiungimento della sezione elettorale.

^{††} Comma modificato dall'art. 84, c. 1, lett. a, della l.r. 19/2013

3. Le aziende per i servizi sanitari, nei tre giorni precedenti la votazione, garantiscono la disponibilità di un adeguato numero di medici per il rilascio dei certificati di accompagnamento e delle attestazioni mediche necessarie per l'esercizio del diritto di voto.^{††}

4. I medici designati non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati.

^{*} Comma sostituito dall'art. 84, c. 1, lett. b, della l.r. 19/2013

5. Le attestazioni e i certificati medici sono rilasciati immediatamente.^{*}

6. In materia di agevolazioni di viaggio per gli elettori trovano applicazione le disposizioni statali vigenti per le elezioni amministrative.³

ART. 24

(Consegna del materiale elettorale)

1. Il sindaco provvede affinché, nel giorno antecedente la votazione, il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione assuma la consegna del locale arredato a sede della sezione elettorale e prenda in carico il seguente materiale:

- a) il contenitore sigillato contenente il bollo della sezione;
- b) la lista degli elettori della sezione, autenticata dalla Commissione o dalla Sottocommissione elettorale circondariale;
- c) l'elenco degli elettori della sezione che hanno dichiarato di voler votare nel luogo di cura dove sono degenti;
- d) gli elenchi degli elettori che votano presso l'abitazione in cui dimorano;[†]
- e) l'elenco degli elettori della sezione che hanno dichiarato di voler votare nel luogo in cui sono detenuti;
- f) tre copie del manifesto delle candidature e una copia del manifesto esplicativo delle modalità di voto, da affiggere nella sala della votazione;
- g) i verbali di nomina degli scrutatori;
- h) l'elenco dei delegati autorizzati a designare i rappresentanti delle liste circoscrizionali ed eventualmente gli atti di designazione già consegnati alla segreteria del comune;
- i) la scatola sigillata contenente le schede di votazione;
- j) l'urna per la votazione;
- k) le matite copiative per l'espressione del voto, gli stampati da utilizzare nel corso delle operazioni e il materiale di cancelleria per il funzionamento dell'ufficio.

[†] Lettera sostituita dall'art. 85, c. 1, della l.r. 19/2013

2. D'intesa tra le competenti strutture dell'Amministrazione regionale e del Ministero dell'interno, si possono utilizzare i bolli, le urne e le matite in uso per l'ele-

³ Per le agevolazioni di viaggio agli elettori si veda la l. 26.5.1969, n. 241 e gli artt. 116 e 117 del d.P.R. 361/1957.

zione della Camera dei deputati.

3. Il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione segnala le carenze e gli inconvenienti eventualmente riscontrati al sindaco, il quale provvede immediatamente.

ART. 25

(Sala della votazione)

1. Ogni sala della votazione ha, di norma, quattro cabine, di cui una destinata ai portatori di handicap, collocate in modo da assicurare la segretezza del voto e da impedire la vista e ogni comunicazione dall'esterno. Le urne sono collocate in modo da essere sempre visibili a tutti. Nella parte della sala destinata all'Ufficio elettorale di sezione gli elettori possono entrare solo il tempo strettamente necessario per votare.

2. Nella sala della votazione devono essere affissi il manifesto delle candidature e il manifesto esplicativo delle modalità di voto.

3. Gli arredi delle sezioni elettorali accessibili mediante sedia a ruote devono essere disposti in modo da permettere agli elettori non deambulanti di leggere il manifesto delle candidature, di votare in assoluta segretezza, di svolgere eventualmente le funzioni di componente l'Ufficio elettorale di sezione o di rappresentante di lista circoscrizionale e di assistere alle operazioni dell'Ufficio. Almeno una cabina deve consentire agevolmente l'accesso agli elettori non deambulanti e deve essere previsto un idoneo piano di scrittura.

4. Le sezioni elettorali accessibili mediante sedia a ruote sono segnalate con il simbolo di cui all'allegato A del regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503.

5. Ai fini dell'allestimento della sala della votazione, ciascun comune accerta, entro quindici giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, il buono stato delle cabine e di tutto il materiale occorrente.

ART. 26

(Accesso nella sala della votazione)

1. Salvo le eccezioni previste dagli articoli 29, 30, 31 e 32, possono entrare nella sala della votazione gli elettori iscritti nelle liste elettorali della sezione e gli ufficiali giudiziari per notificare i reclami relativi alle operazioni dell'Ufficio.

ART. 27

(Costituzione dell'Ufficio elettorale di sezione e autenticazione delle schede di votazione)

1. Alle ore sedici del giorno antecedente la votazione, il presidente costituisce l'Ufficio elettorale di sezione.

2. Se tutti o alcuni degli scrutatori non sono presenti, o non sono stati designati, il presidente chiama in sostituzione altri elettori iscritti nelle liste elettorali del comune, che non siano rappresentanti di lista circoscrizionale e per i quali non sussista alcuna delle cause di esclusione previste dall'articolo 10.

3. Il presidente esegue nell'ordine le seguenti operazioni:

- a) accerta il numero degli elettori assegnati alla sezione;
- b) constata l'integrità del sigillo che chiude il contenitore con il bollo della sezione e dà atto nel verbale del numero dello stesso;
- c) constata l'integrità della scatola che contiene le schede di votazione;
- d) procede all'autenticazione di un numero di schede di votazione corrispondente al numero degli elettori assegnati alla sezione, apponendo il bollo della sezione sulla parte esterna di ciascuna scheda; *
- e) depone le schede autenticate nella scatola che conteneva le schede consegnate alla sezione e quelle non autenticate in apposita busta.
4. Successivamente, il presidente provvede alla chiusura della sala della votazione adottando tutte le misure occorrenti a impedire l'accesso dall'esterno. Affida, infine, alla Forza pubblica la vigilanza esterna della sala della votazione.
5. Nel corso delle operazioni di cui al presente articolo nessun componente l'Ufficio elettorale di sezione può allontanarsi dalla sala della votazione.

* Lettera sostituita dall'art. 86, c. 1, della l.r. 19/2013

Capo II Operazioni di votazione

ART. 28

(Durata della votazione)

* Comma sostituito dall'art. 2, c. 1, lett. a della l.r. 20.5.2016, n. 8

1. La votazione si svolge dalle ore 07.00 alle ore 23.00 della domenica. *

† Comma aggiunto dall'art. 87, c. 1, lett. b della l.r. 19/2013

- 1 bis. Gli elettori che all'ora prevista come termine della votazione si trovano ancora nei locali della sezione sono ammessi a votare. †

ART. 29

(Elettori che votano nella sezione elettorale)

1. L'elettore vota presentandosi presso la sezione elettorale e non può farsi rappresentare. Gli elettori sono ammessi al voto secondo l'ordine di presentazione.
2. Sono ammessi a votare nella sezione:
- a) gli iscritti nelle liste degli elettori della sezione;
- b) coloro che sono stati dichiarati elettori del comune in base a sentenza della Corte d'appello o attestazione del sindaco, rilasciata ai sensi dell'articolo 32 bis del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 (Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali), e successive modifiche;
- c) il presidente, gli scrutatori, il segretario e i rappresentanti delle liste circoscrizionali, purché iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione;
- d) gli ufficiali e gli agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico nella sezione, purché iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione. ⁴

⁴ In caso di contemporaneità di elezioni provinciali e comunali, gli ufficiali e gli agenti della Forza pubblica

3. Gli elettori di cui al comma 2, lettere b), c) e d), sono iscritti in calce alla lista elettorale di sezione e di essi è presa nota nel verbale.

ART. 30

(Voto degli elettori non deambulanti)

1. Gli elettori non deambulanti, quando la sede della sezione elettorale alla quale sono iscritti non è accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in altra sezione elettorale del comune, collocata in sede priva di barriere architettoniche, previa esibizione, unitamente alla tessera elettorale, di attestazione medica rilasciata dall'azienda per i servizi sanitari anche in precedenza per altri scopi, o della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.

2. Gli elettori di cui al comma 1 sono iscritti in calce alla lista elettorale di sezione e di essi è presa nota nel verbale.

ART. 31

(Voto dei militari e dei naviganti)

1. I militari delle Forze armate, gli appartenenti alle Forze di polizia, a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e i naviganti fuori residenza per motivi di imbarco, iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione, sono ammessi a votare nel comune in cui si trovano per causa di servizio.⁵

2. I soggetti di cui al comma 1 possono votare in qualsiasi sezione elettorale previa esibizione della tessera elettorale.

3. I naviganti, oltre alla tessera elettorale, devono presentare i seguenti documenti:

- a) certificato del comandante del porto o del direttore dell'aeroporto attestante che il marittimo o l'aviatore si trova nell'impossibilità, per motivi di imbarco, di recarsi a votare nel comune di residenza;
- b) certificato del sindaco del comune nel quale il navigante si trova per motivi di imbarco, attestante l'avvenuta notifica, da parte del comune stesso, non oltre il giorno antecedente la votazione, al sindaco del comune di residenza, della volontà espressa dal navigante di votare nel comune in cui si trova.

4. Il sindaco del comune di residenza, sulla base delle notifiche previste dal comma 3, lettera b), compila l'elenco dei naviganti che hanno espresso la volontà di votare nel comune in cui si trovano per motivi di imbarco e lo consegna ai presidenti degli Uffici di sezione i quali, prima dell'inizio della votazione, effettuano le necessarie annotazioni nelle liste elettorali di sezione.

5. I nominativi dei militari e dei naviganti che votano ai sensi del presente articolo sono iscritti in calce alla lista elettorale di sezione e di essi è preso nota nel

^{*} Comma sostituito dall'art. 88, c. 1, della l.r. 19/2013

sono ammessi al voto anche per tali elezioni, purché siano elettori rispettivamente della provincia o del comune.

⁵ In caso di contemporaneità di elezioni provinciali e comunali, i soggetti contemplati dal presente comma sono ammessi al voto anche per tali elezioni, purché siano elettori rispettivamente della provincia o del comune.

verbale. *

ART. 32

(Voto assistito)

1. I non vedenti, gli amputati alle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità, i cittadini diversamente abili impossibilitati a esprimere autonomamente il diritto di voto, esercitano il diritto medesimo con l'aiuto di un accompagnatore che sia stato volontariamente scelto. L'accompagnatore deve essere iscritto nelle liste elettorali.
2. L'annotazione del diritto al voto assistito è inserita, a cura del comune di iscrizione elettorale, su richiesta dell'interessato corredata della relativa documentazione, nella tessera elettorale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
3. Nessuno può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un elettore. Il presidente chiede all'accompagnatore di esibire la tessera elettorale, per verificare se ha già esercitato in precedenza tale funzione.
4. L'accompagnatore consegna al presidente la tessera elettorale dell'elettore assistito. Il presidente accerta se l'elettore ha scelto liberamente il suo accompagnatore e ne conosce il nome e cognome, e registra nel verbale questa modalità di votazione, nonché il nome e cognome dell'accompagnatore.
5. Il certificato medico eventualmente esibito attesta che l'infermità fisica diagnosticata impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di un accompagnatore. Trova applicazione l'articolo 23, commi 3 e 4.
6. L'annotazione dell'avvenuto assolvimento delle funzioni di accompagnatore è apposta dal presidente sulla tessera elettorale dell'accompagnatore, all'interno dello spazio destinato alla certificazione dell'esercizio del voto.

ART. 33

(Inizio della votazione)

*Comma modificato dall'art. 89, c. 1, della l.r. 19/2013 e dall'art. 2, c. 1, lett. b, della l.r. 8/2016

1. Il giorno della votazione il presidente, ricostituito l'Ufficio elettorale di sezione, verifica l'integrità dei mezzi precauzionali adottati e, all'ora prevista, dichiara aperta la votazione. *

ART. 34

(Ammissione degli elettori al voto)

1. Gli elettori, per essere ammessi al voto, devono presentare la tessera elettorale ed essere identificati con le seguenti modalità:
 - a) esibizione di un documento di identità o di riconoscimento munito di fotografia e rilasciato dalla pubblica amministrazione, purché non scaduto da oltre tre anni;
 - b) in mancanza di idoneo documento di identificazione o riconoscimento, conoscenza personale da parte di uno dei componenti l'Ufficio, che ne attesta l'identità;
 - c) attestazione dell'identità da parte di altro elettore del comune, previamente identificato e ammonito dal presidente sulle conseguenze penali in caso di

falsa attestazione.

2. In caso di dissenso sulla identità degli elettori, decide il presidente.
3. Nell'apposita colonna di identificazione della lista elettorale di sezione sono indicati gli estremi del documento di identificazione oppure viene apposta la firma dello scrutatore o dell'elettore che attesta l'identità.
4. Riconosciuta l'identità dell'elettore, uno scrutatore appone sulla tessera elettorale il bollo della sezione e la data. †

† Comma sostituito dall'art. 90, c. 1, della l.r. 19/2013

ART. 35

(Ricevimento, compilazione e riconsegna della scheda di votazione)

1. Ammesso l'elettore al voto, il presidente gli consegna la scheda di votazione e la matita copiativa.
2. L'elettore si reca nella cabina, compila la scheda e la restituisce già piegata al presidente, insieme alla matita copiativa. Qualora l'elettore non abbia piegato la scheda, il presidente lo invita a chiuderla facendolo rientrare in cabina. Il presidente verifica inoltre l'autenticità della scheda assicurandosi che la stessa riporti il bollo della sezione e successivamente la inserisce nell'urna.
3. Uno dei componenti l'Ufficio attesta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma nella lista elettorale di sezione, accanto al nome dell'elettore. In caso di contemporaneità di elezioni, nelle liste viene preso nota degli elettori che votano soltanto per alcune elezioni. *
4. Se un elettore riscontra che la scheda è deteriorata o egli stesso, per negligenza, la deteriora, la restituisce al presidente che vi appone la scritta "scheda deteriorata" con la propria firma e quella di uno scrutatore. Il presidente preleva dalla busta delle schede non autenticate una scheda sulla quale viene apposto il bollo della sezione. La nuova scheda autenticata è consegnata all'elettore in sostituzione della scheda deteriorata, prendendo nota della consegna nella lista elettorale di sezione e nel verbale. La scheda deteriorata è allegata al verbale.
5. Le schede mancanti del bollo della sezione non sono inserite nell'urna e gli elettori che le hanno presentate non possono più votare. Della circostanza viene presa nota nella lista elettorale di sezione e nel verbale. Tali schede sono firmate dal presidente e da uno scrutatore e allegate al verbale.
6. Se un elettore non vota nella cabina il presidente ritira la scheda. La scheda, firmata dal presidente e da uno scrutatore, è allegata al verbale. Della circostanza viene presa nota nella lista elettorale di sezione e nel verbale e l'elettore non è più ammesso a votare.
7. Il presidente può disporre che gli elettori che indugiano artificiosamente nella votazione o non rispondono all'invito di concludere l'operazione di voto siano allontanati dalle cabine, previa restituzione della scheda, e siano riammessi a votare soltanto dopo che hanno votato gli altri elettori presenti. Sulla scheda restituita senza espressione di voto il presidente appone la scritta "scheda annullata" con la propria firma e quella di uno scrutatore. La scheda annullata è allegata al verbale e viene sostituita con altra scheda prelevata dalla busta delle schede non autenticate sulla quale viene apposto il bollo della sezione. Della circostanza viene presa nota nella lista elettorale di sezione e nel verbale.

* Comma modificato dall'art. 91, c. 1, della l.r. 19/2013

8. Nel verbale viene presa nota degli elettori che, dopo aver ricevuto la scheda, non l'hanno riconsegnata e degli elettori che non hanno restituito la matita.

† Articolo abrogato dall'art. 110, c. 1, lett. l, della l.r. 19/2013

ART. 36 †

‡ Articolo sostituito dall'art. 92, c. 1, della l.r. 19/2013

ART. 37 ‡

(Chiusura della votazione e operazioni di riscontro preliminari allo scrutinio)

** Comma modificato dall'art. 2, c. 1, lett. c, della l.r. 8/2016 e sostituito dall'art. 31, c. 1 della l.r. 8/2022

1. All'ora prevista il presidente, ammessi a votare gli elettori che ancora si trovano nei locali della sezione, dichiara chiusa la votazione e di seguito:

- a) accerta il numero totale dei votanti, risultante dalle liste elettorali di sezione e dalle liste aggiunte di cui agli articoli 31, 40, 41 e 43;
- b) firma, insieme ad uno scrutatore, le liste elettorali della sezione in ciascun foglio e le chiude in una busta sigillata con il bollo della sezione, la propria firma e quella di uno scrutatore³;
- c) chiude tutte le schede, autentiche e non autentiche, avanzate alla chiusura della votazione nell'apposita busta, sigillata con il bollo della sezione, recante la propria firma e quella di uno scrutatore;
- d) deposita le buste di cui alle lettere b) e c) nella segreteria del comune. **

2. Tutte le operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato e delle stesse viene dato atto nel verbale.

3. Entro trenta giorni successivi alla proclamazione degli eletti, il comune trasmette le buste di cui al comma 1, lettera c), alla struttura regionale competente in materia elettorale. Dopo che siano stati definiti gli eventuali ricorsi contro le operazioni elettorali, il comune provvede allo scarto del contenuto delle buste di cui al comma 1, lettera e).

* Articolo aggiunto dall'art. 93, c. 1, della l.r. 19/2013

ART. 37 BIS *

(Adempimenti successivi alle operazioni di riscontro)

1. Effettuate le operazioni di cui all'articolo 37, l'ufficio:

- a) chiude l'urna contenente le schede votate;
- b) inserisce nell'apposita busta gli atti relativi alle operazioni già compiute e a quelle ancora da compiere. Sull'urna e sulla busta è apposto il bollo della sezione e la firma del presidente e di uno scrutatore.

2. Successivamente, il presidente rinvia lo scrutinio alle ore 08.00 del lunedì. Provvede quindi alla chiusura della sala della votazione adottando le misure necessarie a impedire l'accesso dall'esterno e affida alla Forza pubblica la vigilanza esterna della sala.

3. Delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 viene dato atto nel verbale.

CAPO III ⁶

RACCOLTA DEL VOTO DI PARTICOLARI CATEGORIE DI ELETTORI

ART. 38

(Votazione dei degenti in ospedali e altri luoghi di cura)

1. I degenti in ospedali e altri luoghi di cura, iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione, sono ammessi a votare nel luogo di cura, purché ubicato in un comune della Regione.
2. Per essere ammessi al voto gli interessati, entro il terzo giorno antecedente la votazione, devono far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura. La dichiarazione indica il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato e il numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione, risultanti dalla tessera elettorale. La dichiarazione riporta inoltre l'attestazione del direttore sanitario del luogo di cura comprovante il ricovero dell'elettore. La dichiarazione è trasmessa al comune per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell'istituto.
3. Il sindaco include i nomi dei richiedenti in appositi elenchi distinti per sezione e rilascia immediatamente agli stessi attestazione dell'avvenuta inclusione. Gli elenchi sono consegnati, nel giorno antecedente la votazione, al presidente di ciascun Ufficio elettorale di sezione il quale, all'atto della costituzione dell'Ufficio, ne prende nota nella lista elettorale di sezione.
4. Nel caso in cui il luogo di cura si trovi nello stesso comune di iscrizione elettorale, al presidente dell'Ufficio nella cui circoscrizione si trova il luogo di cura viene consegnato l'elenco degli elettori che, avendo dichiarato di voler votare nel luogo di cura, sono stati assegnati alla sezione. Nel caso in cui il luogo di cura si trovi in un comune diverso da quello di iscrizione elettorale, il sindaco del comune nelle cui liste l'elettore degente è iscritto trasmette al sindaco del comune nel quale si trova il luogo di cura l'elenco degli elettori degenti del comune che hanno ricevuto l'attestazione di cui al comma 3.
5. I degenti votano previa esibizione della tessera elettorale e dell'attestazione di cui al comma 3. L'attestazione è allegata alle liste elettorali della sezione, nel caso previsto dall'articolo 39, o alle liste aggiunte di cui all'articolo 40. *
6. Il voto è raccolto con le modalità di cui agli articoli 39, 40 o 41.

* Comma modificato dall'art. 94, c. 1, della l.r. 19/2013

ART. 39

(Sezione ospedaliera)

1. Negli ospedali e negli altri luoghi di cura con almeno duecento posti letto è istituita, ogni cinquecento letti o frazione di cinquecento, una sezione elettorale presso la quale viene istituito un Ufficio elettorale di sezione. La composizione, il funzionamento dell'Ufficio e il procedimento di votazione sono disciplinati dalle disposizioni vigenti per gli ordinari Uffici elettorali di sezione.
2. I degenti che esercitano il diritto di voto nelle sezioni ospedaliere sono iscrit-

⁶ In caso di contemporaneità di elezioni provinciali e comunali, gli elettori appartenenti alle particolari categorie contemplate dal presente capo sono ammessi al voto anche per tali elezioni, purché risultino rispettivamente elettori della provincia o del comune ed il luogo di votazione sia ubicato nella medesima provincia o nel medesimo comune di iscrizione elettorale.

ti nelle liste elettorali di sezione all'atto della votazione. Alle sezioni ospedaliere possono essere assegnati, su richiesta, gli elettori che fanno parte del personale del luogo di cura.

3. Il voto dei degenti che a giudizio della direzione sanitaria non possono accedere alla cabina è raccolto con le modalità di cui all'articolo 40.

ART. 40

(Seggio speciale)

[†] Comma modificato dall'art. 95, c. 1, della l.r. 19/2013

1. Il voto degli elettori degenti in ospedali e altri luoghi di cura con almeno cento e fino a centonovantanove posti letto viene raccolto, durante le ore stabilite sentita la direzione sanitaria, da un seggio speciale costituito, contemporaneamente all'insediamento dell'Ufficio elettorale di sezione, presso la sezione elettorale nella cui circoscrizione ha sede il luogo di cura. [†]

2. Il seggio speciale è composto da un presidente e due scrutatori, nominati con le modalità ordinarie stabilite per tali nomine. Uno degli scrutatori, designato dal presidente, assume le funzioni di segretario.

3. Il presidente assicura il rispetto della libertà e della segretezza del voto degli elettori.

4. Alle operazioni del seggio speciale possono assistere i rappresentanti delle liste circoscrizionali, designati presso l'Ufficio elettorale di sezione, che ne fanno richiesta.

5. I degenti che votano nel seggio speciale sono iscritti in apposita lista elettorale aggiunta, da allegare alla lista elettorale della sezione.

6. I compiti del seggio speciale sono limitati alla raccolta del voto dei degenti. Le schede votate vengono portate presso la sezione elettorale e introdotte immediatamente nell'urna, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori degenti che sono stati iscritti nella lista elettorale aggiunta di cui al comma 5.

ART. 41

(Ufficio distaccato)

[†] Comma modificato dall'art. 96, c. 1, della l.r. 19/2013

1. Il voto degli elettori degenti in ospedali e altri luoghi di cura con meno di cento posti letto viene raccolto, durante le ore stabilite sentita la direzione sanitaria, dal presidente dell'Ufficio elettorale della sezione nella cui circoscrizione ha sede il luogo di cura. ^{*}

2. Il presidente si reca presso il luogo di cura per raccogliere il voto dei degenti accompagnato da uno degli scrutatori, designato per sorteggio, e dal segretario, assicurando il rispetto della libertà e della segretezza del voto.

3. Trova applicazione l'articolo 40, commi 4, 5 e 6.

ART. 42

(Voto domiciliare)

[†] Comma modificato dall'art. 28, c. 1, lett. a), della l.r. 26/2012

1. Gli elettori affetti da gravi infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulta impossibile anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 23, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipenden-

za continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore. †

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto nel caso in cui l'elettore è iscritto nelle liste elettorali di un comune della Regione e dimora in un comune della Regione.

3. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire, in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti:

‡Comma modificato dall'art. 28, c. 1, lett. b), della l.r. 26/2012

a) una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa;

b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali; trova applicazione l'articolo 23, commi 3 e 4. ‡

4. Se sulla tessera elettorale dell'elettore ammesso al voto domiciliare non è già stata inserita l'annotazione del diritto al voto assistito, il certificato di cui al comma 3 attesta inoltre l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del diritto di voto.

5. Il sindaco, appena ricevuta la documentazione di cui al comma 3, previa verifica della sua regolarità e completezza, provvede:

a) a includere i nomi degli elettori ammessi al voto domiciliare in appositi elenchi distinti per sezione; gli elenchi sono consegnati, nel giorno antecedente la votazione, al presidente di ciascun Ufficio elettorale di sezione il quale, all'atto della costituzione dell'Ufficio, ne prende nota sulla lista elettorale di sezione;

b) a rilasciare ai richiedenti un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi;

c) a pianificare e organizzare, sulla base delle richieste pervenute, il supporto tecnico-operativo a disposizione degli Uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto domiciliare.

6. Per gli elettori di cui al comma 1 che dimorano in un comune diverso da quello di iscrizione elettorale, il sindaco del comune di iscrizione, oltre agli adempimenti di cui alle lettere a) e b) del comma 5, comunica i relativi nominativi ai sindaci dei comuni ove avviene la raccolta del voto domiciliare. Questi ultimi predispongono i conseguenti elenchi da consegnare, nel giorno antecedente la votazione, ai presidenti degli Uffici elettorali di sezione nelle cui circoscrizioni sono ubicate le dimore di tali elettori.

7. Il voto viene raccolto dall'Ufficio distaccato di cui all'articolo 41.

8. I nominativi degli elettori il cui voto è raccolto a domicilio da parte di un Uffi-

cio elettorale di sezione diverso da quello d'iscrizione, vengono iscritti in calce alla lista elettorale della sezione e di essi è presa nota nel verbale.

ART. 43

(Votazione dei detenuti)

1. I detenuti aventi diritto al voto, iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione, sono ammessi a votare nel luogo di detenzione, purché ubicato in un comune della Regione.
2. Per essere ammessi al voto gli interessati, entro il terzo giorno antecedente la votazione, devono far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di detenzione. La dichiarazione indica il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato e il suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione, risultanti dalla tessera elettorale. La dichiarazione riporta, inoltre, l'attestazione del direttore dell'istituto comprovante la detenzione. La dichiarazione è trasmessa al comune per il tramite del direttore dell'istituto.
3. Il sindaco include i nomi dei richiedenti in appositi elenchi distinti per sezione e rilascia immediatamente agli stessi attestazione dell'avvenuta inclusione. Gli elenchi sono consegnati, nel giorno antecedente la votazione, al presidente di ciascun Ufficio elettorale di sezione il quale, all'atto della costituzione dell'Ufficio, ne prende nota nella lista elettorale di sezione.
4. Nel caso in cui l'istituto si trovi nello stesso comune di iscrizione elettorale, al presidente dell'Ufficio nella cui circoscrizione si trova l'istituto viene consegnato l'elenco degli elettori che, avendo dichiarato di voler votare nel luogo di detenzione, sono stati assegnati alla sezione. Nel caso in cui l'istituto si trovi in un comune diverso da quello di iscrizione elettorale, il sindaco del comune nelle cui liste l'elettore detenuto è iscritto trasmette al sindaco del comune nel quale si trova l'istituto l'elenco degli elettori detenuti del comune che hanno ricevuto l'attestazione di cui al comma 3.
5. I detenuti votano previa esibizione della tessera elettorale e dell'attestazione di cui al comma 3. L'attestazione è allegata alle liste aggiunte di cui all'articolo 40.*
6. Il voto è raccolto con le modalità di cui all'articolo 40.

* Comma modificato dall'art. 97, c. 1, della l.r. 19/2013

TITOLO III Scrutinio

ART. 44

(Operazioni di scrutinio)

1. La mattina del lunedì il presidente ricostituisce l'Ufficio elettorale di sezione, verifica l'integrità dei mezzi precauzionali adottati la sera del giorno precedente per la chiusura della sala della votazione e, alle ore 08.00, dà inizio alle operazioni di scrutinio.†
2. Le operazioni di scrutinio si svolgono senza interruzione e devono essere ultimate entro dodici ore dal loro inizio.

† Comma sostituito dall'art. 98, c. 1, lett. a, della l.r. 19/2013

3. Uno scrutatore, designato mediante sorteggio, estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna e la consegna aperta al presidente. Questi enuncia dapprima il nominativo del candidato alla carica di Presidente della Regione a cui è stato attribuito il voto e, successivamente, il contrassegno della lista circoscrizionale e il nominativo del candidato alla carica di consigliere, se votati. Quindi passa la scheda a un altro scrutatore che la mette insieme a quelle già esaminate di uguale espressione.

4. Il segretario annota ciascun voto nelle tabelle di scrutinio ed enuncia progressivamente il numero dei voti che ciascun candidato alla carica di Presidente, ciascuna lista circoscrizionale e ciascun candidato alla carica di consigliere vanno riportando.[‡]

[‡] Comma sostituito dall'art. 98, c. 1, lett. b, della l.r. 19/2013

5. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non è stata scrutinata e il relativo voto non è stato registrato.

6. È vietato eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dallo scrutinio dei voti di lista. È vietato eseguire lo scrutinio dei voti di lista separatamente dallo scrutinio dei voti per il candidato alla carica di Presidente della Regione.

7. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti l'Ufficio elettorale di sezione.

8. Tutte le operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato e delle stesse viene dato atto nel verbale.

9. Nel corso dello scrutinio nessun componente l'Ufficio elettorale di sezione può allontanarsi dalla sala della votazione.

10. **

** Comma abrogato dall'art. 98, c. 1, lett. c, della l.r. 19/2013

ART. 45

(Validità e nullità delle schede e dei voti)

1. La validità dei voti è ammessa ogni qualvolta si possa desumere la volontà effettiva dell'elettore.

2. Il voto per il candidato alla carica di Presidente della Regione si intende validamente espresso quando l'elettore ha tracciato un segno di voto sul nominativo del candidato o sul contrassegno o su uno dei contrassegni che contraddistinguono la candidatura dello stesso. Se la scheda non contiene altri segni di voto nella parte riservata al voto di lista e di preferenza, il voto viene attribuito soltanto al candidato Presidente.*

* Comma modificato dall'art.29 della l.r. 26/2012

3. Se l'elettore non ha espresso il voto a favore di un candidato alla carica di Presidente della Regione, ma ha votato più liste circoscrizionali collegate al medesimo candidato, è nullo il voto alle liste circoscrizionali e si intende validamente votato il candidato alla carica di Presidente.⁷

4. Si considerano bianche le schede che non contengono voti e non presentano altri segni o indicazioni.

5. Si considerano nulle le schede:

⁷ La disposizione si applica per analogia al voto espresso a favore del candidato alla carica di Presidente della Provincia o di Sindaco.

- a) che presentano scritte o segni tali da far ritenere che l'elettore ha voluto far riconoscere il proprio voto;
- b) che non portano il bollo della sezione o non sono conformi al modello di cui all'allegato E alla presente legge;
- c) nelle quali la volontà dell'elettore si è manifestata in modo non univoco.

[†] Comma sostituito dall'art. 99, c. 1, lett. a, della l.r. 19/2013

6. La nullità del voto espresso per il candidato alla carica di Presidente della Regione determina la nullità della scheda. [†]

[‡] Comma modificato dall'art. 99, c. 1, lett. b, della l.r. 19/2013

7. Le schede bianche, le schede nulle e le schede contenenti voti di lista nulli sono immediatamente timbrate sul retro con il bollo della sezione e firmate dal presidente e da uno scrutatore. [‡]

ART. 46

(Validità e nullità del voto di preferenza e connessione con il voto di lista)

1. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista circoscrizionale, ma ha scritto una preferenza per un candidato appartenente a una soltanto di tali liste, il voto è attribuito sia alla lista circoscrizionale cui appartiene il candidato indicato, sia al candidato.

^{**} Comma modificato dall'art. 100, c. 1, lett. a, della l.r. 19/2013

2. Se l'elettore non ha segnato alcun contrassegno di lista circoscrizionale, ma ha scritto una preferenza a fianco di un contrassegno per un candidato compreso nella lista circoscrizionale corrispondente, il voto è attribuito anche alla lista circoscrizionale cui appartiene il candidato votato e al collegato candidato alla carica di Presidente, salvo che l'elettore non abbia votato per un diverso candidato alla carica di Presidente, come previsto dall'articolo 25, comma 1, della legge regionale 17/2007. ^{**}

3. Se l'elettore ha espresso la preferenza in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato, e la preferenza si riferisce a un candidato compreso nella lista circoscrizionale votata, il voto è attribuito alla lista circoscrizionale e al candidato votati.

4. Sono nulli i voti di preferenza:

- a) espressi in eccedenza alla prima preferenza;
- b) espressi numericamente anziché nominativamente;
- c) espressi per un candidato compreso in una lista circoscrizionale di altra circoscrizione;
- d) espressi per un candidato compreso in una lista circoscrizionale diversa da quella votata;
- e) qualora il candidato non sia indicato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista circoscrizionale.

^{*} Comma aggiunto dall'art. 100, c. 1, lett. b, della l.r. 19/2013

4 bis. La nullità del voto di lista determina in ogni caso la nullità del voto di preferenza eventualmente espresso. ^{*}

5. In caso di identità di cognome tra due candidati della medesima lista circoscrizionale, si deve scrivere sempre il nome e cognome; in caso di identità, oltre del cognome, anche del nome, si deve scrivere anche la data e il luogo di nascita.

6. Se un candidato ha due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi è possibilità di confusione tra più candidati della stessa lista circoscrizionale.

7. Le schede contenenti voti di preferenza nulli sono immediatamente timbrate sul retro con il bollo della sezione e firmate dal presidente e da uno scrutatore.

ART. 47

(Voti contestati)

1. Il presidente, sentiti gli scrutatori, decide in via provvisoria sull'attribuzione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa e dà atto nel verbale del numero dei voti contestati e provvisoriamente attribuiti e di quelli contestati e provvisoriamente non attribuiti, nonché dei motivi della contestazione.

2. Le schede contenenti voti contestati sono immediatamente timbrate sul retro con il bollo della sezione e firmate dal presidente e da uno scrutatore.

ART. 48

(Risultato dello scrutinio - Sospensione per cause di forza maggiore)

1. Ultimato lo scrutinio, il presidente:

- a) conta tutte le schede scrutinate e quindi, distintamente, le schede contenenti voti validi, le schede bianche, le schede nulle e le schede contenenti voti contestati e riscontra che il loro numero corrisponda ai totali risultanti dalle tabelle di scrutinio;
- b) riscontra che il numero totale delle schede scrutinate corrisponda al numero complessivo degli elettori che hanno votato nella sezione, accertato ai sensi dell'articolo 37;
- c) dichiara il risultato dello scrutinio, distintamente per il Presidente della Regione e per il Consiglio regionale, e lo attesta nel verbale;
- d) provvede agli adempimenti previsti dall'articolo 49.

2. Se per cause di forza maggiore l'Ufficio elettorale di sezione non può ultimare le operazioni previste dagli articoli 44, 45, 46 e 47 il presidente trasmette all'Ufficio centrale regionale:

- a) le schede scrutinate e le due copie delle tabelle di scrutinio;
- b) le schede rimaste da scrutinare al momento della sospensione dei lavori;
- c) i verbali e tutti gli altri documenti relativi alle operazioni dell'Ufficio.

3. Qualora non si adempia a quanto prescritto dal presente articolo, il presidente dell'Ufficio centrale regionale può richiedere il sequestro dei verbali, delle urne, delle schede, degli atti e dei documenti ovunque si trovino, accertando le cause e i responsabili delle inadempienze.

ART. 49

(Formazione e trasmissione delle buste)

1. Il presidente:

- a) forma la busta contenente le schede valide; *

* Lettera modificata dall'art. 101, c. 1, lett. a, della l.r. 19/2013

[†] Numero modificato dall'art. 101, c. 1, lett. b, della l.r. 19/2013

- b) forma la busta contenente:
- 1) una copia del verbale e le tabelle di scrutinio; [†]
 - 2) le schede deteriorate, le schede consegnate senza bollo dello scrutatore, le schede ritirate a elettori per artificioso indugio nel voto o perché non si sono recati nella cabina per esprimere il voto;
 - 3) le schede bianche, le schede nulle, le schede contenenti voti nulli per le liste e validi per il Presidente della Regione, le schede contenenti voti di preferenza nulli e la documentazione relativa ai reclami;
 - 4) le schede contenenti voti contestati per qualsiasi causa;
- c) forma la busta contenente il verbale da depositare nella segreteria del comune.
2. Le buste sono sigillate con il bollo della sezione e la firma del presidente e di uno scrutatore.
3. Le buste di cui al comma 1, lettere a) e b), sono trasmesse, per il tramite del comune, all'Ufficio centrale regionale. La busta di cui al comma 1, lettera c), è depositata nella segreteria del comune. Chiunque vi abbia interesse può prendere visione ed estrarre copia del verbale depositato.

ART. 50

(Verbale dell'Ufficio elettorale di sezione)

1. Tutte le operazioni e le decisioni dell'Ufficio elettorale di sezione, dal momento della costituzione e fino alla dichiarazione dei risultati dello scrutinio, sono riportate nel verbale.
2. Il verbale, compilato in due esemplari, è atto pubblico e della sua regolare compilazione sono responsabili il presidente e il segretario.
3. Il verbale è firmato in ciascun foglio e sottoscritto dai componenti l'Ufficio e dai rappresentanti delle liste circoscrizionali presenti.

(Omissis) (...)

TITOLO V Contemporaneità di elezioni

ART. 59 [†]

(Contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali con le elezioni comunali e circoscrizionali)

[†] Articolo sostituito dall'art. 9, c. 21, della l.r. 28.12.2022, n. 21

1. Le elezioni comunali e circoscrizionali hanno luogo contemporaneamente alle elezioni regionali, nel periodo stabilito dall'articolo 14, comma 2, dello Statuto di autonomia.
2. In occasione della contemporaneità:
 - a) l'Ufficio elettorale di sezione è unico; la costituzione, il funzionamento dell'Ufficio, gli orari della votazione e tutti gli adempimenti comuni, tra cui le operazioni preliminari allo scrutinio, sono disciplinati dalla presente legge;
 - b) l'Ufficio elettorale di sezione, concluse le operazioni di voto, effettua il riscon-

tro dei votanti per tutte le consultazioni;

- c) l'Ufficio effettua le operazioni di scrutinio relative, nell'ordine, alle elezioni regionali, comunali e circoscrizionali. Le operazioni di scrutinio si svolgono senza interruzione e devono essere ultimate entro ventiquattro ore dal loro inizio.

ART. 59 BIS[‡]

[‡]Articolo aggiunto dall'art. 29 della l.r. 4/2018

(Contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali con il referendum consultivo in materia di circoscrizioni comunali)

1. Le elezioni regionali possono aver luogo contemporaneamente al referendum consultivo in materia di circoscrizioni comunali. La contemporaneità è disposta dalla Giunta regionale con la stessa deliberazione con la quale, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, viene fissata la data delle elezioni regionali.
 2. In caso di contemporaneità:
 - a) trova applicazione l'articolo 59, comma 3, lettere a), b), c) e d);
 - b) l'Ufficio effettua le operazioni di scrutinio relative, nell'ordine, alle elezioni regionali e al referendum consultivo; le operazioni di scrutinio si svolgono senza interruzione e devono essere ultimate entro 24 ore dal loro inizio;
 - c) l'Adunanza dei presidenti prevista dall'articolo 2 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 18 (Norme sullo svolgimento dei referendum consultivi in materia di circoscrizioni comunali. Voto e scrutinio elettronico), si riunisce non appena ultimate le operazioni di scrutinio relative al referendum, e comunque non oltre il martedì successivo allo svolgimento del referendum;
 - d) i compensi spettanti ai componenti degli uffici di sezione sono stabiliti ai sensi dell'articolo 63;
 - e) l'assegnazione forfetaria prevista dall'articolo 64, comma 1, è aumentata del 15 per cento, con arrotondamento all'unità superiore.
- (...)

(Omissis)

TITOLO VI Regime delle spese

(...)

(Omissis)

ART. 63

(Compensi ai componenti degli Uffici elettorali di sezione)

1. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti gli importi dei compensi spettanti ai componenti degli Uffici elettorali di sezione e del seggio speciale.*
2. Gli importi stabiliti ai sensi del comma 1 possono essere aggiornati con deliberazione della Giunta regionale, in relazione all'incremento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).[†]
3. La liquidazione e il pagamento dei compensi sono anticipati dalle amministrazioni comunali e vengono rimborsati dall'Amministrazione regionale entro tre mesi dalla data delle elezioni. Ai fini della rendicontazione della spesa, i comuni

* Comma modificato dall'art. 103, c. 1, lett. a, della l.r. 19/2013

[†] Comma sostituito dall'art. 34 della l.r. 26/2012

[‡] Comma modificato dall'art. 103, c. 1, lett. b, della l.r. 19/2013

presentano, nei termini stabiliti dalla struttura regionale competente in materia elettorale, una dichiarazione sottoscritta dal responsabile del servizio economico e finanziario del comune attestante l'importo della spesa anticipata. L'Amministrazione regionale ha facoltà di richiedere l'esibizione della documentazione in originale comprovante la spesa. ‡

4. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali con elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali, gli oneri relativi ai compensi ai componenti degli Uffici elettorali di sezione sono proporzionalmente ripartiti fra gli enti interessati e il rimborso dell'Amministrazione regionale è ridotto in misura corrispondente. In caso di elezioni provinciali, l'amministrazione provinciale interessata rimborsa ai comuni la quota di sua competenza.

5. I compensi previsti dal presente articolo costituiscono, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 53/1990, e successive modifiche, rimborso spese fisso forfetario non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.

(Omissis) (...)

Decreto-legge 1 aprile 2008, n. 49 ¹

Misure urgenti volte ad assicurare la segretezza della espressione del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie.

ART. 1

1. Nelle consultazioni elettorali o referendarie è vietato introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.
2. Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione, all'atto della presentazione del documento di identificazione e della tessera elettorale da parte dell'elettore, invita l'elettore stesso a depositare le apparecchiature indicate al comma 1 di cui è al momento in possesso.
3. Le apparecchiature depositate dall'elettore, prese in consegna dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione unitamente al documento di identificazione e alla tessera elettorale, sono restituite all'elettore dopo l'espressione del voto.*
4. Chiunque contravviene al divieto di cui al comma 1 è punito con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da 300 a 1000 euro.

(...)

*Comma modificato dall'art. 1, c. 400, lett. I), della l. 27.12.2013, n. 147

(Omissis)

¹ Convertito senza modifiche dalla l. 30.5.2008, n. 96.

Legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19

Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali.

TITOLO I ELEZIONE DEGLI ORGANI DEI COMUNI

(Omissis) (...)

CAPO II SISTEMA ELETTORALE

ART. 11

(Collegamenti tra i candidati alla carica di sindaco e le liste)

1. Ciascun candidato alla carica di sindaco dichiara, all'atto della presentazione della candidatura, il collegamento con una o più liste di candidati alla carica di consigliere comunale. La dichiarazione di collegamento è efficace se convergente con l'analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.

ART. 12

(Espressione del voto nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti)

1. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti la scheda di votazione, conforme ai modelli descritti nell'allegato A alla presente legge, reca entro appositi rettangoli il nome e il cognome dei candidati alla carica di sindaco. A fianco di ciascun rettangolo sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui i singoli candidati sono collegati. A fianco di ciascun contrassegno è riportato lo spazio per esprimere il voto di preferenza per i candidati alla carica di consigliere comunale.

2. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di sindaco e per una delle liste allo stesso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Ciascun elettore può, inoltre, esprimere uno o due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale compresi nella lista votata, scrivendone il cognome sulle apposite righe poste a fianco del contrassegno. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile, pena la nullità della seconda preferenza. Ciascun elettore può votare per un candidato alla carica di sindaco, tracciando un segno sul relativo rettangolo; il voto così espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di sindaco, anche nel caso di collegamento con un'unica lista.

3. Qualora l'elettore abbia tracciato un segno sia su un contrassegno di lista sia sul nominativo del candidato alla carica di sindaco collegato alla lista votata, il voto si intende validamente espresso.

4. Se un candidato ha due cognomi l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo. Deve scrivere entrambi i cognomi quando vi è possibilità di confondere candidati della stessa lista.

5. In caso di identità di cognome tra candidati della stessa lista l'elettore, nel dare la preferenza, deve scrivere anche il nome; in caso di identità anche del nome

l'elettore deve scrivere anche la data di nascita.

ART. 13

(Assegnazione dei seggi e proclamazione degli eletti nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti)

1. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti è proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto sindaco il candidato più giovane di età; in caso di parità anche di età si decide mediante sorteggio.

2. Nei comuni con popolazione sino a 3.000 abitanti, alla lista collegata al candidato proclamato eletto sindaco sono attribuiti i due terzi dei seggi assegnati al consiglio, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei seggi da assegnare contenga una cifra decimale superiore a cinquanta centesimi. Negli altri comuni alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto sindaco è attribuito il sessanta per cento dei seggi assegnati al consiglio, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei seggi da assegnare contenga una cifra decimale superiore a cinquanta centesimi. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente tra le altre liste e gruppi di liste. A tal fine si dividono le cifre elettorali delle liste e dei gruppi di liste per 1, 2, 3, 4 e seguenti sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare. Tra i quozienti così ottenuti si individuano i più alti, in numero uguale a quello dei seggi da assegnare. Ciascuna lista e ciascun gruppo di liste ottiene tanti seggi quanti sono, tra quelli individuati, i rispettivi quozienti. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista o al gruppo di liste con la maggiore cifra elettorale; a parità di quest'ultima si decide mediante sorteggio.*

*Comma modificato dall'art. 3 della l.r. 4/2019

3. Per l'assegnazione dei seggi nell'ambito di ciascun gruppo di liste, si divide la cifra elettorale di ciascuna lista compresa nel gruppo per 1, 2, 3, 4 e seguenti sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti complessivamente al gruppo; si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista.

4. Determinato, ai sensi del comma 2, il numero di seggi spettanti a ciascuna lista e a ciascun gruppo di liste, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di sindaco risultati non eletti, collegati a liste che hanno ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di sindaco risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi spettanti complessivamente al gruppo di liste.

5. Compite le operazioni di cui al comma 4, nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri comunali secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.

ART. 14

(Espressione del voto nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti - primo turno di votazione)

1. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti la scheda di votazione, conforme ai modelli descritti nell'allegato A alla presente legge, reca entro appositi rettangoli il nome e il cognome dei candidati alla carica di sindaco. A fianco

di ciascun rettangolo sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui i singoli candidati sono collegati. A fianco di ciascun contrassegno è riportato lo spazio per esprimere il voto di preferenza per i candidati alla carica di consigliere comunale.

2. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di sindaco e per una delle liste allo stesso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Ciascun elettore può, inoltre, esprimere uno o due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale compresi nella lista votata, scrivendone il cognome sulle apposite righe a fianco del contrassegno. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile, pena la nullità della seconda preferenza. Ciascun elettore può votare per un candidato alla carica di sindaco, tracciando un segno sul relativo rettangolo; il voto così espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di sindaco, anche nel caso di collegamento con un'unica lista.
3. Ciascun elettore può votare per un candidato alla carica di sindaco diverso da quello collegato con la lista votata, tracciando un segno sul relativo rettangolo.
4. Qualora l'elettore abbia tracciato un segno sia su un contrassegno di lista sia sul nominativo del candidato alla carica di sindaco collegato alla lista votata, il voto si intende validamente espresso.
5. Se un candidato ha due cognomi l'elettore, nel dare la preferenza, può scrivere uno solo. Deve scrivere entrambi i cognomi quando vi è possibilità di confondere candidati della stessa lista.
6. In caso di identità di cognome tra candidati della stessa lista l'elettore, nel dare la preferenza, deve scrivere anche il nome; in caso di identità anche del nome l'elettore deve scrivere anche la data di nascita.

ART. 15

(Assegnazione dei seggi e proclamazione degli eletti nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti - primo turno di votazione)

1. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti è proclamato eletto sindaco al primo turno il candidato che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi.
2. L'assegnazione dei seggi alle liste è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del sindaco.
3. Per l'assegnazione dei seggi a ciascuna lista e a ciascun gruppo di liste si dividono le rispettive cifre elettorali per 1, 2, 3, 4 e seguenti sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare. Tra i quozienti così ottenuti si individuano i più alti, in numero uguale a quello dei seggi da assegnare. Ciascuna lista e ciascun gruppo di liste ottiene tanti seggi quanti sono, tra quelli individuati, i rispettivi quozienti. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista o al gruppo di liste con la maggiore cifra elettorale; a parità di quest'ultima, si decide mediante sorteggio. Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.
4. Alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto sindaco

al primo turno, che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 3, almeno il sessanta per cento dei seggi assegnati al consiglio ma abbia ottenuto almeno il quaranta per cento dei voti validi conseguiti da tutte le liste, è attribuito il sessanta per cento dei seggi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei seggi da assegnare contenga una cifra decimale superiore a cinquanta centesimi. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente tra le altre liste e gli altri gruppi di liste ai sensi del comma 3.

5. Il comma 4 non trova applicazione se una lista o un gruppo di liste non collegate al candidato proclamato eletto sindaco ha superato il cinquanta per cento dei voti validi conseguiti da tutte le liste.

6. Per l'assegnazione dei seggi nell'ambito di un gruppo di liste, si divide la cifra elettorale di ciascuna lista compresa nel gruppo per 1, 2, 3, 4 e seguenti sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti complessivamente al gruppo; per i gruppi di liste non collegate al candidato proclamato eletto sindaco, l'operazione viene eseguita dopo aver detratto il seggio da attribuire al collegato candidato sindaco risultato non eletto. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista.

7. Determinato il numero di seggi spettanti a ciascuna lista e a ciascun gruppo di liste, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di sindaco risultati non eletti, collegati a liste che hanno ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di sindaco risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi spettanti complessivamente al gruppo di liste.

8. Compite le operazioni di cui al comma 7, nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri comunali secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.

ART. 16

(Secondo turno di votazione nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti)

1. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, qualora al primo turno nessun candidato alla carica di sindaco raggiunga la maggioranza assoluta dei voti validi, si procede ad un secondo turno di votazione.

2. Sono ammessi al secondo turno i due candidati che al primo turno hanno ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è ammesso al secondo turno il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste con la maggiore cifra elettorale. In caso di parità anche di cifra elettorale è ammesso al secondo turno il candidato più giovane di età.

3. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammessi al secondo turno, partecipa al ballottaggio il candidato che segue nella graduatoria. Il ballottaggio ha luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento.

4. Per i candidati ammessi al secondo turno rimangono fermi i collegamenti con le liste dichiarati in occasione del primo turno. I candidati ammessi hanno facoltà di dichiarare, presso la segreteria del comune entro le ore 12.00 del sabato successivo alla prima votazione, il collegamento con ulteriori liste. Le nuove

dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate, comprese quelle già collegate al primo turno.

5. La scheda di votazione, conforme ai modelli descritti nell'allegato B alla presente legge, reca entro appositi rettangoli il nome e il cognome dei candidati alla carica di sindaco. Sotto ciascun rettangolo sono riprodotti i contrassegni delle liste collegate.
6. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nominativo del candidato prescelto.
7. Qualora l'elettore abbia tracciato un segno sia sul nominativo del candidato alla carica di sindaco sia sul contrassegno di una lista allo stesso collegata, oppure soltanto sul contrassegno della lista, il voto si intende validamente espresso.

ART. 17

(Assegnazione dei seggi e proclamazione degli eletti nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti - secondo turno di votazione)

1. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti è proclamato eletto sindaco al secondo turno il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti è proclamato eletto il candidato collegato, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, con la lista o il gruppo di liste che ha ottenuto al primo turno la maggiore cifra elettorale. In caso di parità anche di cifra elettorale è proclamato eletto sindaco il candidato più giovane di età.
2. L'assegnazione dei seggi alle liste è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del sindaco.
3. Per l'assegnazione dei seggi a ciascuna lista e a ciascun gruppo di liste si dividono le rispettive cifre elettorali per 1, 2, 3, 4 e seguenti sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare. Tra i quozienti così ottenuti si individuano i più alti, in numero uguale a quello dei seggi da assegnare. Ciascuna lista e ciascun gruppo di liste ottiene tanti seggi quanti sono, tra quelli individuati, i rispettivi quozienti. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista o al gruppo di liste che ha ottenuto al primo turno la maggiore cifra elettorale; a parità di quest'ultima, si decide mediante sorteggio. Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.
4. Alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto sindaco al secondo turno, che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 3, almeno il sessanta per cento dei seggi assegnati al consiglio, è attribuito il sessanta per cento dei seggi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei seggi da assegnare contenga un numero superiore a cinquanta centesimi. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente, ai sensi del comma 3, tra la lista o il gruppo di liste collegate al candidato alla carica di sindaco non eletto in occasione del ballottaggio e tra le liste e i gruppi di liste collegate agli altri candidati alla carica di sindaco.
5. Il comma 4 non trova applicazione se una lista o un gruppo di liste non collegate al candidato proclamato eletto sindaco al secondo turno ha superato il cinquanta per cento dei voti validi conseguiti da tutte le liste in occasione del primo

turno.

6. Uno dei seggi spettanti a ciascuna lista e a ciascun gruppo di liste è riservato al rispettivo candidato alla carica di sindaco risultato non eletto. Se i due candidati alla carica di sindaco ammessi al secondo turno hanno dichiarato ulteriori collegamenti ai sensi dell'articolo 16, comma 4, il seggio di consigliere da riservare è individuato tenendo conto dei collegamenti effettuati in occasione del primo turno.

7. Per l'assegnazione dei seggi nell'ambito di un gruppo di liste, si divide la cifra elettorale di ciascuna lista compresa nel gruppo per 1, 2, 3, 4 e seguenti sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti complessivamente al gruppo; per i gruppi di liste non collegate al candidato proclamato eletto sindaco, l'operazione viene eseguita dopo aver detratto il seggio da attribuire al collegato candidato sindaco risultato non eletto. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista.

8. Determinato il numero di seggi spettanti a ciascuna lista, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di sindaco risultati non eletti. Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri comunali secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.

TITOLO II PROCEDIMENTO ELETTORALE

(...)

(Omissis)

CAPO IV VOTAZIONE

SEZIONE I DISPOSIZIONI GENERALI E OPERAZIONI PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE

ART. 39

(Documento di ammissione al voto e apertura degli uffici comunali)

1. L'elettore per votare deve esibire la tessera elettorale unitamente a un documento di identificazione.
2. Nei due giorni che precedono la data delle elezioni e nel giorno della votazione i comuni assicurano l'apertura al pubblico dei propri uffici secondo orari e modalità tali da assicurare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o i duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale.*

*Comma modificato dall'art.10, c. 52, della l.r. 30.12.2014, n. 27

ART. 40

(Liste elettorali di sezione)

1. La Commissione elettorale circondariale trasmette al sindaco le liste elettorali di sezione almeno dieci giorni prima della votazione.

ART. 41

(Agevolazioni per l'esercizio del diritto di voto)

1. I comuni organizzano un adeguato servizio di trasporto per facilitare agli elettori non deambulanti il raggiungimento della sezione elettorale. Per la stessa finalità, analogo servizio di trasporto può essere organizzato per gli altri elettori.
2. Le aziende per i servizi sanitari nei tre giorni precedenti la votazione garantiscono la disponibilità di un adeguato numero di medici per il rilascio dei certificati di accompagnamento e delle attestazioni mediche necessarie per l'esercizio del diritto di voto. I medici designati non possono essere candidati, né parenti fino al quarto grado di candidati.
3. Le attestazioni e i certificati medici sono rilasciati immediatamente e gratuitamente.

ART. 42

(Consegna del materiale elettorale)

1. Il sindaco provvede affinché, nel giorno che precede la votazione, il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione assuma la consegna del locale sede della sezione elettorale e prenda in carico il seguente materiale:
 - a) la scatola sigillata contenente all'interno il bollo della sezione;
 - b) la lista degli elettori della sezione, autenticata dalla Commissione elettorale circondariale;
 - c) l'elenco degli elettori della sezione che hanno dichiarato di voler votare nel luogo di cura dove sono degenti;
 - d) gli elenchi degli elettori che votano presso l'abitazione in cui dimorano;
 - e) l'elenco degli elettori della sezione che hanno dichiarato di voler votare nel luogo in cui sono detenuti;
 - f) tre copie del manifesto delle candidature e una copia del manifesto esplicativo delle modalità di voto, da affiggere nella sala della votazione;
 - g) i verbali di nomina degli scrutatori;
 - h) l'elenco dei delegati autorizzati a designare i rappresentanti delle liste ed eventualmente gli atti di designazione già consegnati alla segreteria del comune;
 - i) la scatola sigillata contenente le schede di votazione;
 - j) l'urna per la votazione;
 - k) le matite copiative per l'espressione del voto e gli stampati da utilizzare nel corso delle operazioni.
2. Il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione segnala le carenze e gli inconvenienti eventualmente riscontrati al sindaco, il quale provvede immediatamente.

ART. 43

(Sala della votazione)

1. Ogni sala della votazione ha, di norma, quattro cabine, di cui una destinata ai portatori di handicap, collocate in modo da assicurare la segretezza del voto e da impedire la vista e ogni comunicazione dall'esterno. L'urna è collocata in modo da essere sempre visibile a tutti. Nella parte della sala destinata all'Ufficio elettorale di sezione gli elettori possono entrare solo il tempo strettamente necessario per votare.
2. Nella sala della votazione devono essere affissi il manifesto delle candidature e il manifesto esplicativo delle modalità di voto.
3. Gli arredi delle sezioni elettorali accessibili mediante sedia a ruote devono essere disposti in modo da permettere agli elettori non deambulanti di leggere il manifesto delle candidature, di votare in assoluta segretezza, di svolgere eventualmente le funzioni di componente dell'Ufficio elettorale o di rappresentante di lista e di assistere alle operazioni dell'ufficio. Almeno una cabina deve consentire agevolmente l'accesso agli elettori non deambulanti e deve essere previsto un idoneo piano di scrittura.
4. Le sezioni elettorali accessibili mediante sedia a ruote sono segnalate con il simbolo di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici).
5. Ai fini dell'allestimento della sala della votazione, ciascun comune accerta, entro quindici giorni dalla pubblicazione del manifesto di cui all'articolo 18, comma 4, il buono stato delle cabine e di tutto il materiale occorrente.

ART. 44

(Accesso nella sala della votazione)

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 48 e 49, possono entrare nella sala della votazione gli elettori iscritti nelle liste elettorali della sezione e gli ufficiali giudiziari per notificare i reclami relativi alle operazioni dell'ufficio.

ART. 45

(Costituzione dell'Ufficio elettorale di sezione e autenticazione delle schede di votazione)

1. Alle ore 16.00 del giorno che precede la votazione, il presidente costituisce l'Ufficio elettorale di sezione.
2. Se tutti o alcuni degli scrutatori non sono presenti, o non sono stati designati, il presidente chiama in sostituzione altri elettori iscritti nelle liste elettorali del comune, che non siano rappresentanti di lista e per i quali non sussista alcuna delle cause di esclusione previste dall'articolo 23.
3. Il presidente esegue nell'ordine le seguenti operazioni:
 - a) accerta il numero degli elettori assegnati alla sezione;
 - b) constata l'integrità del sigillo che chiude la scatola con il bollo della sezione e dà atto nel verbale del numero del bollo;
 - c) constata l'integrità della scatola che contiene le schede di votazione;

- d) procede all'autenticazione di un numero di schede di votazione corrispondente al numero degli elettori assegnati alla sezione, apponendo il bollo della sezione sulla parte esterna di ciascuna scheda;
 - e) depone le schede autenticate nella scatola che conteneva le schede consegnate alla sezione e quelle non autenticate in una busta.
4. Successivamente, il presidente provvede alla chiusura della sala della votazione adottando le misure necessarie per impedire l'accesso dall'esterno. Infine, affida alla Forza pubblica la vigilanza esterna della sala della votazione.
 5. Nel corso delle operazioni di cui al presente articolo nessun componente dell'ufficio può allontanarsi dalla sala della votazione.
 6. Di tutte le operazioni previste dal presente articolo viene dato atto nel verbale.

SEZIONE II OPERAZIONI DI VOTAZIONE

ART. 46

(Durata della votazione)

*Comma sostituito dall'art. 1 della l.r. 20.5.2016, n. 8

1. La votazione si svolge dalle ore 07.00 alle ore 23.00 della domenica. *
2. Gli elettori che all'ora prevista come termine della votazione si trovano ancora nei locali della sezione sono ammessi a votare.

ART. 47

(Modalità della votazione)

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 56, 60 e 61, il voto è dato personalmente dall'elettore presso la sezione elettorale, all'interno della cabina. Gli elettori sono ammessi al voto secondo l'ordine di presentazione.

ART. 48

(Elettori che votano nella sezione)

1. Nella sezione votano:
 - a) gli iscritti nelle liste degli elettori della sezione;
 - b) coloro che sono dichiarati elettori del comune in base a sentenza della Corte d'appello o attestazione del sindaco, rilasciata ai sensi dell'articolo 32 bis del decreto del Presidente della Repubblica 223/1967;
 - c) il presidente, gli scrutatori, il segretario e i rappresentanti delle liste iscritti nelle liste elettorali di altra sezione del comune;
 - d) gli ufficiali e gli agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico presso la sezione, iscritti nelle liste elettorali di altra sezione del comune.
2. Gli elettori non deambulanti, quando la sede della sezione elettorale alla quale sono iscritti non è accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in altra sezione elettorale del comune, collocata in sede priva di barriere architettoniche, previa esibizione, unitamente alla tessera elettorale, di attestazione medica rilasciata dall'azienda per i servizi sanitari anche in precedenza

per altri scopi, o della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.

3. Gli elettori di cui al comma 1, lettere b), c) e d), e di cui al comma 2, sono iscritti in calce alle liste elettorali della sezione e di essi è preso nota nel verbale.

ART. 49

(Voto assistito)

1. I non vedenti, gli amputati alle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analogia gravità, i cittadini diversamente abili impossibilitati a esprimere autonomamente il diritto di voto, esercitano il diritto medesimo con l'aiuto di un accompagnatore scelto liberamente e iscritto nelle liste elettorali in un qualsiasi comune della Repubblica.

2. L'annotazione del diritto al voto assistito è inserita, a cura del comune di iscrizione elettorale, su richiesta dell'interessato corredata della relativa documentazione, nella tessera elettorale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

3. Nessuno può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un elettore. Il presidente chiede all'accompagnatore di esibire la tessera elettorale, per verificare se ha già esercitato in precedenza tale funzione.

4. L'accompagnatore consegna al presidente la tessera elettorale dell'elettore assistito. Il presidente accerta se l'elettore ha scelto liberamente l'accompagnatore e ne conosce il nome e cognome, e registra nel verbale questa modalità di votazione, nonché il nome e cognome dell'accompagnatore.

5. Il certificato medico eventualmente esibito attesta che l'infermità fisica diagnosticata impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di un accompagnatore. Trova applicazione l'articolo 41, commi 2 e 3.

6. L'annotazione dell'avvenuto assolvimento delle funzioni di accompagnatore è apposta dal presidente sulla tessera elettorale dell'accompagnatore, all'interno dello spazio destinato alla certificazione dell'esercizio del voto.

ART. 50

(Inizio della votazione)

1. Il giorno della votazione il presidente, ricostituito l'Ufficio elettorale di sezione, verifica l'integrità dei mezzi precauzionali adottati il sabato e, all'ora prevista, dichiara aperta la votazione.

ART. 51

(Ammissione degli elettori al voto)

1. Per essere ammessi al voto gli elettori devono esibire la tessera elettorale ed essere identificati in uno dei modi seguenti:

- a) esibizione di un documento di identità o di riconoscimento munito di fotografia e rilasciato dalla pubblica amministrazione;
- b) in mancanza di idoneo documento di identità o di riconoscimento, conoscenza personale da parte di uno dei componenti l'ufficio, che ne attesta l'identità;
- c) attestazione dell'identità da parte di altro elettore del comune, previamente

identificato e ammonito dal presidente sulle conseguenze penali in caso di falsa attestazione.

2. In caso di dissenso sulla identità degli elettori, decide il presidente.
3. Nell'apposita colonna delle liste elettorali della sezione sono indicati gli estremi del documento di identificazione oppure, in mancanza del documento, viene apposta la firma dello scrutatore o dell'elettore che attesta l'identità.
4. Riconosciuta l'identità dell'elettore, uno scrutatore appone sulla tessera elettorale il bollo della sezione e la data.

ART. 52

(Ricevimento, compilazione e riconsegna della scheda di votazione)

1. Il presidente consegna all'elettore ammesso al voto la scheda di votazione e la matita copiativa.
2. L'elettore si reca nella cabina, compila la scheda e la restituisce già piegata al presidente, insieme alla matita copiativa. Qualora l'elettore non abbia piegato la scheda, il presidente lo invita a chiuderla facendolo rientrare in cabina. Il presidente verifica l'autenticità della scheda, assicurandosi che la stessa riporti il bollo della sezione, e quindi la inserisce nell'urna.
3. Uno dei componenti dell'ufficio attesta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma nelle liste elettorali della sezione, accanto al nome dell'elettore. In caso di contemporaneità di elezioni, nelle liste viene preso nota degli elettori che votano soltanto per alcune elezioni.

ART. 53

(Casi particolari nel corso della votazione)

1. Se un elettore riscontra che la scheda è deteriorata o egli stesso, per negligenza, la deteriora la restituisce al presidente che vi appone la scritta <<scheda deteriorata>> con la propria firma e quella di uno scrutatore. Il presidente preleva dalla busta delle schede non autenticate una scheda sulla quale viene apposto il bollo della sezione. La nuova scheda autenticata è consegnata all'elettore in sostituzione della scheda deteriorata, prendendo nota della consegna nelle liste elettorali di sezione e nel verbale. La scheda deteriorata è allegata al verbale.
2. Le schede mancanti del bollo della sezione non sono inserite nell'urna e gli elettori che le hanno presentate non possono più votare. Tali schede, dopo che il presidente vi ha apposto la scritta <<scheda annullata>> con la propria firma e quella di uno scrutatore, sono allegate al verbale. Nelle liste elettorali di sezione e nel verbale viene preso nota della circostanza.
3. Se un elettore non vota nella cabina il presidente ritira la scheda e l'elettore non può più votare. La scheda, dopo che il presidente vi ha apposto la scritta <<scheda annullata>> con la propria firma e quella di uno scrutatore, è allegata al verbale. Nelle liste elettorali di sezione e nel verbale viene preso nota della circostanza.
4. Il presidente può disporre che gli elettori che indugiano artificiosamente nella votazione o non rispondono all'invito di concludere l'operazione di voto siano allontanati dalla cabina, previa restituzione della scheda, e siano riammessi a vo-

tare soltanto dopo che hanno votato gli altri elettori presenti. La scheda restituita senza espressione di voto, dopo che il presidente vi ha apposto la scritta <<scheda annullata>> con la propria firma e quella di uno scrutatore, viene allegata al verbale e viene sostituita con altra scheda prelevata dalla busta delle schede non autenticate sulla quale viene apposto il bollo della sezione. Nelle liste elettorali di sezione e nel verbale viene preso nota della circostanza.

5. Nel verbale viene preso nota degli elettori che non hanno riconsegnato la scheda di votazione e degli elettori che non hanno restituito la matita.

ART. 54

(Chiusura della votazione e operazioni di riscontro)

1. All'ora prevista il presidente, ammessi a votare gli elettori che ancora si trovano nei locali della sezione:
 - a) dichiara chiusa la votazione;
 - b) accerta il numero totale dei votanti, risultante dalle liste elettorali della sezione e dalle liste aggiunte di cui agli articoli 58, 59 e 61;
 - c) firma, insieme ad uno scrutatore, le liste elettorali della sezione e le liste aggiunte in ciascun foglio e le chiude nell'apposita busta, sigillata con il bollo della sezione e recante la firma del presidente e di uno scrutatore;
 - d) conta le schede autenticate non utilizzate per la votazione e riscontra se corrispondono al numero degli elettori assegnati alla sezione che non hanno votato; a tal fine si considerano come votanti gli elettori che non hanno restituito la scheda, o ne hanno restituita una senza il bollo della sezione, o si sono rifiutati di votare nella cabina, o sono stati allontanati dalla cabina senza poi essere riammessi al voto;
 - e) chiude tutte le schede, autenticate e non autenticate, avanzate alla chiusura della votazione, nell'apposita busta, sigillata con il bollo della sezione e recante la firma del presidente e di uno scrutatore;
 - f) deposita le buste di cui alle lettere c) ed e) nella segreteria del comune.
2. Le operazioni di cui al comma 1 devono essere compiute nell'ordine indicato e delle stesse viene dato atto nel verbale.
3. Entro trenta giorni successivi alla proclamazione degli eletti, il comune trasmette le buste di cui al comma 1, lettera c), alla struttura regionale competente in materia elettorale. Dopo che siano stati definiti gli eventuali ricorsi contro le operazioni elettorali, il comune provvede allo scarto del contenuto delle buste di cui al comma 1, lettera e).

ART. 55

(Adempimenti successivi alle operazioni di riscontro)

1. In occasione del primo turno di votazione, effettuate le operazioni di cui all'articolo 54 il presidente:
 - a) chiude l'urna contenente le schede votate sigillandone la chiusura con il timbro della sezione;
 - b) inserisce nell'apposita busta gli atti relativi alle operazioni già compiute e a

quelle ancora da compiere. Sull'urna e sulla busta è apposto il bollo della sezione e la firma del presidente e di uno scrutatore;

- c) rinvia lo scrutinio alle ore 08.00 del lunedì.
2. Successivamente, il presidente provvede alla chiusura della sala della votazione adottando le misure necessarie a impedire l'accesso dall'esterno e affida alla Forza pubblica la vigilanza esterna della sala.
3. Delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 viene dato atto nel verbale.
4. In occasione del secondo turno di votazione, effettuate le operazioni di cui all'articolo 54, il presidente dà inizio allo scrutinio.

SEZIONE III RACCOLTA DEL VOTO DI PARTICOLARI CATEGORIE DI ELETTORI

ART. 56

(Votazione dei degenti in ospedali e altri luoghi di cura)

1. I degenti in ospedali e altri luoghi di cura sono ammessi a votare nel luogo di cura, sempre che siano elettori dello stesso comune in cui ha sede la struttura.
2. Per essere ammessi al voto gli interessati, entro il terzo giorno antecedente la votazione, devono far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste sono iscritti una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura. La dichiarazione indica il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato e il numero di iscrizione nella lista elettorale e riporta l'attestazione del direttore sanitario comprovante il ricovero. La dichiarazione è trasmessa al comune per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell'istituto.
3. Il sindaco include i nomi dei richiedenti in elenchi distinti per sezione e trasmette loro attestazione dell'avvenuta inclusione. Gli elenchi sono consegnati, il giorno antecedente la votazione, al presidente di ciascun Ufficio elettorale di sezione il quale, all'atto della costituzione dell'ufficio, effettua le necessarie annotazioni nelle liste elettorali della sezione.
4. I degenti votano previa esibizione della tessera elettorale e dell'attestazione di cui al comma 3. L'attestazione è allegata alle liste elettorali della sezione, nel caso previsto dall'articolo 57, o alle liste aggiunte di cui all'articolo 58.
5. Il voto viene raccolto con le modalità di cui agli articoli 57, 58 e 59.

ART. 57

(Sezione ospedaliera)

1. Negli ospedali e negli altri luoghi di cura con almeno 200 posti letto è istituita, ogni 500 posti letto o frazione di 500, una sezione elettorale presso la quale viene costituito un ufficio composto e funzionante secondo le disposizioni vigenti per gli ordinari Uffici elettorali di sezione.
2. I degenti che esercitano il loro voto nelle sezioni ospedaliere sono iscritti nelle liste elettorali della sezione all'atto della votazione. Alle sezioni ospedaliere possono essere assegnati, su richiesta, gli elettori che fanno parte del personale del

luogo di cura.

3. Il voto dei degenti che a giudizio della direzione sanitaria non possono accedere alla cabina è raccolto con le modalità di cui all'articolo 58.

ART. 58

(Seggio speciale)

1. Il voto degli elettori degenti in luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto viene raccolto, durante le ore stabilite sentita la direzione sanitaria, da un seggio speciale costituito, contemporaneamente alla costituzione dell'Ufficio elettorale di sezione, presso la sezione elettorale nella cui circoscrizione ha sede il luogo di cura.

2. Il seggio speciale è composto da un presidente e da due scrutatori, nominati con le modalità ordinarie stabilite per tali nomine. Uno degli scrutatori, scelto dal presidente, assume le funzioni di segretario.

3. Alle operazioni del seggio speciale possono assistere i rappresentanti di lista designati presso la sezione elettorale.

4. Il presidente assicura il rispetto della libertà e della segretezza del voto degli elettori.

5. Gli elettori che votano nel seggio speciale sono iscritti in apposite liste elettorali aggiunte.

6. I compiti del seggio speciale sono limitati alla raccolta del voto dei degenti. Le schede votate vengono portate presso la sezione elettorale e introdotte immediatamente nell'urna, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori degenti che hanno votato.

ART. 59

(Ufficio distaccato)

1. Il voto degli elettori degenti in luoghi di cura con meno di 100 posti letto viene raccolto, durante le ore stabilite, sentita la direzione sanitaria, dal presidente dell'Ufficio elettorale della sezione nella cui circoscrizione ha sede il luogo di cura.

2. Il presidente si reca presso il luogo di cura per raccogliere il voto dei degenti accompagnato dal segretario e da uno scrutatore.

3. Il voto dei degenti è raccolto con le modalità di cui all'articolo 58, commi 3, 4, 5 e 6.

ART. 60

(Voto domiciliare)

1. Gli elettori affetti da gravissime infermità che rendono impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 41, comma 1, l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, nonché gli elettori affetti da gravi infermità, tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, che si trovano in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, sono ammessi a votare nelle predette dimore, sempre che siano elettori dello stesso comune in cui dimorano.

2. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire, in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedenti la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti:
 - a) una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa;
 - b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali; trova applicazione l'articolo 41, commi 2 e 3.
3. Se sulla tessera elettorale dell'elettore ammesso al voto domiciliare non è già stata inserita l'annotazione del diritto al voto assistito, il certificato di cui al comma 2, lettera b), attesta inoltre l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del diritto di voto.
4. Il sindaco, appena ricevuta la documentazione di cui al comma 2, previa verifica della sua regolarità e completezza, provvede:
 - a) a includere i nomi degli elettori ammessi al voto domiciliare in elenchi distinti per sezione; gli elenchi sono consegnati, nel giorno antecedente la votazione, al presidente di ciascun Ufficio elettorale di sezione il quale, all'atto della costituzione dell'ufficio, effettua le necessarie annotazioni nelle liste elettorali della sezione;
 - b) a rilasciare ai richiedenti un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi;
 - c) a pianificare e organizzare, sulla base delle richieste pervenute, il supporto tecnico-operativo a disposizione degli Uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto domiciliare.
5. Il voto viene raccolto dall'ufficio distaccato di cui all'articolo 59. I nominativi degli elettori il cui voto è raccolto a domicilio da parte di un Ufficio elettorale di sezione diverso da quello d'iscrizione, vengono iscritti in calce alla lista elettorale della sezione e di essi è presa nota nel verbale.

ART. 61

(Votazione dei detenuti)

1. I detenuti aventi diritto al voto sono ammessi a votare nel luogo di detenzione, sempre che siano elettori dello stesso comune in cui ha sede la struttura.
2. Per essere ammessi al voto gli interessati, entro il terzo giorno antecedente la votazione, devono far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste sono iscritti una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di detenzione. La dichiarazione indica il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato e il numero di iscrizione nella lista elettorale e riporta l'attestazione del direttore dell'istituto comprovante la detenzione. La dichiarazione è trasmessa al comune per il tramite del direttore dell'istituto.
3. Il sindaco include i nomi dei richiedenti in elenchi distinti per sezione e tra-

smette loro attestazione dell'avvenuta inclusione. Gli elenchi sono consegnati, il giorno antecedente la votazione, al presidente di ciascun Ufficio elettorale di sezione il quale, all'atto della costituzione dell'ufficio, effettua le necessarie annotazioni nella lista elettorale della sezione.

4. I detenuti votano previa esibizione della tessera elettorale e dell'attestazione di cui al comma 3. L'attestazione è allegata alle liste aggiunte di cui all'articolo 58.
5. Il voto viene raccolto con le modalità di cui all'articolo 58.

CAPO V

SCRUTINIO E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI

ART. 62

(Operazioni di scrutinio)

1. In occasione del primo turno di votazione, la mattina del lunedì il presidente ricostituisce l'Ufficio elettorale di sezione, verifica l'integrità dei mezzi precauzionali adottati la sera del giorno precedente per la chiusura della sala della votazione e, alle ore 08.00, dà inizio alle operazioni di scrutinio. In occasione del secondo turno di votazione lo scrutinio ha inizio subito dopo le operazioni di cui all'articolo 54.
2. Le operazioni di scrutinio si svolgono senza interruzione e devono essere ultimate entro dodici ore dal loro inizio.
3. Uno scrutatore, scelto mediante sorteggio, estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna e la consegna aperta al presidente, il quale legge il nominativo del candidato alla carica di sindaco a cui è stato attribuito il voto e, successivamente, il contrassegno della lista votata ed eventualmente il nominativo del candidato consigliere cui è attribuita la preferenza. Quindi il presidente passa la scheda a un altro scrutatore che la mette insieme a quelle già esaminate di uguale espressione.
4. Il segretario annota ciascun voto nelle tabelle di scrutinio ed enuncia progressivamente il numero dei voti che ciascun candidato alla carica di sindaco, ciascuna lista e ciascun candidato alla carica di consigliere vanno riportando.
5. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non è stata scrutinata e il relativo voto non è stato registrato.
6. È vietato eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dallo scrutinio dei voti di lista. È vietato eseguire lo scrutinio dei voti di lista separatamente dallo scrutinio dei voti per il candidato alla carica di sindaco.
7. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti dell'ufficio.
8. Nel corso dello scrutinio nessun componente dell'ufficio può allontanarsi dalla sala della votazione.
9. Delle operazioni di scrutinio viene dato atto nel verbale.

ART. 63

(Validità e nullità delle schede e dei voti)

1. La validità dei voti è ammessa ogni qualvolta si possa desumere la volontà

effettiva dell'elettore.

2. Si considerano bianche le schede che non contengono voti e non presentano altri segni o indicazioni.
3. Si considerano nulle le schede:
 - a) che presentano scritte o segni tali da far ritenere che l'elettore ha voluto far riconoscere il proprio voto;
 - b) che non portano il bollo della sezione o non sono quelle previste dalla legge;
 - c) nelle quali la volontà dell'elettore si è espressa in modo non univoco.
4. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, se l'elettore ha espresso un voto per un candidato alla carica di sindaco e un voto per una lista allo stesso non collegata, è valido il voto per il candidato sindaco e nullo il voto alla lista.
5. Se l'elettore non ha tracciato un segno di voto sul nominativo di un candidato alla carica di sindaco e ha votato più contrassegni collegati al medesimo candidato sindaco, è nullo il voto alle liste e si intende validamente votato il candidato.
6. La nullità del voto espresso per il candidato alla carica di sindaco determina la nullità della scheda.
7. Le schede bianche, le schede nulle e le schede contenenti voti di lista nulli, sono immediatamente timbrate sul retro con il bollo della sezione e firmate dal presidente e da uno scrutatore.

ART. 64

(Validità e nullità del voto di preferenza e connessione con il voto di lista)

1. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha scritto una o due preferenze per candidati appartenenti a una soltanto di tali liste, il voto è attribuito sia alla lista cui appartengono i candidati indicati, sia ai candidati preferiti.
2. Se l'elettore non ha segnato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto una o due preferenze in corrispondenza di un contrassegno per candidati compresi nella lista corrispondente, il voto è attribuito alla lista e ai candidati preferiti.
3. Sono valide le preferenze espresse in uno spazio diverso da quello in corrispondenza della lista votata, quando i candidati preferiti appartengono alla lista votata.
4. Sono nulli i voti di preferenza:
 - a) espressi in eccedenza alle prime due preferenze;
 - b) espressi per un secondo candidato quando si tratta di un candidato appartenente allo stesso genere del primo;
 - c) espressi per un candidato compreso in una lista diversa da quella votata;
 - d) espressi numericamente anziché nominativamente;
 - e) qualora il candidato non sia indicato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.
5. La nullità del voto di lista determina in ogni caso la nullità del voto di preferenza eventualmente espresso.

6. Le schede contenenti voti di preferenza nulli sono immediatamente timbrate sul retro con il bollo della sezione e firmate dal presidente e da uno scrutatore.

ART. 65

(Voti contestati)

1. Il presidente, sentiti gli scrutatori, decide sull'attribuzione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa e dà atto nel verbale del numero dei voti contestati e attribuiti e di quelli contestati e non attribuiti, nonché dei motivi della contestazione.
2. Le schede contenenti voti contestati, attribuiti o non attribuiti sono immediatamente timbrate sul retro con il bollo della sezione e firmate dal presidente e da uno scrutatore.

ART. 66

(Risultato dello scrutinio e adempimenti successivi)

1. Ultimato lo scrutinio, il presidente:
 - a) conta tutte le schede scrutinate e quindi, distintamente, le schede contenenti voti validi, le schede bianche, le schede nulle e le schede contenenti voti contestati non attribuiti e accerta la corrispondenza del loro numero con i totali risultanti dalle tabelle di scrutinio;
 - b) accerta la corrispondenza del totale delle schede scrutinate con il numero complessivo degli elettori che hanno votato nella sezione, dandone atto nel verbale;
 - c) dichiara il risultato dello scrutinio e lo attesta nel verbale;
 - d) inserisce in un'apposita busta le schede valide;
 - e) raccoglie nelle apposite buste:
 - 1) le schede deteriorate, quelle riconsegnate non autenticate dagli elettori, quelle ritirate ad elettori che si sono rifiutati di entrare nella cabina o che hanno indugiato nella espressione del voto;
 - 2) le schede bianche, le schede nulle, le schede con voti di lista nulli, le schede con voti di preferenza nulli e le schede contenenti voti contestati, attribuiti o non attribuiti, e le carte relative alle proteste e ai reclami;
 - 3) le tabelle di scrutinio;
 - f) inserisce nell'apposita busta un esemplare del verbale dell'ufficio e le buste di cui alla lettera e);
 - g) inserisce nell'apposita busta l'esemplare del verbale dell'ufficio da depositare nella segreteria del comune.
2. Le buste sono sigillate con il bollo della sezione e recano il numero della sezione e la firma del presidente e di uno scrutatore.
3. Salvo nel caso previsto dall'articolo 68, comma 6, le buste di cui al comma 1, lettere d) e f), sono trasmesse al comune per essere custodite sino al momento in cui hanno inizio le operazioni dell'Adunanza dei presidenti delle sezioni.

ART. 67

(Verbale dell'Ufficio elettorale di sezione)

1. Tutte le operazioni e le decisioni dell'ufficio, dal momento dell'insediamento e sino alla dichiarazione del risultato dello scrutinio, o, nei comuni con un'unica sezione elettorale, sino alla proclamazione degli eletti, sono riportate nel verbale.
2. Il verbale, compilato in due esemplari, è atto pubblico e della sua regolare compilazione sono responsabili il presidente e il segretario.
3. Il verbale è firmato in ciascun foglio e sottoscritto dai componenti dell'ufficio. I rappresentanti di lista presenti possono firmare in ciascun foglio il verbale e sottoscriverlo.
4. Chiunque vi abbia interesse può prendere visione ed estrarre copia dell'esemplare del verbale depositato nella segreteria del comune.

(Omissis) (...)

Legge regionale 28 dicembre 2022, n. 21

Legge collegata alla manovra di bilancio 2023 -2025.

(...)

(Omissis)

ART. 9

Autonomie locali e coordinamento della finanza locale, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione

(...)

(Omissis)

23. Le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali dell'anno 2023 si svolgono, in deroga a quanto previsto dall'articolo 28 della legge regionale 28/2007, nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15. Lo scrutinio ha inizio subito dopo la conclusione delle operazioni di votazione.

(...)

(Omissis)

Allegato B

Esempi di espressione del voto e registrazione nelle tabelle di scrutinio

I casi di seguito riportati sono mere esemplificazioni e hanno il solo scopo di agevolare l'Ufficio elettorale di sezione.

Avvertenze per la registrazione dei voti:

1. La nullità del voto espresso per il candidato presidente/sindaco rende, in ogni caso, nullo il voto eventualmente espresso, nella medesima scheda, per le liste; la relativa scheda, pertanto, deve ritenersi *“scheda nulla”*.

In tal caso se ne deve prendere nota:

- sia nel/i prospetto/i *“Voti nulli”* per il/i candidato/i presidente/sindaco (Tabelle 8-R/C)
- sia nel/i prospetto/i *“Voti di lista nulli”* della/e relativa/e lista/e (Tabelle 7-R/C)
- sia nel prospetto *“Schede nulle”* (Tabelle 7-R/C)

2. In caso di voto nullo per le liste ma valido per il presidente/sindaco, se ne deve prendere nota:

- sia nel prospetto *“Voti validi al candidato alla carica di presidente/sindaco”* (Tabelle 8-R/C)
- sia nel/i prospetto/i *“Voti di lista nulli”* della/e relativa/e lista/e (Tabelle 7-R/C)

3. In caso di scheda che contiene solo voti nulli alle liste, se ne deve prendere nota:

- sia nel/i prospetto/i *“Voti di lista nulli”* per la/e relativa/e lista/e (Tabelle 7-R/C)
- sia nel prospetto *“Schede nulle”* (Tabelle 7-R/C)

4. La nullità del voto per la lista rende, in ogni caso, nullo il voto di preferenza eventualmente espresso nella medesima scheda.

In tal caso se ne deve prendere nota:

- sia nel/i prospetto/i *“Voti di lista nulli”* della/e relativa/e lista/e (Tabelle 7-R/C)
- sia nel/i prospetto/i *“Voti di preferenza nulli”* relativo/i al/i candidato/i (Tabelle 7-R/C)

VOTO PER LA LISTA E PER IL COLLEGATO CANDIDATO PRESIDENTE

ESEMPIO 1

1	Nome e cognome del candidato presidente	<input checked="" type="checkbox"/>	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
2	Nome e cognome del candidato presidente	2	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
3		3	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
4		4	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
		4	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>

Art. 25, comma 2, LR 17/2007

Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di presidente e per una delle liste allo stesso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste.

ESEMPIO 2

1	Nome e cognome del candidato presidente	<input checked="" type="checkbox"/>	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
2	Nome e cognome del candidato presidente	2	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
3		3	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
4		4	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
		4	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>

Art. 25, comma 1, LR 17/2007

Qualora l'elettore abbia tracciato un segno sia su un contrassegno di lista sia sul nominativo del candidato alla carica di presidente collegato alla lista votata, il voto si intende validamente espresso.

ESEMPIO 3

1	Nome e cognome del candidato presidente	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Nome e cognome del Presidente</i> <small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
2	Nome e cognome del candidato presidente	2	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
3		3	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
4		4	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
		4	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>

Secondo la giurisprudenza, la trascrizione del nominativo del candidato presidente nello spazio riservato all'espressione del voto di preferenza deve essere considerato un segno rafforzativo della volontà dell'elettore di votare il candidato presidente. L'esempio 3 pertanto è assimilabile all'esempio 2.

In tutti questi casi il voto è attribuito alla lista 1 e al collegato candidato presidente.

REGISTRAZIONE DEI VOTI NELLE TABELLE DI SCRUTINIO

Voto alla lista 1
 tabelle «Elezione diretta del consiglio»,
 parte riferita alla lista 1,
 tab. «Voti di lista validi...»

VOTI DI LISTA VALIDI COMPRESI QUELLI CONTESTATI E ATTRIBUITI																																							
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	40
41	2	3	4	5	6	7	8	9	50	1	2	3	4	5	6	7	8	9	60	1	2	3	4	5	6	7	8	9	70	1	2	3	4	5	6	7	8	9	80
81	2	3	4	5	6	7	8	9	90	1	2	3	4	5	6	7	8	9	100	1	2	3	4	5	6	7	8	9	110	1	2	3	4	5	6	7	8	9	120
121	2	3	4	5	6	7	8	9	130	1	2	3	4	5	6	7	8	9	140	1	2	3	4	5	6	7	8	9	150	1	2	3	4	5	6	7	8	9	160
161	2	3	4	5	6	7	8	9	170	1	2	3	4	5	6	7	8	9	180	1	2	3	4	5	6	7	8	9	190	1	2	3	4	5	6	7	8	9	200
201	2	3	4	5	6	7	8	9	210	1	2	3	4	5	6	7	8	9	220	1	2	3	4	5	6	7	8	9	230	1	2	3	4	5	6	7	8	9	240
241	2	3	4	5	6	7	8	9	250	1	2	3	4	5	6	7	8	9	260	1	2	3	4	5	6	7	8	9	270	1	2	3	4	5	6	7	8	9	280
281	2	3	4	5	6	7	8	9	290	1	2	3	4	5	6	7	8	9	300	1	2	3	4	5	6	7	8	9	310	1	2	3	4	5	6	7	8	9	320
321	2	3	4	5	6	7	8	9	330	1	2	3	4	5	6	7	8	9	340	1	2	3	4	5	6	7	8	9	350	1	2	3	4	5	6	7	8	9	360
361	2	3	4	5	6	7	8	9	370	1	2	3	4	5	6	7	8	9	380	1	2	3	4	5	6	7	8	9	390	1	2	3	4	5	6	7	8	9	400
401	2	3	4	5	6	7	8	9	410	1	2	3	4	5	6	7	8	9	420	1	2	3	4	5	6	7	8	9	430	1	2	3	4	5	6	7	8	9	440
441	2	3	4	5	6	7	8	9	450	1	2	3	4	5	6	7	8	9	460	1	2	3	4	5	6	7	8	9	470	1	2	3	4	5	6	7	8	9	480
481	2	3	4	5	6	7	8	9	490	1	2	3	4	5	6	7	8	9	500	1	2	3	4	5	6	7	8	9	510	1	2	3	4	5	6	7	8	9	520
521	2	3	4	5	6	7	8	9	530	1	2	3	4	5	6	7	8	9	540	1	2	3	4	5	6	7	8	9	550	1	2	3	4	5	6	7	8	9	560
561	2	3	4	5	6	7	8	9	570	1	2	3	4	5	6	7	8	9	580	1	2	3	4	5	6	7	8	9	590	1	2	3	4	5	6	7	8	9	600
601	2	3	4	5	6	7	8	9	610	1	2	3	4	5	6	7	8	9	620	1	2	3	4	5	6	7	8	9	630	1	2	3	4	5	6	7	8	9	640
641	2	3	4	5	6	7	8	9	650	1	2	3	4	5	6	7	8	9	660	1	2	3	4	5	6	7	8	9	670	1	2	3	4	5	6	7	8	9	680
681	2	3	4	5	6	7	8	9	690	1	2	3	4	5	6	7	8	9	700	1	2	3	4	5	6	7	8	9	710	1	2	3	4	5	6	7	8	9	720
721	2	3	4	5	6	7	8	9	730	1	2	3	4	5	6	7	8	9	740	1	2	3	4	5	6	7	8	9	750	1	2	3	4	5	6	7	8	9	760
761	2	3	4	5	6	7	8	9	770	1	2	3	4	5	6	7	8	9	780	1	2	3	4	5	6	7	8	9	790	1	2	3	4	5	6	7	8	9	800

Voto al presidente
 tabelle «Elezione diretta del presidente»

VOTI VALIDI AL CANDIDATO PRESIDENTE compresi quelli contestati e attribuiti																													
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	30
31	2	3	4	5	6	7	8	9	40	1	2	3	4	5	6	7	8	9	50	1	2	3	4	5	6	7	8	9	60
61	2	3	4	5	6	7	8	9	70	1	2	3	4	5	6	7	8	9	80	1	2	3	4	5	6	7	8	9	90
91	2	3	4	5	6	7	8	9	100	1	2	3	4	5	6	7	8	9	110	1	2	3	4	5	6	7	8	9	120
121	2	3	4	5	6	7	8	9	130	1	2	3	4	5	6	7	8	9	140	1	2	3	4	5	6	7	8	9	150
151	2	3	4	5	6	7	8	9	160	1	2	3	4	5	6	7	8	9	170	1	2	3	4	5	6	7	8	9	180
181	2	3	4	5	6	7	8	9	190	1	2	3	4	5	6	7	8	9	200	1	2	3	4	5	6	7	8	9	210
211	2	3	4	5	6	7	8	9	220	1	2	3	4	5	6	7	8	9	230	1	2	3	4	5	6	7	8	9	240
241	2	3	4	5	6	7	8	9	250	1	2	3	4	5	6	7	8	9	260	1	2	3	4	5	6	7	8	9	270
271	2	3	4	5	6	7	8	9	280	1	2	3	4	5	6	7	8	9	290	1	2	3	4	5	6	7	8	9	300
301	2	3	4	5	6	7	8	9	310	1	2	3	4	5	6	7	8	9	320	1	2	3	4	5	6	7	8	9	330
331	2	3	4	5	6	7	8	9	340	1	2	3	4	5	6	7	8	9	350	1	2	3	4	5	6	7	8	9	360
361	2	3	4	5	6	7	8	9	370	1	2	3	4	5	6	7	8	9	380	1	2	3	4	5	6	7	8	9	390
391	2	3	4	5	6	7	8	9	400	1	2	3	4	5	6	7	8	9	410	1	2	3	4	5	6	7	8	9	420
421	2	3	4	5	6	7	8	9	430	1	2	3	4	5	6	7	8	9	440	1	2	3	4	5	6	7	8	9	450
451	2	3	4	5	6	7	8	9	460	1	2	3	4	5	6	7	8	9	470	1	2	3	4	5	6	7	8	9	480
481	2	3	4	5	6	7	8	9	490	1	2	3	4	5	6	7	8	9	500	1	2	3	4	5	6	7	8	9	510
511	2	3	4	5	6	7	8	9	520	1	2	3	4	5	6	7	8	9	530	1	2	3	4	5	6	7	8	9	540
541	2	3	4	5	6	7	8	9	550	1	2	3	4	5	6	7	8	9	560	1	2	3	4	5	6	7	8	9	570
571	2	3	4	5	6	7	8	9	580	1	2	3	4	5	6	7	8	9	590	1	2	3	4	5	6	7	8	9	600

VOTO PER LA LISTA E PER IL COLLEGATO CANDIDATO PRESIDENTE CON VOTO DI PREFERENZA

ESEMPIO 4

1	Nome e cognome del candidato presidente	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Tizio</i> <small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
2	Nome e cognome del candidato presidente	<input type="checkbox"/>	2 <small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
3		<input type="checkbox"/>	3 <small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
4		<input type="checkbox"/>	4 <small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
4		<input type="checkbox"/>	4 <small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>

ESEMPIO 5

1	Nome e cognome del candidato presidente	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Tizio</i> <small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
2	Nome e cognome del candidato presidente	<input type="checkbox"/>	2 <small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
3		<input type="checkbox"/>	3 <small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
4		<input type="checkbox"/>	4 <small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
4		<input type="checkbox"/>	4 <small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>

ESEMPIO 6

1	Nome e cognome del candidato presidente	1	<i>Tizio</i> <small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
2	Nome e cognome del candidato presidente	2	2 <small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
3		3	3 <small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
4		4	4 <small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
4		4	4 <small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>

Art. 25, comma 4, LR 17/2007

Ciascun elettore può esprimere un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale compreso nella lista votata, scrivendone il cognome sulle apposite righe poste a fianco del contrassegno.

Art. 46, comma 2, LR 28/2007

Se l'elettore non ha segnato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto una preferenza in corrispondenza di un contrassegno per un candidato compreso in quella stessa lista, il voto è attribuito alla lista e al candidato preferito.

Tizio è candidato della lista 1.

In tutti questi casi il voto è attribuito a Tizio, alla lista 1 e al collegato candidato presidente.

VOTO SOLO PER IL CANDIDATO PRESIDENTE

ESEMPIO 7

1	Nome e cognome del candidato presidente	1	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
2	Nome e cognome del candidato presidente	2	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
3		3	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
4		4	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>

Art. 25, comma 3, LR 17/2007 e 45, comma 2, L.R. 28/2007

Se l'elettore vota solo per un candidato presidente, il voto si intende attribuito solo al candidato, anche nel caso di collegamento con un'unica lista.

ESEMPIO 8

1	Nome e cognome del candidato presidente	1	<i>Nome e cognome del Presidente</i> <small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
2	Nome e cognome del candidato presidente	2	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
3		3	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
4		4	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>

Secondo la giurisprudenza, la trascrizione del nominativo del candidato presidente nello spazio riservato all'espressione del voto di preferenza deve essere considerato un segno rafforzativo della volontà dell'elettore di votare il candidato. L'esempio 8 pertanto è assimilabile all'esempio 7.

In entrambi i casi il voto è attribuito solo al candidato presidente collegato alla lista 1.

REGISTRAZIONE DEI VOTI NELLE TABELLE DI SCRUTINIO

Voto al presidente
tabelle «Elezione diretta del presidente»

VOTI VALIDI AL CANDIDATO PRESIDENTE																													
compresi quelli contestati e attribuiti																													
X	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	30					
31	2	3	4	5	6	7	8	9	40	1	2	3	4	5	6	7	8	9	50	1	2	3	4	5	6	7	8	9	60
61	2	3	4	5	6	7	8	9	70	1	2	3	4	5	6	7	8	9	80	1	2	3	4	5	6	7	8	9	90
91	2	3	4	5	6	7	8	9	100	1	2	3	4	5	6	7	8	9	110	1	2	3	4	5	6	7	8	9	120
121	2	3	4	5	6	7	8	9	130	1	2	3	4	5	6	7	8	9	140	1	2	3	4	5	6	7	8	9	150
151	2	3	4	5	6	7	8	9	160	1	2	3	4	5	6	7	8	9	170	1	2	3	4	5	6	7	8	9	180
181	2	3	4	5	6	7	8	9	190	1	2	3	4	5	6	7	8	9	200	1	2	3	4	5	6	7	8	9	210
211	2	3	4	5	6	7	8	9	220	1	2	3	4	5	6	7	8	9	230	1	2	3	4	5	6	7	8	9	240
241	2	3	4	5	6	7	8	9	250	1	2	3	4	5	6	7	8	9	260	1	2	3	4	5	6	7	8	9	270
271	2	3	4	5	6	7	8	9	280	1	2	3	4	5	6	7	8	9	290	1	2	3	4	5	6	7	8	9	300
301	2	3	4	5	6	7	8	9	310	1	2	3	4	5	6	7	8	9	320	1	2	3	4	5	6	7	8	9	330
331	2	3	4	5	6	7	8	9	340	1	2	3	4	5	6	7	8	9	350	1	2	3	4	5	6	7	8	9	360
361	2	3	4	5	6	7	8	9	370	1	2	3	4	5	6	7	8	9	380	1	2	3	4	5	6	7	8	9	390
391	2	3	4	5	6	7	8	9	400	1	2	3	4	5	6	7	8	9	410	1	2	3	4	5	6	7	8	9	420
421	2	3	4	5	6	7	8	9	430	1	2	3	4	5	6	7	8	9	440	1	2	3	4	5	6	7	8	9	450
451	2	3	4	5	6	7	8	9	460	1	2	3	4	5	6	7	8	9	470	1	2	3	4	5	6	7	8	9	480
481	2	3	4	5	6	7	8	9	490	1	2	3	4	5	6	7	8	9	500	1	2	3	4	5	6	7	8	9	510
511	2	3	4	5	6	7	8	9	520	1	2	3	4	5	6	7	8	9	530	1	2	3	4	5	6	7	8	9	540
541	2	3	4	5	6	7	8	9	550	1	2	3	4	5	6	7	8	9	560	1	2	3	4	5	6	7	8	9	570
571	2	3	4	5	6	7	8	9	580	1	2	3	4	5	6	7	8	9	590	1	2	3	4	5	6	7	8	9	600

VOTO DISGIUNTO

ESEMPIO 9

1	Nome e cognome del candidato presidente	1	(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)
2	Nome e cognome del candidato presidente	2	(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)
3		3	(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)
4		4	(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)

Art. 25, comma 1, LR 17/2007

Ciascun elettore può votare per un candidato presidente diverso da quello collegato con la lista votata, tracciando un segno sul relativo rettangolo.

ESEMPIO 10

1	Nome e cognome del candidato presidente	1	(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)
2	Nome e cognome del candidato presidente	2	(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)
3		3	<i>Caio</i> (Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)
4		4	(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)

ESEMPIO 11

1	Nome e cognome del candidato presidente	1	(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)
2	Nome e cognome del candidato presidente	2	(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)
3		3	<i>Caio</i> (Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)
4		4	(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)

Caio è candidato della lista 3.

Il voto è attribuito alla lista 3 e al candidato presidente collegato alla lista 1; negli esempi 10 e 11 è attribuito anche il voto di preferenza a Caio.

REGISTRAZIONE DEI VOTI NELLE TABELLE DI SCRUTINIO

Voto alla lista 2
 tabelle «Elezione diretta del consiglio»,
 parte riferita alla lista 2,
 tab. «Voti di lista validi...»

VOTI DI LISTA VALIDI COMPRESI QUELLI CONTESTATI E ATTRIBUITI																																							
X	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	40
41	2	3	4	5	6	7	8	9	50	1	2	3	4	5	6	7	8	9	60	1	2	3	4	5	6	7	8	9	70	1	2	3	4	5	6	7	8	9	80
81	2	3	4	5	6	7	8	9	90	1	2	3	4	5	6	7	8	9	100	1	2	3	4	5	6	7	8	9	110	1	2	3	4	5	6	7	8	9	120
121	2	3	4	5	6	7	8	9	130	1	2	3	4	5	6	7	8	9	140	1	2	3	4	5	6	7	8	9	150	1	2	3	4	5	6	7	8	9	160
161	2	3	4	5	6	7	8	9	170	1	2	3	4	5	6	7	8	9	180	1	2	3	4	5	6	7	8	9	190	1	2	3	4	5	6	7	8	9	200
201	2	3	4	5	6	7	8	9	210	1	2	3	4	5	6	7	8	9	220	1	2	3	4	5	6	7	8	9	230	1	2	3	4	5	6	7	8	9	240
241	2	3	4	5	6	7	8	9	250	1	2	3	4	5	6	7	8	9	260	1	2	3	4	5	6	7	8	9	270	1	2	3	4	5	6	7	8	9	280
281	2	3	4	5	6	7	8	9	290	1	2	3	4	5	6	7	8	9	300	1	2	3	4	5	6	7	8	9	310	1	2	3	4	5	6	7	8	9	320
321	2	3	4	5	6	7	8	9	330	1	2	3	4	5	6	7	8	9	340	1	2	3	4	5	6	7	8	9	350	1	2	3	4	5	6	7	8	9	360
361	2	3	4	5	6	7	8	9	370	1	2	3	4	5	6	7	8	9	380	1	2	3	4	5	6	7	8	9	390	1	2	3	4	5	6	7	8	9	400
401	2	3	4	5	6	7	8	9	410	1	2	3	4	5	6	7	8	9	420	1	2	3	4	5	6	7	8	9	430	1	2	3	4	5	6	7	8	9	440
441	2	3	4	5	6	7	8	9	450	1	2	3	4	5	6	7	8	9	460	1	2	3	4	5	6	7	8	9	470	1	2	3	4	5	6	7	8	9	480
481	2	3	4	5	6	7	8	9	490	1	2	3	4	5	6	7	8	9	500	1	2	3	4	5	6	7	8	9	510	1	2	3	4	5	6	7	8	9	520
521	2	3	4	5	6	7	8	9	530	1	2	3	4	5	6	7	8	9	540	1	2	3	4	5	6	7	8	9	550	1	2	3	4	5	6	7	8	9	560
561	2	3	4	5	6	7	8	9	570	1	2	3	4	5	6	7	8	9	580	1	2	3	4	5	6	7	8	9	590	1	2	3	4	5	6	7	8	9	600
601	2	3	4	5	6	7	8	9	610	1	2	3	4	5	6	7	8	9	620	1	2	3	4	5	6	7	8	9	630	1	2	3	4	5	6	7	8	9	640
641	2	3	4	5	6	7	8	9	650	1	2	3	4	5	6	7	8	9	660	1	2	3	4	5	6	7	8	9	670	1	2	3	4	5	6	7	8	9	680
681	2	3	4	5	6	7	8	9	690	1	2	3	4	5	6	7	8	9	700	1	2	3	4	5	6	7	8	9	710	1	2	3	4	5	6	7	8	9	720
721	2	3	4	5	6	7	8	9	730	1	2	3	4	5	6	7	8	9	740	1	2	3	4	5	6	7	8	9	750	1	2	3	4	5	6	7	8	9	760
761	2	3	4	5	6	7	8	9	770	1	2	3	4	5	6	7	8	9	780	1	2	3	4	5	6	7	8	9	790	1	2	3	4	5	6	7	8	9	800

Caio

VOTI NULLI	VOTI VALIDI COMPRESI QUELLI CONTESTATI E ATTRIBUITI	VOTI CONTESTATI E NON ATTRIBUITI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9 20 21 2 3 4 5 6 7 8 9 30 31 2 3 4 5 6 7 8 9 40 41 2 3 4 5 6 7 8 9 50 51 2 3 4 5 6 7 8 9 60 61 2 3 4 5 6 7 8 9 70	X 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40 41 2 3 4 5 6 7 8 9 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 81 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 110 1 2 3 4 5 6 7 8 9 120 121 2 3 4 5 6 7 8 9 130 1 2 3 4 5 6 7 8 9 140 1 2 3 4 5 6 7 8 9 150 1 2 3 4 5 6 7 8 9 160 161 2 3 4 5 6 7 8 9 170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 201 2 3 4 5 6 7 8 9 210 1 2 3 4 5 6 7 8 9 220 1 2 3 4 5 6 7 8 9 230 1 2 3 4 5 6 7 8 9 240 241 2 3 4 5 6 7 8 9 250 1 2 3 4 5 6 7 8 9 260 1 2 3 4 5 6 7 8 9 270 1 2 3 4 5 6 7 8 9 280	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9 20 21 2 3 4 5 6 7 8 9 30 31 2 3 4 5 6 7 8 9 40 41 2 3 4 5 6 7 8 9 50 51 2 3 4 5 6 7 8 9 60 61 2 3 4 5 6 7 8 9 70

Voto a Caio (Es. 10, 11)
 tabelle «Elezione diretta del consiglio», parte riferita alla lista 3, tab. «Voti di preferenza»

Voto al presidente
 tabelle «Elezione diretta del presidente»

VOTI VALIDI AL CANDIDATO PRESIDENTE compresi quelli contestati e attribuiti																																							
X	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	40
31	2	3	4	5	6	7	8	9	40	1	2	3	4	5	6	7	8	9	50	1	2	3	4	5	6	7	8	9	60	1	2	3	4	5	6	7	8	9	70
61	2	3	4	5	6	7	8	9	70	1	2	3	4	5	6	7	8	9	80	1	2	3	4	5	6	7	8	9	90	1	2	3	4	5	6	7	8	9	100
91	2	3	4	5	6	7	8	9	100	1	2	3	4	5	6	7	8	9	110	1	2	3	4	5	6	7	8	9	120	1	2	3	4	5	6	7	8	9	130
121	2	3	4	5	6	7	8	9	130	1	2	3	4	5	6	7	8	9	140	1	2	3	4	5	6	7	8	9	150	1	2	3	4	5	6	7	8	9	160
151	2	3	4	5	6	7	8	9	160	1	2	3	4	5	6	7	8	9	170	1	2	3	4	5	6	7	8	9	180	1	2	3	4	5	6	7	8	9	190
181	2	3	4	5	6	7	8	9	190	1	2	3	4	5	6	7	8	9	200	1	2	3	4	5	6	7	8	9	210	1	2	3	4	5	6	7	8	9	220
211	2	3	4	5	6	7	8	9	220	1	2	3	4	5	6	7	8	9	230	1	2	3	4	5	6	7	8	9	240	1	2	3	4	5	6	7	8	9	250
241	2	3	4	5	6	7	8	9	250	1	2	3	4	5	6	7	8	9	260	1	2	3	4	5	6	7	8	9	270	1	2	3	4	5	6	7	8	9	280
271	2	3	4	5	6	7	8	9	280	1	2	3	4	5	6	7	8	9	290	1	2	3	4	5	6	7	8	9	300	1	2	3	4	5	6	7	8	9	310
301	2	3	4	5	6	7	8	9	310	1	2	3	4	5	6	7	8	9	320	1	2	3	4	5	6	7	8	9	330	1	2	3	4	5	6	7	8	9	340
331	2	3	4	5	6	7	8	9	340	1	2	3	4	5	6	7	8	9	350	1	2	3	4	5	6	7	8	9	360	1	2	3	4	5	6	7	8	9	370
361	2	3	4	5	6	7	8	9	370	1	2	3	4	5	6	7	8	9	380	1	2	3	4	5	6	7	8	9	390	1	2	3	4	5	6	7	8	9	400
391	2	3	4	5	6	7	8	9	400	1	2	3	4	5	6	7	8	9	410	1	2	3	4	5	6	7	8	9	420	1	2	3	4	5	6	7	8	9	430
421	2	3	4	5	6	7	8	9	430	1	2	3	4	5	6	7	8	9	440	1	2	3	4	5	6	7	8	9	450	1	2	3	4	5	6	7	8	9	460
451	2	3	4	5	6	7	8	9	460	1	2	3	4	5	6	7	8	9	470	1	2	3	4	5	6	7	8	9	480	1	2	3	4	5	6	7	8	9	490
481	2	3	4	5	6	7	8	9	490	1	2	3	4	5	6	7	8	9	500	1	2	3	4	5	6	7	8	9	510	1	2	3	4	5	6	7	8	9	520
511	2	3	4	5	6	7	8	9	520	1	2	3	4	5	6	7	8	9	530	1	2	3	4	5	6	7	8	9	540	1	2	3	4	5	6	7	8	9	550
541	2	3	4	5	6	7	8	9	550	1	2	3	4	5	6	7	8	9	560	1	2	3	4	5	6	7	8	9	570	1	2	3	4	5	6	7	8	9	580
571	2	3	4	5	6	7	8	9	580	1	2	3	4	5	6	7	8	9	590	1	2	3	4	5	6	7	8	9	600	1	2	3	4	5	6	7	8	9	610

VOTO VALIDO PER IL PRESIDENTE E NULLO PER LE LISTE

ESEMPIO 12

1	Nome e cognome del candidato presidente	1	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
2	Nome e cognome del candidato presidente	1	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
3		1	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
4		1	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>

L'elettore si è espresso in modo non univoco per quanto riguarda il voto di lista.

Il voto è attribuito solo al candidato presidente collegato alla lista 1. Nullo il voto per le liste 2, 3 e 4.

VOTO VALIDO PER IL PRESIDENTE E NULLO PER LE LISTE

ESEMPIO 13

1	Nome e cognome del candidato presidente	1	(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> 2 3 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> 4 </div> Nome e cognome del candidato presidente		2	(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)
		3	(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)
		4	(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)

ESEMPIO 14

1	Nome e cognome del candidato presidente	1	(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> 2 3 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> 4 </div> Nome e cognome del candidato presidente		<input checked="" type="checkbox"/>	(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)
		<input checked="" type="checkbox"/>	(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)
		<input checked="" type="checkbox"/>	(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)

L'elettore si è espresso in modo non univoco per quanto riguarda il voto di lista.

ESEMPIO 15

1	Nome e cognome del candidato presidente	1	(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> 2 3 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> 4 </div> Nome e cognome del candidato presidente		<input checked="" type="checkbox"/>	(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)
		<input checked="" type="checkbox"/>	(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)
		<input checked="" type="checkbox"/>	(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)

Art. 45, comma 3, LR 28/2007

Se l'elettore non ha tracciato un segno di voto sul nominativo di un candidato presidente e ha votato più liste collegate al medesimo candidato, è nullo il voto alle liste e si intende validamente votato il candidato presidente.

In tutti questi casi il voto è attribuito solo al candidato presidente collegato alle liste 2, 3 e 4.

REGISTRAZIONE DEI VOTI NELLE TABELLE DI SCRUTINIO

Voto nullo alle liste 2, 3 e 4
 tabelle «Elezione diretta del consiglio»,
 parte riferita alle liste 2, 3 e 4
 tab. «Voti di lista nulli»

VOTI DI LISTA NULLI																																							
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	40
X																																							
41	2	3	4	5	6	7	8	9	50	1	2	3	4	5	6	7	8	9	60	1	2	3	4	5	6	7	8	9	70	1	2	3	4	5	6	7	8	9	80
81	2	3	4	5	6	7	8	9	90	1	2	3	4	5	6	7	8	9	100	1	2	3	4	5	6	7	8	9	110	1	2	3	4	5	6	7	8	9	120
121	2	3	4	5	6	7	8	9	130	1	2	3	4	5	6	7	8	9	140	1	2	3	4	5	6	7	8	9	150	1	2	3	4	5	6	7	8	9	160
161	2	3	4	5	6	7	8	9	170	1	2	3	4	5	6	7	8	9	180	1	2	3	4	5	6	7	8	9	190	1	2	3	4	5	6	7	8	9	200
201	2	3	4	5	6	7	8	9	210	1	2	3	4	5	6	7	8	9	220	1	2	3	4	5	6	7	8	9	230	1	2	3	4	5	6	7	8	9	240
241	2	3	4	5	6	7	8	9	250	1	2	3	4	5	6	7	8	9	260	1	2	3	4	5	6	7	8	9	270	1	2	3	4	5	6	7	8	9	280
281	2	3	4	5	6	7	8	9	290	1	2	3	4	5	6	7	8	9	300	1	2	3	4	5	6	7	8	9	310	1	2	3	4	5	6	7	8	9	320
321	2	3	4	5	6	7	8	9	330	1	2	3	4	5	6	7	8	9	340	1	2	3	4	5	6	7	8	9	350	1	2	3	4	5	6	7	8	9	360
361	2	3	4	5	6	7	8	9	370	1	2	3	4	5	6	7	8	9	380	1	2	3	4	5	6	7	8	9	390	1	2	3	4	5	6	7	8	9	400

Voto al presidente
 tabelle «Elezione diretta del presidente»

VOTI VALIDI AL CANDIDATO PRESIDENTE																													
compresi quelli contestati e attribuiti																													
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	30
X																													
31	2	3	4	5	6	7	8	9	40	1	2	3	4	5	6	7	8	9	50	1	2	3	4	5	6	7	8	9	60
61	2	3	4	5	6	7	8	9	70	1	2	3	4	5	6	7	8	9	80	1	2	3	4	5	6	7	8	9	90
91	2	3	4	5	6	7	8	9	100	1	2	3	4	5	6	7	8	9	110	1	2	3	4	5	6	7	8	9	120
121	2	3	4	5	6	7	8	9	130	1	2	3	4	5	6	7	8	9	140	1	2	3	4	5	6	7	8	9	150
151	2	3	4	5	6	7	8	9	160	1	2	3	4	5	6	7	8	9	170	1	2	3	4	5	6	7	8	9	180
181	2	3	4	5	6	7	8	9	190	1	2	3	4	5	6	7	8	9	200	1	2	3	4	5	6	7	8	9	210
211	2	3	4	5	6	7	8	9	220	1	2	3	4	5	6	7	8	9	230	1	2	3	4	5	6	7	8	9	240
241	2	3	4	5	6	7	8	9	250	1	2	3	4	5	6	7	8	9	260	1	2	3	4	5	6	7	8	9	270
271	2	3	4	5	6	7	8	9	280	1	2	3	4	5	6	7	8	9	290	1	2	3	4	5	6	7	8	9	300
301	2	3	4	5	6	7	8	9	310	1	2	3	4	5	6	7	8	9	320	1	2	3	4	5	6	7	8	9	330
331	2	3	4	5	6	7	8	9	340	1	2	3	4	5	6	7	8	9	350	1	2	3	4	5	6	7	8	9	360
361	2	3	4	5	6	7	8	9	370	1	2	3	4	5	6	7	8	9	380	1	2	3	4	5	6	7	8	9	390
391	2	3	4	5	6	7	8	9	400	1	2	3	4	5	6	7	8	9	410	1	2	3	4	5	6	7	8	9	420
421	2	3	4	5	6	7	8	9	430	1	2	3	4	5	6	7	8	9	440	1	2	3	4	5	6	7	8	9	450
451	2	3	4	5	6	7	8	9	460	1	2	3	4	5	6	7	8	9	470	1	2	3	4	5	6	7	8	9	480
481	2	3	4	5	6	7	8	9	490	1	2	3	4	5	6	7	8	9	500	1	2	3	4	5	6	7	8	9	510
511	2	3	4	5	6	7	8	9	520	1	2	3	4	5	6	7	8	9	530	1	2	3	4	5	6	7	8	9	540
541	2	3	4	5	6	7	8	9	550	1	2	3	4	5	6	7	8	9	560	1	2	3	4	5	6	7	8	9	570
571	2	3	4	5	6	7	8	9	580	1	2	3	4	5	6	7	8	9	590	1	2	3	4	5	6	7	8	9	600

VOTO VALIDO PER IL PRESIDENTE E NULLO PER LE LISTE

ESEMPIO 16

1	Nome e cognome del candidato presidente	1	(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)
2	Nome e cognome del candidato presidente	2	<i>Caio</i> (Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)
3		3	(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)
4		4	(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)

Caio è candidato della lista 3.

L'elettore si è espresso in modo non univoco per quanto riguarda il voto di lista. Avendo espresso il voto di preferenza in modo non corretto, neppure attraverso la preferenza si può desumere per quale lista l'elettore intendesse votare. Per quanto riguarda il voto al presidente, l'esempio 16 è assimilabile all'esempio 15.

ESEMPIO 17

1	Nome e cognome del candidato presidente	1	(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)
2	Nome e cognome del candidato presidente X	2	<i>Caio</i> (Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)
3		3	(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)
4		4	(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)

Caio è candidato della lista 3.

Come nell'esempio 16, l'elettore si è espresso in modo non univoco per quanto riguarda il voto di lista. Per quanto riguarda il voto al presidente, l'esempio 17 è assimilabile all'esempio 14.

In tutti questi casi il voto è attribuito solo al candidato presidente collegato alle liste 2, 3 e 4.

REGISTRAZIONE DEI VOTI NELLE TABELLE DI SCRUTINIO

Caio

VOTI NULLI	VOTI VALIDI COMPRESI QUELLI CONTESTATI E ATTRIBUITI	VOTI CONTESTATI E NON ATTRIBUITI																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
<table border="1"> <tr><td>X</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr> <tr><td>11</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>20</td></tr> <tr><td>21</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>30</td></tr> <tr><td>31</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>40</td></tr> <tr><td>41</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>50</td></tr> <tr><td>51</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>60</td></tr> <tr><td>61</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>70</td></tr> </table>	X	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	2	3	4	5	6	7	8	9	20	21	2	3	4	5	6	7	8	9	30	31	2	3	4	5	6	7	8	9	40	41	2	3	4	5	6	7	8	9	50	51	2	3	4	5	6	7	8	9	60	61	2	3	4	5	6	7	8	9	70	<table border="1"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>20</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>30</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>40</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>50</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>60</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>70</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>80</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>90</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>100</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>110</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>120</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>130</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>140</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>150</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>160</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>170</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>180</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>190</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>200</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>210</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>220</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>230</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>240</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>250</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>260</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>270</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>280</td></tr> </table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	2	3	4	5	6	7	8	9	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	40	1	2	3	4	5	6	7	8	9	50	1	2	3	4	5	6	7	8	9	60	1	2	3	4	5	6	7	8	9	70	1	2	3	4	5	6	7	8	9	80	1	2	3	4	5	6	7	8	9	90	1	2	3	4	5	6	7	8	9	100	1	2	3	4	5	6	7	8	9	110	1	2	3	4	5	6	7	8	9	120	1	2	3	4	5	6	7	8	9	130	1	2	3	4	5	6	7	8	9	140	1	2	3	4	5	6	7	8	9	150	1	2	3	4	5	6	7	8	9	160	1	2	3	4	5	6	7	8	9	170	1	2	3	4	5	6	7	8	9	180	1	2	3	4	5	6	7	8	9	190	1	2	3	4	5	6	7	8	9	200	1	2	3	4	5	6	7	8	9	210	1	2	3	4	5	6	7	8	9	220	1	2	3	4	5	6	7	8	9	230	1	2	3	4	5	6	7	8	9	240	1	2	3	4	5	6	7	8	9	250	1	2	3	4	5	6	7	8	9	260	1	2	3	4	5	6	7	8	9	270	1	2	3	4	5	6	7	8	9	280	<table border="1"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr> <tr><td>11</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>20</td></tr> <tr><td>21</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>30</td></tr> <tr><td>31</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>40</td></tr> <tr><td>41</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>50</td></tr> <tr><td>51</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>60</td></tr> <tr><td>61</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>70</td></tr> </table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	2	3	4	5	6	7	8	9	20	21	2	3	4	5	6	7	8	9	30	31	2	3	4	5	6	7	8	9	40	41	2	3	4	5	6	7	8	9	50	51	2	3	4	5	6	7	8	9	60	61	2	3	4	5	6	7	8	9	70
X	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
11	2	3	4	5	6	7	8	9	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
21	2	3	4	5	6	7	8	9	30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
31	2	3	4	5	6	7	8	9	40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
41	2	3	4	5	6	7	8	9	50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
51	2	3	4	5	6	7	8	9	60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
61	2	3	4	5	6	7	8	9	70																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	2	3	4	5	6	7	8	9	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	40	1	2	3	4	5	6	7	8	9	50	1	2	3	4	5	6	7	8	9	60	1	2	3	4	5	6	7	8	9	70	1	2	3	4	5	6	7	8	9	80	1	2	3	4	5	6	7	8	9	90	1	2	3	4	5	6	7	8	9	100	1	2	3	4	5	6	7	8	9	110	1	2	3	4	5	6	7	8	9	120	1	2	3	4	5	6	7	8	9	130	1	2	3	4	5	6	7	8	9	140	1	2	3	4	5	6	7	8	9	150	1	2	3	4	5	6	7	8	9	160	1	2	3	4	5	6	7	8	9	170	1	2	3	4	5	6	7	8	9	180	1	2	3	4	5	6	7	8	9	190	1	2	3	4	5	6	7	8	9	200	1	2	3	4	5	6	7	8	9	210	1	2	3	4	5	6	7	8	9	220	1	2	3	4	5	6	7	8	9	230	1	2	3	4	5	6	7	8	9	240	1	2	3	4	5	6	7	8	9	250	1	2	3	4	5	6	7	8	9	260	1	2	3	4	5	6	7	8	9	270	1	2	3	4	5	6	7	8	9	280																																																																																																																																															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
11	2	3	4	5	6	7	8	9	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
21	2	3	4	5	6	7	8	9	30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
31	2	3	4	5	6	7	8	9	40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
41	2	3	4	5	6	7	8	9	50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
51	2	3	4	5	6	7	8	9	60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
61	2	3	4	5	6	7	8	9	70																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

Voto nullo a Caio

tabelle «Elezione diretta del consiglio», parte riferita alla lista 3, tab. «Voti nulli» di preferenza

VOTI VALIDI AL CANDIDATO PRESIDENTE compresi quelli contestati e attribuiti																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
X	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	40	1	2	3	4	5	6	7	8	9	50	1	2	3	4	5	6	7	8	9	60	1	2	3	4	5	6	7	8	9	70	1	2	3	4	5	6	7	8	9	80	1	2	3	4	5	6	7	8	9	90	1	2	3	4	5	6	7	8	9	100	1	2	3	4	5	6	7	8	9	110	1	2	3	4	5	6	7	8	9	120	1	2	3	4	5	6	7	8	9	130	1	2	3	4	5	6	7	8	9	140	1	2	3	4	5	6	7	8	9	150	1	2	3	4	5	6	7	8	9	160	1	2	3	4	5	6	7	8	9	170	1	2	3	4	5	6	7	8	9	180	1	2	3	4	5	6	7	8	9	190	1	2	3	4	5	6	7	8	9	200	1	2	3	4	5	6	7	8	9	210	1	2	3	4	5	6	7	8	9	220	1	2	3	4	5	6	7	8	9	230	1	2	3	4	5	6	7	8	9	240	1	2	3	4	5	6	7	8	9	250	1	2	3	4	5	6	7	8	9	260	1	2	3	4	5	6	7	8	9	270	1	2	3	4	5	6	7	8	9	280	1	2	3	4	5	6	7	8	9	290	1	2	3	4	5	6	7	8	9	300	1	2	3	4	5	6	7	8	9	310	1	2	3	4	5	6	7	8	9	320	1	2	3	4	5	6	7	8	9	330	1	2	3	4	5	6	7	8	9	340	1	2	3	4	5	6	7	8	9	350	1	2	3	4	5	6	7	8	9	360	1	2	3	4	5	6	7	8	9	370	1	2	3	4	5	6	7	8	9	380	1	2	3	4	5	6	7	8	9	390	1	2	3	4	5	6	7	8	9	400	1	2	3	4	5	6	7	8	9	410	1	2	3	4	5	6	7	8	9	420	1	2	3	4	5	6	7	8	9	430	1	2	3	4	5	6	7	8	9	440	1	2	3	4	5	6	7	8	9	450	1	2	3	4	5	6	7	8	9	460	1	2	3	4	5	6	7	8	9	470	1	2	3	4	5	6	7	8	9	480	1	2	3	4	5	6	7	8	9	490	1	2	3	4	5	6	7	8	9	500	1	2	3	4	5	6	7	8	9	510	1	2	3	4	5	6	7	8	9	520	1	2	3	4	5	6	7	8	9	530	1	2	3	4	5	6	7	8	9	540	1	2	3	4	5	6	7	8	9	550	1	2	3	4	5	6	7	8	9	560	1	2	3	4	5	6	7	8	9	570	1	2	3	4	5	6	7	8	9	580	1	2	3	4	5	6	7	8	9	590	1	2	3	4	5	6	7	8	9	600

Voto al presidente

tabelle «Elezione diretta del presidente»

EFFETTI DEL VOTO DI PREFERENZA SUL VOTO DI LISTA

ESEMPIO 18

1	Nome e cognome del candidato presidente	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Tizio</i> <small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
2	Nome e cognome del candidato presidente	<input checked="" type="checkbox"/>	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
3		3	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
4		4	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>

Art. 46, comma 1, LR 28/2007

Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha scritto una preferenza per un candidato appartenente a una soltanto di tali liste, il voto è attribuito sia alla lista cui appartiene il candidato, sia al candidato stesso.

Tizio è candidato della lista 1.

Il voto è attribuito alla lista 1, a Tizio e al collegato candidato presidente. Nullo il voto alla lista 2.

REGISTRAZIONE DEI VOTI NELLE TABELLE DI SCRUTINIO

Voto alla lista 1

tabelle «Elezione diretta del consiglio», parte riferita alla lista 1, tab. «Voti di lista validi...»

VOTI DI LISTA VALIDI COMPRESI QUELLI CONTESTATI E ATTRIBUITI. Table with 50 rows of numerical data representing valid votes for list 1.

Tizio

Table showing VOTI NULLI, VOTI VALIDI COMPRESI QUELLI CONTESTATI E ATTRIBUITI, and VOTI CONTESTATI E NON ATTRIBUITI for candidate Tizio.

Voto a Tizio

tabelle «Elezione diretta del consiglio», parte riferita alla lista 1, tab. «Voti di preferenza»

Voto nullo alla lista 2

tabelle «Elezione diretta del consiglio», parte riferita alla lista 2, tab. «Voti di lista nulli»

VOTI DI LISTA NULLI. Table showing null votes for list 2.

Voto al presidente

tabelle «Elezione diretta del presidente»

VOTI VALIDI AL CANDIDATO PRESIDENTE compresi quelli contestati e attribuiti. Table showing valid votes for the president candidate.

EFFETTI DEL VOTO DI PREFERENZA SUL VOTO DI LISTA

ESEMPIO 19

1	Nome e cognome del candidato presidente	<input checked="" type="checkbox"/>	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
2	Nome e cognome del candidato presidente	2	<i>Tizio</i> <small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
3		3	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
4		4	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>

Art. 46, comma 3, LR 28/2007

Sono valide le preferenze espresse in uno spazio diverso da quello in corrispondenza della lista votata, quando i candidati preferiti appartengono alla lista votata.

Tizio è candidato della lista 1.

Il voto è attribuito alla lista 1, a Tizio e al collegato candidato presidente.

REGISTRAZIONE DEI VOTI NELLE TABELLE DI SCRUTINIO

VOTI DI LISTA VALIDI COMPRESI QUELLI CONTESTATI E ATTRIBUITI																																							
X	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	40
41	2	3	4	5	6	7	8	9	50	1	2	3	4	5	6	7	8	9	60	1	2	3	4	5	6	7	8	9	70	1	2	3	4	5	6	7	8	9	80
81	2	3	4	5	6	7	8	9	90	1	2	3	4	5	6	7	8	9	100	1	2	3	4	5	6	7	8	9	110	1	2	3	4	5	6	7	8	9	120
121	2	3	4	5	6	7	8	9	130	1	2	3	4	5	6	7	8	9	140	1	2	3	4	5	6	7	8	9	150	1	2	3	4	5	6	7	8	9	160
161	2	3	4	5	6	7	8	9	170	1	2	3	4	5	6	7	8	9	180	1	2	3	4	5	6	7	8	9	190	1	2	3	4	5	6	7	8	9	200
201	2	3	4	5	6	7	8	9	210	1	2	3	4	5	6	7	8	9	220	1	2	3	4	5	6	7	8	9	230	1	2	3	4	5	6	7	8	9	240
241	2	3	4	5	6	7	8	9	250	1	2	3	4	5	6	7	8	9	260	1	2	3	4	5	6	7	8	9	270	1	2	3	4	5	6	7	8	9	280
281	2	3	4	5	6	7	8	9	290	1	2	3	4	5	6	7	8	9	300	1	2	3	4	5	6	7	8	9	310	1	2	3	4	5	6	7	8	9	320
321	2	3	4	5	6	7	8	9	330	1	2	3	4	5	6	7	8	9	340	1	2	3	4	5	6	7	8	9	350	1	2	3	4	5	6	7	8	9	360
361	2	3	4	5	6	7	8	9	370	1	2	3	4	5	6	7	8	9	380	1	2	3	4	5	6	7	8	9	390	1	2	3	4	5	6	7	8	9	400
401	2	3	4	5	6	7	8	9	410	1	2	3	4	5	6	7	8	9	420	1	2	3	4	5	6	7	8	9	430	1	2	3	4	5	6	7	8	9	440
441	2	3	4	5	6	7	8	9	450	1	2	3	4	5	6	7	8	9	460	1	2	3	4	5	6	7	8	9	470	1	2	3	4	5	6	7	8	9	480
481	2	3	4	5	6	7	8	9	490	1	2	3	4	5	6	7	8	9	500	1	2	3	4	5	6	7	8	9	510	1	2	3	4	5	6	7	8	9	520
521	2	3	4	5	6	7	8	9	530	1	2	3	4	5	6	7	8	9	540	1	2	3	4	5	6	7	8	9	550	1	2	3	4	5	6	7	8	9	560
561	2	3	4	5	6	7	8	9	570	1	2	3	4	5	6	7	8	9	580	1	2	3	4	5	6	7	8	9	590	1	2	3	4	5	6	7	8	9	600
601	2	3	4	5	6	7	8	9	610	1	2	3	4	5	6	7	8	9	620	1	2	3	4	5	6	7	8	9	630	1	2	3	4	5	6	7	8	9	640
641	2	3	4	5	6	7	8	9	650	1	2	3	4	5	6	7	8	9	660	1	2	3	4	5	6	7	8	9	670	1	2	3	4	5	6	7	8	9	680
681	2	3	4	5	6	7	8	9	690	1	2	3	4	5	6	7	8	9	700	1	2	3	4	5	6	7	8	9	710	1	2	3	4	5	6	7	8	9	720
721	2	3	4	5	6	7	8	9	730	1	2	3	4	5	6	7	8	9	740	1	2	3	4	5	6	7	8	9	750	1	2	3	4	5	6	7	8	9	760
761	2	3	4	5	6	7	8	9	770	1	2	3	4	5	6	7	8	9	780	1	2	3	4	5	6	7	8	9	790	1	2	3	4	5	6	7	8	9	800

Voto alla lista 1
 tabelle «Elezioni dirette del consiglio»,
 parte riferita alla lista 1,
 tab. «Voti di lista validi...»

Tizio

VOTI NULLI	VOTI VALIDI COMPRESI QUELLI CONTESTATI E ATTRIBUITI	VOTI CONTESTATI E NON ATTRIBUITI
1	X	1
11	41	11
21	81	21
31	121	31
41	161	41
51	201	51
61	241	61

Voto a Tizio
 tabelle «Elezioni dirette del consiglio», parte riferita alla lista 1, tab. «Voti di preferenza»

VOTI VALIDI AL CANDIDATO PRESIDENTE compresi quelli contestati e attribuiti																																							
X	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	40
31	2	3	4	5	6	7	8	9	40	1	2	3	4	5	6	7	8	9	50	1	2	3	4	5	6	7	8	9	60	1	2	3	4	5	6	7	8	9	70
61	2	3	4	5	6	7	8	9	70	1	2	3	4	5	6	7	8	9	80	1	2	3	4	5	6	7	8	9	90	1	2	3	4	5	6	7	8	9	100
91	2	3	4	5	6	7	8	9	100	1	2	3	4	5	6	7	8	9	110	1	2	3	4	5	6	7	8	9	120	1	2	3	4	5	6	7	8	9	130
121	2	3	4	5	6	7	8	9	130	1	2	3	4	5	6	7	8	9	140	1	2	3	4	5	6	7	8	9	150	1	2	3	4	5	6	7	8	9	160
151	2	3	4	5	6	7	8	9	160	1	2	3	4	5	6	7	8	9	170	1	2	3	4	5	6	7	8	9	180	1	2	3	4	5	6	7	8	9	190
181	2	3	4	5	6	7	8	9	190	1	2	3	4	5	6	7	8	9	200	1	2	3	4	5	6	7	8	9	210	1	2	3	4	5	6	7	8	9	220
211	2	3	4	5	6	7	8	9	220	1	2	3	4	5	6	7	8	9	230	1	2	3	4	5	6	7	8	9	240	1	2	3	4	5	6	7	8	9	250
241	2	3	4	5	6	7	8	9	250	1	2	3	4	5	6	7	8	9	260	1	2	3	4	5	6	7	8	9	270	1	2	3	4	5	6	7	8	9	280
271	2	3	4	5	6	7	8	9	280	1	2	3	4	5	6	7	8	9	290	1	2	3	4	5	6	7	8	9	300	1	2	3	4	5	6	7	8	9	310
301	2	3	4	5	6	7	8	9	310	1	2	3	4	5	6	7	8	9	320	1	2	3	4	5	6	7	8	9	330	1	2	3	4	5	6	7	8	9	340
331	2	3	4	5	6	7	8	9	340	1	2	3	4	5	6	7	8	9	350	1	2	3	4	5	6	7	8	9	360	1	2	3	4	5	6	7	8	9	370
361	2	3	4	5	6	7	8	9	370	1	2	3	4	5	6	7	8	9	380	1	2	3	4	5	6	7	8	9	390	1	2	3	4	5	6	7	8	9	400
391	2	3	4	5	6	7	8	9	400	1	2	3	4	5	6	7	8	9	410	1	2	3	4	5	6	7	8	9	420	1	2	3	4	5	6	7	8	9	430
421	2	3	4	5	6	7	8	9	430	1	2	3	4	5	6	7	8	9	440	1	2	3	4	5	6	7	8	9	450	1	2	3	4	5	6	7	8	9	460
451	2	3	4	5	6	7	8	9	460	1	2	3	4	5	6	7	8	9	470	1	2	3	4	5	6	7	8	9	480	1	2	3	4	5	6	7	8	9	490
481	2	3	4	5	6	7	8	9	490	1	2	3	4	5	6	7	8	9	500	1	2	3	4	5	6	7	8	9	510	1	2	3	4	5	6	7	8	9	520
511	2	3	4	5	6	7	8	9	520	1	2	3	4	5	6	7	8	9	530	1	2	3	4	5	6	7	8	9	540	1	2	3	4	5	6	7	8	9	550
541	2	3	4	5	6	7	8	9	550	1	2	3	4	5	6	7	8	9	560	1	2	3	4	5	6	7	8	9	570	1	2	3	4	5	6	7	8	9	580
571	2	3	4	5	6	7	8	9	580	1	2	3	4	5	6	7	8	9	590	1	2	3	4	5	6	7	8	9	600	1	2	3	4	5	6	7	8	9	610

Voto al presidente
 tabelle «Elezioni dirette del presidente»

NULLITA' DEL VOTO DI PREFERENZA

ESEMPIO 20

1	Nome e cognome del candidato presidente	1 <small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
2	Nome e cognome del candidato presidente	2	<i>Caio</i> <small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
3		3 <small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
4		4 <small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>

Art. 46, comma 4, LR 28/2007

Sono nulle le preferenze espresse per un candidato compreso in una lista diversa da quella votata.

ESEMPIO 21

1	Nome e cognome del candidato presidente	1	<i>Caio</i> <small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
2	Nome e cognome del candidato presidente	2 <small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
3		3 <small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
4		4 <small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>

Art. 46, comma 2, LR 28/2007

Se l'elettore non ha segnato alcun contassegno di lista, la preferenza è valida solo se espressa nello spazio a fianco del contassegno della lista cui appartiene il candidato preferito.

Caio è candidato della lista 2.

Il voto è attribuito alla lista 3 (Es. 20) e al collegato candidato presidente; nullo il voto di preferenza.

REGISTRAZIONE DEI VOTI NELLE TABELLE DI SCRUTINIO

Voto alla lista 3
 tabelle «Elezione diretta del consiglio»,
 parte riferita alla lista 3,
 tab. «Voti di lista validi...»

VOTI DI LISTA VALIDI COMPRESI QUELLI CONTESTATI E ATTRIBUITI																																								
✘	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	40	
41	2	3	4	5	6	7	8	9	50	1	2	3	4	5	6	7	8	9	60	1	2	3	4	5	6	7	8	9	70	1	2	3	4	5	6	7	8	9	80	
81	2	3	4	5	6	7	8	9	90	1	2	3	4	5	6	7	8	9	100	1	2	3	4	5	6	7	8	9	110	1	2	3	4	5	6	7	8	9	120	
121	2	3	4	5	6	7	8	9	130	1	2	3	4	5	6	7	8	9	140	1	2	3	4	5	6	7	8	9	150	1	2	3	4	5	6	7	8	9	160	
161	2	3	4	5	6	7	8	9	170	1	2	3	4	5	6	7	8	9	180	1	2	3	4	5	6	7	8	9	190	1	2	3	4	5	6	7	8	9	200	
201	2	3	4	5	6	7	8	9	210	1	2	3	4	5	6	7	8	9	220	1	2	3	4	5	6	7	8	9	230	1	2	3	4	5	6	7	8	9	240	
241	2	3	4	5	6	7	8	9	250	1	2	3	4	5	6	7	8	9	260	1	2	3	4	5	6	7	8	9	270	1	2	3	4	5	6	7	8	9	280	
281	2	3	4	5	6	7	8	9	290	1	2	3	4	5	6	7	8	9	300	1	2	3	4	5	6	7	8	9	310	1	2	3	4	5	6	7	8	9	320	
321	2	3	4	5	6	7	8	9	330	1	2	3	4	5	6	7	8	9	340	1	2	3	4	5	6	7	8	9	350	1	2	3	4	5	6	7	8	9	360	
361	2	3	4	5	6	7	8	9	370	1	2	3	4	5	6	7	8	9	380	1	2	3	4	5	6	7	8	9	390	1	2	3	4	5	6	7	8	9	400	
401	2	3	4	5	6	7	8	9	410	1	2	3	4	5	6	7	8	9	420	1	2	3	4	5	6	7	8	9	430	1	2	3	4	5	6	7	8	9	440	
441	2	3	4	5	6	7	8	9	450	1	2	3	4	5	6	7	8	9	460	1	2	3	4	5	6	7	8	9	470	1	2	3	4	5	6	7	8	9	480	
481	2	3	4	5	6	7	8	9	490	1	2	3	4	5	6	7	8	9	500	1	2	3	4	5	6	7	8	9	510	1	2	3	4	5	6	7	8	9	520	
521	2	3	4	5	6	7	8	9	530	1	2	3	4	5	6	7	8	9	540	1	2	3	4	5	6	7	8	9	550	1	2	3	4	5	6	7	8	9	560	
561	2	3	4	5	6	7	8	9	570	1	2	3	4	5	6	7	8	9	580	1	2	3	4	5	6	7	8	9	590	1	2	3	4	5	6	7	8	9	600	
601	2	3	4	5	6	7	8	9	610	1	2	3	4	5	6	7	8	9	620	1	2	3	4	5	6	7	8	9	630	1	2	3	4	5	6	7	8	9	640	
641	2	3	4	5	6	7	8	9	650	1	2	3	4	5	6	7	8	9	660	1	2	3	4	5	6	7	8	9	670	1	2	3	4	5	6	7	8	9	680	
681	2	3	4	5	6	7	8	9	690	1	2	3	4	5	6	7	8	9	700	1	2	3	4	5	6	7	8	9	710	1	2	3	4	5	6	7	8	9	720	
721	2	3	4	5	6	7	8	9	730	1	2	3	4	5	6	7	8	9	740	1	2	3	4	5	6	7	8	9	750	1	2	3	4	5	6	7	8	9	760	
761	2	3	4	5	6	7	8	9	770	1	2	3	4	5	6	7	8	9	780	1	2	3	4	5	6	7	8	9	790	1	2	3	4	5	6	7	8	9	800	

Caio

VOTI NULLI	VOTI VALIDI COMPRESI QUELLI CONTESTATI E ATTRIBUITI	VOTI CONTESTATI E NON ATTRIBUITI
✘ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9 20 21 2 3 4 5 6 7 8 9 30 31 2 3 4 5 6 7 8 9 40 41 2 3 4 5 6 7 8 9 50 51 2 3 4 5 6 7 8 9 60 61 2 3 4 5 6 7 8 9 70	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 110 1 2 3 4 5 6 7 8 9 120 1 2 3 4 5 6 7 8 9 130 1 2 3 4 5 6 7 8 9 140 1 2 3 4 5 6 7 8 9 150 1 2 3 4 5 6 7 8 9 160 1 2 3 4 5 6 7 8 9 170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 210 1 2 3 4 5 6 7 8 9 220 1 2 3 4 5 6 7 8 9 230 1 2 3 4 5 6 7 8 9 240 1 2 3 4 5 6 7 8 9 250 1 2 3 4 5 6 7 8 9 260 1 2 3 4 5 6 7 8 9 270 1 2 3 4 5 6 7 8 9 280	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9 20 21 2 3 4 5 6 7 8 9 30 31 2 3 4 5 6 7 8 9 40 41 2 3 4 5 6 7 8 9 50 51 2 3 4 5 6 7 8 9 60 61 2 3 4 5 6 7 8 9 70

Voto nullo a Caio
 tabelle «Elezione diretta del consiglio», parte riferita alla lista 2, tab. «Voti nulli» di preferenza

Voto al presidente
 tabelle «Elezione diretta del presidente»

VOTI VALIDI AL CANDIDATO PRESIDENTE compresi quelli contestati e attribuiti																																								
✘	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	40	
31	2	3	4	5	6	7	8	9	40	1	2	3	4	5	6	7	8	9	50	1	2	3	4	5	6	7	8	9	60	1	2	3	4	5	6	7	8	9	70	
61	2	3	4	5	6	7	8	9	70	1	2	3	4	5	6	7	8	9	80	1	2	3	4	5	6	7	8	9	90	1	2	3	4	5	6	7	8	9	100	
91	2	3	4	5	6	7	8	9	100	1	2	3	4	5	6	7	8	9	110	1	2	3	4	5	6	7	8	9	120	1	2	3	4	5	6	7	8	9	130	
121	2	3	4	5	6	7	8	9	130	1	2	3	4	5	6	7	8	9	140	1	2	3	4	5	6	7	8	9	150	1	2	3	4	5	6	7	8	9	160	
151	2	3	4	5	6	7	8	9	160	1	2	3	4	5	6	7	8	9	170	1	2	3	4	5	6	7	8	9	180	1	2	3	4	5	6	7	8	9	190	
181	2	3	4	5	6	7	8	9	190	1	2	3	4	5	6	7	8	9	200	1	2	3	4	5	6	7	8	9	210	1	2	3	4	5	6	7	8	9	220	
211	2	3	4	5	6	7	8	9	220	1	2	3	4	5	6	7	8	9	230	1	2	3	4	5	6	7	8	9	240	1	2	3	4	5	6	7	8	9	250	
241	2	3	4	5	6	7	8	9	250	1	2	3	4	5	6	7	8	9	260	1	2	3	4	5	6	7	8	9	270	1	2	3	4	5	6	7	8	9	280	
271	2	3	4	5	6	7	8	9	280	1	2	3	4	5	6	7	8	9	290	1	2	3	4	5	6	7	8	9	300	1	2	3	4	5	6	7	8	9	310	
301	2	3	4	5	6	7	8	9	310	1	2	3	4	5	6	7	8	9	320	1	2	3	4	5	6	7	8	9	330	1	2	3	4	5	6	7	8	9	340	
331	2	3	4	5	6	7	8	9	340	1	2	3	4	5	6	7	8	9	350	1	2	3	4	5	6	7	8	9	360	1	2	3	4	5	6	7	8	9	370	
361	2	3	4	5	6	7	8	9	370	1	2	3	4	5	6	7	8	9	380	1	2	3	4	5	6	7	8	9	390	1	2	3	4	5	6	7	8	9	400	
391	2	3	4	5	6	7	8	9	400	1	2	3	4	5	6	7	8	9	410	1	2	3	4	5	6	7	8	9	420	1	2	3	4	5	6	7	8	9	430	
421	2	3	4	5	6	7	8	9	430	1	2	3	4	5	6	7	8	9	440	1	2	3	4	5	6	7	8	9	450	1	2	3	4	5	6	7	8	9	460	
451	2	3	4	5	6	7	8	9	460	1	2	3	4	5	6	7	8	9	470	1	2	3	4	5	6	7	8	9	480	1	2	3	4	5	6	7	8	9	490	
481	2	3	4	5	6	7	8	9	490	1	2	3	4	5	6	7	8	9	500	1	2	3	4	5	6	7	8	9	510	1	2	3	4	5	6	7	8	9	520	
511	2	3	4	5	6	7	8	9	520	1	2	3	4	5	6	7	8	9	530	1	2	3	4	5	6	7	8	9	540	1	2	3	4	5	6	7	8	9	550	
541	2	3	4	5	6	7	8	9	550	1	2	3	4	5	6	7	8	9	560	1	2	3	4	5	6	7	8	9	570	1	2	3	4	5	6	7	8	9	580	
571	2	3	4	5	6	7	8	9	580	1	2	3	4	5	6	7	8	9	590	1	2	3	4	5	6	7	8	9	600	1	2	3	4	5	6	7	8	9	610	

NULLITA' DEL VOTO DI PREFERENZA

ESEMPIO 22

1	Nome e cognome del candidato presidente	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Tizio Sempronio</i>
		<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>	
2		<input type="checkbox"/>	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
3		<input type="checkbox"/>	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
4	Nome e cognome del candidato presidente	<input type="checkbox"/>	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>

Art. 46, comma 4, LR 28/2007

Sono nulle le preferenze in eccesso alla prima preferenza.

Tizio e Sempronio sono candidati della lista 1.

Il voto è attribuito alla lista 1, a Tizio e al collegato candidato presidente. È nulla la preferenza per Sempronio.

REGISTRAZIONE DEI VOTI NELLE TABELLE DI SCRUTINIO

Voto alla lista 1
tabelle «Elezione diretta del consiglio»,
parte riferita alla lista 1,
tab. «Voti di lista validi...»

VOTI DI LISTA VALIDI COMPRESI QUELLI CONTESTATI E ATTRIBUITI

41	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	40
41	2	3	4	5	6	7	8	9	50	1	2	3	4	5	6	7	8	9	60	1	2	3	4	5	6	7	8	9	70	1	2	3	4	5	6	7	8	9	80
81	2	3	4	5	6	7	8	9	90	1	2	3	4	5	6	7	8	9	100	1	2	3	4	5	6	7	8	9	110	1	2	3	4	5	6	7	8	9	120
121	2	3	4	5	6	7	8	9	130	1	2	3	4	5	6	7	8	9	140	1	2	3	4	5	6	7	8	9	150	1	2	3	4	5	6	7	8	9	160
161	2	3	4	5	6	7	8	9	170	1	2	3	4	5	6	7	8	9	180	1	2	3	4	5	6	7	8	9	190	1	2	3	4	5	6	7	8	9	200
201	2	3	4	5	6	7	8	9	210	1	2	3	4	5	6	7	8	9	220	1	2	3	4	5	6	7	8	9	230	1	2	3	4	5	6	7	8	9	240
241	2	3	4	5	6	7	8	9	250	1	2	3	4	5	6	7	8	9	260	1	2	3	4	5	6	7	8	9	270	1	2	3	4	5	6	7	8	9	280
281	2	3	4	5	6	7	8	9	290	1	2	3	4	5	6	7	8	9	300	1	2	3	4	5	6	7	8	9	310	1	2	3	4	5	6	7	8	9	320
321	2	3	4	5	6	7	8	9	330	1	2	3	4	5	6	7	8	9	340	1	2	3	4	5	6	7	8	9	350	1	2	3	4	5	6	7	8	9	360
361	2	3	4	5	6	7	8	9	370	1	2	3	4	5	6	7	8	9	380	1	2	3	4	5	6	7	8	9	390	1	2	3	4	5	6	7	8	9	400
401	2	3	4	5	6	7	8	9	410	1	2	3	4	5	6	7	8	9	420	1	2	3	4	5	6	7	8	9	430	1	2	3	4	5	6	7	8	9	440

Tizio

VOTI NULLI	VOTI VALIDI COMPRESI QUELLI CONTESTATI E ATTRIBUITI	VOTI CONTESTATI E NON ATTRIBUITI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9 20 21 2 3 4 5 6 7 8 9 30 31 2 3 4 5 6 7 8 9 40 41 2 3 4 5 6 7 8 9 50 51 2 3 4 5 6 7 8 9 60 61 2 3 4 5 6 7 8 9 70	X 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40 41 2 3 4 5 6 7 8 9 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 81 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 110 1 2 3 4 5 6 7 8 9 120 121 2 3 4 5 6 7 8 9 130 1 2 3 4 5 6 7 8 9 140 1 2 3 4 5 6 7 8 9 150 1 2 3 4 5 6 7 8 9 160 161 2 3 4 5 6 7 8 9 170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 201 2 3 4 5 6 7 8 9 210 1 2 3 4 5 6 7 8 9 220 1 2 3 4 5 6 7 8 9 230 1 2 3 4 5 6 7 8 9 240 241 2 3 4 5 6 7 8 9 250 1 2 3 4 5 6 7 8 9 260 1 2 3 4 5 6 7 8 9 270 1 2 3 4 5 6 7 8 9 280	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9 20 21 2 3 4 5 6 7 8 9 30 31 2 3 4 5 6 7 8 9 40 41 2 3 4 5 6 7 8 9 50 51 2 3 4 5 6 7 8 9 60 61 2 3 4 5 6 7 8 9 70

Voto a Tizio

tabelle «Elezione diretta del consiglio», parte riferita alla lista 1, tab. «Voti di preferenza»

Sempronio

VOTI NULLI	VOTI VALIDI COMPRESI QUELLI CONTESTATI E ATTRIBUITI	VOTI CONTESTATI E NON ATTRIBUITI
X 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9 20 21 2 3 4 5 6 7 8 9 30 31 2 3 4 5 6 7 8 9 40 41 2 3 4 5 6 7 8 9 50 51 2 3 4 5 6 7 8 9 60 61 2 3 4 5 6 7 8 9 70	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40 41 2 3 4 5 6 7 8 9 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 81 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 110 1 2 3 4 5 6 7 8 9 120 121 2 3 4 5 6 7 8 9 130 1 2 3 4 5 6 7 8 9 140 1 2 3 4 5 6 7 8 9 150 1 2 3 4 5 6 7 8 9 160 161 2 3 4 5 6 7 8 9 170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 201 2 3 4 5 6 7 8 9 210 1 2 3 4 5 6 7 8 9 220 1 2 3 4 5 6 7 8 9 230 1 2 3 4 5 6 7 8 9 240 241 2 3 4 5 6 7 8 9 250 1 2 3 4 5 6 7 8 9 260 1 2 3 4 5 6 7 8 9 270 1 2 3 4 5 6 7 8 9 280	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9 20 21 2 3 4 5 6 7 8 9 30 31 2 3 4 5 6 7 8 9 40 41 2 3 4 5 6 7 8 9 50 51 2 3 4 5 6 7 8 9 60 61 2 3 4 5 6 7 8 9 70

Voto nullo a Sempronio

tabelle «Elezione diretta del consiglio», parte riferita alla lista 1, tab. «Voti nulli» di preferenza

Voto al presidente

tabelle «Elezione diretta del presidente»

VOTI VALIDI AL CANDIDATO PRESIDENTE
compresi quelli contestati e attribuiti

X 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 20	1 2 3 4 5 6 7 8 9 30	1 2 3 4 5 6 7 8 9 40
31 2 3 4 5 6 7 8 9 40	40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 50	1 2 3 4 5 6 7 8 9 60	1 2 3 4 5 6 7 8 9 70
61 2 3 4 5 6 7 8 9 70	1 2 3 4 5 6 7 8 9 80	1 2 3 4 5 6 7 8 9 90	1 2 3 4 5 6 7 8 9 100
91 2 3 4 5 6 7 8 9 100	1 2 3 4 5 6 7 8 9 110	1 2 3 4 5 6 7 8 9 120	1 2 3 4 5 6 7 8 9 130
121 2 3 4 5 6 7 8 9 130	1 2 3 4 5 6 7 8 9 140	1 2 3 4 5 6 7 8 9 150	1 2 3 4 5 6 7 8 9 160
151 2 3 4 5 6 7 8 9 160	1 2 3 4 5 6 7 8 9 170	1 2 3 4 5 6 7 8 9 180	1 2 3 4 5 6 7 8 9 190
181 2 3 4 5 6 7 8 9 190	1 2 3 4 5 6 7 8 9 200	1 2 3 4 5 6 7 8 9 210	1 2 3 4 5 6 7 8 9 220
211 2 3 4 5 6 7 8 9 220	1 2 3 4 5 6 7 8 9 230	1 2 3 4 5 6 7 8 9 240	1 2 3 4 5 6 7 8 9 250
241 2 3 4 5 6 7 8 9 250	1 2 3 4 5 6 7 8 9 260	1 2 3 4 5 6 7 8 9 270	1 2 3 4 5 6 7 8 9 280
271 2 3 4 5 6 7 8 9 280	1 2 3 4 5 6 7 8 9 290	1 2 3 4 5 6 7 8 9 300	1 2 3 4 5 6 7 8 9 310
301 2 3 4 5 6 7 8 9 310	1 2 3 4 5 6 7 8 9 320	1 2 3 4 5 6 7 8 9 330	1 2 3 4 5 6 7 8 9 340
331 2 3 4 5 6 7 8 9 340	1 2 3 4 5 6 7 8 9 350	1 2 3 4 5 6 7 8 9 360	1 2 3 4 5 6 7 8 9 370
361 2 3 4 5 6 7 8 9 370	1 2 3 4 5 6 7 8 9 380	1 2 3 4 5 6 7 8 9 390	1 2 3 4 5 6 7 8 9 400
391 2 3 4 5 6 7 8 9 400	1 2 3 4 5 6 7 8 9 410	1 2 3 4 5 6 7 8 9 420	1 2 3 4 5 6 7 8 9 430
421 2 3 4 5 6 7 8 9 430	1 2 3 4 5 6 7 8 9 440	1 2 3 4 5 6 7 8 9 450	1 2 3 4 5 6 7 8 9 460
451 2 3 4 5 6 7 8 9 460	1 2 3 4 5 6 7 8 9 470	1 2 3 4 5 6 7 8 9 480	1 2 3 4 5 6 7 8 9 490
481 2 3 4 5 6 7 8 9 490	1 2 3 4 5 6 7 8 9 500	1 2 3 4 5 6 7 8 9 510	1 2 3 4 5 6 7 8 9 520
511 2 3 4 5 6 7 8 9 520	1 2 3 4 5 6 7 8 9 530	1 2 3 4 5 6 7 8 9 540	1 2 3 4 5 6 7 8 9 550
541 2 3 4 5 6 7 8 9 550	1 2 3 4 5 6 7 8 9 560	1 2 3 4 5 6 7 8 9 570	1 2 3 4 5 6 7 8 9 580
571 2 3 4 5 6 7 8 9 580	1 2 3 4 5 6 7 8 9 590	1 2 3 4 5 6 7 8 9 600	

NULLITA' DEL VOTO DI PREFERENZA

ESEMPIO 23

1	Nome e cognome del candidato presidente	1 1 <small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
2	Nome e cognome del candidato presidente	2 <small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
3		3 <small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
4		4 <small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>

Art. 46, comma 4, LR 28/2007

Sono nulle le preferenze espresse numericamente.

Il voto è attribuito alla lista 1 e al collegato candidato presidente.

In questo caso, piuttosto che di nullità, è più corretto parlare di inefficacia del voto di preferenza considerato che, non essendo possibile individuare un determinato candidato, non è neppure possibile alcuna registrazione.

REGISTRAZIONE DEI VOTI NELLE TABELLE DI SCRUTINIO

Voto alla lista 1
 tabelle «Elezioni dirette del consiglio»,
 parte riferita alla lista 1,
 tab. «Voti di lista validi...»

VOTI DI LISTA VALIDI COMPRESI QUELLI CONTESTATI E ATTRIBUITI																																							
✕	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	40
41	2	3	4	5	6	7	8	9	50	1	2	3	4	5	6	7	8	9	60	1	2	3	4	5	6	7	8	9	70	1	2	3	4	5	6	7	8	9	80
81	2	3	4	5	6	7	8	9	90	1	2	3	4	5	6	7	8	9	100	1	2	3	4	5	6	7	8	9	110	1	2	3	4	5	6	7	8	9	120
121	2	3	4	5	6	7	8	9	130	1	2	3	4	5	6	7	8	9	140	1	2	3	4	5	6	7	8	9	150	1	2	3	4	5	6	7	8	9	160
161	2	3	4	5	6	7	8	9	170	1	2	3	4	5	6	7	8	9	180	1	2	3	4	5	6	7	8	9	190	1	2	3	4	5	6	7	8	9	200
201	2	3	4	5	6	7	8	9	210	1	2	3	4	5	6	7	8	9	220	1	2	3	4	5	6	7	8	9	230	1	2	3	4	5	6	7	8	9	240
241	2	3	4	5	6	7	8	9	250	1	2	3	4	5	6	7	8	9	260	1	2	3	4	5	6	7	8	9	270	1	2	3	4	5	6	7	8	9	280
281	2	3	4	5	6	7	8	9	290	1	2	3	4	5	6	7	8	9	300	1	2	3	4	5	6	7	8	9	310	1	2	3	4	5	6	7	8	9	320
321	2	3	4	5	6	7	8	9	330	1	2	3	4	5	6	7	8	9	340	1	2	3	4	5	6	7	8	9	350	1	2	3	4	5	6	7	8	9	360
361	2	3	4	5	6	7	8	9	370	1	2	3	4	5	6	7	8	9	380	1	2	3	4	5	6	7	8	9	390	1	2	3	4	5	6	7	8	9	400
401	2	3	4	5	6	7	8	9	410	1	2	3	4	5	6	7	8	9	420	1	2	3	4	5	6	7	8	9	430	1	2	3	4	5	6	7	8	9	440
441	2	3	4	5	6	7	8	9	450	1	2	3	4	5	6	7	8	9	460	1	2	3	4	5	6	7	8	9	470	1	2	3	4	5	6	7	8	9	480
481	2	3	4	5	6	7	8	9	490	1	2	3	4	5	6	7	8	9	500	1	2	3	4	5	6	7	8	9	510	1	2	3	4	5	6	7	8	9	520
521	2	3	4	5	6	7	8	9	530	1	2	3	4	5	6	7	8	9	540	1	2	3	4	5	6	7	8	9	550	1	2	3	4	5	6	7	8	9	560
561	2	3	4	5	6	7	8	9	570	1	2	3	4	5	6	7	8	9	580	1	2	3	4	5	6	7	8	9	590	1	2	3	4	5	6	7	8	9	600
601	2	3	4	5	6	7	8	9	610	1	2	3	4	5	6	7	8	9	620	1	2	3	4	5	6	7	8	9	630	1	2	3	4	5	6	7	8	9	640
641	2	3	4	5	6	7	8	9	650	1	2	3	4	5	6	7	8	9	660	1	2	3	4	5	6	7	8	9	670	1	2	3	4	5	6	7	8	9	680
681	2	3	4	5	6	7	8	9	690	1	2	3	4	5	6	7	8	9	700	1	2	3	4	5	6	7	8	9	710	1	2	3	4	5	6	7	8	9	720
721	2	3	4	5	6	7	8	9	730	1	2	3	4	5	6	7	8	9	740	1	2	3	4	5	6	7	8	9	750	1	2	3	4	5	6	7	8	9	760
761	2	3	4	5	6	7	8	9	770	1	2	3	4	5	6	7	8	9	780	1	2	3	4	5	6	7	8	9	790	1	2	3	4	5	6	7	8	9	800

Voto al presidente
 tabelle «Elezioni dirette del presidente»

VOTI VALIDI AL CANDIDATO PRESIDENTE compresi quelli contestati e attribuiti																																							
✕	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	40
31	2	3	4	5	6	7	8	9	40	1	2	3	4	5	6	7	8	9	50	1	2	3	4	5	6	7	8	9	60	1	2	3	4	5	6	7	8	9	70
61	2	3	4	5	6	7	8	9	70	1	2	3	4	5	6	7	8	9	80	1	2	3	4	5	6	7	8	9	90	1	2	3	4	5	6	7	8	9	100
91	2	3	4	5	6	7	8	9	100	1	2	3	4	5	6	7	8	9	110	1	2	3	4	5	6	7	8	9	120	1	2	3	4	5	6	7	8	9	130
121	2	3	4	5	6	7	8	9	130	1	2	3	4	5	6	7	8	9	140	1	2	3	4	5	6	7	8	9	150	1	2	3	4	5	6	7	8	9	160
151	2	3	4	5	6	7	8	9	160	1	2	3	4	5	6	7	8	9	170	1	2	3	4	5	6	7	8	9	180	1	2	3	4	5	6	7	8	9	190
181	2	3	4	5	6	7	8	9	190	1	2	3	4	5	6	7	8	9	200	1	2	3	4	5	6	7	8	9	210	1	2	3	4	5	6	7	8	9	220
211	2	3	4	5	6	7	8	9	220	1	2	3	4	5	6	7	8	9	230	1	2	3	4	5	6	7	8	9	240	1	2	3	4	5	6	7	8	9	250
241	2	3	4	5	6	7	8	9	250	1	2	3	4	5	6	7	8	9	260	1	2	3	4	5	6	7	8	9	270	1	2	3	4	5	6	7	8	9	280
271	2	3	4	5	6	7	8	9	280	1	2	3	4	5	6	7	8	9	290	1	2	3	4	5	6	7	8	9	300	1	2	3	4	5	6	7	8	9	310
301	2	3	4	5	6	7	8	9	310	1	2	3	4	5	6	7	8	9	320	1	2	3	4	5	6	7	8	9	330	1	2	3	4	5	6	7	8	9	340
331	2	3	4	5	6	7	8	9	340	1	2	3	4	5	6	7	8	9	350	1	2	3	4	5	6	7	8	9	360	1	2	3	4	5	6	7	8	9	370
361	2	3	4	5	6	7	8	9	370	1	2	3	4	5	6	7	8	9	380	1	2	3	4	5	6	7	8	9	390	1	2	3	4	5	6	7	8	9	400
391	2	3	4	5	6	7	8	9	400	1	2	3	4	5	6	7	8	9	410	1	2	3	4	5	6	7	8	9	420	1	2	3	4	5	6	7	8	9	430
421	2	3	4	5	6	7	8	9	430	1	2	3	4	5	6	7	8	9	440	1	2	3	4	5	6	7	8	9	450	1	2	3	4	5	6	7	8	9	460
451	2	3	4	5	6	7	8	9	460	1	2	3	4	5	6	7	8	9	470	1	2	3	4	5	6	7	8	9	480	1	2	3	4	5	6	7	8	9	490
481	2	3	4	5	6	7	8	9	490	1	2	3	4	5	6	7	8	9	500	1	2	3	4	5	6	7	8	9	510	1	2	3	4	5	6	7	8	9	520
511	2	3	4	5	6	7	8	9	520	1	2	3	4	5	6	7	8	9	530	1	2	3	4	5	6	7	8	9	540	1	2	3	4	5	6	7	8	9	550
541	2	3	4	5	6	7	8	9	550	1	2	3	4	5	6	7	8	9	560	1	2	3	4	5	6	7	8	9	570	1	2	3	4	5	6	7	8	9	580
571	2	3	4	5	6	7	8	9	580	1	2	3	4	5	6	7	8	9	590	1	2	3	4	5	6	7	8	9	600	1	2	3	4	5	6	7	8	9	610

SCHEDA NULLA

ESEMPIO 24

1	Nome e cognome del candidato presidente	1	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
2	Nome e cognome del candidato presidente	2	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
3		3	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
4		4	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>

L'elettore si è espresso in modo non univoco.

ESEMPIO 25

1	Nome e cognome del candidato presidente	1	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
2	Nome e cognome del candidato presidente	2	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
3		3	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
4		4	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>

In entrambi i casi **la scheda è nulla** in quanto il voto ai presidenti non è univoco.

REGISTRAZIONE DEI VOTI NELLE TABELLE DI SCRUTINIO

Nullità della scheda
 tabelle «Elezione diretta del consiglio»,
 parte finale,
 tab. «Schede nulle»

SCHEDE NULLE																													
X	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	30
31	2	3	4	5	6	7	8	9	40	1	2	3	4	5	6	7	8	9	50	1	2	3	4	5	6	7	8	9	60
61	2	3	4	5	6	7	8	9	70	1	2	3	4	5	6	7	8	9	80	1	2	3	4	5	6	7	8	9	90
91	2	3	4	5	6	7	8	9	100	1	2	3	4	5	6	7	8	9	110	1	2	3	4	5	6	7	8	9	120
121	2	3	4	5	6	7	8	9	130	1	2	3	4	5	6	7	8	9	140	1	2	3	4	5	6	7	8	9	150
151	2	3	4	5	6	7	8	9	160	1	2	3	4	5	6	7	8	9	170	1	2	3	4	5	6	7	8	9	180
181	2	3	4	5	6	7	8	9	190	1	2	3	4	5	6	7	8	9	200	1	2	3	4	5	6	7	8	9	210
211	2	3	4	5	6	7	8	9	220	1	2	3	4	5	6	7	8	9	230	1	2	3	4	5	6	7	8	9	240
241	2	3	4	5	6	7	8	9	250	1	2	3	4	5	6	7	8	9	260	1	2	3	4	5	6	7	8	9	270
271	2	3	4	5	6	7	8	9	280	1	2	3	4	5	6	7	8	9	290	1	2	3	4	5	6	7	8	9	300
301	2	3	4	5	6	7	8	9	310	1	2	3	4	5	6	7	8	9	320	1	2	3	4	5	6	7	8	9	330
331	2	3	4	5	6	7	8	9	340	1	2	3	4	5	6	7	8	9	350	1	2	3	4	5	6	7	8	9	360
361	2	3	4	5	6	7	8	9	370	1	2	3	4	5	6	7	8	9	380	1	2	3	4	5	6	7	8	9	390
391	2	3	4	5	6	7	8	9	400	1	2	3	4	5	6	7	8	9	410	1	2	3	4	5	6	7	8	9	420
421	2	3	4	5	6	7	8	9	430	1	2	3	4	5	6	7	8	9	440	1	2	3	4	5	6	7	8	9	450
451	2	3	4	5	6	7	8	9	460	1	2	3	4	5	6	7	8	9	470	1	2	3	4	5	6	7	8	9	480
481	2	3	4	5	6	7	8	9	490	1	2	3	4	5	6	7	8	9	500	1	2	3	4	5	6	7	8	9	510
511	2	3	4	5	6	7	8	9	520	1	2	3	4	5	6	7	8	9	530	1	2	3	4	5	6	7	8	9	540
541	2	3	4	5	6	7	8	9	550	1	2	3	4	5	6	7	8	9	560	1	2	3	4	5	6	7	8	9	570
571	2	3	4	5	6	7	8	9	580	1	2	3	4	5	6	7	8	9	590	1	2	3	4	5	6	7	8	9	600

Voto nullo alla lista 1 (Es. 33)
 tabelle «Elezione diretta del consiglio»,
 parte riferita alla lista 1,
 tab. «Voti di lista nulli»

VOTI DI LISTA NULLI																																							
X	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	40
41	2	3	4	5	6	7	8	9	50	1	2	3	4	5	6	7	8	9	60	1	2	3	4	5	6	7	8	9	70	1	2	3	4	5	6	7	8	9	80
81	2	3	4	5	6	7	8	9	90	1	2	3	4	5	6	7	8	9	100	1	2	3	4	5	6	7	8	9	110	1	2	3	4	5	6	7	8	9	120
121	2	3	4	5	6	7	8	9	130	1	2	3	4	5	6	7	8	9	140	1	2	3	4	5	6	7	8	9	150	1	2	3	4	5	6	7	8	9	160
161	2	3	4	5	6	7	8	9	170	1	2	3	4	5	6	7	8	9	180	1	2	3	4	5	6	7	8	9	190	1	2	3	4	5	6	7	8	9	200
201	2	3	4	5	6	7	8	9	210	1	2	3	4	5	6	7	8	9	220	1	2	3	4	5	6	7	8	9	230	1	2	3	4	5	6	7	8	9	240
241	2	3	4	5	6	7	8	9	250	1	2	3	4	5	6	7	8	9	260	1	2	3	4	5	6	7	8	9	270	1	2	3	4	5	6	7	8	9	280
281	2	3	4	5	6	7	8	9	290	1	2	3	4	5	6	7	8	9	300	1	2	3	4	5	6	7	8	9	310	1	2	3	4	5	6	7	8	9	320
321	2	3	4	5	6	7	8	9	330	1	2	3	4	5	6	7	8	9	340	1	2	3	4	5	6	7	8	9	350	1	2	3	4	5	6	7	8	9	360
361	2	3	4	5	6	7	8	9	370	1	2	3	4	5	6	7	8	9	380	1	2	3	4	5	6	7	8	9	390	1	2	3	4	5	6	7	8	9	400

Voto nullo ai due presidenti
 tabelle «Elezione diretta del presidente»,
 parti riferite a ciascuno dei due candidati,
 tab. «Voti nulli»

VOTI NULLI																																							
X	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	40
21	2	3	4	5	6	7	8	9	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	40	1	2	3	4	5	6	7	8	9	50	1	2	3	4	5	6	7	8	9	60
41	2	3	4	5	6	7	8	9	50	1	2	3	4	5	6	7	8	9	60	1	2	3	4	5	6	7	8	9	70	1	2	3	4	5	6	7	8	9	80
61	2	3	4	5	6	7	8	9	70	1	2	3	4	5	6	7	8	9	80	1	2	3	4	5	6	7	8	9	90	1	2	3	4	5	6	7	8	9	100
81	2	3	4	5	6	7	8	9	90	1	2	3	4	5	6	7	8	9	100	1	2	3	4	5	6	7	8	9	110	1	2	3	4	5	6	7	8	9	120
101	2	3	4	5	6	7	8	9	110	1	2	3	4	5	6	7	8	9	120	1	2	3	4	5	6	7	8	9	130	1	2	3	4	5	6	7	8	9	140
121	2	3	4	5	6	7	8	9	130	1	2	3	4	5	6	7	8	9	140	1	2	3	4	5	6	7	8	9	150	1	2	3	4	5	6	7	8	9	160
141	2	3	4	5	6	7	8	9	150	1	2	3	4	5	6	7	8	9	160	1	2	3	4	5	6	7	8	9	170	1	2	3	4	5	6	7	8	9	180
161	2	3	4	5	6	7	8	9	170	1	2	3	4	5	6	7	8	9	180	1	2	3	4	5	6	7	8	9	190	1	2	3	4	5	6	7	8	9	200
181	2	3	4	5	6	7	8	9	190	1	2	3	4	5	6	7	8	9	200	1	2	3	4	5	6	7	8	9	210	1	2	3	4	5	6	7	8	9	220
201	2	3	4	5	6	7	8	9	210	1	2	3	4	5	6	7	8	9	220	1	2	3	4	5	6	7	8	9	230	1	2	3	4	5	6	7	8	9	240

SCHEDA NULLA

ESEMPIO 26

1	Nome e cognome del candidato presidente	1	<i>Tizio</i> <small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
2	Nome e cognome del candidato presidente	2	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
3		3	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
4		4	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>

L'elettore si è espresso in modo non univoco.

ESEMPIO 27

1	Nome e cognome del candidato presidente	1	<i>Tizio</i> <small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
2	Nome e cognome del candidato presidente	2	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
3		3	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
4		4	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>

Tizio è candidato della lista 1.

In entrambi i casi **la scheda è nulla** in quanto il voto ai presidenti non è univoco.

REGISTRAZIONE DEI VOTI NELLE TABELLE DI SCRUTINIO

Nullità della scheda
 tabelle «Elezione diretta del consiglio»,
 parte finale,
 tab. «Schede nulle»

SCHEDE NULLE																													
X	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	30
31	2	3	4	5	6	7	8	9	40	1	2	3	4	5	6	7	8	9	50	1	2	3	4	5	6	7	8	9	60
61	2	3	4	5	6	7	8	9	70	1	2	3	4	5	6	7	8	9	80	1	2	3	4	5	6	7	8	9	90
91	2	3	4	5	6	7	8	9	100	1	2	3	4	5	6	7	8	9	110	1	2	3	4	5	6	7	8	9	120
121	2	3	4	5	6	7	8	9	130	1	2	3	4	5	6	7	8	9	140	1	2	3	4	5	6	7	8	9	150
151	2	3	4	5	6	7	8	9	160	1	2	3	4	5	6	7	8	9	170	1	2	3	4	5	6	7	8	9	180
181	2	3	4	5	6	7	8	9	190	1	2	3	4	5	6	7	8	9	200	1	2	3	4	5	6	7	8	9	210
211	2	3	4	5	6	7	8	9	220	1	2	3	4	5	6	7	8	9	230	1	2	3	4	5	6	7	8	9	240
241	2	3	4	5	6	7	8	9	250	1	2	3	4	5	6	7	8	9	260	1	2	3	4	5	6	7	8	9	270
271	2	3	4	5	6	7	8	9	280	1	2	3	4	5	6	7	8	9	290	1	2	3	4	5	6	7	8	9	300
301	2	3	4	5	6	7	8	9	310	1	2	3	4	5	6	7	8	9	320	1	2	3	4	5	6	7	8	9	330
331	2	3	4	5	6	7	8	9	340	1	2	3	4	5	6	7	8	9	350	1	2	3	4	5	6	7	8	9	360
361	2	3	4	5	6	7	8	9	370	1	2	3	4	5	6	7	8	9	380	1	2	3	4	5	6	7	8	9	390
391	2	3	4	5	6	7	8	9	400	1	2	3	4	5	6	7	8	9	410	1	2	3	4	5	6	7	8	9	420
421	2	3	4	5	6	7	8	9	430	1	2	3	4	5	6	7	8	9	440	1	2	3	4	5	6	7	8	9	450
451	2	3	4	5	6	7	8	9	460	1	2	3	4	5	6	7	8	9	470	1	2	3	4	5	6	7	8	9	480
481	2	3	4	5	6	7	8	9	490	1	2	3	4	5	6	7	8	9	500	1	2	3	4	5	6	7	8	9	510
511	2	3	4	5	6	7	8	9	520	1	2	3	4	5	6	7	8	9	530	1	2	3	4	5	6	7	8	9	540
541	2	3	4	5	6	7	8	9	550	1	2	3	4	5	6	7	8	9	560	1	2	3	4	5	6	7	8	9	570
571	2	3	4	5	6	7	8	9	580	1	2	3	4	5	6	7	8	9	590	1	2	3	4	5	6	7	8	9	600

Voto nullo alla lista 1
 (Es. 35)
 tabelle «Elezione diretta del consiglio»,
 parte riferita alla lista 1,
 tab. «Voti di lista nulli»

VOTI DI LISTA NULLI																																							
X	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	40
41	2	3	4	5	6	7	8	9	50	1	2	3	4	5	6	7	8	9	60	1	2	3	4	5	6	7	8	9	70	1	2	3	4	5	6	7	8	9	80
81	2	3	4	5	6	7	8	9	90	1	2	3	4	5	6	7	8	9	100	1	2	3	4	5	6	7	8	9	110	1	2	3	4	5	6	7	8	9	120
121	2	3	4	5	6	7	8	9	130	1	2	3	4	5	6	7	8	9	140	1	2	3	4	5	6	7	8	9	150	1	2	3	4	5	6	7	8	9	160
161	2	3	4	5	6	7	8	9	170	1	2	3	4	5	6	7	8	9	180	1	2	3	4	5	6	7	8	9	190	1	2	3	4	5	6	7	8	9	200
201	2	3	4	5	6	7	8	9	210	1	2	3	4	5	6	7	8	9	220	1	2	3	4	5	6	7	8	9	230	1	2	3	4	5	6	7	8	9	240
241	2	3	4	5	6	7	8	9	250	1	2	3	4	5	6	7	8	9	260	1	2	3	4	5	6	7	8	9	270	1	2	3	4	5	6	7	8	9	280
281	2	3	4	5	6	7	8	9	290	1	2	3	4	5	6	7	8	9	300	1	2	3	4	5	6	7	8	9	310	1	2	3	4	5	6	7	8	9	320
321	2	3	4	5	6	7	8	9	330	1	2	3	4	5	6	7	8	9	340	1	2	3	4	5	6	7	8	9	350	1	2	3	4	5	6	7	8	9	360
361	2	3	4	5	6	7	8	9	370	1	2	3	4	5	6	7	8	9	380	1	2	3	4	5	6	7	8	9	390	1	2	3	4	5	6	7	8	9	400

Tizio

VOTI NULLI	VOTI VALIDI COMPRESI QUELLI CONTESTATI E ATTRIBUITI	VOTI CONTESTATI E NON ATTRIBUITI
X 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 2 3 4 5 6 7 8 9 20	41 2 3 4 5 6 7 8 9 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80	11 2 3 4 5 6 7 8 9 20
21 2 3 4 5 6 7 8 9 30	81 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 110 1 2 3 4 5 6 7 8 9 120	21 2 3 4 5 6 7 8 9 30
31 2 3 4 5 6 7 8 9 40	121 2 3 4 5 6 7 8 9 130 1 2 3 4 5 6 7 8 9 140 1 2 3 4 5 6 7 8 9 150 1 2 3 4 5 6 7 8 9 160	31 2 3 4 5 6 7 8 9 40
41 2 3 4 5 6 7 8 9 50	161 2 3 4 5 6 7 8 9 170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200	41 2 3 4 5 6 7 8 9 50
51 2 3 4 5 6 7 8 9 60	201 2 3 4 5 6 7 8 9 210 1 2 3 4 5 6 7 8 9 220 1 2 3 4 5 6 7 8 9 230 1 2 3 4 5 6 7 8 9 240	51 2 3 4 5 6 7 8 9 60
61 2 3 4 5 6 7 8 9 70	241 2 3 4 5 6 7 8 9 250 1 2 3 4 5 6 7 8 9 260 1 2 3 4 5 6 7 8 9 270 1 2 3 4 5 6 7 8 9 280	61 2 3 4 5 6 7 8 9 70

Voto nullo a Tizio
 tabelle «Elezione diretta del consiglio», parte riferita alla lista 1, tab. «Voti nulli» di preferenza

Voto nullo ai due presidenti
 tabelle «Elezione diretta del presidente»,
 parti riferite a ciascuno dei due candidati,
 tab. «Voti nulli»

VOTI NULLI																			
X	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	20
21	2	3	4	5	6	7	8	9	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	40
41	2	3	4	5	6	7	8	9	50	1	2	3	4	5	6	7	8	9	60
61	2	3	4	5	6	7	8	9	70	1	2	3	4	5	6	7	8	9	80
81	2	3	4	5	6	7	8	9	90	1	2	3	4	5	6	7	8	9	100
101	2	3	4	5	6	7	8	9	110	1	2	3	4	5	6	7	8	9	120
121	2	3	4	5	6	7	8	9	130	1	2	3	4	5	6	7	8	9	140
141	2	3	4	5	6	7	8	9	150	1	2	3	4	5	6	7	8	9	160
161	2	3	4	5	6	7	8	9	170	1	2	3	4	5	6	7	8	9	180
181	2	3	4	5	6	7	8	9	190	1	2	3	4	5	6	7	8	9	200
201	2	3	4	5	6	7	8	9	210	1	2	3	4	5	6	7	8	9	220
221	2	3	4	5	6	7	8	9	230	1	2	3	4	5	6	7	8	9	240

SCHEDA NULLA

ESEMPIO 28

1	Nome e cognome del candidato presidente	1	<i>Tizio</i> <small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
2	Nome e cognome del candidato presidente	2	<i>Caio</i> <small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
3		3	 <small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
4		4	 <small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>

L'elettore si è espresso in modo non univoco.

ESEMPIO 29

1	Nome e cognome del candidato presidente	1	 <small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
2	Nome e cognome del candidato presidente	2	 <small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
3		3	 <small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
4		4	 <small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>

Tizio è candidato della lista 1; Caio è candidato della lista 2.

In entrambi i casi **la scheda è nulla** in quanto il voto ai presidenti non è univoco.

REGISTRAZIONE DEI VOTI NELLE TABELLE DI SCRUTINIO

Nullità della scheda
 tabelle «Elezione diretta del consiglio»,
 parte finale,
 tab. «Schede nulle»

SCHEDE NULLE																													
✗	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	30
31	2	3	4	5	6	7	8	9	40	1	2	3	4	5	6	7	8	9	50	1	2	3	4	5	6	7	8	9	60
61	2	3	4	5	6	7	8	9	70	1	2	3	4	5	6	7	8	9	80	1	2	3	4	5	6	7	8	9	90
91	2	3	4	5	6	7	8	9	100	1	2	3	4	5	6	7	8	9	110	1	2	3	4	5	6	7	8	9	120
121	2	3	4	5	6	7	8	9	130	1	2	3	4	5	6	7	8	9	140	1	2	3	4	5	6	7	8	9	150
151	2	3	4	5	6	7	8	9	160	1	2	3	4	5	6	7	8	9	170	1	2	3	4	5	6	7	8	9	180
181	2	3	4	5	6	7	8	9	190	1	2	3	4	5	6	7	8	9	200	1	2	3	4	5	6	7	8	9	210
211	2	3	4	5	6	7	8	9	220	1	2	3	4	5	6	7	8	9	230	1	2	3	4	5	6	7	8	9	240
241	2	3	4	5	6	7	8	9	250	1	2	3	4	5	6	7	8	9	260	1	2	3	4	5	6	7	8	9	270
271	2	3	4	5	6	7	8	9	280	1	2	3	4	5	6	7	8	9	290	1	2	3	4	5	6	7	8	9	300
301	2	3	4	5	6	7	8	9	310	1	2	3	4	5	6	7	8	9	320	1	2	3	4	5	6	7	8	9	330
331	2	3	4	5	6	7	8	9	340	1	2	3	4	5	6	7	8	9	350	1	2	3	4	5	6	7	8	9	360
361	2	3	4	5	6	7	8	9	370	1	2	3	4	5	6	7	8	9	380	1	2	3	4	5	6	7	8	9	390
391	2	3	4	5	6	7	8	9	400	1	2	3	4	5	6	7	8	9	410	1	2	3	4	5	6	7	8	9	420
421	2	3	4	5	6	7	8	9	430	1	2	3	4	5	6	7	8	9	440	1	2	3	4	5	6	7	8	9	450
451	2	3	4	5	6	7	8	9	460	1	2	3	4	5	6	7	8	9	470	1	2	3	4	5	6	7	8	9	480
481	2	3	4	5	6	7	8	9	490	1	2	3	4	5	6	7	8	9	500	1	2	3	4	5	6	7	8	9	510
511	2	3	4	5	6	7	8	9	520	1	2	3	4	5	6	7	8	9	530	1	2	3	4	5	6	7	8	9	540
541	2	3	4	5	6	7	8	9	550	1	2	3	4	5	6	7	8	9	560	1	2	3	4	5	6	7	8	9	570
571	2	3	4	5	6	7	8	9	580	1	2	3	4	5	6	7	8	9	590	1	2	3	4	5	6	7	8	9	600

Voto nullo alle liste 1 e 2
 (Es. 37)
 tabelle «Elezione diretta del consiglio»,
 parti riferite a ciascuna
 delle due liste,
 tab. «Voti di lista nulli»

VOTI DI LISTA NULLI																																							
✗	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	40
41	2	3	4	5	6	7	8	9	50	1	2	3	4	5	6	7	8	9	60	1	2	3	4	5	6	7	8	9	70	1	2	3	4	5	6	7	8	9	80
81	2	3	4	5	6	7	8	9	90	1	2	3	4	5	6	7	8	9	100	1	2	3	4	5	6	7	8	9	110	1	2	3	4	5	6	7	8	9	120
121	2	3	4	5	6	7	8	9	130	1	2	3	4	5	6	7	8	9	140	1	2	3	4	5	6	7	8	9	150	1	2	3	4	5	6	7	8	9	160
161	2	3	4	5	6	7	8	9	170	1	2	3	4	5	6	7	8	9	180	1	2	3	4	5	6	7	8	9	190	1	2	3	4	5	6	7	8	9	200
201	2	3	4	5	6	7	8	9	210	1	2	3	4	5	6	7	8	9	220	1	2	3	4	5	6	7	8	9	230	1	2	3	4	5	6	7	8	9	240
241	2	3	4	5	6	7	8	9	250	1	2	3	4	5	6	7	8	9	260	1	2	3	4	5	6	7	8	9	270	1	2	3	4	5	6	7	8	9	280
281	2	3	4	5	6	7	8	9	290	1	2	3	4	5	6	7	8	9	300	1	2	3	4	5	6	7	8	9	310	1	2	3	4	5	6	7	8	9	320
321	2	3	4	5	6	7	8	9	330	1	2	3	4	5	6	7	8	9	340	1	2	3	4	5	6	7	8	9	350	1	2	3	4	5	6	7	8	9	360
361	2	3	4	5	6	7	8	9	370	1	2	3	4	5	6	7	8	9	380	1	2	3	4	5	6	7	8	9	390	1	2	3	4	5	6	7	8	9	400

VOTI NULLI	VOTI VALIDI COMPRESI QUELLI CONTESTATI E ATTRIBUITI	VOTI CONTESTATI E NON ATTRIBUITI
✗	1	1
11	41	11
21	81	21
31	121	31
41	161	41
51	201	51
61	241	61

Voto nullo a Tizio e a Caio
 tabelle «Elezione diretta del consiglio», parte riferita alle due liste, tab. «Voti nulli» di preferenza

Voto nullo ai due presidenti
 tabelle «Elezione diretta del presidente»,
 parti riferite a ciascuno dei due
 candidati,
 tab. «Voti nulli»

VOTI NULLI																																							
✗	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	40
21	2	3	4	5	6	7	8	9	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	40	1	2	3	4	5	6	7	8	9	50	1	2	3	4	5	6	7	8	9	60
41	2	3	4	5	6	7	8	9	50	1	2	3	4	5	6	7	8	9	60	1	2	3	4	5	6	7	8	9	70	1	2	3	4	5	6	7	8	9	80
61	2	3	4	5	6	7	8	9	70	1	2	3	4	5	6	7	8	9	80	1	2	3	4	5	6	7	8	9	90	1	2	3	4	5	6	7	8	9	100
81	2	3	4	5	6	7	8	9	90	1	2	3	4	5	6	7	8	9	100	1	2	3	4	5	6	7	8	9	110	1	2	3	4	5	6	7	8	9	120
101	2	3	4	5	6	7	8	9	110	1	2	3	4	5	6	7	8	9	120	1	2	3	4	5	6	7	8	9	130	1	2	3	4	5	6	7	8	9	140
121	2	3	4	5	6	7	8	9	130	1	2	3	4	5	6	7	8	9	140	1	2	3	4	5	6	7	8	9	150	1	2	3	4	5	6	7	8	9	160
141	2	3	4	5	6	7	8	9	150	1	2	3	4	5	6	7	8	9	160	1	2	3	4	5	6	7	8	9	170	1	2	3	4	5	6	7	8	9	180
161	2	3	4	5	6	7	8	9	170	1	2	3	4	5	6	7	8	9	180	1	2	3	4	5	6	7	8	9	190	1	2	3	4	5	6	7	8	9	200
181	2	3	4	5	6	7	8	9	190	1	2	3	4	5	6	7	8	9	200	1	2	3	4	5	6	7	8	9	210	1	2	3	4	5	6	7	8	9	220
201	2	3	4	5	6	7	8	9	210	1	2	3	4	5	6	7	8	9	220	1	2	3	4	5	6	7	8	9	230	1	2	3	4	5	6	7	8	9	240
221	2	3	4	5	6	7	8	9	230	1	2	3	4	5	6	7	8	9	240	1	2	3	4	5	6	7	8	9	250	1	2	3	4	5	6	7	8	9	260

SCHEDA NULLA

ESEMPIO 30

1	Nome e cognome del candidato presidente	1	<i>Caio</i> <small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
2	Nome e cognome del candidato presidente	2	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
3		3	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
4		4	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>

L'elettore si è espresso in modo non univoco.

Caio è candidato della lista 2.

La **scheda è nulla** in quanto il voto ai presidenti non è univoco.

REGISTRAZIONE DEI VOTI NELLE TABELLE DI SCRUTINIO

Nullità della scheda
 tabelle «Elezione diretta del consiglio»,
 parte finale,
 tab. «Schede nulle»

SCHEDE NULLE																			
X	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	30
31	2	3	4	5	6	7	8	9	40	1	2	3	4	5	6	7	8	9	60
61	2	3	4	5	6	7	8	9	70	1	2	3	4	5	6	7	8	9	90
91	2	3	4	5	6	7	8	9	100	1	2	3	4	5	6	7	8	9	120
121	2	3	4	5	6	7	8	9	130	1	2	3	4	5	6	7	8	9	150
151	2	3	4	5	6	7	8	9	160	1	2	3	4	5	6	7	8	9	180
181	2	3	4	5	6	7	8	9	190	1	2	3	4	5	6	7	8	9	210
211	2	3	4	5	6	7	8	9	220	1	2	3	4	5	6	7	8	9	240
241	2	3	4	5	6	7	8	9	250	1	2	3	4	5	6	7	8	9	270
271	2	3	4	5	6	7	8	9	280	1	2	3	4	5	6	7	8	9	300
301	2	3	4	5	6	7	8	9	310	1	2	3	4	5	6	7	8	9	330
331	2	3	4	5	6	7	8	9	340	1	2	3	4	5	6	7	8	9	360
361	2	3	4	5	6	7	8	9	370	1	2	3	4	5	6	7	8	9	390
391	2	3	4	5	6	7	8	9	400	1	2	3	4	5	6	7	8	9	420
421	2	3	4	5	6	7	8	9	430	1	2	3	4	5	6	7	8	9	450
451	2	3	4	5	6	7	8	9	460	1	2	3	4	5	6	7	8	9	480
481	2	3	4	5	6	7	8	9	490	1	2	3	4	5	6	7	8	9	510
511	2	3	4	5	6	7	8	9	520	1	2	3	4	5	6	7	8	9	540
541	2	3	4	5	6	7	8	9	550	1	2	3	4	5	6	7	8	9	570
571	2	3	4	5	6	7	8	9	580	1	2	3	4	5	6	7	8	9	600

Caio

VOTI NULLI	VOTI VALIDI COMPRESI QUELLI CONTESTATI E ATTRIBUITI	VOTI CONTESTATI E NON ATTRIBUITI
X	1	1
11	41	11
21	81	21
31	121	31
41	161	41
51	201	51
61	241	61

Voto nullo a Caio

tabelle «Elezione diretta del consiglio», parte riferita alla lista 2, tab. «Voti nulli» di preferenza

SCHEDA NULLA

ESEMPIO 31

1	Nome e cognome del candidato presidente	1	<i>1</i> <small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
2	Nome e cognome del candidato presidente	2	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
3		3	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
4		4	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>

L'elettore si è espresso in modo non univoco.

La **scheda** è **nulla** in quanto il voto ai presidenti non è univoco.

REGISTRAZIONE DEI VOTI NELLE TABELLE DI SCRUTINIO

Nullità della scheda
 tabelle «Elezioni dirette del
 consiglio»,
 parte finale,
 tab. «Schede nulle»

SCHEDE NULLE																													
X	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	30
31	2	3	4	5	6	7	8	9	40	1	2	3	4	5	6	7	8	9	50	1	2	3	4	5	6	7	8	9	60
61	2	3	4	5	6	7	8	9	70	1	2	3	4	5	6	7	8	9	80	1	2	3	4	5	6	7	8	9	90
91	2	3	4	5	6	7	8	9	100	1	2	3	4	5	6	7	8	9	110	1	2	3	4	5	6	7	8	9	120
121	2	3	4	5	6	7	8	9	130	1	2	3	4	5	6	7	8	9	140	1	2	3	4	5	6	7	8	9	150
151	2	3	4	5	6	7	8	9	160	1	2	3	4	5	6	7	8	9	170	1	2	3	4	5	6	7	8	9	180
181	2	3	4	5	6	7	8	9	190	1	2	3	4	5	6	7	8	9	200	1	2	3	4	5	6	7	8	9	210
211	2	3	4	5	6	7	8	9	220	1	2	3	4	5	6	7	8	9	230	1	2	3	4	5	6	7	8	9	240
241	2	3	4	5	6	7	8	9	250	1	2	3	4	5	6	7	8	9	260	1	2	3	4	5	6	7	8	9	270
271	2	3	4	5	6	7	8	9	280	1	2	3	4	5	6	7	8	9	290	1	2	3	4	5	6	7	8	9	300
301	2	3	4	5	6	7	8	9	310	1	2	3	4	5	6	7	8	9	320	1	2	3	4	5	6	7	8	9	330
331	2	3	4	5	6	7	8	9	340	1	2	3	4	5	6	7	8	9	350	1	2	3	4	5	6	7	8	9	360
361	2	3	4	5	6	7	8	9	370	1	2	3	4	5	6	7	8	9	380	1	2	3	4	5	6	7	8	9	390
391	2	3	4	5	6	7	8	9	400	1	2	3	4	5	6	7	8	9	410	1	2	3	4	5	6	7	8	9	420
421	2	3	4	5	6	7	8	9	430	1	2	3	4	5	6	7	8	9	440	1	2	3	4	5	6	7	8	9	450
451	2	3	4	5	6	7	8	9	460	1	2	3	4	5	6	7	8	9	470	1	2	3	4	5	6	7	8	9	480
481	2	3	4	5	6	7	8	9	490	1	2	3	4	5	6	7	8	9	500	1	2	3	4	5	6	7	8	9	510
511	2	3	4	5	6	7	8	9	520	1	2	3	4	5	6	7	8	9	530	1	2	3	4	5	6	7	8	9	540
541	2	3	4	5	6	7	8	9	550	1	2	3	4	5	6	7	8	9	560	1	2	3	4	5	6	7	8	9	570
571	2	3	4	5	6	7	8	9	580	1	2	3	4	5	6	7	8	9	590	1	2	3	4	5	6	7	8	9	600

VOTO PER LA LISTA E PER IL COLLEGATO CANDIDATO SINDACO

ESEMPIO 1

Nome e cognome (Candidato alla carica di sindaco)	<input checked="" type="checkbox"/>	_____
		(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)
	2	_____
		(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)
Nome e cognome (Candidato alla carica di sindaco)	3	_____
		(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)

Artt. 12, comma 2, primo periodo, e 14, comma 2, primo periodo, LR 19/2013

Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di sindaco e per una delle liste allo stesso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste.

ESEMPIO 2

Nome e cognome (Candidato alla carica di sindaco)	<input checked="" type="checkbox"/>	_____
		(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)
	2	_____
		(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)
Nome e cognome (Candidato alla carica di sindaco)	3	_____
		(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)

Artt. 12, comma 3, e 14, comma 4, LR 19/2013

Qualora l'elettore abbia tracciato un segno sia su un contrassegno di lista sia sul nominativo del candidato alla carica di sindaco collegato alla lista votata, il voto si intende validamente espresso.

ESEMPIO 3

Nome e cognome (Candidato alla carica di sindaco)	<input checked="" type="checkbox"/>	Nome e cognome <i>del sindaco</i>
		(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)
	2	_____
		(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)
Nome e cognome (Candidato alla carica di sindaco)	3	_____
		(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)

Secondo la giurisprudenza, la trascrizione del nominativo del candidato sindaco nello spazio riservato all'espressione del voto di preferenza deve essere considerato un segno rafforzativo della volontà dell'elettore di votare il candidato sindaco. L'esempio 3 pertanto è assimilabile all'esempio 2.

In tutti questi casi il voto è attribuito alla lista 1 e al collegato candidato sindaco.

VOTO PER LA LISTA E PER IL COLLEGATO CANDIDATO SINDACO CON VOTO DI PREFERENZA

ESEMPIO 4

Nome e cognome (Candidato alla carica di sindaco)	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Tizio</i> (Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)
	2	(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)
Nome e cognome (Candidato alla carica di sindaco)	3	(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)

Artt. 12, comma 2, secondo periodo, e 14, comma 2, secondo periodo, LR 19/2013

Ciascun elettore può, inoltre, esprimere uno o due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale compresi nella lista votata, scrivendone il cognome sulle apposite righe poste a fianco del contrassegno.

ESEMPIO 5

Nome e cognome (Candidato alla carica di sindaco)	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Tizio</i> (Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)
	2	(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)
Nome e cognome (Candidato alla carica di sindaco)	3	(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)

Art. 12, commi 2, secondo periodo, e 3; art. 14, commi 2, secondo periodo, e 4, LR 19/2013

ESEMPIO 6

Nome e cognome (Candidato alla carica di sindaco)	1	<i>Tizio</i> (Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)
	2	(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)
Nome e cognome (Candidato alla carica di sindaco)	3	(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)

Art. 64, comma 2, LR 19/2013

Se l'elettore non ha segnato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto una o due preferenze in corrispondenza di un contrassegno per candidati compresi nella lista corrispondente, il voto è attribuito alla lista e ai candidati preferiti.

Tizio è candidato della lista 1.

In tutti questi casi il voto è attribuito a Tizio, alla lista 1 e al collegato candidato sindaco.

REGISTRAZIONE DEI VOTI NELLE TABELLE DI SCRUTINIO

Voto alla lista 1
tabelle «Elezione diretta del consiglio»,
parte riferita alla lista 1,
tab. «Voti di lista validi...»

VOTI DI LISTA VALIDI COMPRESI QUELLI CONTESTATI E ATTRIBUITI																																							
X	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	40
41	2	3	4	5	6	7	8	9	50	1	2	3	4	5	6	7	8	9	60	1	2	3	4	5	6	7	8	9	70	1	2	3	4	5	6	7	8	9	80
81	2	3	4	5	6	7	8	9	90	1	2	3	4	5	6	7	8	9	100	1	2	3	4	5	6	7	8	9	110	1	2	3	4	5	6	7	8	9	120
121	2	3	4	5	6	7	8	9	130	1	2	3	4	5	6	7	8	9	140	1	2	3	4	5	6	7	8	9	150	1	2	3	4	5	6	7	8	9	160
161	2	3	4	5	6	7	8	9	170	1	2	3	4	5	6	7	8	9	180	1	2	3	4	5	6	7	8	9	190	1	2	3	4	5	6	7	8	9	200
201	2	3	4	5	6	7	8	9	210	1	2	3	4	5	6	7	8	9	220	1	2	3	4	5	6	7	8	9	230	1	2	3	4	5	6	7	8	9	240
241	2	3	4	5	6	7	8	9	250	1	2	3	4	5	6	7	8	9	260	1	2	3	4	5	6	7	8	9	270	1	2	3	4	5	6	7	8	9	280
281	2	3	4	5	6	7	8	9	290	1	2	3	4	5	6	7	8	9	300	1	2	3	4	5	6	7	8	9	310	1	2	3	4	5	6	7	8	9	320
321	2	3	4	5	6	7	8	9	330	1	2	3	4	5	6	7	8	9	340	1	2	3	4	5	6	7	8	9	350	1	2	3	4	5	6	7	8	9	360
361	2	3	4	5	6	7	8	9	370	1	2	3	4	5	6	7	8	9	380	1	2	3	4	5	6	7	8	9	390	1	2	3	4	5	6	7	8	9	400
401	2	3	4	5	6	7	8	9	410	1	2	3	4	5	6	7	8	9	420	1	2	3	4	5	6	7	8	9	430	1	2	3	4	5	6	7	8	9	440
441	2	3	4	5	6	7	8	9	450	1	2	3	4	5	6	7	8	9	460	1	2	3	4	5	6	7	8	9	470	1	2	3	4	5	6	7	8	9	480
481	2	3	4	5	6	7	8	9	490	1	2	3	4	5	6	7	8	9	500	1	2	3	4	5	6	7	8	9	510	1	2	3	4	5	6	7	8	9	520
521	2	3	4	5	6	7	8	9	530	1	2	3	4	5	6	7	8	9	540	1	2	3	4	5	6	7	8	9	550	1	2	3	4	5	6	7	8	9	560
561	2	3	4	5	6	7	8	9	570	1	2	3	4	5	6	7	8	9	580	1	2	3	4	5	6	7	8	9	590	1	2	3	4	5	6	7	8	9	600
601	2	3	4	5	6	7	8	9	610	1	2	3	4	5	6	7	8	9	620	1	2	3	4	5	6	7	8	9	630	1	2	3	4	5	6	7	8	9	640
641	2	3	4	5	6	7	8	9	650	1	2	3	4	5	6	7	8	9	660	1	2	3	4	5	6	7	8	9	670	1	2	3	4	5	6	7	8	9	680
681	2	3	4	5	6	7	8	9	690	1	2	3	4	5	6	7	8	9	700	1	2	3	4	5	6	7	8	9	710	1	2	3	4	5	6	7	8	9	720
721	2	3	4	5	6	7	8	9	730	1	2	3	4	5	6	7	8	9	740	1	2	3	4	5	6	7	8	9	750	1	2	3	4	5	6	7	8	9	760
761	2	3	4	5	6	7	8	9	770	1	2	3	4	5	6	7	8	9	780	1	2	3	4	5	6	7	8	9	790	1	2	3	4	5	6	7	8	9	800

Tizio

VOTI NULLI	VOTI VALIDI COMPRESI QUELLI CONTESTATI E ATTRIBUITI	VOTI CONTESTATI E NON ATTRIBUITI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	X 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 2 3 4 5 6 7 8 9 20	41 2 3 4 5 6 7 8 9 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80	11 2 3 4 5 6 7 8 9 20
21 2 3 4 5 6 7 8 9 30	81 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 110 1 2 3 4 5 6 7 8 9 120	21 2 3 4 5 6 7 8 9 30
31 2 3 4 5 6 7 8 9 40	121 2 3 4 5 6 7 8 9 130 1 2 3 4 5 6 7 8 9 140 1 2 3 4 5 6 7 8 9 150 1 2 3 4 5 6 7 8 9 160	31 2 3 4 5 6 7 8 9 40
41 2 3 4 5 6 7 8 9 50	161 2 3 4 5 6 7 8 9 170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200	41 2 3 4 5 6 7 8 9 50
51 2 3 4 5 6 7 8 9 60	201 2 3 4 5 6 7 8 9 210 1 2 3 4 5 6 7 8 9 220 1 2 3 4 5 6 7 8 9 230 1 2 3 4 5 6 7 8 9 240	51 2 3 4 5 6 7 8 9 60
61 2 3 4 5 6 7 8 9 70	241 2 3 4 5 6 7 8 9 250 1 2 3 4 5 6 7 8 9 260 1 2 3 4 5 6 7 8 9 270 1 2 3 4 5 6 7 8 9 280	61 2 3 4 5 6 7 8 9 70

Voto a Tizio
tabelle «Elezione diretta del consiglio», parte riferita alla lista 1, tab. «Voti di preferenza»

Voto al sindaco
tabelle «Elezione diretta del sindaco»

VOTI VALIDI AL CANDIDATO SINDACO compresi quelli contestati e attribuiti																																							
X	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	40
31	2	3	4	5	6	7	8	9	40	1	2	3	4	5	6	7	8	9	50	1	2	3	4	5	6	7	8	9	60	1	2	3	4	5	6	7	8	9	70
61	2	3	4	5	6	7	8	9	70	1	2	3	4	5	6	7	8	9	80	1	2	3	4	5	6	7	8	9	90	1	2	3	4	5	6	7	8	9	100
91	2	3	4	5	6	7	8	9	100	1	2	3	4	5	6	7	8	9	110	1	2	3	4	5	6	7	8	9	120	1	2	3	4	5	6	7	8	9	130
121	2	3	4	5	6	7	8	9	130	1	2	3	4	5	6	7	8	9	140	1	2	3	4	5	6	7	8	9	150	1	2	3	4	5	6	7	8	9	160
151	2	3	4	5	6	7	8	9	160	1	2	3	4	5	6	7	8	9	170	1	2	3	4	5	6	7	8	9	180	1	2	3	4	5	6	7	8	9	190
181	2	3	4	5	6	7	8	9	190	1	2	3	4	5	6	7	8	9	200	1	2	3	4	5	6	7	8	9	210	1	2	3	4	5	6	7	8	9	220
211	2	3	4	5	6	7	8	9	220	1	2	3	4	5	6	7	8	9	230	1	2	3	4	5	6	7	8	9	240	1	2	3	4	5	6	7	8	9	250
241	2	3	4	5	6	7	8	9	250	1	2	3	4	5	6	7	8	9	260	1	2	3	4	5	6	7	8	9	270	1	2	3	4	5	6	7	8	9	280
271	2	3	4	5	6	7	8	9	280	1	2	3	4	5	6	7	8	9	290	1	2	3	4	5	6	7	8	9	300	1	2	3	4	5	6	7	8	9	310
301	2	3	4	5	6	7	8	9	310	1	2	3	4	5	6	7	8	9	320	1	2	3	4	5	6	7	8	9	330	1	2	3	4	5	6	7	8	9	340
331	2	3	4	5	6	7	8	9	340	1	2	3	4	5	6	7	8	9	350	1	2	3	4	5	6	7	8	9	360	1	2	3	4	5	6	7	8	9	370
361	2	3	4	5	6	7	8	9	370	1	2	3	4	5	6	7	8	9	380	1	2	3	4	5	6	7	8	9	390	1	2	3	4	5	6	7	8	9	400
391	2	3	4	5	6	7	8	9	400	1	2	3	4	5	6	7	8	9	410	1	2	3	4	5	6	7	8	9	420	1	2	3	4	5	6	7	8	9	430
421	2	3	4	5	6	7	8	9	430	1	2	3	4	5	6	7	8	9	440	1	2	3	4	5	6	7	8	9	450	1	2	3	4	5	6	7	8	9	460
451	2	3	4	5	6	7	8	9	460	1	2	3	4	5	6	7	8	9	470	1	2	3	4	5	6	7	8	9	480	1	2	3	4	5	6	7	8	9	490
481	2	3	4	5	6	7	8	9	490	1	2	3	4	5	6	7	8	9	500	1	2	3	4	5	6	7	8	9	510	1	2	3	4	5	6	7	8	9	520
511	2	3	4	5	6	7	8	9	520	1	2	3	4	5	6	7	8	9	530	1	2	3	4	5	6	7	8	9	540	1	2	3	4	5	6	7	8	9	550
541	2	3	4	5	6	7	8	9	550	1	2	3	4	5	6	7	8	9	560	1	2	3	4	5	6	7	8	9	570	1	2	3	4	5	6	7	8	9	580
571	2	3	4	5	6	7	8	9	580	1	2	3	4	5	6	7	8	9	590	1	2	3	4	5	6	7	8	9	600	1	2	3	4	5	6	7	8	9	610

VOTO PER LA LISTA E PER IL COLLEGATO CANDIDATO SINDACO CON VOTO DI PREFERENZA (DOPPIA PREFERENZA DI GENERE)

ESEMPIO 7

Nome e cognome (Candidato alla carica di sindaco)	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Caio</i>
		<i>Tizia</i> (Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)
	2	(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)
Nome e cognome (Candidato alla carica di sindaco)	3	(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)

Artt. 12, comma 2, terzo periodo, e 14, comma 2, terzo periodo, LR 19/2013

Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile, pena la nullità della seconda preferenza.

ESEMPIO 8

Nome e cognome (Candidato alla carica di sindaco)	1	<i>Caio</i>
		<i>Tizia</i> (Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)
	2	(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)
Nome e cognome (Candidato alla carica di sindaco)	3	(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)

Art. 64, comma 2, LR 19/2013

Se l'elettore non ha segnato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto una o due preferenze in corrispondenza di un contrassegno per candidati compresi nella lista corrispondente, il voto è attribuito alla lista e ai candidati preferiti.

Caio e Tizia sono candidati della lista 1.

In entrambi i casi il voto è attribuito alla lista 1, a Caio, a Tizia e al collegato candidato sindaco.

VOTO SOLO PER IL CANDIDATO SINDACO

ESEMPIO 9

Nome e cognome <small>(Candidato alla carica di sindaco)</small>	1 <small>(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)</small>
Nome e cognome <small>(Candidato alla carica di sindaco)</small>	2 <small>(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)</small>
	3 <small>(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)</small>

Artt. 12, comma 2, quarto periodo, e 14, comma 2, quarto periodo, LR 19/2013

Ciascun elettore può votare per un candidato alla carica di sindaco, tracciando un segno sul relativo rettangolo; il voto così espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di sindaco, anche nel caso di collegamento con un'unica lista.

ESEMPIO 10

Nome e cognome <small>(Candidato alla carica di sindaco)</small>	1	<i>Nome e cognome del sindaco</i> <small>(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)</small>
Nome e cognome <small>(Candidato alla carica di sindaco)</small>	2 <small>(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)</small>
	3 <small>(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)</small>

Secondo la giurisprudenza, la trascrizione del nominativo del candidato sindaco nello spazio riservato all'espressione del voto di preferenza deve essere considerato un segno rafforzativo della volontà dell'elettore di votare il candidato sindaco. L'esempio 10 pertanto è assimilabile all'esempio 9.

In entrambi i casi il voto è attribuito solo al candidato sindaco collegato alla lista 1.

REGISTRAZIONE DEI VOTI NELLE TABELLE DI SCRUTINIO

Voto al sindaco
tabelle «Elezioni dirette del sindaco»

VOTI VALIDI AL CANDIDATO SINDACO																													
compresi quelli contestati e attribuiti																													
X	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	30
31	2	3	4	5	6	7	8	9	40	1	2	3	4	5	6	7	8	9	50	1	2	3	4	5	6	7	8	9	60
61	2	3	4	5	6	7	8	9	70	1	2	3	4	5	6	7	8	9	80	1	2	3	4	5	6	7	8	9	90
91	2	3	4	5	6	7	8	9	100	1	2	3	4	5	6	7	8	9	110	1	2	3	4	5	6	7	8	9	120
121	2	3	4	5	6	7	8	9	130	1	2	3	4	5	6	7	8	9	140	1	2	3	4	5	6	7	8	9	150
151	2	3	4	5	6	7	8	9	160	1	2	3	4	5	6	7	8	9	170	1	2	3	4	5	6	7	8	9	180
181	2	3	4	5	6	7	8	9	190	1	2	3	4	5	6	7	8	9	200	1	2	3	4	5	6	7	8	9	210
211	2	3	4	5	6	7	8	9	220	1	2	3	4	5	6	7	8	9	230	1	2	3	4	5	6	7	8	9	240
241	2	3	4	5	6	7	8	9	250	1	2	3	4	5	6	7	8	9	260	1	2	3	4	5	6	7	8	9	270
271	2	3	4	5	6	7	8	9	280	1	2	3	4	5	6	7	8	9	290	1	2	3	4	5	6	7	8	9	300
301	2	3	4	5	6	7	8	9	310	1	2	3	4	5	6	7	8	9	320	1	2	3	4	5	6	7	8	9	330
331	2	3	4	5	6	7	8	9	340	1	2	3	4	5	6	7	8	9	350	1	2	3	4	5	6	7	8	9	360
361	2	3	4	5	6	7	8	9	370	1	2	3	4	5	6	7	8	9	380	1	2	3	4	5	6	7	8	9	390
391	2	3	4	5	6	7	8	9	400	1	2	3	4	5	6	7	8	9	410	1	2	3	4	5	6	7	8	9	420
421	2	3	4	5	6	7	8	9	430	1	2	3	4	5	6	7	8	9	440	1	2	3	4	5	6	7	8	9	450
451	2	3	4	5	6	7	8	9	460	1	2	3	4	5	6	7	8	9	470	1	2	3	4	5	6	7	8	9	480
481	2	3	4	5	6	7	8	9	490	1	2	3	4	5	6	7	8	9	500	1	2	3	4	5	6	7	8	9	510
511	2	3	4	5	6	7	8	9	520	1	2	3	4	5	6	7	8	9	530	1	2	3	4	5	6	7	8	9	540
541	2	3	4	5	6	7	8	9	550	1	2	3	4	5	6	7	8	9	560	1	2	3	4	5	6	7	8	9	570
571	2	3	4	5	6	7	8	9	580	1	2	3	4	5	6	7	8	9	590	1	2	3	4	5	6	7	8	9	600

VOTO DISGIUNTO NEI COMUNI CON PIÙ DI 15.000 ABITANTI

ESEMPIO 11

Nome e cognome <small>(Candidato alla carica di sindaco)</small>	1	_____
		<small>(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)</small>
Nome e cognome <small>(Candidato alla carica di sindaco)</small>	2	_____
		<small>(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)</small>
Nome e cognome <small>(Candidato alla carica di sindaco)</small>	3	_____
		<small>(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)</small>

Art. 14, comma 3, LR 19/2013

Ciascun elettore può votare per un candidato alla carica di sindaco diverso da quello collegato con la lista votata, tracciando un segno sul relativo rettangolo.

ESEMPIO 12

Nome e cognome <small>(Candidato alla carica di sindaco)</small>	1	_____
		<small>(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)</small>
Nome e cognome <small>(Candidato alla carica di sindaco)</small>	2	<i>Caio</i>
		<small>(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)</small>
Nome e cognome <small>(Candidato alla carica di sindaco)</small>	3	_____
		<small>(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)</small>

Art. 14, commi 2, secondo periodo, e 3, LR 19/2013

ESEMPIO 13

Nome e cognome <small>(Candidato alla carica di sindaco)</small>	1	_____
		<small>(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)</small>
Nome e cognome <small>(Candidato alla carica di sindaco)</small>	2	<i>Caio</i>
		<small>(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)</small>
Nome e cognome <small>(Candidato alla carica di sindaco)</small>	3	_____
		<small>(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)</small>

Artt. 14, comma 3, e 64, comma 2, LR 19/2013

Caio è candidato della lista 2.

Nei **comuni con più di 15.000 abitanti**, il voto è attribuito alla lista 2 e al candidato sindaco collegato alla lista 1; negli esempi 12 e 13 è attribuito anche il voto di preferenza a Caio.

REGISTRAZIONE DEI VOTI NELLE TABELLE DI SCRUTINIO

Voto alla lista 2
 tabelle «Elezione diretta del consiglio»,
 parte riferita alla lista 2,
 tab. «Voti di lista validi...»

VOTI DI LISTA VALIDI COMPRESI QUELLI CONTESTATI E ATTRIBUITI																																							
X	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	40
41	2	3	4	5	6	7	8	9	50	1	2	3	4	5	6	7	8	9	60	1	2	3	4	5	6	7	8	9	70	1	2	3	4	5	6	7	8	9	80
81	2	3	4	5	6	7	8	9	90	1	2	3	4	5	6	7	8	9	100	1	2	3	4	5	6	7	8	9	110	1	2	3	4	5	6	7	8	9	120
121	2	3	4	5	6	7	8	9	130	1	2	3	4	5	6	7	8	9	140	1	2	3	4	5	6	7	8	9	150	1	2	3	4	5	6	7	8	9	160
161	2	3	4	5	6	7	8	9	170	1	2	3	4	5	6	7	8	9	180	1	2	3	4	5	6	7	8	9	190	1	2	3	4	5	6	7	8	9	200
201	2	3	4	5	6	7	8	9	210	1	2	3	4	5	6	7	8	9	220	1	2	3	4	5	6	7	8	9	230	1	2	3	4	5	6	7	8	9	240
241	2	3	4	5	6	7	8	9	250	1	2	3	4	5	6	7	8	9	260	1	2	3	4	5	6	7	8	9	270	1	2	3	4	5	6	7	8	9	280
281	2	3	4	5	6	7	8	9	290	1	2	3	4	5	6	7	8	9	300	1	2	3	4	5	6	7	8	9	310	1	2	3	4	5	6	7	8	9	320
321	2	3	4	5	6	7	8	9	330	1	2	3	4	5	6	7	8	9	340	1	2	3	4	5	6	7	8	9	350	1	2	3	4	5	6	7	8	9	360
361	2	3	4	5	6	7	8	9	370	1	2	3	4	5	6	7	8	9	380	1	2	3	4	5	6	7	8	9	390	1	2	3	4	5	6	7	8	9	400
401	2	3	4	5	6	7	8	9	410	1	2	3	4	5	6	7	8	9	420	1	2	3	4	5	6	7	8	9	430	1	2	3	4	5	6	7	8	9	440
441	2	3	4	5	6	7	8	9	450	1	2	3	4	5	6	7	8	9	460	1	2	3	4	5	6	7	8	9	470	1	2	3	4	5	6	7	8	9	480
481	2	3	4	5	6	7	8	9	490	1	2	3	4	5	6	7	8	9	500	1	2	3	4	5	6	7	8	9	510	1	2	3	4	5	6	7	8	9	520
521	2	3	4	5	6	7	8	9	530	1	2	3	4	5	6	7	8	9	540	1	2	3	4	5	6	7	8	9	550	1	2	3	4	5	6	7	8	9	560
561	2	3	4	5	6	7	8	9	570	1	2	3	4	5	6	7	8	9	580	1	2	3	4	5	6	7	8	9	590	1	2	3	4	5	6	7	8	9	600
601	2	3	4	5	6	7	8	9	610	1	2	3	4	5	6	7	8	9	620	1	2	3	4	5	6	7	8	9	630	1	2	3	4	5	6	7	8	9	640
641	2	3	4	5	6	7	8	9	650	1	2	3	4	5	6	7	8	9	660	1	2	3	4	5	6	7	8	9	670	1	2	3	4	5	6	7	8	9	680
681	2	3	4	5	6	7	8	9	690	1	2	3	4	5	6	7	8	9	700	1	2	3	4	5	6	7	8	9	710	1	2	3	4	5	6	7	8	9	720
721	2	3	4	5	6	7	8	9	730	1	2	3	4	5	6	7	8	9	740	1	2	3	4	5	6	7	8	9	750	1	2	3	4	5	6	7	8	9	760
761	2	3	4	5	6	7	8	9	770	1	2	3	4	5	6	7	8	9	780	1	2	3	4	5	6	7	8	9	790	1	2	3	4	5	6	7	8	9	800

Caio

VOTI NULLI	VOTI VALIDI COMPRESI QUELLI CONTESTATI E ATTRIBUITI	VOTI CONTESTATI E NON ATTRIBUITI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9 20 21 2 3 4 5 6 7 8 9 30 31 2 3 4 5 6 7 8 9 40 41 2 3 4 5 6 7 8 9 50 51 2 3 4 5 6 7 8 9 60 61 2 3 4 5 6 7 8 9 70	X 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40 41 2 3 4 5 6 7 8 9 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 81 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 110 1 2 3 4 5 6 7 8 9 120 121 2 3 4 5 6 7 8 9 130 1 2 3 4 5 6 7 8 9 140 1 2 3 4 5 6 7 8 9 150 1 2 3 4 5 6 7 8 9 160 161 2 3 4 5 6 7 8 9 170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 201 2 3 4 5 6 7 8 9 210 1 2 3 4 5 6 7 8 9 220 1 2 3 4 5 6 7 8 9 230 1 2 3 4 5 6 7 8 9 240 241 2 3 4 5 6 7 8 9 250 1 2 3 4 5 6 7 8 9 260 1 2 3 4 5 6 7 8 9 270 1 2 3 4 5 6 7 8 9 280	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9 20 21 2 3 4 5 6 7 8 9 30 31 2 3 4 5 6 7 8 9 40 41 2 3 4 5 6 7 8 9 50 51 2 3 4 5 6 7 8 9 60 61 2 3 4 5 6 7 8 9 70

Voto a Caio (Es. 12, 13)
 tabelle «Elezione diretta del consiglio», parte riferita alla lista 2, tab. «Voti di preferenza»

Voto al sindaco
 tabelle «Elezione diretta del sindaco»

VOTI VALIDI AL CANDIDATO SINDACO compresi quelli contestati e attribuiti																																							
X	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	40
31	2	3	4	5	6	7	8	9	40	1	2	3	4	5	6	7	8	9	50	1	2	3	4	5	6	7	8	9	60	1	2	3	4	5	6	7	8	9	70
61	2	3	4	5	6	7	8	9	70	1	2	3	4	5	6	7	8	9	80	1	2	3	4	5	6	7	8	9	90	1	2	3	4	5	6	7	8	9	100
91	2	3	4	5	6	7	8	9	100	1	2	3	4	5	6	7	8	9	110	1	2	3	4	5	6	7	8	9	120	1	2	3	4	5	6	7	8	9	130
121	2	3	4	5	6	7	8	9	130	1	2	3	4	5	6	7	8	9	140	1	2	3	4	5	6	7	8	9	150	1	2	3	4	5	6	7	8	9	160
151	2	3	4	5	6	7	8	9	160	1	2	3	4	5	6	7	8	9	170	1	2	3	4	5	6	7	8	9	180	1	2	3	4	5	6	7	8	9	190
181	2	3	4	5	6	7	8	9	190	1	2	3	4	5	6	7	8	9	200	1	2	3	4	5	6	7	8	9	210	1	2	3	4	5	6	7	8	9	220
211	2	3	4	5	6	7	8	9	220	1	2	3	4	5	6	7	8	9	230	1	2	3	4	5	6	7	8	9	240	1	2	3	4	5	6	7	8	9	250
241	2	3	4	5	6	7	8	9	250	1	2	3	4	5	6	7	8	9	260	1	2	3	4	5	6	7	8	9	270	1	2	3	4	5	6	7	8	9	280
271	2	3	4	5	6	7	8	9	280	1	2	3	4	5	6	7	8	9	290	1	2	3	4	5	6	7	8	9	300	1	2	3	4	5	6	7	8	9	310
301	2	3	4	5	6	7	8	9	310	1	2	3	4	5	6	7	8	9	320	1	2	3	4	5	6	7	8	9	330	1	2	3	4	5	6	7	8	9	340
331	2	3	4	5	6	7	8	9	340	1	2	3	4	5	6	7	8	9	350	1	2	3	4	5	6	7	8	9	360	1	2	3	4	5	6	7	8	9	370
361	2	3	4	5	6	7	8	9	370	1	2	3	4	5	6	7	8	9	380	1	2	3	4	5	6	7	8	9	390	1	2	3	4	5	6	7	8	9	400
391	2	3	4	5	6	7	8	9	400	1	2	3	4	5	6	7	8	9	410	1	2	3	4	5	6	7	8	9	420	1	2	3	4	5	6	7	8	9	430
421	2	3	4	5	6	7	8	9	430	1	2	3	4	5	6	7	8	9	440	1	2	3	4	5	6	7	8	9	450	1	2	3	4	5	6	7	8	9	460
451	2	3	4	5	6	7	8	9	460	1	2	3	4	5	6	7	8	9	470	1	2	3	4	5	6	7	8	9	480	1	2	3	4	5	6	7	8	9	490
481	2	3	4	5	6	7	8	9	490	1	2	3	4	5	6	7	8	9	500	1	2	3	4	5	6	7	8	9	510	1	2	3	4	5	6	7	8	9	520
511	2	3	4	5	6	7	8	9	520	1	2	3	4	5	6	7	8	9	530	1	2	3	4	5	6	7	8	9	540	1	2	3	4	5	6	7	8	9	550
541	2	3	4	5	6	7	8	9	550	1	2	3	4	5	6	7	8	9	560	1	2	3	4	5	6	7	8	9	570	1	2	3	4	5	6	7	8	9	580
571	2	3	4	5	6	7	8	9	580	1	2	3	4	5	6	7	8	9	590	1	2	3	4	5	6	7	8	9	600	1	2	3	4	5	6	7	8	9	610

VOTO DISGIUNTO NEI COMUNI SINO A 15.000 ABITANTI

ESEMPIO 14

Nome e cognome (Candidato alla carica di sindaco)	1 (Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)
	X (Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)
Nome e cognome (Candidato alla carica di sindaco)	3 (Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)

Art. 63, comma 4, LR 19/2013

Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, se l'elettore ha espresso un voto per un candidato alla carica di sindaco e un voto per una lista allo stesso non collegata, è valido il voto per il candidato sindaco e nullo il voto alla lista.

ESEMPIO 15

Nome e cognome (Candidato alla carica di sindaco)	1 (Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)
	X	<i>Caio</i> (Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)
Nome e cognome (Candidato alla carica di sindaco)	3 (Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)

ESEMPIO 16

Nome e cognome (Candidato alla carica di sindaco)	1 (Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)
	2	<i>Caio</i> (Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)
Nome e cognome (Candidato alla carica di sindaco)	3 (Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)

In tutti questi casi trova applicazione l'**art. 63, comma 4, della LR 19/2013**. Pertanto, è attribuito un voto valido al candidato sindaco collegato alla lista 1, mentre è nullo il voto alla lista 2 e a Caio (Es. 15) e il voto a Caio (Es. 16).

In sostanza, nei **comuni sino a 15.000 abitanti**, la scheda con un voto disgiunto è una scheda con voto valido per il sindaco e nullo per le liste.

REGISTRAZIONE DEI VOTI NELLE TABELLE DI SCRUTINIO

Voto nullo alla lista 2

(Es. 14, 15)

tabelle «Elezione diretta del consiglio»,
parte riferita alla lista 2,
tab. «Voti di lista nulli»

VOTI DI LISTA NULLI																																							
X	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	40
41	2	3	4	5	6	7	8	9	50	1	2	3	4	5	6	7	8	9	60	1	2	3	4	5	6	7	8	9	70	1	2	3	4	5	6	7	8	9	80
81	2	3	4	5	6	7	8	9	90	1	2	3	4	5	6	7	8	9	100	1	2	3	4	5	6	7	8	9	110	1	2	3	4	5	6	7	8	9	120
121	2	3	4	5	6	7	8	9	130	1	2	3	4	5	6	7	8	9	140	1	2	3	4	5	6	7	8	9	150	1	2	3	4	5	6	7	8	9	160
161	2	3	4	5	6	7	8	9	170	1	2	3	4	5	6	7	8	9	180	1	2	3	4	5	6	7	8	9	190	1	2	3	4	5	6	7	8	9	200
201	2	3	4	5	6	7	8	9	210	1	2	3	4	5	6	7	8	9	220	1	2	3	4	5	6	7	8	9	230	1	2	3	4	5	6	7	8	9	240
241	2	3	4	5	6	7	8	9	250	1	2	3	4	5	6	7	8	9	260	1	2	3	4	5	6	7	8	9	270	1	2	3	4	5	6	7	8	9	280
281	2	3	4	5	6	7	8	9	290	1	2	3	4	5	6	7	8	9	300	1	2	3	4	5	6	7	8	9	310	1	2	3	4	5	6	7	8	9	320
321	2	3	4	5	6	7	8	9	330	1	2	3	4	5	6	7	8	9	340	1	2	3	4	5	6	7	8	9	350	1	2	3	4	5	6	7	8	9	360
361	2	3	4	5	6	7	8	9	370	1	2	3	4	5	6	7	8	9	380	1	2	3	4	5	6	7	8	9	390	1	2	3	4	5	6	7	8	9	400

Caio

VOTI NULLI	VOTI VALIDI COMPRESI QUELLI CONTESTATI E ATTRIBUITI	VOTI CONTESTATI E NON ATTRIBUITI
X	1	1
11	41	11
21	81	21
31	121	31
41	161	41
51	201	51
61	241	61

Voto nullo a Caio (Es. 15, 16)

tabelle «Elezione diretta del consiglio», parte riferita alla lista 2, tab. «Voti nulli» di preferenza

Voto al sindaco

tabelle «Elezione diretta del sindaco»

VOTI VALIDI AL CANDIDATO SINDACO compresi quelli contestati e attribuiti																																							
X	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	40
31	2	3	4	5	6	7	8	9	40	1	2	3	4	5	6	7	8	9	50	1	2	3	4	5	6	7	8	9	60	1	2	3	4	5	6	7	8	9	70
61	2	3	4	5	6	7	8	9	70	1	2	3	4	5	6	7	8	9	80	1	2	3	4	5	6	7	8	9	90	1	2	3	4	5	6	7	8	9	100
91	2	3	4	5	6	7	8	9	100	1	2	3	4	5	6	7	8	9	110	1	2	3	4	5	6	7	8	9	120	1	2	3	4	5	6	7	8	9	130
121	2	3	4	5	6	7	8	9	130	1	2	3	4	5	6	7	8	9	140	1	2	3	4	5	6	7	8	9	150	1	2	3	4	5	6	7	8	9	160
151	2	3	4	5	6	7	8	9	160	1	2	3	4	5	6	7	8	9	170	1	2	3	4	5	6	7	8	9	180	1	2	3	4	5	6	7	8	9	190
181	2	3	4	5	6	7	8	9	190	1	2	3	4	5	6	7	8	9	200	1	2	3	4	5	6	7	8	9	210	1	2	3	4	5	6	7	8	9	220
211	2	3	4	5	6	7	8	9	220	1	2	3	4	5	6	7	8	9	230	1	2	3	4	5	6	7	8	9	240	1	2	3	4	5	6	7	8	9	250
241	2	3	4	5	6	7	8	9	250	1	2	3	4	5	6	7	8	9	260	1	2	3	4	5	6	7	8	9	270	1	2	3	4	5	6	7	8	9	280
271	2	3	4	5	6	7	8	9	280	1	2	3	4	5	6	7	8	9	290	1	2	3	4	5	6	7	8	9	300	1	2	3	4	5	6	7	8	9	310
301	2	3	4	5	6	7	8	9	310	1	2	3	4	5	6	7	8	9	320	1	2	3	4	5	6	7	8	9	330	1	2	3	4	5	6	7	8	9	340
331	2	3	4	5	6	7	8	9	340	1	2	3	4	5	6	7	8	9	350	1	2	3	4	5	6	7	8	9	360	1	2	3	4	5	6	7	8	9	370
361	2	3	4	5	6	7	8	9	370	1	2	3	4	5	6	7	8	9	380	1	2	3	4	5	6	7	8	9	390	1	2	3	4	5	6	7	8	9	400
391	2	3	4	5	6	7	8	9	400	1	2	3	4	5	6	7	8	9	410	1	2	3	4	5	6	7	8	9	420	1	2	3	4	5	6	7	8	9	430
421	2	3	4	5	6	7	8	9	430	1	2	3	4	5	6	7	8	9	440	1	2	3	4	5	6	7	8	9	450	1	2	3	4	5	6	7	8	9	460
451	2	3	4	5	6	7	8	9	460	1	2	3	4	5	6	7	8	9	470	1	2	3	4	5	6	7	8	9	480	1	2	3	4	5	6	7	8	9	490
481	2	3	4	5	6	7	8	9	490	1	2	3	4	5	6	7	8	9	500	1	2	3	4	5	6	7	8	9	510	1	2	3	4	5	6	7	8	9	520
511	2	3	4	5	6	7	8	9	520	1	2	3	4	5	6	7	8	9	530	1	2	3	4	5	6	7	8	9	540	1	2	3	4	5	6	7	8	9	550
541	2	3	4	5	6	7	8	9	550	1	2	3	4	5	6	7	8	9	560	1	2	3	4	5	6	7	8	9	570	1	2	3	4	5	6	7	8	9	580
571	2	3	4	5	6	7	8	9	580	1	2	3	4	5	6	7	8	9	590	1	2	3	4	5	6	7	8	9	600	1	2	3	4	5	6	7	8	9	610

VOTO VALIDO PER IL SINDACO E NULLO PER LE LISTE

ESEMPIO 17

Nome e cognome (Candidato alla carica di sindaco)	1 (Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)
Nome e cognome (Candidato alla carica di sindaco)	2 (Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)
Nome e cognome (Candidato alla carica di sindaco)	3 (Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)

Il voto è attribuito solo al candidato sindaco collegato alla lista 1. Nullo il voto per le liste 2 e 3 in quanto l'elettore si è espresso in modo non univoco per quanto riguarda il voto di lista.

VOTO VALIDO PER IL SINDACO E NULLO PER LE LISTE

ESEMPIO 18

Nome e cognome (Candidato alla carica di sindaco)	1 (Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)
Nome e cognome (Candidato alla carica di sindaco)	2 (Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)
Nome e cognome (Candidato alla carica di sindaco)	3 (Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)

L'elettore si è espresso in modo non univoco per quanto riguarda il voto di lista.

ESEMPIO 19

Nome e cognome (Candidato alla carica di sindaco)	1 (Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)
Nome e cognome (Candidato alla carica di sindaco)	2 (Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)
Nome e cognome (Candidato alla carica di sindaco)	3 (Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)

Come nell'esempio 18, l'elettore si è espresso in modo non univoco per quanto riguarda il voto di lista.

ESEMPIO 20

Nome e cognome (Candidato alla carica di sindaco)	1 (Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)
Nome e cognome (Candidato alla carica di sindaco)	2 (Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)
Nome e cognome (Candidato alla carica di sindaco)	3 (Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)

Art. 63, comma 5, LR 19/2013

Se l'elettore non ha tracciato un segno di voto sul nominativo di un candidato alla carica di sindaco e ha votato più contrassegni collegati al medesimo candidato sindaco, è nullo il voto alle liste e si intende validamente votato il candidato.

In tutti questi casi il voto è attribuito solo al candidato sindaco collegato alle liste 2 e 3.

REGISTRAZIONE DEI VOTI NELLE TABELLE DI SCRUTINIO

Voto nullo alle liste 2 e 3
 tabelle «Elezioni dirette del consiglio»,
 parte riferita alla lista 2
 e alla lista 3,
 tab. «Voti di lista nulli»

VOTI DI LISTA NULLI																																							
X	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	40
41	2	3	4	5	6	7	8	9	50	1	2	3	4	5	6	7	8	9	60	1	2	3	4	5	6	7	8	9	70	1	2	3	4	5	6	7	8	9	80
81	2	3	4	5	6	7	8	9	90	1	2	3	4	5	6	7	8	9	100	1	2	3	4	5	6	7	8	9	110	1	2	3	4	5	6	7	8	9	120
121	2	3	4	5	6	7	8	9	130	1	2	3	4	5	6	7	8	9	140	1	2	3	4	5	6	7	8	9	150	1	2	3	4	5	6	7	8	9	160
161	2	3	4	5	6	7	8	9	170	1	2	3	4	5	6	7	8	9	180	1	2	3	4	5	6	7	8	9	190	1	2	3	4	5	6	7	8	9	200
201	2	3	4	5	6	7	8	9	210	1	2	3	4	5	6	7	8	9	220	1	2	3	4	5	6	7	8	9	230	1	2	3	4	5	6	7	8	9	240
241	2	3	4	5	6	7	8	9	250	1	2	3	4	5	6	7	8	9	260	1	2	3	4	5	6	7	8	9	270	1	2	3	4	5	6	7	8	9	280
281	2	3	4	5	6	7	8	9	290	1	2	3	4	5	6	7	8	9	300	1	2	3	4	5	6	7	8	9	310	1	2	3	4	5	6	7	8	9	320
321	2	3	4	5	6	7	8	9	330	1	2	3	4	5	6	7	8	9	340	1	2	3	4	5	6	7	8	9	350	1	2	3	4	5	6	7	8	9	360
361	2	3	4	5	6	7	8	9	370	1	2	3	4	5	6	7	8	9	380	1	2	3	4	5	6	7	8	9	390	1	2	3	4	5	6	7	8	9	400

Voto al sindaco
 tabelle «Elezioni dirette del sindaco»

VOTI VALIDI AL CANDIDATO SINDACO compresi quelli contestati e attribuiti																																							
X	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	40
31	2	3	4	5	6	7	8	9	40	1	2	3	4	5	6	7	8	9	50	1	2	3	4	5	6	7	8	9	60	1	2	3	4	5	6	7	8	9	70
61	2	3	4	5	6	7	8	9	70	1	2	3	4	5	6	7	8	9	80	1	2	3	4	5	6	7	8	9	90	1	2	3	4	5	6	7	8	9	100
91	2	3	4	5	6	7	8	9	100	1	2	3	4	5	6	7	8	9	110	1	2	3	4	5	6	7	8	9	120	1	2	3	4	5	6	7	8	9	130
121	2	3	4	5	6	7	8	9	130	1	2	3	4	5	6	7	8	9	140	1	2	3	4	5	6	7	8	9	150	1	2	3	4	5	6	7	8	9	160
151	2	3	4	5	6	7	8	9	160	1	2	3	4	5	6	7	8	9	170	1	2	3	4	5	6	7	8	9	180	1	2	3	4	5	6	7	8	9	190
181	2	3	4	5	6	7	8	9	190	1	2	3	4	5	6	7	8	9	200	1	2	3	4	5	6	7	8	9	210	1	2	3	4	5	6	7	8	9	220
211	2	3	4	5	6	7	8	9	220	1	2	3	4	5	6	7	8	9	230	1	2	3	4	5	6	7	8	9	240	1	2	3	4	5	6	7	8	9	250
241	2	3	4	5	6	7	8	9	250	1	2	3	4	5	6	7	8	9	260	1	2	3	4	5	6	7	8	9	270	1	2	3	4	5	6	7	8	9	280
271	2	3	4	5	6	7	8	9	280	1	2	3	4	5	6	7	8	9	290	1	2	3	4	5	6	7	8	9	300	1	2	3	4	5	6	7	8	9	310
301	2	3	4	5	6	7	8	9	310	1	2	3	4	5	6	7	8	9	320	1	2	3	4	5	6	7	8	9	330	1	2	3	4	5	6	7	8	9	340
331	2	3	4	5	6	7	8	9	340	1	2	3	4	5	6	7	8	9	350	1	2	3	4	5	6	7	8	9	360	1	2	3	4	5	6	7	8	9	370
361	2	3	4	5	6	7	8	9	370	1	2	3	4	5	6	7	8	9	380	1	2	3	4	5	6	7	8	9	390	1	2	3	4	5	6	7	8	9	400
391	2	3	4	5	6	7	8	9	400	1	2	3	4	5	6	7	8	9	410	1	2	3	4	5	6	7	8	9	420	1	2	3	4	5	6	7	8	9	430
421	2	3	4	5	6	7	8	9	430	1	2	3	4	5	6	7	8	9	440	1	2	3	4	5	6	7	8	9	450	1	2	3	4	5	6	7	8	9	460
451	2	3	4	5	6	7	8	9	460	1	2	3	4	5	6	7	8	9	470	1	2	3	4	5	6	7	8	9	480	1	2	3	4	5	6	7	8	9	490
481	2	3	4	5	6	7	8	9	490	1	2	3	4	5	6	7	8	9	500	1	2	3	4	5	6	7	8	9	510	1	2	3	4	5	6	7	8	9	520
511	2	3	4	5	6	7	8	9	520	1	2	3	4	5	6	7	8	9	530	1	2	3	4	5	6	7	8	9	540	1	2	3	4	5	6	7	8	9	550
541	2	3	4	5	6	7	8	9	550	1	2	3	4	5	6	7	8	9	560	1	2	3	4	5	6	7	8	9	570	1	2	3	4	5	6	7	8	9	580
571	2	3	4	5	6	7	8	9	580	1	2	3	4	5	6	7	8	9	590	1	2	3	4	5	6	7	8	9	600	1	2	3	4	5	6	7	8	9	610

VOTO VALIDO PER IL SINDACO E NULLO PER LE LISTE

ESEMPIO 21

Nome e cognome (Candidato alla carica di sindaco)	1	
		(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)
	2	<i>Caio</i>
		(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)
Nome e cognome (Candidato alla carica di sindaco)	3	
		(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)

Caio è candidato della lista 3.

L'elettore si è espresso in modo non univoco per quanto riguarda il voto di lista. Avendo espresso il voto di preferenza in modo non corretto, neppure attraverso la preferenza si può desumere per quale lista l'elettore intendesse votare. Per quanto riguarda il voto al sindaco, l'esempio 21 è assimilabile all'esempio 20.

ESEMPIO 22

Nome e cognome (Candidato alla carica di sindaco)	1	
		(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)
	2	<i>Caio</i>
		(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)
Nome e cognome (Candidato alla carica di sindaco)	3	
		(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)

Caio è candidato della lista 3.

Come nell'esempio 21, l'elettore si è espresso in modo non univoco per quanto riguarda il voto di lista. Per quanto riguarda il voto al sindaco, l'esempio 22 è assimilabile all'esempio 19.

ESEMPIO 23

Nome e cognome (Candidato alla carica di sindaco)	1	
		(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)
	2	<i>Tizia</i>
		(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)
Nome e cognome (Candidato alla carica di sindaco)	3	<i>Caio</i>
		(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)

Tizia è candidata della lista 2; Caio è candidato della lista 3.

L'esempio 23 è assimilabile all'esempio 20.

In tutti questi casi il voto è attribuito solo al candidato sindaco collegato alle liste 2 e 3.

REGISTRAZIONE DEI VOTI NELLE TABELLE DI SCRUTINIO

Caio

VOTI NULLI	VOTI VALIDI COMPRESI QUELLI CONTESTATI E ATTRIBUITI	VOTI CONTESTATI E NON ATTRIBUITI
<input checked="" type="checkbox"/> 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9 20 21 2 3 4 5 6 7 8 9 30 31 2 3 4 5 6 7 8 9 40 41 2 3 4 5 6 7 8 9 50 51 2 3 4 5 6 7 8 9 60 61 2 3 4 5 6 7 8 9 70	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40 41 2 3 4 5 6 7 8 9 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 81 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 110 1 2 3 4 5 6 7 8 9 120 121 2 3 4 5 6 7 8 9 130 1 2 3 4 5 6 7 8 9 140 1 2 3 4 5 6 7 8 9 150 1 2 3 4 5 6 7 8 9 160 161 2 3 4 5 6 7 8 9 170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 201 2 3 4 5 6 7 8 9 210 1 2 3 4 5 6 7 8 9 220 1 2 3 4 5 6 7 8 9 230 1 2 3 4 5 6 7 8 9 240 241 2 3 4 5 6 7 8 9 250 1 2 3 4 5 6 7 8 9 260 1 2 3 4 5 6 7 8 9 270 1 2 3 4 5 6 7 8 9 280	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9 20 21 2 3 4 5 6 7 8 9 30 31 2 3 4 5 6 7 8 9 40 41 2 3 4 5 6 7 8 9 50 51 2 3 4 5 6 7 8 9 60 61 2 3 4 5 6 7 8 9 70

Voto nullo a Caio

tabelle «Elezione diretta del consiglio», parte riferita alla lista 3, tab. «Voti nulli» di preferenza

Tizia

VOTI NULLI	VOTI VALIDI COMPRESI QUELLI CONTESTATI E ATTRIBUITI	VOTI CONTESTATI E NON ATTRIBUITI
<input checked="" type="checkbox"/> 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9 20 21 2 3 4 5 6 7 8 9 30 31 2 3 4 5 6 7 8 9 40 41 2 3 4 5 6 7 8 9 50 51 2 3 4 5 6 7 8 9 60 61 2 3 4 5 6 7 8 9 70	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40 41 2 3 4 5 6 7 8 9 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 81 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 110 1 2 3 4 5 6 7 8 9 120 121 2 3 4 5 6 7 8 9 130 1 2 3 4 5 6 7 8 9 140 1 2 3 4 5 6 7 8 9 150 1 2 3 4 5 6 7 8 9 160 161 2 3 4 5 6 7 8 9 170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 201 2 3 4 5 6 7 8 9 210 1 2 3 4 5 6 7 8 9 220 1 2 3 4 5 6 7 8 9 230 1 2 3 4 5 6 7 8 9 240 241 2 3 4 5 6 7 8 9 250 1 2 3 4 5 6 7 8 9 260 1 2 3 4 5 6 7 8 9 270 1 2 3 4 5 6 7 8 9 280	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9 20 21 2 3 4 5 6 7 8 9 30 31 2 3 4 5 6 7 8 9 40 41 2 3 4 5 6 7 8 9 50 51 2 3 4 5 6 7 8 9 60 61 2 3 4 5 6 7 8 9 70

Voto nullo a Tizia

tabelle «Elezione diretta del consiglio», parte riferita alla lista 2, tab. «Voti nulli» di preferenza

Voto al sindaco

tabelle «Elezione diretta del sindaco»

VOTI VALIDI AL CANDIDATO SINDACO compresi quelli contestati e attribuiti																													
<input checked="" type="checkbox"/>	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	30
31	2	3	4	5	6	7	8	9	40	1	2	3	4	5	6	7	8	9	50	1	2	3	4	5	6	7	8	9	60
61	2	3	4	5	6	7	8	9	70	1	2	3	4	5	6	7	8	9	80	1	2	3	4	5	6	7	8	9	90
91	2	3	4	5	6	7	8	9	100	1	2	3	4	5	6	7	8	9	110	1	2	3	4	5	6	7	8	9	120
121	2	3	4	5	6	7	8	9	130	1	2	3	4	5	6	7	8	9	140	1	2	3	4	5	6	7	8	9	150
151	2	3	4	5	6	7	8	9	160	1	2	3	4	5	6	7	8	9	170	1	2	3	4	5	6	7	8	9	180
181	2	3	4	5	6	7	8	9	190	1	2	3	4	5	6	7	8	9	200	1	2	3	4	5	6	7	8	9	210
211	2	3	4	5	6	7	8	9	220	1	2	3	4	5	6	7	8	9	230	1	2	3	4	5	6	7	8	9	240
241	2	3	4	5	6	7	8	9	250	1	2	3	4	5	6	7	8	9	260	1	2	3	4	5	6	7	8	9	270
271	2	3	4	5	6	7	8	9	280	1	2	3	4	5	6	7	8	9	290	1	2	3	4	5	6	7	8	9	300
301	2	3	4	5	6	7	8	9	310	1	2	3	4	5	6	7	8	9	320	1	2	3	4	5	6	7	8	9	330
331	2	3	4	5	6	7	8	9	340	1	2	3	4	5	6	7	8	9	350	1	2	3	4	5	6	7	8	9	360
361	2	3	4	5	6	7	8	9	370	1	2	3	4	5	6	7	8	9	380	1	2	3	4	5	6	7	8	9	390
391	2	3	4	5	6	7	8	9	400	1	2	3	4	5	6	7	8	9	410	1	2	3	4	5	6	7	8	9	420
421	2	3	4	5	6	7	8	9	430	1	2	3	4	5	6	7	8	9	440	1	2	3	4	5	6	7	8	9	450
451	2	3	4	5	6	7	8	9	460	1	2	3	4	5	6	7	8	9	470	1	2	3	4	5	6	7	8	9	480
481	2	3	4	5	6	7	8	9	490	1	2	3	4	5	6	7	8	9	500	1	2	3	4	5	6	7	8	9	510
511	2	3	4	5	6	7	8	9	520	1	2	3	4	5	6	7	8	9	530	1	2	3	4	5	6	7	8	9	540
541	2	3	4	5	6	7	8	9	550	1	2	3	4	5	6	7	8	9	560	1	2	3	4	5	6	7	8	9	570
571	2	3	4	5	6	7	8	9	580	1	2	3	4	5	6	7	8	9	590	1	2	3	4	5	6	7	8	9	600

EFFETTI DEL VOTO DI PREFERENZA SUL VOTO DI LISTA

ESEMPIO 24

Nome e cognome	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Tizio</i>
(Candidato alla carica di sindaco)		(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)
Nome e cognome	<input checked="" type="checkbox"/>	
(Candidato alla carica di sindaco)		(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)
	<input checked="" type="checkbox"/>	3
		(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)

Tizio è candidato della lista 1.

Il voto è attribuito alla lista 1, a Tizio e al collegato candidato sindaco ai sensi dell'**art. 64, comma 1, LR 19/2013** "Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha scritto una o due preferenze per candidati appartenenti a una soltanto di tali liste, il voto è attribuito sia alla lista cui appartengono i candidati indicati, sia ai candidati preferiti".

EFFETTI DEL VOTO DI PREFERENZA SUL VOTO DI LISTA

ESEMPIO 25

Nome e cognome	1	<i>Tizio</i>
(Candidato alla carica di sindaco)		(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)
	2	
(Candidato alla carica di sindaco)		(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)
Nome e cognome	3	
(Candidato alla carica di sindaco)		(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)

Tizio è candidato della lista 1.

Il voto è attribuito alla lista 1, a Tizio e al collegato candidato sindaco ai sensi dell'**art. 64, comma 2, LR 19/2013** "Se l'elettore non ha segnato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto una o due preferenze in corrispondenza di un contrassegno per candidati compresi nella lista corrispondente, il voto è attribuito alla lista e ai candidati preferiti".

EFFETTI DEL VOTO DI PREFERENZA SUL VOTO DI LISTA

ESEMPIO 26

Nome e cognome	1	
(Candidato alla carica di sindaco)		(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)
	2	<i>Tizio</i>
		(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)
Nome e cognome	3	
(Candidato alla carica di sindaco)		(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)

Tizio è candidato della lista 1.

Il voto è attribuito alla lista 1, a Tizio e al collegato candidato sindaco ai sensi dell'**art. 64, comma 3, LR 19/2013** "Sono valide le preferenze espresse in uno spazio diverso da quello in corrispondenza della lista votata, quando i candidati preferiti appartengono alla lista votata".

REGISTRAZIONE DEI VOTI NELLE TABELLE DI SCRUTINIO

Voto alla lista 1

tabelle «Elezioni dirette del consiglio»,
parte riferita alla lista 1,
tab. «Voti di lista validi...»

VOTI DI LISTA VALIDI COMPRESI QUELLI CONTESTATI E ATTRIBUITI																																							
X	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	40
41	2	3	4	5	6	7	8	9	50	1	2	3	4	5	6	7	8	9	60	1	2	3	4	5	6	7	8	9	70	1	2	3	4	5	6	7	8	9	80
81	2	3	4	5	6	7	8	9	90	1	2	3	4	5	6	7	8	9	100	1	2	3	4	5	6	7	8	9	110	1	2	3	4	5	6	7	8	9	120
121	2	3	4	5	6	7	8	9	130	1	2	3	4	5	6	7	8	9	140	1	2	3	4	5	6	7	8	9	150	1	2	3	4	5	6	7	8	9	160
161	2	3	4	5	6	7	8	9	170	1	2	3	4	5	6	7	8	9	180	1	2	3	4	5	6	7	8	9	190	1	2	3	4	5	6	7	8	9	200
201	2	3	4	5	6	7	8	9	210	1	2	3	4	5	6	7	8	9	220	1	2	3	4	5	6	7	8	9	230	1	2	3	4	5	6	7	8	9	240
241	2	3	4	5	6	7	8	9	250	1	2	3	4	5	6	7	8	9	260	1	2	3	4	5	6	7	8	9	270	1	2	3	4	5	6	7	8	9	280
281	2	3	4	5	6	7	8	9	290	1	2	3	4	5	6	7	8	9	300	1	2	3	4	5	6	7	8	9	310	1	2	3	4	5	6	7	8	9	320
321	2	3	4	5	6	7	8	9	330	1	2	3	4	5	6	7	8	9	340	1	2	3	4	5	6	7	8	9	350	1	2	3	4	5	6	7	8	9	360
361	2	3	4	5	6	7	8	9	370	1	2	3	4	5	6	7	8	9	380	1	2	3	4	5	6	7	8	9	390	1	2	3	4	5	6	7	8	9	400
401	2	3	4	5	6	7	8	9	410	1	2	3	4	5	6	7	8	9	420	1	2	3	4	5	6	7	8	9	430	1	2	3	4	5	6	7	8	9	440
441	2	3	4	5	6	7	8	9	450	1	2	3	4	5	6	7	8	9	460	1	2	3	4	5	6	7	8	9	470	1	2	3	4	5	6	7	8	9	480
481	2	3	4	5	6	7	8	9	490	1	2	3	4	5	6	7	8	9	500	1	2	3	4	5	6	7	8	9	510	1	2	3	4	5	6	7	8	9	520
521	2	3	4	5	6	7	8	9	530	1	2	3	4	5	6	7	8	9	540	1	2	3	4	5	6	7	8	9	550	1	2	3	4	5	6	7	8	9	560
561	2	3	4	5	6	7	8	9	570	1	2	3	4	5	6	7	8	9	580	1	2	3	4	5	6	7	8	9	590	1	2	3	4	5	6	7	8	9	600
601	2	3	4	5	6	7	8	9	610	1	2	3	4	5	6	7	8	9	620	1	2	3	4	5	6	7	8	9	630	1	2	3	4	5	6	7	8	9	640
641	2	3	4	5	6	7	8	9	650	1	2	3	4	5	6	7	8	9	660	1	2	3	4	5	6	7	8	9	670	1	2	3	4	5	6	7	8	9	680
681	2	3	4	5	6	7	8	9	690	1	2	3	4	5	6	7	8	9	700	1	2	3	4	5	6	7	8	9	710	1	2	3	4	5	6	7	8	9	720
721	2	3	4	5	6	7	8	9	730	1	2	3	4	5	6	7	8	9	740	1	2	3	4	5	6	7	8	9	750	1	2	3	4	5	6	7	8	9	760
761	2	3	4	5	6	7	8	9	770	1	2	3	4	5	6	7	8	9	780	1	2	3	4	5	6	7	8	9	790	1	2	3	4	5	6	7	8	9	800

Tizio

VOTI NULLI	VOTI VALIDI COMPRESI QUELLI CONTESTATI E ATTRIBUITI	VOTI CONTESTATI E NON ATTRIBUITI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9 20 21 2 3 4 5 6 7 8 9 30 31 2 3 4 5 6 7 8 9 40 41 2 3 4 5 6 7 8 9 50 51 2 3 4 5 6 7 8 9 60 61 2 3 4 5 6 7 8 9 70	X 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40 41 2 3 4 5 6 7 8 9 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 81 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 110 1 2 3 4 5 6 7 8 9 120 121 2 3 4 5 6 7 8 9 130 1 2 3 4 5 6 7 8 9 140 1 2 3 4 5 6 7 8 9 150 1 2 3 4 5 6 7 8 9 160 161 2 3 4 5 6 7 8 9 170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 201 2 3 4 5 6 7 8 9 210 1 2 3 4 5 6 7 8 9 220 1 2 3 4 5 6 7 8 9 230 1 2 3 4 5 6 7 8 9 240 241 2 3 4 5 6 7 8 9 250 1 2 3 4 5 6 7 8 9 260 1 2 3 4 5 6 7 8 9 270 1 2 3 4 5 6 7 8 9 280	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9 20 21 2 3 4 5 6 7 8 9 30 31 2 3 4 5 6 7 8 9 40 41 2 3 4 5 6 7 8 9 50 51 2 3 4 5 6 7 8 9 60 61 2 3 4 5 6 7 8 9 70

Voto a Tizio

tabelle «Elezioni dirette del consiglio», parte riferita alla lista 1, tab. «Voti di preferenza»

Voto al sindaco

tabelle «Elezioni dirette del sindaco»

VOTI VALIDI AL CANDIDATO SINDACO compresi quelli contestati e attribuiti																																							
X	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	40
31	2	3	4	5	6	7	8	9	40	1	2	3	4	5	6	7	8	9	50	1	2	3	4	5	6	7	8	9	60	1	2	3	4	5	6	7	8	9	70
61	2	3	4	5	6	7	8	9	70	1	2	3	4	5	6	7	8	9	80	1	2	3	4	5	6	7	8	9	90	1	2	3	4	5	6	7	8	9	100
91	2	3	4	5	6	7	8	9	100	1	2	3	4	5	6	7	8	9	110	1	2	3	4	5	6	7	8	9	120	1	2	3	4	5	6	7	8	9	130
121	2	3	4	5	6	7	8	9	130	1	2	3	4	5	6	7	8	9	140	1	2	3	4	5	6	7	8	9	150	1	2	3	4	5	6	7	8	9	160
151	2	3	4	5	6	7	8	9	160	1	2	3	4	5	6	7	8	9	170	1	2	3	4	5	6	7	8	9	180	1	2	3	4	5	6	7	8	9	190
181	2	3	4	5	6	7	8	9	190	1	2	3	4	5	6	7	8	9	200	1	2	3	4	5	6	7	8	9	210	1	2	3	4	5	6	7	8	9	220
211	2	3	4	5	6	7	8	9	220	1	2	3	4	5	6	7	8	9	230	1	2	3	4	5	6	7	8	9	240	1	2	3	4	5	6	7	8	9	250
241	2	3	4	5	6	7	8	9	250	1	2	3	4	5	6	7	8	9	260	1	2	3	4	5	6	7	8	9	270	1	2	3	4	5	6	7	8	9	280
271	2	3	4	5	6	7	8	9	280	1	2	3	4	5	6	7	8	9	290	1	2	3	4	5	6	7	8	9	300	1	2	3	4	5	6	7	8	9	310
301	2	3	4	5	6	7	8	9	310	1	2	3	4	5	6	7	8	9	320	1	2	3	4	5	6	7	8	9	330	1	2	3	4	5	6	7	8	9	340
331	2	3	4	5	6	7	8	9	340	1	2	3	4	5	6	7	8	9	350	1	2	3	4	5	6	7	8	9	360	1	2	3	4	5	6	7	8	9	370
361	2	3	4	5	6	7	8	9	370	1	2	3	4	5	6	7	8	9	380	1	2	3	4	5	6	7	8	9	390	1	2	3	4	5	6	7	8	9	400
391	2	3	4	5	6	7	8	9	400	1	2	3	4	5	6	7	8	9	410	1	2	3	4	5	6	7	8	9	420	1	2	3	4	5	6	7	8	9	430
421	2	3	4	5	6	7	8	9	430	1	2	3	4	5	6	7	8	9	440	1	2	3	4	5	6	7	8	9	450	1	2	3	4	5	6	7	8	9	460
451	2	3	4	5	6	7	8	9	460	1	2	3	4	5	6	7	8	9	470	1	2	3	4	5	6	7	8	9	480	1	2	3	4	5	6	7	8	9	490
481	2	3	4	5	6	7	8	9	490	1	2	3	4	5	6	7	8	9	500	1	2	3	4	5	6	7	8	9	510	1	2	3	4	5	6	7	8	9	520
511	2	3	4	5	6	7	8	9	520	1	2	3	4	5	6	7	8	9	530	1	2	3	4	5	6	7	8	9	540	1	2	3	4	5	6	7	8	9	550
541	2	3	4	5	6	7	8	9	550	1	2	3	4	5	6	7	8	9	560	1	2	3	4	5	6	7	8	9	570	1	2	3	4	5	6	7	8	9	580
571	2	3	4	5	6	7	8	9	580	1	2	3	4	5	6	7	8	9	590	1	2	3	4	5	6	7	8	9	600	1	2	3	4	5	6	7	8	9	610

NULLITA' DEL VOTO DI PREFERENZA

ESEMPIO 27

Nome e cognome	1
(Candidato alla carica di sindaco)		(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)
	2	<i>Caio</i>
		(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)
Nome e cognome	X
(Candidato alla carica di sindaco)		(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)

Caio è candidato della lista 2.

Il voto è attribuito alla lista 3 e al collegato candidato sindaco; nullo il voto di preferenza ai sensi dell'**art. 64, comma 4, lett. c, LR 19/2013** "Sono nulli i voti di preferenza espressi per un candidato compreso in una lista diversa da quella votata".

REGISTRAZIONE DEI VOTI NELLE TABELLE DI SCRUTINIO

VOTI DI LISTA VALIDI COMPRESI QUELLI CONTESTATI E ATTRIBUITI																																							
41	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	40
41	2	3	4	5	6	7	8	9	50	1	2	3	4	5	6	7	8	9	60	1	2	3	4	5	6	7	8	9	70	1	2	3	4	5	6	7	8	9	80
81	2	3	4	5	6	7	8	9	90	1	2	3	4	5	6	7	8	9	100	1	2	3	4	5	6	7	8	9	110	1	2	3	4	5	6	7	8	9	120
121	2	3	4	5	6	7	8	9	130	1	2	3	4	5	6	7	8	9	140	1	2	3	4	5	6	7	8	9	150	1	2	3	4	5	6	7	8	9	160
161	2	3	4	5	6	7	8	9	170	1	2	3	4	5	6	7	8	9	180	1	2	3	4	5	6	7	8	9	190	1	2	3	4	5	6	7	8	9	200
201	2	3	4	5	6	7	8	9	210	1	2	3	4	5	6	7	8	9	220	1	2	3	4	5	6	7	8	9	230	1	2	3	4	5	6	7	8	9	240
241	2	3	4	5	6	7	8	9	250	1	2	3	4	5	6	7	8	9	260	1	2	3	4	5	6	7	8	9	270	1	2	3	4	5	6	7	8	9	280
281	2	3	4	5	6	7	8	9	290	1	2	3	4	5	6	7	8	9	300	1	2	3	4	5	6	7	8	9	310	1	2	3	4	5	6	7	8	9	320
321	2	3	4	5	6	7	8	9	330	1	2	3	4	5	6	7	8	9	340	1	2	3	4	5	6	7	8	9	350	1	2	3	4	5	6	7	8	9	360
361	2	3	4	5	6	7	8	9	370	1	2	3	4	5	6	7	8	9	380	1	2	3	4	5	6	7	8	9	390	1	2	3	4	5	6	7	8	9	400
401	2	3	4	5	6	7	8	9	410	1	2	3	4	5	6	7	8	9	420	1	2	3	4	5	6	7	8	9	430	1	2	3	4	5	6	7	8	9	440
441	2	3	4	5	6	7	8	9	450	1	2	3	4	5	6	7	8	9	460	1	2	3	4	5	6	7	8	9	470	1	2	3	4	5	6	7	8	9	480
481	2	3	4	5	6	7	8	9	490	1	2	3	4	5	6	7	8	9	500	1	2	3	4	5	6	7	8	9	510	1	2	3	4	5	6	7	8	9	520
521	2	3	4	5	6	7	8	9	530	1	2	3	4	5	6	7	8	9	540	1	2	3	4	5	6	7	8	9	550	1	2	3	4	5	6	7	8	9	560
561	2	3	4	5	6	7	8	9	570	1	2	3	4	5	6	7	8	9	580	1	2	3	4	5	6	7	8	9	590	1	2	3	4	5	6	7	8	9	600
601	2	3	4	5	6	7	8	9	610	1	2	3	4	5	6	7	8	9	620	1	2	3	4	5	6	7	8	9	630	1	2	3	4	5	6	7	8	9	640
641	2	3	4	5	6	7	8	9	650	1	2	3	4	5	6	7	8	9	660	1	2	3	4	5	6	7	8	9	670	1	2	3	4	5	6	7	8	9	680
681	2	3	4	5	6	7	8	9	690	1	2	3	4	5	6	7	8	9	700	1	2	3	4	5	6	7	8	9	710	1	2	3	4	5	6	7	8	9	720
721	2	3	4	5	6	7	8	9	730	1	2	3	4	5	6	7	8	9	740	1	2	3	4	5	6	7	8	9	750	1	2	3	4	5	6	7	8	9	760
761	2	3	4	5	6	7	8	9	770	1	2	3	4	5	6	7	8	9	780	1	2	3	4	5	6	7	8	9	790	1	2	3	4	5	6	7	8	9	800

Voto alla lista 3

tabelle «Elezioni dirette del consiglio»,
parte riferita alla lista 3,
tab. «Voti di lista validi...»

Caio

VOTI NULLI	VOTI VALIDI COMPRESI QUELLI CONTESTATI E ATTRIBUITI	VOTI CONTESTATI E NON ATTRIBUITI
41 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9 20 21 2 3 4 5 6 7 8 9 30 31 2 3 4 5 6 7 8 9 40 41 2 3 4 5 6 7 8 9 50 51 2 3 4 5 6 7 8 9 60 61 2 3 4 5 6 7 8 9 70	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40 41 2 3 4 5 6 7 8 9 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 81 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 110 1 2 3 4 5 6 7 8 9 120 121 2 3 4 5 6 7 8 9 130 1 2 3 4 5 6 7 8 9 140 1 2 3 4 5 6 7 8 9 150 1 2 3 4 5 6 7 8 9 160 161 2 3 4 5 6 7 8 9 170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 201 2 3 4 5 6 7 8 9 210 1 2 3 4 5 6 7 8 9 220 1 2 3 4 5 6 7 8 9 230 1 2 3 4 5 6 7 8 9 240 241 2 3 4 5 6 7 8 9 250 1 2 3 4 5 6 7 8 9 260 1 2 3 4 5 6 7 8 9 270 1 2 3 4 5 6 7 8 9 280	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9 20 21 2 3 4 5 6 7 8 9 30 31 2 3 4 5 6 7 8 9 40 41 2 3 4 5 6 7 8 9 50 51 2 3 4 5 6 7 8 9 60 61 2 3 4 5 6 7 8 9 70

Voto nullo a Caio

tabelle «Elezioni dirette del consiglio», parte riferita alla lista 2, tab. «Voti nulli» di preferenza

VOTI VALIDI AL CANDIDATO SINDACO compresi quelli contestati e attribuiti																																							
31	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	40
31	2	3	4	5	6	7	8	9	40	1	2	3	4	5	6	7	8	9	50	1	2	3	4	5	6	7	8	9	60	1	2	3	4	5	6	7	8	9	70
61	2	3	4	5	6	7	8	9	70	1	2	3	4	5	6	7	8	9	80	1	2	3	4	5	6	7	8	9	90	1	2	3	4	5	6	7	8	9	100
91	2	3	4	5	6	7	8	9	100	1	2	3	4	5	6	7	8	9	110	1	2	3	4	5	6	7	8	9	120	1	2	3	4	5	6	7	8	9	130
121	2	3	4	5	6	7	8	9	130	1	2	3	4	5	6	7	8	9	140	1	2	3	4	5	6	7	8	9	150	1	2	3	4	5	6	7	8	9	160
151	2	3	4	5	6	7	8	9	160	1	2	3	4	5	6	7	8	9	170	1	2	3	4	5	6	7	8	9	180	1	2	3	4	5	6	7	8	9	190
181	2	3	4	5	6	7	8	9	190	1	2	3	4	5	6	7	8	9	200	1	2	3	4	5	6	7	8	9	210	1	2	3	4	5	6	7	8	9	220
211	2	3	4	5	6	7	8	9	220	1	2	3	4	5	6	7	8	9	230	1	2	3	4	5	6	7	8	9	240	1	2	3	4	5	6	7	8	9	250
241	2	3	4	5	6	7	8	9	250	1	2	3	4	5	6	7	8	9	260	1	2	3	4	5	6	7	8	9	270	1	2	3	4	5	6	7	8	9	280
271	2	3	4	5	6	7	8	9	280	1	2	3	4	5	6	7	8	9	290	1	2	3	4	5	6	7	8	9	300	1	2	3	4	5	6	7	8	9	310
301	2	3	4	5	6	7	8	9	310	1	2	3	4	5	6	7	8	9	320	1	2	3	4	5	6	7	8	9	330	1	2	3	4	5	6	7	8	9	340
331	2	3	4	5	6	7	8	9	340	1	2	3	4	5	6	7	8	9	350	1	2	3	4	5	6	7	8	9	360	1	2	3	4	5	6	7	8	9	370
361	2	3	4	5	6	7	8	9	370	1	2	3	4	5	6	7	8	9	380	1	2	3	4	5	6	7	8	9	390	1	2	3	4	5	6	7	8	9	400
391	2	3	4	5	6	7	8	9	400	1	2	3	4	5	6	7	8	9	410	1	2	3	4	5	6	7	8	9	420	1	2	3	4	5	6	7	8	9	430
421	2	3	4	5	6	7	8	9	430	1	2	3	4	5	6	7	8	9	440	1	2	3	4	5	6	7	8	9	450	1	2	3	4	5	6	7	8	9	460
451	2	3	4	5	6	7	8	9	460	1	2	3	4	5	6	7	8	9	470	1	2	3	4	5	6	7	8	9	480	1	2	3	4	5	6	7	8	9	490
481	2	3	4	5	6	7	8	9	490	1	2	3	4	5	6	7	8	9	500	1	2	3	4	5	6	7	8	9	510	1	2	3	4	5	6	7	8	9	520
511	2	3	4	5	6	7	8	9	520	1	2	3	4	5	6	7	8	9	530	1	2	3	4	5	6	7	8	9	540	1	2	3	4	5	6	7	8	9	550
541	2	3	4	5	6	7	8	9	550	1	2	3	4	5	6	7	8	9	560	1	2	3	4	5	6	7	8	9	570	1	2	3	4	5	6	7	8	9	580
571	2	3	4	5	6	7	8	9	580	1	2	3	4	5	6	7	8	9	590	1	2	3	4	5	6	7	8	9	600	1	2	3	4	5	6	7	8	9	610

Voto al sindaco

tabelle «Elezioni dirette del sindaco»

NULLITA' DEL VOTO DI PREFERENZA

ESEMPIO 28

Nome e cognome	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Tizio</i>
<small>(Candidato alla carica di sindaco)</small>		<i>Sempronio</i>
		<small>(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)</small>
Nome e cognome	2	
<small>(Candidato alla carica di sindaco)</small>		<small>(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)</small>
Nome e cognome	3	
<small>(Candidato alla carica di sindaco)</small>		<small>(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)</small>

Tizio e Sempronio sono candidati della lista 1.

Il voto è attribuito alla lista 1, a Tizio e al collegato candidato sindaco. È nulla la preferenza per Sempronio in quanto, nel caso di espressione di due preferenze, la seconda deve riferirsi ad un candidato di genere diverso rispetto al primo (**artt. 12, comma 2, e 14, comma 2 LR 19/2013**).

NULLITA' DEL VOTO DI PREFERENZA

ESEMPIO 29

Nome e cognome	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Tizia</i>
(Candidato alla carica di sindaco)		<i>Caio</i>
	2	
		(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)
Nome e cognome	3	
(Candidato alla carica di sindaco)		(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)

Tizia è candidata della lista 1; Caio è candidato della lista 2.

Il voto è attribuito alla lista 1, a Tizia e al collegato candidato sindaco mentre il voto di preferenza per Caio è nullo (**art. 64, comma 4, lett. c, LR 19/2013** "Sono nulli i voti di preferenza espressi per un candidato compreso in una lista diversa da quella votata").

REGISTRAZIONE DEI VOTI NELLE TABELLE DI SCRUTINIO

Voto alla lista 1

tabelle «Elezioni dirette del consiglio», parte riferita alla lista 1, tab. «Voti di lista validi...»

VOTI DI LISTA VALIDI COMPRESI QUELLI CONTESTATI E ATTRIBUITI																																							
X	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	40
41	2	3	4	5	6	7	8	9	50	1	2	3	4	5	6	7	8	9	60	1	2	3	4	5	6	7	8	9	70	1	2	3	4	5	6	7	8	9	80
81	2	3	4	5	6	7	8	9	90	1	2	3	4	5	6	7	8	9	100	1	2	3	4	5	6	7	8	9	110	1	2	3	4	5	6	7	8	9	120
121	2	3	4	5	6	7	8	9	130	1	2	3	4	5	6	7	8	9	140	1	2	3	4	5	6	7	8	9	150	1	2	3	4	5	6	7	8	9	160
161	2	3	4	5	6	7	8	9	170	1	2	3	4	5	6	7	8	9	180	1	2	3	4	5	6	7	8	9	190	1	2	3	4	5	6	7	8	9	200
201	2	3	4	5	6	7	8	9	210	1	2	3	4	5	6	7	8	9	220	1	2	3	4	5	6	7	8	9	230	1	2	3	4	5	6	7	8	9	240
241	2	3	4	5	6	7	8	9	250	1	2	3	4	5	6	7	8	9	260	1	2	3	4	5	6	7	8	9	270	1	2	3	4	5	6	7	8	9	280
281	2	3	4	5	6	7	8	9	290	1	2	3	4	5	6	7	8	9	300	1	2	3	4	5	6	7	8	9	310	1	2	3	4	5	6	7	8	9	320
321	2	3	4	5	6	7	8	9	330	1	2	3	4	5	6	7	8	9	340	1	2	3	4	5	6	7	8	9	350	1	2	3	4	5	6	7	8	9	360
361	2	3	4	5	6	7	8	9	370	1	2	3	4	5	6	7	8	9	380	1	2	3	4	5	6	7	8	9	390	1	2	3	4	5	6	7	8	9	400
401	2	3	4	5	6	7	8	9	410	1	2	3	4	5	6	7	8	9	420	1	2	3	4	5	6	7	8	9	430	1	2	3	4	5	6	7	8	9	440

Tizia

VOTI NULLI	VOTI VALIDI COMPRESI QUELLI CONTESTATI E ATTRIBUITI	VOTI CONTESTATI E NON ATTRIBUITI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9 20 21 2 3 4 5 6 7 8 9 30 31 2 3 4 5 6 7 8 9 40 41 2 3 4 5 6 7 8 9 50 51 2 3 4 5 6 7 8 9 60 61 2 3 4 5 6 7 8 9 70	X 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40 41 2 3 4 5 6 7 8 9 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 81 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 110 1 2 3 4 5 6 7 8 9 120 121 2 3 4 5 6 7 8 9 130 1 2 3 4 5 6 7 8 9 140 1 2 3 4 5 6 7 8 9 150 1 2 3 4 5 6 7 8 9 160 161 2 3 4 5 6 7 8 9 170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 201 2 3 4 5 6 7 8 9 210 1 2 3 4 5 6 7 8 9 220 1 2 3 4 5 6 7 8 9 230 1 2 3 4 5 6 7 8 9 240 241 2 3 4 5 6 7 8 9 250 1 2 3 4 5 6 7 8 9 260 1 2 3 4 5 6 7 8 9 270 1 2 3 4 5 6 7 8 9 280	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9 20 21 2 3 4 5 6 7 8 9 30 31 2 3 4 5 6 7 8 9 40 41 2 3 4 5 6 7 8 9 50 51 2 3 4 5 6 7 8 9 60 61 2 3 4 5 6 7 8 9 70

Voto a Tizia

tabelle «Elezioni dirette del consiglio», parte riferita alla lista 1, tab. «Voti di preferenza»

Caio

VOTI NULLI	VOTI VALIDI COMPRESI QUELLI CONTESTATI E ATTRIBUITI	VOTI CONTESTATI E NON ATTRIBUITI
X 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9 20 21 2 3 4 5 6 7 8 9 30 31 2 3 4 5 6 7 8 9 40 41 2 3 4 5 6 7 8 9 50 51 2 3 4 5 6 7 8 9 60 61 2 3 4 5 6 7 8 9 70	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40 41 2 3 4 5 6 7 8 9 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 81 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 110 1 2 3 4 5 6 7 8 9 120 121 2 3 4 5 6 7 8 9 130 1 2 3 4 5 6 7 8 9 140 1 2 3 4 5 6 7 8 9 150 1 2 3 4 5 6 7 8 9 160 161 2 3 4 5 6 7 8 9 170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 201 2 3 4 5 6 7 8 9 210 1 2 3 4 5 6 7 8 9 220 1 2 3 4 5 6 7 8 9 230 1 2 3 4 5 6 7 8 9 240 241 2 3 4 5 6 7 8 9 250 1 2 3 4 5 6 7 8 9 260 1 2 3 4 5 6 7 8 9 270 1 2 3 4 5 6 7 8 9 280	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9 20 21 2 3 4 5 6 7 8 9 30 31 2 3 4 5 6 7 8 9 40 41 2 3 4 5 6 7 8 9 50 51 2 3 4 5 6 7 8 9 60 61 2 3 4 5 6 7 8 9 70

Voto nullo a Caio

tabelle «Elezioni dirette del consiglio», parte riferita alla lista 2, tab. «Voti nulli» di preferenza

Voto al sindaco

tabelle «Elezioni dirette del sindaco»

VOTI VALIDI AL CANDIDATO SINDACO compresi quelli contestati e attribuiti																																							
X	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	40
31	2	3	4	5	6	7	8	9	40	1	2	3	4	5	6	7	8	9	50	1	2	3	4	5	6	7	8	9	60	1	2	3	4	5	6	7	8	9	70
61	2	3	4	5	6	7	8	9	70	1	2	3	4	5	6	7	8	9	80	1	2	3	4	5	6	7	8	9	90	1	2	3	4	5	6	7	8	9	100
91	2	3	4	5	6	7	8	9	100	1	2	3	4	5	6	7	8	9	110	1	2	3	4	5	6	7	8	9	120	1	2	3	4	5	6	7	8	9	130
121	2	3	4	5	6	7	8	9	130	1	2	3	4	5	6	7	8	9	140	1	2	3	4	5	6	7	8	9	150	1	2	3	4	5	6	7	8	9	160
151	2	3	4	5	6	7	8	9	160	1	2	3	4	5	6	7	8	9	170	1	2	3	4	5	6	7	8	9	180	1	2	3	4	5	6	7	8	9	190
181	2	3	4	5	6	7	8	9	190	1	2	3	4	5	6	7	8	9	200	1	2	3	4	5	6	7	8	9	210	1	2	3	4	5	6	7	8	9	220
211	2	3	4	5	6	7	8	9	220	1	2	3	4	5	6	7	8	9	230	1	2	3	4	5	6	7	8	9	240	1	2	3	4	5	6	7	8	9	250
241	2	3	4	5	6	7	8	9	250	1	2	3	4	5	6	7	8	9	260	1	2	3	4	5	6	7	8	9	270	1	2	3	4	5	6	7	8	9	280
271	2	3	4	5	6	7	8	9	280	1	2	3	4	5	6	7	8	9	290	1	2	3	4	5	6	7	8	9	300	1	2	3	4	5	6	7	8	9	310
301	2	3	4	5	6	7	8	9	310	1	2	3	4	5	6	7	8	9	320	1	2	3	4	5	6	7	8	9	330	1	2	3	4	5	6	7	8	9	340
331	2	3	4	5	6	7	8	9	340	1	2	3	4	5	6	7	8	9	350	1	2	3	4	5	6	7	8	9	360	1	2	3	4	5	6	7	8	9	370
361	2	3	4	5	6	7	8	9	370	1	2	3	4	5	6	7	8	9	380	1	2	3	4	5	6	7	8	9	390	1	2	3	4	5	6	7	8	9	400
391	2	3	4	5	6	7	8	9	400	1	2	3	4	5	6	7	8	9	410	1	2	3	4	5	6	7	8	9	420	1	2	3	4	5	6	7	8	9	430
421	2	3	4	5	6	7	8	9	430	1	2	3	4	5	6	7	8	9	440	1	2	3	4	5	6	7	8	9	450	1	2	3	4	5	6	7	8	9	460
451	2	3	4	5	6	7	8	9	460	1	2	3	4	5	6	7	8	9	470	1	2	3	4	5	6	7	8	9	480	1	2	3	4	5	6	7	8	9	490
481	2	3	4	5	6	7	8	9	490	1	2	3	4	5	6	7	8	9	500	1	2	3	4	5	6	7	8	9	510	1	2	3	4	5	6	7	8	9	520
511	2	3	4	5	6	7	8	9	520	1	2	3	4	5	6	7	8	9	530	1	2	3	4	5	6	7	8	9	540	1	2	3	4	5	6	7	8	9	550
541	2	3	4	5	6	7	8	9	550	1	2	3	4	5	6	7	8	9	560	1	2	3	4	5	6	7	8	9	570	1	2	3	4	5	6	7	8	9	580
571	2	3	4	5	6	7	8	9	580	1	2	3	4	5	6	7	8	9	590	1	2	3	4	5	6	7	8	9	600	1	2	3	4	5	6	7	8	9	610

NULLITA' DEL VOTO DI PREFERENZA

ESEMPIO 30

Nome e cognome <small>(Candidato alla carica di sindaco)</small>	1 <small>(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)</small>
Nome e cognome <small>(Candidato alla carica di sindaco)</small>	2	<i>Tizia</i> <small>(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)</small>
Nome e cognome <small>(Candidato alla carica di sindaco)</small>	3	<i>Caio</i> <small>(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)</small>

Tizia è candidata della lista 2; Caio è candidato della lista 3.

Il voto è attribuito alla lista 2, a Tizia e al collegato candidato sindaco mentre il voto di preferenza per Caio è nullo (**art. 64, comma 4, lett. c, LR 19/2013** "Sono nulli i voti di preferenza espressi per un candidato compreso in una lista diversa da quella votata").

REGISTRAZIONE DEI VOTI NELLE TABELLE DI SCRUTINIO

Voto alla lista 2

tabelle «Elezioni dirette del consiglio», parte riferita alla lista 2, tab. «Voti di lista validi...»

VOTI DI LISTA VALIDI COMPRESI QUELLI CONTESTATI E ATTRIBUITI																																							
X	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	40
41	2	3	4	5	6	7	8	9	50	1	2	3	4	5	6	7	8	9	60	1	2	3	4	5	6	7	8	9	70	1	2	3	4	5	6	7	8	9	80
81	2	3	4	5	6	7	8	9	90	1	2	3	4	5	6	7	8	9	100	1	2	3	4	5	6	7	8	9	110	1	2	3	4	5	6	7	8	9	120
121	2	3	4	5	6	7	8	9	130	1	2	3	4	5	6	7	8	9	140	1	2	3	4	5	6	7	8	9	150	1	2	3	4	5	6	7	8	9	160
161	2	3	4	5	6	7	8	9	170	1	2	3	4	5	6	7	8	9	180	1	2	3	4	5	6	7	8	9	190	1	2	3	4	5	6	7	8	9	200
201	2	3	4	5	6	7	8	9	210	1	2	3	4	5	6	7	8	9	220	1	2	3	4	5	6	7	8	9	230	1	2	3	4	5	6	7	8	9	240
241	2	3	4	5	6	7	8	9	250	1	2	3	4	5	6	7	8	9	260	1	2	3	4	5	6	7	8	9	270	1	2	3	4	5	6	7	8	9	280
281	2	3	4	5	6	7	8	9	290	1	2	3	4	5	6	7	8	9	300	1	2	3	4	5	6	7	8	9	310	1	2	3	4	5	6	7	8	9	320
321	2	3	4	5	6	7	8	9	330	1	2	3	4	5	6	7	8	9	340	1	2	3	4	5	6	7	8	9	350	1	2	3	4	5	6	7	8	9	360
361	2	3	4	5	6	7	8	9	370	1	2	3	4	5	6	7	8	9	380	1	2	3	4	5	6	7	8	9	390	1	2	3	4	5	6	7	8	9	400
401	2	3	4	5	6	7	8	9	410	1	2	3	4	5	6	7	8	9	420	1	2	3	4	5	6	7	8	9	430	1	2	3	4	5	6	7	8	9	440

Tizia

VOTI NULLI	VOTI VALIDI COMPRESI QUELLI CONTESTATI E ATTRIBUITI	VOTI CONTESTATI E NON ATTRIBUITI
X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9 20 21 2 3 4 5 6 7 8 9 30 31 2 3 4 5 6 7 8 9 40 41 2 3 4 5 6 7 8 9 50 51 2 3 4 5 6 7 8 9 60 61 2 3 4 5 6 7 8 9 70	X 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40 41 2 3 4 5 6 7 8 9 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 81 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 110 1 2 3 4 5 6 7 8 9 120 121 2 3 4 5 6 7 8 9 130 1 2 3 4 5 6 7 8 9 140 1 2 3 4 5 6 7 8 9 150 1 2 3 4 5 6 7 8 9 160 161 2 3 4 5 6 7 8 9 170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 201 2 3 4 5 6 7 8 9 210 1 2 3 4 5 6 7 8 9 220 1 2 3 4 5 6 7 8 9 230 1 2 3 4 5 6 7 8 9 240 241 2 3 4 5 6 7 8 9 250 1 2 3 4 5 6 7 8 9 260 1 2 3 4 5 6 7 8 9 270 1 2 3 4 5 6 7 8 9 280	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9 20 21 2 3 4 5 6 7 8 9 30 31 2 3 4 5 6 7 8 9 40 41 2 3 4 5 6 7 8 9 50 51 2 3 4 5 6 7 8 9 60 61 2 3 4 5 6 7 8 9 70

Voto a Tizia

tabelle «Elezioni dirette del consiglio», parte riferita alla lista 2, tab. «Voti di preferenza»

Caio

VOTI NULLI	VOTI VALIDI COMPRESI QUELLI CONTESTATI E ATTRIBUITI	VOTI CONTESTATI E NON ATTRIBUITI
X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9 20 21 2 3 4 5 6 7 8 9 30 31 2 3 4 5 6 7 8 9 40 41 2 3 4 5 6 7 8 9 50 51 2 3 4 5 6 7 8 9 60 61 2 3 4 5 6 7 8 9 70	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40 41 2 3 4 5 6 7 8 9 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 81 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 110 1 2 3 4 5 6 7 8 9 120 121 2 3 4 5 6 7 8 9 130 1 2 3 4 5 6 7 8 9 140 1 2 3 4 5 6 7 8 9 150 1 2 3 4 5 6 7 8 9 160 161 2 3 4 5 6 7 8 9 170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 201 2 3 4 5 6 7 8 9 210 1 2 3 4 5 6 7 8 9 220 1 2 3 4 5 6 7 8 9 230 1 2 3 4 5 6 7 8 9 240 241 2 3 4 5 6 7 8 9 250 1 2 3 4 5 6 7 8 9 260 1 2 3 4 5 6 7 8 9 270 1 2 3 4 5 6 7 8 9 280	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9 20 21 2 3 4 5 6 7 8 9 30 31 2 3 4 5 6 7 8 9 40 41 2 3 4 5 6 7 8 9 50 51 2 3 4 5 6 7 8 9 60 61 2 3 4 5 6 7 8 9 70

Voto nullo a Caio

tabelle «Elezioni dirette del consiglio», parte riferita alla lista 3, tab. «Voti nulli» di preferenza

Voto al sindaco

tabelle «Elezioni dirette del sindaco»

VOTI VALIDI AL CANDIDATO SINDACO compresi quelli contestati e attribuiti																																							
X	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	40
31	2	3	4	5	6	7	8	9	40	1	2	3	4	5	6	7	8	9	50	1	2	3	4	5	6	7	8	9	60	1	2	3	4	5	6	7	8	9	70
61	2	3	4	5	6	7	8	9	70	1	2	3	4	5	6	7	8	9	80	1	2	3	4	5	6	7	8	9	90	1	2	3	4	5	6	7	8	9	100
91	2	3	4	5	6	7	8	9	100	1	2	3	4	5	6	7	8	9	110	1	2	3	4	5	6	7	8	9	120	1	2	3	4	5	6	7	8	9	130
121	2	3	4	5	6	7	8	9	130	1	2	3	4	5	6	7	8	9	140	1	2	3	4	5	6	7	8	9	150	1	2	3	4	5	6	7	8	9	160
151	2	3	4	5	6	7	8	9	160	1	2	3	4	5	6	7	8	9	170	1	2	3	4	5	6	7	8	9	180	1	2	3	4	5	6	7	8	9	190
181	2	3	4	5	6	7	8	9	190	1	2	3	4	5	6	7	8	9	200	1	2	3	4	5	6	7	8	9	210	1	2	3	4	5	6	7	8	9	220
211	2	3	4	5	6	7	8	9	220	1	2	3	4	5	6	7	8	9	230	1	2	3	4	5	6	7	8	9	240	1	2	3	4	5	6	7	8	9	250
241	2	3	4	5	6	7	8	9	250	1	2	3	4	5	6	7	8	9	260	1	2	3	4	5	6	7	8	9	270	1	2	3	4	5	6	7	8	9	280
271	2	3	4	5	6	7	8	9	280	1	2	3	4	5	6	7	8	9	290	1	2	3	4	5	6	7	8	9	300	1	2	3	4	5	6	7	8	9	310
301	2	3	4	5	6	7	8	9	310	1	2	3	4	5	6	7	8	9	320	1	2	3	4	5	6	7	8	9	330	1	2	3	4	5	6	7	8	9	340
331	2	3	4	5	6	7	8	9	340	1	2	3	4	5	6	7	8	9	350	1	2	3	4	5	6	7	8	9	360	1	2	3	4	5	6	7	8	9	370
361	2	3	4	5	6	7	8	9	370	1	2	3	4	5	6	7	8	9	380	1	2	3	4	5	6	7	8	9	390	1	2	3	4	5	6	7	8	9	400
391	2	3	4	5	6	7	8	9	400	1	2	3	4	5	6	7	8	9	410	1	2	3	4	5	6	7	8	9	420	1	2	3	4	5	6	7	8	9	430
421	2	3	4	5	6	7	8	9	430	1	2	3	4	5	6	7	8	9	440	1	2	3	4	5	6	7	8	9	450	1	2	3	4	5	6	7	8	9	460
451	2	3	4	5	6	7	8	9	460	1	2	3	4	5	6	7	8	9	470	1	2	3	4	5	6	7	8	9	480	1	2	3	4	5	6	7	8	9	490
481	2	3	4	5	6	7	8	9	490	1	2	3	4	5	6	7	8	9	500	1	2	3	4	5	6	7	8	9	510	1	2	3	4	5	6	7	8	9	520
511	2	3	4	5	6	7	8	9	520	1	2	3	4	5	6	7	8	9	530	1	2	3	4	5	6	7	8	9	540	1	2	3	4	5	6	7	8	9	550
541	2	3	4	5	6	7	8	9	550	1	2	3	4	5	6	7	8	9	560	1	2	3	4	5	6	7	8	9	570	1	2	3	4	5	6	7	8	9	580
571	2	3	4	5	6	7	8	9	580	1	2	3	4	5	6	7	8	9	590	1	2	3	4	5	6	7	8	9	600	1	2	3	4	5	6	7	8	9	610

NULLITA' DEL VOTO DI PREFERENZA

ESEMPIO 31

Nome e cognome <small>(Candidato alla carica di sindaco)</small>	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>1</i>
		<small>(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)</small>
Nome e cognome <small>(Candidato alla carica di sindaco)</small>	<input type="checkbox"/>	2
		<small>(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)</small>
Nome e cognome <small>(Candidato alla carica di sindaco)</small>	<input type="checkbox"/>	3
		<small>(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)</small>

Il voto è attribuito alla lista 1 e al collegato candidato sindaco. Il voto di preferenza è nullo per l'impossibilità di esprimere la preferenza con indicazioni numeriche (**art. 64, comma 4, lett. d, LR 19/2013** "Sono nulli i voti di preferenza espressi numericamente anzichè nominalmente").

In questo caso, piuttosto che di nullità, è più corretto parlare di inefficacia del voto di preferenza considerato che, non essendo possibile individuare un determinato candidato, non è neppure possibile registrare alcun voto.

REGISTRAZIONE DEI VOTI NELLE TABELLE DI SCRUTINIO

Voto alla lista 1
 tabelle «Elezione diretta del consiglio»,
 parte riferita alla lista 1,
 tab. «Voti di lista validi...»

VOTI DI LISTA VALIDI COMPRESI QUELLI CONTESTATI E ATTRIBUITI																																							
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	40
X																																							
41	2	3	4	5	6	7	8	9	50	1	2	3	4	5	6	7	8	9	60	1	2	3	4	5	6	7	8	9	70	1	2	3	4	5	6	7	8	9	80
81	2	3	4	5	6	7	8	9	90	1	2	3	4	5	6	7	8	9	100	1	2	3	4	5	6	7	8	9	110	1	2	3	4	5	6	7	8	9	120
121	2	3	4	5	6	7	8	9	130	1	2	3	4	5	6	7	8	9	140	1	2	3	4	5	6	7	8	9	150	1	2	3	4	5	6	7	8	9	160
161	2	3	4	5	6	7	8	9	170	1	2	3	4	5	6	7	8	9	180	1	2	3	4	5	6	7	8	9	190	1	2	3	4	5	6	7	8	9	200
201	2	3	4	5	6	7	8	9	210	1	2	3	4	5	6	7	8	9	220	1	2	3	4	5	6	7	8	9	230	1	2	3	4	5	6	7	8	9	240
241	2	3	4	5	6	7	8	9	250	1	2	3	4	5	6	7	8	9	260	1	2	3	4	5	6	7	8	9	270	1	2	3	4	5	6	7	8	9	280
281	2	3	4	5	6	7	8	9	290	1	2	3	4	5	6	7	8	9	300	1	2	3	4	5	6	7	8	9	310	1	2	3	4	5	6	7	8	9	320
321	2	3	4	5	6	7	8	9	330	1	2	3	4	5	6	7	8	9	340	1	2	3	4	5	6	7	8	9	350	1	2	3	4	5	6	7	8	9	360
361	2	3	4	5	6	7	8	9	370	1	2	3	4	5	6	7	8	9	380	1	2	3	4	5	6	7	8	9	390	1	2	3	4	5	6	7	8	9	400
401	2	3	4	5	6	7	8	9	410	1	2	3	4	5	6	7	8	9	420	1	2	3	4	5	6	7	8	9	430	1	2	3	4	5	6	7	8	9	440
441	2	3	4	5	6	7	8	9	450	1	2	3	4	5	6	7	8	9	460	1	2	3	4	5	6	7	8	9	470	1	2	3	4	5	6	7	8	9	480
481	2	3	4	5	6	7	8	9	490	1	2	3	4	5	6	7	8	9	500	1	2	3	4	5	6	7	8	9	510	1	2	3	4	5	6	7	8	9	520
521	2	3	4	5	6	7	8	9	530	1	2	3	4	5	6	7	8	9	540	1	2	3	4	5	6	7	8	9	550	1	2	3	4	5	6	7	8	9	560
561	2	3	4	5	6	7	8	9	570	1	2	3	4	5	6	7	8	9	580	1	2	3	4	5	6	7	8	9	590	1	2	3	4	5	6	7	8	9	600
601	2	3	4	5	6	7	8	9	610	1	2	3	4	5	6	7	8	9	620	1	2	3	4	5	6	7	8	9	630	1	2	3	4	5	6	7	8	9	640
641	2	3	4	5	6	7	8	9	650	1	2	3	4	5	6	7	8	9	660	1	2	3	4	5	6	7	8	9	670	1	2	3	4	5	6	7	8	9	680
681	2	3	4	5	6	7	8	9	690	1	2	3	4	5	6	7	8	9	700	1	2	3	4	5	6	7	8	9	710	1	2	3	4	5	6	7	8	9	720
721	2	3	4	5	6	7	8	9	730	1	2	3	4	5	6	7	8	9	740	1	2	3	4	5	6	7	8	9	750	1	2	3	4	5	6	7	8	9	760
761	2	3	4	5	6	7	8	9	770	1	2	3	4	5	6	7	8	9	780	1	2	3	4	5	6	7	8	9	790	1	2	3	4	5	6	7	8	9	800

Voto al sindaco
 tabelle «Elezione diretta del sindaco»

VOTI VALIDI AL CANDIDATO SINDACO compresi quelli contestati e attribuiti																																								
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	40	
X																																								
31	2	3	4	5	6	7	8	9	40	1	2	3	4	5	6	7	8	9	50	1	2	3	4	5	6	7	8	9	60	1	2	3	4	5	6	7	8	9	70	
61	2	3	4	5	6	7	8	9	70	1	2	3	4	5	6	7	8	9	80	1	2	3	4	5	6	7	8	9	90	1	2	3	4	5	6	7	8	9	100	
91	2	3	4	5	6	7	8	9	100	1	2	3	4	5	6	7	8	9	110	1	2	3	4	5	6	7	8	9	120	1	2	3	4	5	6	7	8	9	130	
121	2	3	4	5	6	7	8	9	130	1	2	3	4	5	6	7	8	9	140	1	2	3	4	5	6	7	8	9	150	1	2	3	4	5	6	7	8	9	160	
151	2	3	4	5	6	7	8	9	160	1	2	3	4	5	6	7	8	9	170	1	2	3	4	5	6	7	8	9	180	1	2	3	4	5	6	7	8	9	190	
181	2	3	4	5	6	7	8	9	190	1	2	3	4	5	6	7	8	9	200	1	2	3	4	5	6	7	8	9	210	1	2	3	4	5	6	7	8	9	220	
211	2	3	4	5	6	7	8	9	220	1	2	3	4	5	6	7	8	9	230	1	2	3	4	5	6	7	8	9	240	1	2	3	4	5	6	7	8	9	250	
241	2	3	4	5	6	7	8	9	250	1	2	3	4	5	6	7	8	9	260	1	2	3	4	5	6	7	8	9	270	1	2	3	4	5	6	7	8	9	280	
271	2	3	4	5	6	7	8	9	280	1	2	3	4	5	6	7	8	9	290	1	2	3	4	5	6	7	8	9	300	1	2	3	4	5	6	7	8	9	310	
301	2	3	4	5	6	7	8	9	310	1	2	3	4	5	6	7	8	9	320	1	2	3	4	5	6	7	8	9	330	1	2	3	4	5	6	7	8	9	340	
331	2	3	4	5	6	7	8	9	340	1	2	3	4	5	6	7	8	9	350	1	2	3	4	5	6	7	8	9	360	1	2	3	4	5	6	7	8	9	370	
361	2	3	4	5	6	7	8	9	370	1	2	3	4	5	6	7	8	9	380	1	2	3	4	5	6	7	8	9	390	1	2	3	4	5	6	7	8	9	400	
391	2	3	4	5	6	7	8	9	400	1	2	3	4	5	6	7	8	9	410	1	2	3	4	5	6	7	8	9	420	1	2	3	4	5	6	7	8	9	430	
421	2	3	4	5	6	7	8	9	430	1	2	3	4	5	6	7	8	9	440	1	2	3	4	5	6	7	8	9	450	1	2	3	4	5	6	7	8	9	460	
451	2	3	4	5	6	7	8	9	460	1	2	3	4	5	6	7	8	9	470	1	2	3	4	5	6	7	8	9	480	1	2	3	4	5	6	7	8	9	490	
481	2	3	4	5	6	7	8	9	490	1	2	3	4	5	6	7	8	9	500	1	2	3	4	5	6	7	8	9	510	1	2	3	4	5	6	7	8	9	520	
511	2	3	4	5	6	7	8	9	520	1	2	3	4	5	6	7	8	9	530	1	2	3	4	5	6	7	8	9	540	1	2	3	4	5	6	7	8	9	550	
541	2	3	4	5	6	7	8	9	550	1	2	3	4	5	6	7	8	9	560	1	2	3	4	5	6	7	8	9	570	1	2	3	4	5	6	7	8	9	580	
571	2	3	4	5	6	7	8	9	580	1	2	3	4	5	6	7	8	9	590	1	2	3	4	5	6	7	8	9	600	1	2	3	4	5	6	7	8	9	610	

SCHEDA NULLA

ESEMPIO 32

Nome e cognome <small>(Candidato alla carica di sindaco)</small>	1 <small>(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)</small>
Nome e cognome <small>(Candidato alla carica di sindaco)</small>	2 <small>(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)</small>
	3 <small>(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)</small>

ESEMPIO 33

Nome e cognome <small>(Candidato alla carica di sindaco)</small>	1 <small>(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)</small>
Nome e cognome <small>(Candidato alla carica di sindaco)</small>	2 <small>(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)</small>
	3 <small>(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)</small>

In entrambi i casi **la scheda è nulla** in quanto la volontà dell'elettore si è manifestata in modo non univoco (**art. 63, comma 3, lett. c, e comma 6, LR 19/2013**).

REGISTRAZIONE DEI VOTI NELLE TABELLE DI SCRUTINIO

Nullità della scheda
 tabelle «Elezioni dirette del consiglio»,
 parte finale,
 tab. «Schede nulle»

SCHEDE NULLE																													
X	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	30
31	2	3	4	5	6	7	8	9	40	1	2	3	4	5	6	7	8	9	50	1	2	3	4	5	6	7	8	9	60
61	2	3	4	5	6	7	8	9	70	1	2	3	4	5	6	7	8	9	80	1	2	3	4	5	6	7	8	9	90
91	2	3	4	5	6	7	8	9	100	1	2	3	4	5	6	7	8	9	110	1	2	3	4	5	6	7	8	9	120
121	2	3	4	5	6	7	8	9	130	1	2	3	4	5	6	7	8	9	140	1	2	3	4	5	6	7	8	9	150
151	2	3	4	5	6	7	8	9	160	1	2	3	4	5	6	7	8	9	170	1	2	3	4	5	6	7	8	9	180
181	2	3	4	5	6	7	8	9	190	1	2	3	4	5	6	7	8	9	200	1	2	3	4	5	6	7	8	9	210
211	2	3	4	5	6	7	8	9	220	1	2	3	4	5	6	7	8	9	230	1	2	3	4	5	6	7	8	9	240
241	2	3	4	5	6	7	8	9	250	1	2	3	4	5	6	7	8	9	260	1	2	3	4	5	6	7	8	9	270
271	2	3	4	5	6	7	8	9	280	1	2	3	4	5	6	7	8	9	290	1	2	3	4	5	6	7	8	9	300
301	2	3	4	5	6	7	8	9	310	1	2	3	4	5	6	7	8	9	320	1	2	3	4	5	6	7	8	9	330
331	2	3	4	5	6	7	8	9	340	1	2	3	4	5	6	7	8	9	350	1	2	3	4	5	6	7	8	9	360
361	2	3	4	5	6	7	8	9	370	1	2	3	4	5	6	7	8	9	380	1	2	3	4	5	6	7	8	9	390
391	2	3	4	5	6	7	8	9	400	1	2	3	4	5	6	7	8	9	410	1	2	3	4	5	6	7	8	9	420
421	2	3	4	5	6	7	8	9	430	1	2	3	4	5	6	7	8	9	440	1	2	3	4	5	6	7	8	9	450
451	2	3	4	5	6	7	8	9	460	1	2	3	4	5	6	7	8	9	470	1	2	3	4	5	6	7	8	9	480
481	2	3	4	5	6	7	8	9	490	1	2	3	4	5	6	7	8	9	500	1	2	3	4	5	6	7	8	9	510
511	2	3	4	5	6	7	8	9	520	1	2	3	4	5	6	7	8	9	530	1	2	3	4	5	6	7	8	9	540
541	2	3	4	5	6	7	8	9	550	1	2	3	4	5	6	7	8	9	560	1	2	3	4	5	6	7	8	9	570
571	2	3	4	5	6	7	8	9	580	1	2	3	4	5	6	7	8	9	590	1	2	3	4	5	6	7	8	9	600

Voto nullo alla lista 1 (Es. 33)
 tabelle «Elezioni dirette del consiglio»,
 parte riferita alla lista 1,
 tab. «Voti di lista nulli»

VOTI DI LISTA NULLI																																							
X	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	40
41	2	3	4	5	6	7	8	9	50	1	2	3	4	5	6	7	8	9	60	1	2	3	4	5	6	7	8	9	70	1	2	3	4	5	6	7	8	9	80
81	2	3	4	5	6	7	8	9	90	1	2	3	4	5	6	7	8	9	100	1	2	3	4	5	6	7	8	9	110	1	2	3	4	5	6	7	8	9	120
121	2	3	4	5	6	7	8	9	130	1	2	3	4	5	6	7	8	9	140	1	2	3	4	5	6	7	8	9	150	1	2	3	4	5	6	7	8	9	160
161	2	3	4	5	6	7	8	9	170	1	2	3	4	5	6	7	8	9	180	1	2	3	4	5	6	7	8	9	190	1	2	3	4	5	6	7	8	9	200
201	2	3	4	5	6	7	8	9	210	1	2	3	4	5	6	7	8	9	220	1	2	3	4	5	6	7	8	9	230	1	2	3	4	5	6	7	8	9	240
241	2	3	4	5	6	7	8	9	250	1	2	3	4	5	6	7	8	9	260	1	2	3	4	5	6	7	8	9	270	1	2	3	4	5	6	7	8	9	280
281	2	3	4	5	6	7	8	9	290	1	2	3	4	5	6	7	8	9	300	1	2	3	4	5	6	7	8	9	310	1	2	3	4	5	6	7	8	9	320
321	2	3	4	5	6	7	8	9	330	1	2	3	4	5	6	7	8	9	340	1	2	3	4	5	6	7	8	9	350	1	2	3	4	5	6	7	8	9	360
361	2	3	4	5	6	7	8	9	370	1	2	3	4	5	6	7	8	9	380	1	2	3	4	5	6	7	8	9	390	1	2	3	4	5	6	7	8	9	400

Voto nullo ai due sindaci
 tabelle «Elezioni dirette del sindaco»,
 parti riferite a ciascuno dei due candidati,
 tab. «Voti nulli»

VOTI NULLI																																							
X	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	40
21	2	3	4	5	6	7	8	9	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	40	1	2	3	4	5	6	7	8	9	50	1	2	3	4	5	6	7	8	9	60
41	2	3	4	5	6	7	8	9	50	1	2	3	4	5	6	7	8	9	60	1	2	3	4	5	6	7	8	9	70	1	2	3	4	5	6	7	8	9	80
61	2	3	4	5	6	7	8	9	70	1	2	3	4	5	6	7	8	9	80	1	2	3	4	5	6	7	8	9	90	1	2	3	4	5	6	7	8	9	100
81	2	3	4	5	6	7	8	9	90	1	2	3	4	5	6	7	8	9	100	1	2	3	4	5	6	7	8	9	110	1	2	3	4	5	6	7	8	9	120
101	2	3	4	5	6	7	8	9	110	1	2	3	4	5	6	7	8	9	120	1	2	3	4	5	6	7	8	9	130	1	2	3	4	5	6	7	8	9	140
121	2	3	4	5	6	7	8	9	130	1	2	3	4	5	6	7	8	9	140	1	2	3	4	5	6	7	8	9	150	1	2	3	4	5	6	7	8	9	160
141	2	3	4	5	6	7	8	9	150	1	2	3	4	5	6	7	8	9	160	1	2	3	4	5	6	7	8	9	170	1	2	3	4	5	6	7	8	9	180
161	2	3	4	5	6	7	8	9	170	1	2	3	4	5	6	7	8	9	180	1	2	3	4	5	6	7	8	9	190	1	2	3	4	5	6	7	8	9	200
181	2	3	4	5	6	7	8	9	190	1	2	3	4	5	6	7	8	9	200	1	2	3	4	5	6	7	8	9	210	1	2	3	4	5	6	7	8	9	220
201	2	3	4	5	6	7	8	9	210	1	2	3	4	5	6	7	8	9	220	1	2	3	4	5	6	7	8	9	230	1	2	3	4	5	6	7	8	9	240

SCHEDA NULLA

ESEMPIO 34

Nome e cognome <small>(Candidato alla carica di sindaco)</small>	1	<i>Tizio</i> <small>(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)</small>
Nome e cognome <small>(Candidato alla carica di sindaco)</small>	2	<small>(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)</small>
Nome e cognome <small>(Candidato alla carica di sindaco)</small>	3	<small>(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)</small>

ESEMPIO 35

Nome e cognome <small>(Candidato alla carica di sindaco)</small>	1	<i>Tizio</i> <small>(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)</small>
Nome e cognome <small>(Candidato alla carica di sindaco)</small>	2	<small>(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)</small>
Nome e cognome <small>(Candidato alla carica di sindaco)</small>	3	<small>(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)</small>

Tizio è candidato della lista 1.

In entrambi i casi **la scheda è nulla** in quanto la volontà dell'elettore si è manifestata in modo non univoco (**art. 63, comma 3, lett. c, e comma 6, LR 19/2013**).

REGISTRAZIONE DEI VOTI NELLE TABELLE DI SCRUTINIO

Nullità della scheda
 tabelle «Elezione diretta del consiglio»,
 parte finale,
 tab. «Schede nulle»

SCHEDE NULLE																													
X	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	30
31	2	3	4	5	6	7	8	9	40	1	2	3	4	5	6	7	8	9	50	1	2	3	4	5	6	7	8	9	60
61	2	3	4	5	6	7	8	9	70	1	2	3	4	5	6	7	8	9	80	1	2	3	4	5	6	7	8	9	90
91	2	3	4	5	6	7	8	9	100	1	2	3	4	5	6	7	8	9	110	1	2	3	4	5	6	7	8	9	120
121	2	3	4	5	6	7	8	9	130	1	2	3	4	5	6	7	8	9	140	1	2	3	4	5	6	7	8	9	150
151	2	3	4	5	6	7	8	9	160	1	2	3	4	5	6	7	8	9	170	1	2	3	4	5	6	7	8	9	180
181	2	3	4	5	6	7	8	9	190	1	2	3	4	5	6	7	8	9	200	1	2	3	4	5	6	7	8	9	210
211	2	3	4	5	6	7	8	9	220	1	2	3	4	5	6	7	8	9	230	1	2	3	4	5	6	7	8	9	240
241	2	3	4	5	6	7	8	9	250	1	2	3	4	5	6	7	8	9	260	1	2	3	4	5	6	7	8	9	270
271	2	3	4	5	6	7	8	9	280	1	2	3	4	5	6	7	8	9	290	1	2	3	4	5	6	7	8	9	300
301	2	3	4	5	6	7	8	9	310	1	2	3	4	5	6	7	8	9	320	1	2	3	4	5	6	7	8	9	330
331	2	3	4	5	6	7	8	9	340	1	2	3	4	5	6	7	8	9	350	1	2	3	4	5	6	7	8	9	360
361	2	3	4	5	6	7	8	9	370	1	2	3	4	5	6	7	8	9	380	1	2	3	4	5	6	7	8	9	390
391	2	3	4	5	6	7	8	9	400	1	2	3	4	5	6	7	8	9	410	1	2	3	4	5	6	7	8	9	420
421	2	3	4	5	6	7	8	9	430	1	2	3	4	5	6	7	8	9	440	1	2	3	4	5	6	7	8	9	450
451	2	3	4	5	6	7	8	9	460	1	2	3	4	5	6	7	8	9	470	1	2	3	4	5	6	7	8	9	480
481	2	3	4	5	6	7	8	9	490	1	2	3	4	5	6	7	8	9	500	1	2	3	4	5	6	7	8	9	510
511	2	3	4	5	6	7	8	9	520	1	2	3	4	5	6	7	8	9	530	1	2	3	4	5	6	7	8	9	540
541	2	3	4	5	6	7	8	9	550	1	2	3	4	5	6	7	8	9	560	1	2	3	4	5	6	7	8	9	570
571	2	3	4	5	6	7	8	9	580	1	2	3	4	5	6	7	8	9	590	1	2	3	4	5	6	7	8	9	600

Voto nullo alla lista 1
 (Es. 35)
 tabelle «Elezione diretta del consiglio»,
 parte riferita alla lista 1,
 tab. «Voti di lista nulli»

VOTI DI LISTA NULLI																																							
X	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	40
41	2	3	4	5	6	7	8	9	50	1	2	3	4	5	6	7	8	9	60	1	2	3	4	5	6	7	8	9	70	1	2	3	4	5	6	7	8	9	80
81	2	3	4	5	6	7	8	9	90	1	2	3	4	5	6	7	8	9	100	1	2	3	4	5	6	7	8	9	110	1	2	3	4	5	6	7	8	9	120
121	2	3	4	5	6	7	8	9	130	1	2	3	4	5	6	7	8	9	140	1	2	3	4	5	6	7	8	9	150	1	2	3	4	5	6	7	8	9	160
161	2	3	4	5	6	7	8	9	170	1	2	3	4	5	6	7	8	9	180	1	2	3	4	5	6	7	8	9	190	1	2	3	4	5	6	7	8	9	200
201	2	3	4	5	6	7	8	9	210	1	2	3	4	5	6	7	8	9	220	1	2	3	4	5	6	7	8	9	230	1	2	3	4	5	6	7	8	9	240
241	2	3	4	5	6	7	8	9	250	1	2	3	4	5	6	7	8	9	260	1	2	3	4	5	6	7	8	9	270	1	2	3	4	5	6	7	8	9	280
281	2	3	4	5	6	7	8	9	290	1	2	3	4	5	6	7	8	9	300	1	2	3	4	5	6	7	8	9	310	1	2	3	4	5	6	7	8	9	320
321	2	3	4	5	6	7	8	9	330	1	2	3	4	5	6	7	8	9	340	1	2	3	4	5	6	7	8	9	350	1	2	3	4	5	6	7	8	9	360
361	2	3	4	5	6	7	8	9	370	1	2	3	4	5	6	7	8	9	380	1	2	3	4	5	6	7	8	9	390	1	2	3	4	5	6	7	8	9	400

Tizio

VOTI NULLI	VOTI VALIDI COMPRESI QUELLI CONTESTATI E ATTRIBUITI	VOTI CONTESTATI E NON ATTRIBUITI
X 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 2 3 4 5 6 7 8 9 20	41 2 3 4 5 6 7 8 9 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80	11 2 3 4 5 6 7 8 9 20
21 2 3 4 5 6 7 8 9 30	81 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 110 1 2 3 4 5 6 7 8 9 120	21 2 3 4 5 6 7 8 9 30
31 2 3 4 5 6 7 8 9 40	121 2 3 4 5 6 7 8 9 130 1 2 3 4 5 6 7 8 9 140 1 2 3 4 5 6 7 8 9 150 1 2 3 4 5 6 7 8 9 160	31 2 3 4 5 6 7 8 9 40
41 2 3 4 5 6 7 8 9 50	161 2 3 4 5 6 7 8 9 170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200	41 2 3 4 5 6 7 8 9 50
51 2 3 4 5 6 7 8 9 60	201 2 3 4 5 6 7 8 9 210 1 2 3 4 5 6 7 8 9 220 1 2 3 4 5 6 7 8 9 230 1 2 3 4 5 6 7 8 9 240	51 2 3 4 5 6 7 8 9 60
61 2 3 4 5 6 7 8 9 70	241 2 3 4 5 6 7 8 9 250 1 2 3 4 5 6 7 8 9 260 1 2 3 4 5 6 7 8 9 270 1 2 3 4 5 6 7 8 9 280	61 2 3 4 5 6 7 8 9 70

Voto nullo a Tizio
 tabelle «Elezione diretta del consiglio», parte riferita alla lista 1, tab. «Voti nulli» di preferenza

Voto nullo ai due sindaci
 tabelle «Elezione diretta del sindaco»,
 parti riferite a ciascuno dei due candidati,
 tab. «Voti nulli»

VOTI NULLI																			
X	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	20
21	2	3	4	5	6	7	8	9	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	40
41	2	3	4	5	6	7	8	9	50	1	2	3	4	5	6	7	8	9	60
61	2	3	4	5	6	7	8	9	70	1	2	3	4	5	6	7	8	9	80
81	2	3	4	5	6	7	8	9	90	1	2	3	4	5	6	7	8	9	100
101	2	3	4	5	6	7	8	9	110	1	2	3	4	5	6	7	8	9	120
121	2	3	4	5	6	7	8	9	130	1	2	3	4	5	6	7	8	9	140
141	2	3	4	5	6	7	8	9	150	1	2	3	4	5	6	7	8	9	160
161	2	3	4	5	6	7	8	9	170	1	2	3	4	5	6	7	8	9	180
181	2	3	4	5	6	7	8	9	190	1	2	3	4	5	6	7	8	9	200
201	2	3	4	5	6	7	8	9	210	1	2	3	4	5	6	7	8	9	220
221	2	3	4	5	6	7	8	9	230	1	2	3	4	5	6	7	8	9	240

SCHEDA NULLA

ESEMPIO 36

Nome e cognome (Candidato alla carica di sindaco)	1	<i>Tizia</i> (Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)
Nome e cognome (Candidato alla carica di sindaco)	2	<i>Caio</i> (Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)
	3	 (Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)

ESEMPIO 37

Nome e cognome (Candidato alla carica di sindaco)	1	 (Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)
Nome e cognome (Candidato alla carica di sindaco)	2	 (Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)
	3	 (Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)

Tizia è candidata della lista 1; Caio è candidato della lista 2.

In entrambi i casi **la scheda è nulla** in quanto la volontà dell'elettore si è manifestata in modo non univoco (**art. 63, comma 3, lett. c, e comma 6, LR 19/2013**).

REGISTRAZIONE DEI VOTI NELLE TABELLE DI SCRUTINIO

Nullità della scheda
 tabelle «Elezione diretta del consiglio»,
 parte finale,
 tab. «Schede nulle»

SCHEDE NULLE																													
X	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	30
31	2	3	4	5	6	7	8	9	40	1	2	3	4	5	6	7	8	9	50	1	2	3	4	5	6	7	8	9	60
61	2	3	4	5	6	7	8	9	70	1	2	3	4	5	6	7	8	9	80	1	2	3	4	5	6	7	8	9	90
91	2	3	4	5	6	7	8	9	100	1	2	3	4	5	6	7	8	9	110	1	2	3	4	5	6	7	8	9	120
121	2	3	4	5	6	7	8	9	130	1	2	3	4	5	6	7	8	9	140	1	2	3	4	5	6	7	8	9	150
151	2	3	4	5	6	7	8	9	160	1	2	3	4	5	6	7	8	9	170	1	2	3	4	5	6	7	8	9	180
181	2	3	4	5	6	7	8	9	190	1	2	3	4	5	6	7	8	9	200	1	2	3	4	5	6	7	8	9	210
211	2	3	4	5	6	7	8	9	220	1	2	3	4	5	6	7	8	9	230	1	2	3	4	5	6	7	8	9	240
241	2	3	4	5	6	7	8	9	250	1	2	3	4	5	6	7	8	9	260	1	2	3	4	5	6	7	8	9	270
271	2	3	4	5	6	7	8	9	280	1	2	3	4	5	6	7	8	9	290	1	2	3	4	5	6	7	8	9	300
301	2	3	4	5	6	7	8	9	310	1	2	3	4	5	6	7	8	9	320	1	2	3	4	5	6	7	8	9	330
331	2	3	4	5	6	7	8	9	340	1	2	3	4	5	6	7	8	9	350	1	2	3	4	5	6	7	8	9	360
361	2	3	4	5	6	7	8	9	370	1	2	3	4	5	6	7	8	9	380	1	2	3	4	5	6	7	8	9	390
391	2	3	4	5	6	7	8	9	400	1	2	3	4	5	6	7	8	9	410	1	2	3	4	5	6	7	8	9	420
421	2	3	4	5	6	7	8	9	430	1	2	3	4	5	6	7	8	9	440	1	2	3	4	5	6	7	8	9	450
451	2	3	4	5	6	7	8	9	460	1	2	3	4	5	6	7	8	9	470	1	2	3	4	5	6	7	8	9	480
481	2	3	4	5	6	7	8	9	490	1	2	3	4	5	6	7	8	9	500	1	2	3	4	5	6	7	8	9	510
511	2	3	4	5	6	7	8	9	520	1	2	3	4	5	6	7	8	9	530	1	2	3	4	5	6	7	8	9	540
541	2	3	4	5	6	7	8	9	550	1	2	3	4	5	6	7	8	9	560	1	2	3	4	5	6	7	8	9	570
571	2	3	4	5	6	7	8	9	580	1	2	3	4	5	6	7	8	9	590	1	2	3	4	5	6	7	8	9	600

Voto nullo alle liste 1 e 2
 (Es. 37)
 tabelle «Elezione diretta del consiglio»,
 parti riferite a ciascuna
 delle due liste,
 tab. «Voti di lista nulli»

VOTI DI LISTA NULLI																																							
X	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	40
41	2	3	4	5	6	7	8	9	50	1	2	3	4	5	6	7	8	9	60	1	2	3	4	5	6	7	8	9	70	1	2	3	4	5	6	7	8	9	80
81	2	3	4	5	6	7	8	9	90	1	2	3	4	5	6	7	8	9	100	1	2	3	4	5	6	7	8	9	110	1	2	3	4	5	6	7	8	9	120
121	2	3	4	5	6	7	8	9	130	1	2	3	4	5	6	7	8	9	140	1	2	3	4	5	6	7	8	9	150	1	2	3	4	5	6	7	8	9	160
161	2	3	4	5	6	7	8	9	170	1	2	3	4	5	6	7	8	9	180	1	2	3	4	5	6	7	8	9	190	1	2	3	4	5	6	7	8	9	200
201	2	3	4	5	6	7	8	9	210	1	2	3	4	5	6	7	8	9	220	1	2	3	4	5	6	7	8	9	230	1	2	3	4	5	6	7	8	9	240
241	2	3	4	5	6	7	8	9	250	1	2	3	4	5	6	7	8	9	260	1	2	3	4	5	6	7	8	9	270	1	2	3	4	5	6	7	8	9	280
281	2	3	4	5	6	7	8	9	290	1	2	3	4	5	6	7	8	9	300	1	2	3	4	5	6	7	8	9	310	1	2	3	4	5	6	7	8	9	320
321	2	3	4	5	6	7	8	9	330	1	2	3	4	5	6	7	8	9	340	1	2	3	4	5	6	7	8	9	350	1	2	3	4	5	6	7	8	9	360
361	2	3	4	5	6	7	8	9	370	1	2	3	4	5	6	7	8	9	380	1	2	3	4	5	6	7	8	9	390	1	2	3	4	5	6	7	8	9	400

VOTI NULLI	VOTI VALIDI COMPRESI QUELLI CONTESTATI E ATTRIBUITI	VOTI CONTESTATI E NON ATTRIBUITI
X	1	1
11	41	11
21	81	21
31	121	31
41	161	41
51	201	51
61	241	61

Voto nullo a Tizia e a Caio
 tabelle «Elezione diretta del consiglio», parte riferita alle due liste, tab. «Voti nulli» di preferenza

Voto nullo ai due sindaci
 tabelle «Elezione diretta del sindaco»,
 parti riferite a ciascuno dei due
 candidati,
 tab. «Voti nulli»

VOTI NULLI																																							
X	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	40
21	2	3	4	5	6	7	8	9	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	40	1	2	3	4	5	6	7	8	9	50	1	2	3	4	5	6	7	8	9	60
41	2	3	4	5	6	7	8	9	50	1	2	3	4	5	6	7	8	9	60	1	2	3	4	5	6	7	8	9	70	1	2	3	4	5	6	7	8	9	80
61	2	3	4	5	6	7	8	9	70	1	2	3	4	5	6	7	8	9	80	1	2	3	4	5	6	7	8	9	90	1	2	3	4	5	6	7	8	9	100
81	2	3	4	5	6	7	8	9	90	1	2	3	4	5	6	7	8	9	100	1	2	3	4	5	6	7	8	9	110	1	2	3	4	5	6	7	8	9	120
101	2	3	4	5	6	7	8	9	110	1	2	3	4	5	6	7	8	9	120	1	2	3	4	5	6	7	8	9	130	1	2	3	4	5	6	7	8	9	140
121	2	3	4	5	6	7	8	9	130	1	2	3	4	5	6	7	8	9	140	1	2	3	4	5	6	7	8	9	150	1	2	3	4	5	6	7	8	9	160
141	2	3	4	5	6	7	8	9	150	1	2	3	4	5	6	7	8	9	160	1	2	3	4	5	6	7	8	9	170	1	2	3	4	5	6	7	8	9	180
161	2	3	4	5	6	7	8	9	170	1	2	3	4	5	6	7	8	9	180	1	2	3	4	5	6	7	8	9	190	1	2	3	4	5	6	7	8	9	200
181	2	3	4	5	6	7	8	9	190	1	2	3	4	5	6	7	8	9	200	1	2	3	4	5	6	7	8	9	210	1	2	3	4	5	6	7	8	9	220
201	2	3	4	5	6	7	8	9	210	1	2	3	4	5	6	7	8	9	220	1	2	3	4	5	6	7	8	9	230	1	2	3	4	5	6	7	8	9	240
221	2	3	4	5	6	7	8	9	230	1	2	3	4	5	6	7	8	9	240	1	2	3	4	5	6	7	8	9	250	1	2	3	4	5	6	7	8	9	260

SCHEDA NULLA

ESEMPIO 38

Nome e cognome (Candidato alla carica di sindaco)	1	<i>Caio</i> (Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)
Nome e cognome (Candidato alla carica di sindaco)	2	 (Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)
Nome e cognome (Candidato alla carica di sindaco)	3	 (Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)

Caio è candidato della lista 2.

La **scheda è nulla** in quanto la volontà dell'elettore si è manifestata in modo non univoco (**art. 63, comma 3, lett. c, LR 19/2013**).

REGISTRAZIONE DEI VOTI NELLE TABELLE DI SCRUTINIO

Nullità della scheda
 tabelle «Elezione diretta del consiglio»,
 parte finale,
 tab. «Schede nulle»

SCHEDE NULLE																			
X	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	30
31	2	3	4	5	6	7	8	9	40	1	2	3	4	5	6	7	8	9	60
61	2	3	4	5	6	7	8	9	70	1	2	3	4	5	6	7	8	9	90
91	2	3	4	5	6	7	8	9	100	1	2	3	4	5	6	7	8	9	120
121	2	3	4	5	6	7	8	9	130	1	2	3	4	5	6	7	8	9	150
151	2	3	4	5	6	7	8	9	160	1	2	3	4	5	6	7	8	9	180
181	2	3	4	5	6	7	8	9	190	1	2	3	4	5	6	7	8	9	210
211	2	3	4	5	6	7	8	9	220	1	2	3	4	5	6	7	8	9	240
241	2	3	4	5	6	7	8	9	250	1	2	3	4	5	6	7	8	9	270
271	2	3	4	5	6	7	8	9	280	1	2	3	4	5	6	7	8	9	300
301	2	3	4	5	6	7	8	9	310	1	2	3	4	5	6	7	8	9	330
331	2	3	4	5	6	7	8	9	340	1	2	3	4	5	6	7	8	9	360
361	2	3	4	5	6	7	8	9	370	1	2	3	4	5	6	7	8	9	390
391	2	3	4	5	6	7	8	9	400	1	2	3	4	5	6	7	8	9	420
421	2	3	4	5	6	7	8	9	430	1	2	3	4	5	6	7	8	9	450
451	2	3	4	5	6	7	8	9	460	1	2	3	4	5	6	7	8	9	480
481	2	3	4	5	6	7	8	9	490	1	2	3	4	5	6	7	8	9	510
511	2	3	4	5	6	7	8	9	520	1	2	3	4	5	6	7	8	9	540
541	2	3	4	5	6	7	8	9	550	1	2	3	4	5	6	7	8	9	570
571	2	3	4	5	6	7	8	9	580	1	2	3	4	5	6	7	8	9	600

Caio

VOTI NULLI	VOTI VALIDI COMPRESI QUELLI CONTESTATI E ATTRIBUITI	VOTI CONTESTATI E NON ATTRIBUITI
X	1	1
11	41	11
21	81	21
31	121	31
41	161	41
51	201	51
61	241	61

Voto nullo a Caio

tabelle «Elezione diretta del consiglio», parte riferita alla lista 2, tab. «Voti nulli» di preferenza

SCHEDA NULLA

ESEMPIO 39

Nome e cognome (Candidato alla carica di sindaco)	1	<i>I</i> (Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)
Nome e cognome (Candidato alla carica di sindaco)	2	(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)
Nome e cognome (Candidato alla carica di sindaco)	3	(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)

La **scheda** è **nulla** in quanto la volontà dell'elettore si è manifestata in modo non univoco (**art. 63, comma 3, lett. c, e art. 64, comma 4, lett. d, LR 19/2013**).

REGISTRAZIONE DEI VOTI NELLE TABELLE DI SCRUTINIO

Nullità della scheda
 tabelle «Elezioni dirette del
 consiglio»,
 parte finale,
 tab. «Schede nulle»

SCHEDE NULLE																													
X	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	30
31	2	3	4	5	6	7	8	9	40	1	2	3	4	5	6	7	8	9	50	1	2	3	4	5	6	7	8	9	60
61	2	3	4	5	6	7	8	9	70	1	2	3	4	5	6	7	8	9	80	1	2	3	4	5	6	7	8	9	90
91	2	3	4	5	6	7	8	9	100	1	2	3	4	5	6	7	8	9	110	1	2	3	4	5	6	7	8	9	120
121	2	3	4	5	6	7	8	9	130	1	2	3	4	5	6	7	8	9	140	1	2	3	4	5	6	7	8	9	150
151	2	3	4	5	6	7	8	9	160	1	2	3	4	5	6	7	8	9	170	1	2	3	4	5	6	7	8	9	180
181	2	3	4	5	6	7	8	9	190	1	2	3	4	5	6	7	8	9	200	1	2	3	4	5	6	7	8	9	210
211	2	3	4	5	6	7	8	9	220	1	2	3	4	5	6	7	8	9	230	1	2	3	4	5	6	7	8	9	240
241	2	3	4	5	6	7	8	9	250	1	2	3	4	5	6	7	8	9	260	1	2	3	4	5	6	7	8	9	270
271	2	3	4	5	6	7	8	9	280	1	2	3	4	5	6	7	8	9	290	1	2	3	4	5	6	7	8	9	300
301	2	3	4	5	6	7	8	9	310	1	2	3	4	5	6	7	8	9	320	1	2	3	4	5	6	7	8	9	330
331	2	3	4	5	6	7	8	9	340	1	2	3	4	5	6	7	8	9	350	1	2	3	4	5	6	7	8	9	360
361	2	3	4	5	6	7	8	9	370	1	2	3	4	5	6	7	8	9	380	1	2	3	4	5	6	7	8	9	390
391	2	3	4	5	6	7	8	9	400	1	2	3	4	5	6	7	8	9	410	1	2	3	4	5	6	7	8	9	420
421	2	3	4	5	6	7	8	9	430	1	2	3	4	5	6	7	8	9	440	1	2	3	4	5	6	7	8	9	450
451	2	3	4	5	6	7	8	9	460	1	2	3	4	5	6	7	8	9	470	1	2	3	4	5	6	7	8	9	480
481	2	3	4	5	6	7	8	9	490	1	2	3	4	5	6	7	8	9	500	1	2	3	4	5	6	7	8	9	510
511	2	3	4	5	6	7	8	9	520	1	2	3	4	5	6	7	8	9	530	1	2	3	4	5	6	7	8	9	540
541	2	3	4	5	6	7	8	9	550	1	2	3	4	5	6	7	8	9	560	1	2	3	4	5	6	7	8	9	570
571	2	3	4	5	6	7	8	9	580	1	2	3	4	5	6	7	8	9	590	1	2	3	4	5	6	7	8	9	600

Allegato C

Destinazione delle buste dell'Ufficio elettorale di sezione Elezioni regionali

BUSTA	CONTENUTO	DESTINAZIONE
DA USARE LA SERA DEL SABATO		
BUSTA 1 R	Per la conservazione del bollo della Sezione, delle matite copiative e di tutti gli atti e gli stampati occorrenti per le operazioni della Sezione	Per uso interno dell'Ufficio elettorale di sezione
DA USARE LA SERA DELLA DOMENICA		
BUSTA 2 R	Per la conservazione del bollo della Sezione, delle matite copiative e di tutti gli atti e gli stampati occorrenti per le operazioni della Sezione	Per uso interno dell'Ufficio elettorale di sezione
BUSTE DA CONFEZIONARE AL TERMINE DELLA VOTAZIONE E PRIMA DI INIZIARE LO SCRUTINIO		
BUSTA 3 R	LISTE DELLA VOTAZIONE	Alla Segreteria del Comune
BUSTA 4 R	SCHEDE AVANZATE ALLA CHIUSURA DELLA VOTAZIONE	Alla Segreteria del Comune
BUSTE DA CONFEZIONARE AL TERMINE DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO		
BUSTA 5/bis R	SCHEDE DETERIORATE, RICONSEGNATE NON AUTENTICATE, RITIRATE AD ELETTORI PER ARTIFICIOSO INDUGIO NEL VOTO O PERCHÈ NON SI SONO RECATI NELLA CABINA PER ESPRIMERE IL VOTO	Inserita nella Busta 5 R
BUSTA 5/ter R	SCHEDE BIANCHE, NULLE, SCHEDE CONTENENTI VOTI NULLI PER LE LISTE E VALIDI PER IL PRESIDENTE, SCHEDE CONTENENTI VOTI DI PREFERENZA NULLI, SCHEDE CONTENENTI VOTI CONTESTATI, CARTE RELATIVE ALLE PROTESTE E AI RECLAMI	Inserita nella Busta 5 R
BUSTA 5/quarter R	TABELLA DI SCRUTINIO "Elezioni dirette del Consiglio regionale"; TABELLA DI SCRUTINIO "Elezioni dirette del Presidente"	Inserita nella Busta 5 R
BUSTA 5 R	VERBALE DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE E ATTI ALLEGATI BUSTA 5 /bis R BUSTA 5 /ter R BUSTA 5 /quarter R	All'Ufficio centrale regionale, insieme alla Busta 6 R
BUSTA 6 R	SCHEDE VALIDE	All'Ufficio centrale regionale, insieme alla Busta 5 R
BUSTA 7 R	VERBALE DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE da depositare nella Segreteria del Comune	Alla Segreteria del Comune
BUSTE DA CONFEZIONARE AL TERMINE DELLE OPERAZIONI DEL SEGGIO		
BUSTA 8 R	MATERIALE DA RICONSEGNARE AL COMUNE bollo della sezione, matite copiative e tutti gli atti, gli stampati e gli oggetti di cancelleria avanzati dopo le operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione	Alla Segreteria del Comune

Destinazione delle buste dell'Ufficio elettorale di sezione

Elezioni comunali

BUSTA	CONTENUTO	DESTINAZIONE
DA USARE LA SERA DEL SABATO		
BUSTA 1 C	Per la conservazione del bollo della Sezione, delle matite copiative e di tutti gli atti e gli stampati occorrenti per le operazioni della Sezione	Per uso interno dell'Ufficio elettorale di sezione
DA USARE LA SERA DELLA DOMENICA		
BUSTA 2 C	Per la conservazione del bollo della Sezione, delle matite copiative e di tutti gli atti e gli stampati occorrenti per le operazioni della Sezione	Per uso interno dell'Ufficio elettorale di sezione
BUSTE DA CONFEZIONARE AL TERMINE DELLA VOTAZIONE E PRIMA DI INIZIARE LO SCRUTINIO		
BUSTA 3 C	LISTE DELLA VOTAZIONE	Nel primo turno non viene utilizzata data la contemporaneità con le elezioni regionali Nel secondo turno viene trasmessa alla Segreteria del Comune
BUSTA 4 C	SCHEDE AVANZATE ALLA CHIUSURA DELLA VOTAZIONE	Alla Segreteria del Comune
BUSTE DA CONFEZIONARE AL TERMINE DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO		
BUSTA 5/bis C	SCHEDE DETERIORATE, RICONSEGNATE NON AUTENTICATE, RITIRATE AD ELETTORI PER ARTIFICIOSO INDUGIO NEL VOTO O PERCHÈ NON SI SONO RECATI NELLA CABINA PER ESPRIMERE IL VOTO	Inserita nella Busta 5 C
BUSTA 5/ter C	SCHEDE BIANCHE, NULLE, SCHEDE CONTENENTI VOTI NULLI PER LE LISTE E VALIDI PER IL SINDACO, SCHEDE CONTENENTI VOTI DI PREFERENZA NULLI, SCHEDE CONTENENTI VOTI CONTESTATI, CARTE RELATIVE ALLE PROTESTE E AI RECLAMI	Inserita nella Busta 5 C
BUSTA 5/quarter C	TABELLA DI SCRUTINIO "Elezione diretta del Consiglio comunale"; TABELLA DI SCRUTINIO "Elezione diretta del Sindaco"	Inserita nella Busta 5 C
BUSTA 5 C	VERBALE DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE E ATTI ALLEGATI BUSTA 5 /bis C BUSTA 5 /ter C BUSTA 5 /quarter C	Al Comune, sede dell'Adunanza dei presidenti, insieme alla Busta 6 C
BUSTA 6 C	SCHEDE VALIDE	Al Comune, sede dell'Adunanza dei presidenti, insieme alla Busta 5 C
BUSTA 7 C	VERBALE DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE da depositare nella Segreteria del Comune	Alla Segreteria del Comune
BUSTE DA CONFEZIONARE AL TERMINE DELLE OPERAZIONI DEL SEGGIO		
BUSTA 8 C	MATERIALE DA RICONSEGNARE AL COMUNE bollo della sezione, matite copiative e tutti gli atti, gli stampati e gli oggetti di cancelleria avanzati dopo le operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione	Alla Segreteria del Comune

